SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 165° - Numero 60

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 12 marzo 2024** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 5 marzo 2024, n. **21**.

Interventi a sostegno della competitività dei capitali e delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI ACCESSO E REGOLAMENTAZIONE DEI MERCATI DI CAPITALI

Art. 1.

Disposizioni in materia di offerta fuori sede

1. All'articolo 30, comma 2, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo la lettera *b)* è aggiunta la seguente:

«b-*bis*) le offerte di vendita o di sottoscrizione di azioni di propria emissione o di altri strumenti finanziari di propria emissione che permettano di acquisire o sottoscrivere tali azioni, purché emessi da emittenti con azioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani o di paesi dell'Unione europea, a condizione che siano effettuate dall'emittente attraverso i propri amministratori o il proprio personale con funzioni direttive per importi di sottoscrizione o acquisto superiori o uguali a euro 250.000. La presente lettera non si applica alle azioni emesse da Sicav e da Sicaf».

Art. 2.

Estensione della definizione della categoria di piccole e medie imprese emittenti azioni quotate

1. All'articolo 1, comma 1, lettera w-*quater*.1), del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: «ai 500 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «a 1 miliardo di euro».

Art. 3.

Dematerializzazione delle quote di piccole e medie imprese

1. All'articolo 26 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-*bis*. Le quote appartenenti alle categorie del comma 2, aventi eguale valore e conferenti eguali diritti, delle società di cui al medesimo comma possono esistere in forma scritturale ai sensi di quanto previsto dall'articolo 83-*bis* del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

2-*ter*. Alle quote emesse in forma scritturale ai sensi del comma 2-*bis* si applica la disciplina di cui alla sezione I del capo IV del titolo II-*bis* della parte III del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

2-*quater*. Per le società di cui al comma 2 che si avvalgano della disciplina del comma 2-*bis* è obbligatorio tenere il libro dei soci. Per le quote di partecipazione emesse in forma diversa da quella scritturale, devono essere indicati nel libro dei soci, distintamente per ogni categoria, il nome dei soci, la partecipazione di spettanza di ciascuno, i versamenti fatti sulle partecipazioni nonché le variazioni nelle persone dei soci. Per le quote emesse in forma scritturale, la società è tenuta ad aggiornare il libro dei soci conformemente a quanto previsto per le azioni dall'articolo 83-*undecies*, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Le risultanze del libro sono messe a disposizione dei soci, a loro richiesta, anche su supporto informatico in un formato comunemente utilizzato».

2. All'articolo 100-*ter*, comma 2, alinea, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo le parole: «dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,» sono inserite le seguenti: «nonché, limitatamente alle quote rappresentative del capitale di piccole e medie imprese, dall'articolo 26, comma 2-*bis*, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,».

Art. 4.

Riforma della disciplina degli emittenti strumenti finanziari diffusi

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 83-*sexies*, comma 3, le parole: «Con riferimento alle assemblee dei portatori di azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante il termine non può essere superiore a due giorni non festivi.» sono soppresse;

b) all'articolo 102, comma 4, le parole: «o diffusi tra il pubblico ai sensi dell'articolo 116» sono sostituite dalle seguenti: «o negoziati in sistemi multilaterali di negoziazione»;

c) all'articolo 114-*bis*:

1) al comma 1, alinea, le parole: «I piani di compensi» sono sostituite dalle seguenti: «Negli emittenti quotati, i piani di compensi»;

2) il comma 2 è abrogato;

d) l'articolo 116 è abrogato;

e) all'articolo 118, il comma 2 è abrogato;

f) all'articolo 148-*bis*:

1) al comma 1, le parole: «, nonché delle società emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116,» sono soppresse;

2) al comma 2, le parole: «, nonché delle società emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116,» sono soppresse;

g) all'articolo 165-*ter*:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Sono soggette alle disposizioni contenute nella presente sezione le società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati, di cui all'articolo 119, le quali controllino società aventi sede legale in Stati i cui ordinamenti non garantiscono la trasparenza della costituzione, della situazione patrimoniale e finanziaria e della gestione delle società, nonché le società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati le quali siano collegate alle suddette società estere o siano da queste controllate»;

2) al comma 6, le parole: «e alle società italiane emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116» sono soppresse;

h) all'articolo 165-*quater*, comma 1, le parole: «e le società italiane emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante, ai sensi dell'articolo 116,» sono soppresse;

i) all'articolo 165-*quinquies*, comma 1, le parole: «e delle società italiane emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante, ai sensi dell'articolo 116,» sono soppresse;

l) all'articolo 165-*sexies*, comma 1, le parole: «e delle società italiane emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante, ai sensi dell'articolo 116,» sono soppresse;

m) all'articolo 191-*ter*, comma 6, le parole: «o diffusi tra il pubblico in maniera rilevante» sono soppresse;

n) all'articolo 193, comma 1, le parole: «116, comma 1-*bis*,» sono soppresse.

2. All'articolo 19-*bis*, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, la lettera *a)* è abrogata.

3. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 2325-*bis* è inserito il seguente:

«Art. 2325-*ter (Società emittenti strumenti finanziari diffusi)*. — Ai fini di cui all'articolo 2325-*bis*, sono emittenti azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante gli emittenti italiani non quotati in mercati regolamentati italiani i quali abbiano azionisti, diversi dai soci che partecipano in misura superiore al 3 per cento del capitale, in numero superiore a cinquecento che detengano complessivamente una percentuale di capitale sociale almeno pari al 5 per cento e superino due dei tre limiti indicati dall'articolo 2435-*bis*, primo comma.

Non si considerano emittenti diffusi quegli emittenti le cui azioni sono soggette a limiti legali alla circolazione riguardanti anche l'esercizio dei diritti aventi contenuto patrimoniale, ovvero il cui oggetto sociale prevede esclusivamente lo svolgimento di attività non lucrative di utilità sociale o volte al godimento da parte dei soci di un bene o di un servizio.

Non si considerano emittenti diffusi:

1) gli emittenti in amministrazione straordinaria dalla data di emanazione del decreto che dispone la cessazione dell'attività di impresa;

2) gli emittenti in concordato preventivo liquidatorio o in continuità indiretta dalla data di omologazione da parte dell'autorità giudiziaria;

3) gli emittenti nei cui confronti è dichiarata la liquidazione giudiziale o posti in liquidazione coatta amministrativa a norma del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o delle leggi speciali;

4) gli emittenti nei cui confronti è stata disposta la totale riduzione delle azioni o del valore delle obbligazioni dalla data di pubblicazione del provvedimento di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180.

Sono emittenti obbligazioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante gli emittenti italiani di obbligazioni, anche relative a diverse emissioni in corso, di valore nominale complessivamente non inferiore a 5 milioni di euro e con un numero di obbligazionisti superiore a cinquecento.

Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano agli strumenti finanziari emessi dalle banche diversi dalle azioni o dagli strumenti finanziari che permettono di acquisire o sottoscrivere azioni.

Gli emittenti si considerano emittenti strumenti finanziari diffusi dall'inizio dell'esercizio sociale successivo a quello nel corso del quale si sono verificate le condizioni previste dal presente articolo fino alla chiusura dell'esercizio sociale in cui è stato accertato il venir meno di tali condizioni.

Nel caso previsto dall'articolo 2409-*bis*, secondo comma, si applica alla società di revisione l'articolo 155, comma 2, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Ai fini di cui all'articolo 2343-*ter*, per valori mobiliari e strumenti del mercato monetario si intendono quelli di cui all'articolo 1, commi 1-*bis* e 1-*ter*, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58»;

b) all'articolo 2341-*ter*, primo comma, dopo le parole: «al mercato del capitale di rischio» sono inserite le seguenti: «o con azioni negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione»;

c) all'articolo 2391-*bis*:
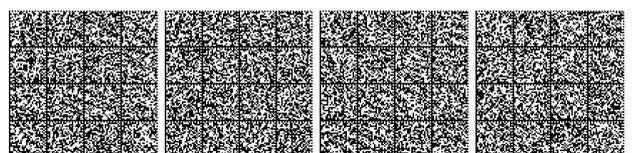
1) al primo comma, le parole: «che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio» sono sostituite dalle seguenti: «con azioni quotate in mercati regolamentati»;

2) al terzo comma, lettera *b)*, le parole: «che fa ricorso al mercato del capitale di rischio» sono soppresse.

4. L'articolo 111-*bis* delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è abrogato.

Art. 5.

Estensione alle società aventi azioni negoziate su sistemi multilaterali di negoziazione della facoltà di redigere il bilancio secondo i princìpi contabili internazionali

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, dopo la lettera *a)* è inserita la seguente:

«a-*bis*) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione di cui all'articolo 1, comma 5-*octies*, lettera *a)*, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58».

Art. 6.

Disposizioni in materia di flottante

1. All'articolo 112, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: «; con provvedimento da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, essa può, sentita la società di gestione del mercato, elevare per singole società la percentuale prevista dall'articolo 108» sono soppresse.

Art. 7.

Modifica alla disciplina in materia di sottoscrizione di obbligazioni emesse da società per azioni e di titoli di debito emessi da società a responsabilità limitata

1. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2412:

1) al primo comma, dopo le parole: «il doppio del capitale sociale» sono inserite le seguenti: «risultante dall'ultima delle iscrizioni di cui all'articolo 2444, primo comma»;

2) al quinto comma, dopo le parole: «ad essere» sono inserite le seguenti: «sottoscritte, anche in sede di rivendita, esclusivamente da investitori professionali ai sensi delle leggi speciali, qualora tale previsione risulti tra le condizioni dell'emissione, ovvero ad essere»;

b) all'articolo 2483, dopo il secondo comma è inserito il seguente:

«Il secondo comma non si applica ai titoli destinati ad essere acquistati esclusivamente da investitori professionali ai sensi delle leggi speciali qualora tale previsione risulti tra le condizioni dell'emissione di cui al quarto comma, senza facoltà di modifica».

Art. 8.

Semplificazione delle procedure di ammissione alla quotazione

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 66-*bis*, comma 2, le lettere *a)* e *c)* sono abrogate;

b) all'articolo 66-*ter*:

1) i commi 4 e 5 sono abrogati;

2) al comma 6, lettera *a)*, le parole: «vietare l'esecuzione delle decisioni di ammissione alla quotazione e di esclusione dalle negoziazioni di cui al comma 4, ovvero» sono soppresse.

Art. 9.

Modifiche alla disciplina di approvazione del prospetto e della responsabilità del collocatore

1. All'articolo 94 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «I termini per l'approvazione del prospetto previsti dall'articolo 20, paragrafi 2, 3 e 6, del regolamento prospetto decorrono dalla data di presentazione del progetto di prospetto. Qualora la Consob accerti che il progetto di prospetto non risponde ai criteri di completezza, comprensibilità e coerenza necessari per la sua approvazione ovvero che sono necessarie modifiche o informazioni supplementari, si applicano la procedura e i termini di cui all'articolo 20, paragrafo 4, del regolamento prospetto secondo l'approccio proporzionato previsto dall'articolo 41 del regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione, del 14 marzo 2019»;

b) il comma 7 è abrogato.

Art. 10.

Abrogazione dell'obbligo di segnalazione delle operazioni effettuate dagli azionisti di controllo

1. All'articolo 114 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, il comma 7 è abrogato.

Art. 11.

Svolgimento delle assemblee delle società per azioni quotate

1. Dopo l'articolo 135-*undecies* del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è inserito il seguente:

«Art. 135-*undecies*.1 *(Intervento in assemblea mediante il rappresentante designato)*. — 1. Lo statuto può prevedere che l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla società ai sensi dell'articolo 135-*undecies*. Al rappresentante designato possono

essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-*novies*, in deroga all'articolo 135-*undecies*, comma 4.

2. Non è consentita la presentazione di proposte di deliberazione in assemblea. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 126-*bis*, comma 1, primo periodo, coloro che hanno diritto al voto possono presentare individualmente proposte di delibera sulle materie all'ordine del giorno ovvero proposte la cui presentazione è altrimenti consentita dalla legge entro il quindicesimo giorno precedente la data della prima o unica convocazione dell'assemblea. Le proposte di delibera sono messe a disposizione del pubblico nel sito *internet* della società entro i due giorni successivi alla scadenza del termine. La legittimazione alla presentazione individuale di proposte di delibera è subordinata alla ricezione da parte della società della comunicazione prevista dall'articolo 83-*sexies*.

3. Il diritto di porre domande di cui all'articolo 127-*ter* è esercitato unicamente prima dell'assemblea. La società fornisce almeno tre giorni prima dell'assemblea le risposte alle domande pervenute.

4. Il comma 1 si applica anche alle società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione».

2. Il termine di cui all'articolo 106, comma 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, relativo allo svolgimento delle assemblee di società ed enti, è differito al 31 dicembre 2024.

Art. 12.

Lista del consiglio di amministrazione nelle società per azioni quotate

1. Dopo l'articolo 147-*ter* del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è inserito il seguente:

«Art. 147-*ter*.1 *(Lista del consiglio di amministrazione).* — 1. Fermo quanto previsto all'articolo 147-*ter*, commi 1-*ter*, 3 e 4, lo statuto può prevedere che il consiglio di amministrazione uscente possa presentare una lista di candidati per l'elezione dei componenti dell'organo di amministrazione. In tale caso:

a) il consiglio di amministrazione uscente delibera sulla presentazione della lista con il voto favorevole dei due terzi dei suoi componenti;

b) la lista contiene un numero di candidati pari al numero dei componenti da eleggere maggiorato di un terzo.

2. La lista di cui al comma 1 è depositata e resa pubblica con le modalità previste dall'articolo 147-*ter*, comma 1-*bis*, entro il quarantesimo giorno precedente la data dell'assemblea convocata per deliberare sulla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione.

3. Qualora sia presentata la lista di cui ai commi 1 e 2:

a) se la lista del consiglio di amministrazione uscente risulta quella che ha ottenuto il maggior numero di voti, dalla medesima lista è tratto, in base al numero di ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati, il numero dei consiglieri spettanti secondo quanto precisato alla lettera *b)*, con le seguenti modalità:

1) l'assemblea procede a un'ulteriore votazione individuale su ogni singolo candidato;

2) i candidati sono ordinati sulla base del numero di voti da ciascuno di essi ottenuto dal più alto al più basso;

3) risultano eletti i candidati che abbiano ottenuto i maggiori suffragi, in ragione dei posti da assegnare;

4) in caso di parità tra candidati si procede in base all'ordine progressivo con il quale i medesimi sono elencati nella lista;

b) se la lista del consiglio di amministrazione uscente risulta quella che ha riportato il maggior numero di voti in assemblea, i componenti del nuovo consiglio di amministrazione di competenza delle minoranze sono tratti dalle altre liste secondo le seguenti modalità:

1) qualora il totale dei voti raccolti dalle altre liste, in numero non superiore a due in ordine di consensi raccolti in assemblea, sia non superiore al 20 per cento del totale dei voti espressi, le predette liste concorrono alla ripartizione dei posti in consiglio di amministrazione in proporzione ai voti da ciascuna riportati in assemblea e comunque per un ammontare complessivo non inferiore al 20 per cento del totale dei componenti dello stesso organo. I restanti posti in consiglio di amministrazione sono attribuiti alla lista che ha riportato il maggior numero di voti e i relativi candidati sono votati dall'assemblea con le modalità di cui alla lettera *a)*;

2) qualora il totale dei voti raccolti in assemblea dalle altre liste, in numero non superiore a due in ordine di consensi raccolti, sia superiore al 20 per cento del totale dei voti espressi, i componenti del nuovo consiglio di amministrazione di competenza delle minoranze sono assegnati proporzionalmente ai voti ottenuti dalle liste di minoranza che hanno conseguito una percentuale di voti non inferiore al 3 per cento. Ai fini del computo del riparto dei consiglieri spettanti ai sensi del primo periodo, i voti delle liste che hanno conseguito una percentuale di voti inferiore al 3 per cento sono assegnati proporzionalmente ai voti ottenuti dalle liste di minoranza che hanno superato detta soglia;

c) se la lista del consiglio di amministrazione uscente risulta l'unica ritualmente presentata, i consiglieri da eleggere sono tratti per intero dalla stessa.

4. Qualora la lista del consiglio di amministrazione uscente abbia concorso, in conformità al presente articolo, al riparto degli amministratori eletti risultando quella che ha riportato il maggior numero di voti in assemblea, lo statuto prevede che l'eventuale comitato endo-consiliare istituito in materia di controllo interno e gestione dei rischi sia nominato dal consiglio di amministrazione e presieduto da un amministratore indipendente individuato fra gli amministratori eletti che non siano stati tratti dalla lista del consiglio di amministrazione uscente».

2. La Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) stabilisce con proprio regolamento disposizioni attuative delle disposizioni di cui all'articolo 147-*ter*.1 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio
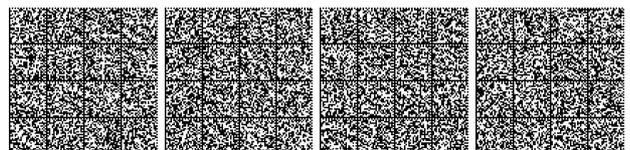
1998, n. 58, introdotto dal comma 1 del presente articolo, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Gli emittenti provvedono all'adeguamento degli statuti in maniera da consentire l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo a decorrere dalla prima assemblea convocata per una data successiva al 1° gennaio 2025.

Art. 13.

Disposizioni in materia di voto plurimo

1. All'articolo 2351, quarto comma, ultimo periodo, del codice civile, la parola: «tre» è sostituita dalla seguente: «dieci».

Art. 14.

Disposizioni in materia di voto maggiorato

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 106, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-*bis*. L'obbligo di offerta non sussiste se le soglie sono superate per effetto della maggiorazione dei diritti di voto conseguente a un'operazione di fusione, trasformazione transfrontaliera o scissione proporzionale realizzata ai sensi del decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19, laddove in ciascuno dei suddetti casi non vi sia una modifica del rapporto di controllo, diretto o indiretto, sulla società risultante da dette operazioni»;

b) l'articolo 127-*quinquies* è sostituito dal seguente:

«Art. 127-*quinquies (Maggiorazione del voto).* — 1. Gli statuti possono disporre che sia attribuito voto maggiorato, fino a un massimo di due voti, per ciascuna azione appartenuta al medesimo soggetto per un periodo continuativo non inferiore a ventiquattro mesi a decorrere dalla data di iscrizione nell'elenco previsto dal comma 4.

2. Gli statuti possono altresì disporre l'attribuzione di un voto ulteriore alla scadenza di ogni periodo di dodici mesi, successivo alla maturazione del periodo di cui al comma 1, in cui l'azione sia appartenuta al medesimo soggetto iscritto nell'elenco previsto dal comma 4, fino a un massimo complessivo di dieci voti per azione. Per gli azionisti che hanno maturato la maggiorazione di cui al comma 1 e che sono iscritti nell'elenco previsto dal comma 4 alla data dell'iscrizione della delibera assembleare che modifica lo statuto ai sensi del presente comma, il periodo di maturazione ulteriore inizia a decorrere da tale data.

3. Gli statuti possono altresì prevedere che colui al quale spetta il diritto di voto possa irrevocabilmente rinunciare, in tutto o in parte, al voto maggiorato di cui al comma 1 o al comma 2.

4. Gli statuti stabiliscono le modalità per l'attribuzione del voto maggiorato previsto dai commi 1 e 2 e per l'accertamento dei relativi presupposti, prevedendo in ogni caso un apposito elenco. La Consob stabilisce con proprio regolamento le disposizioni di attuazione del presente articolo al fine di assicurare la trasparenza degli assetti proprietari e l'osservanza delle disposizioni del titolo II, capo II, sezione II, della presente parte. Restano fermi gli obblighi di comunicazione previsti in capo ai titolari di partecipazioni rilevanti.

5. La cessione dell'azione a titolo oneroso o gratuito ovvero la cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo in società o enti che detengono azioni a voto maggiorato previsto dai commi 1 e 2 in misura superiore alla soglia prevista dall'articolo 120, comma 2, comporta la perdita della maggiorazione del voto. Se lo statuto non dispone diversamente, il diritto di voto maggiorato:

a) è conservato in caso di successione per causa di morte nonché in caso di fusione e scissione del titolare delle azioni;

b) si estende alle azioni di nuova emissione in caso di aumento di capitale ai sensi dell'articolo 2442 del codice civile.

6. Il progetto di fusione o di scissione di una società il cui statuto prevede la maggiorazione del voto di cui ai commi 1 e 2 può prevedere che il diritto di voto maggiorato spetti anche alle azioni spettanti in cambio di quelle a cui è attribuito voto maggiorato. Tale previsione trova applicazione anche nel caso di un'operazione di fusione, scissione o trasformazione transfrontaliera ai sensi del decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19. Lo statuto può prevedere che la maggiorazione del voto si estenda proporzionalmente alle azioni emesse in esecuzione di un aumento di capitale mediante nuovi conferimenti.

7. Le azioni cui si applica il beneficio previsto dai commi 1 e 2 non costituiscono una categoria speciale di azioni ai sensi dell'articolo 2348 del codice civile.

8. La maggiorazione del voto ai sensi del comma 1 non attribuisce il diritto di recesso, mentre la maggiorazione del voto ai sensi del comma 2 attribuisce il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2437 del codice civile.

9. Qualora le deliberazioni di modifica dello statuto di cui al comma 8 siano adottate nel corso del procedimento di quotazione in un mercato regolamentato delle azioni di una società non risultante da una fusione che coinvolga una società con azioni quotate, la relativa clausola può prevedere che ai fini del possesso continuativo previsto dai commi 1 e 2 sia computato anche il possesso anteriore alla data di iscrizione nell'elenco previsto dal comma 4.

10. Se lo statuto non dispone diversamente, la maggiorazione del diritto di voto si computa anche per la determinazione dei *quorum* costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale. La maggiorazione non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti in forza del possesso di determinate aliquote di capitale.

11. Nei casi di fusione, scissione o trasformazione transfrontaliera ai sensi del decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19, o ai sensi dell'articolo 25, comma 3, della legge 31 maggio 1995, n. 218, se la società risultante da dette operazioni è una società con azioni quotate o in corso di quotazione, lo statuto può prevedere che, ai fini del computo del periodo continuativo previsto al comma 1, rilevi anche il periodo di titolarità ininterrotta prima dell'iscrizione nell'elenco previsto dal comma 4 di

azioni con diritto di voto della società incorporata, scissa o soggetta a trasformazione comprovato dall'attestazione rilasciata da un intermediario autorizzato ovvero con altri mezzi idonei ai sensi dell'ordinamento dello Stato che disciplina la società incorporata, scissa o soggetta a trasformazione».

Art. 15.

Disposizioni in materia di enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103

1. All'articolo 6, comma 2-*quater*, lettera *d)*, numero 1), del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo le parole: «i fondi pensione,» sono inserite le seguenti: «gli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103,».

Art. 16.

Semplificazione del regime di vigilanza sulle Sicav e Sicaf eterogestite

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1:

1) alla lettera *i)*, dopo le parole: «proprie azioni» sono aggiunte le seguenti: «e che gestisce direttamente il proprio patrimonio»;

2) dopo la lettera *i)* è inserita la seguente:

«i.1) "società di investimento a capitale variabile in gestione esterna" (Sicav in gestione esterna): l'Oicr aperto costituito in forma di società per azioni a capitale variabile con sede legale e direzione generale in Italia avente per oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l'offerta di proprie azioni e che designa come gestore esterno una Sgr o una società di gestione UE o un GEFIA UE secondo quanto previsto dall'articolo 38»;

3) alla lettera i-*bis*), dopo le parole: «strumenti finanziari partecipativi» sono aggiunte le seguenti: «e che gestisce direttamente il proprio patrimonio»;

4) dopo la lettera i-*bis*) è inserita la seguente:

«i-*bis*.1) "società di investimento a capitale fisso in gestione esterna" (Sicaf in gestione esterna): l'Oicr chiuso costituito in forma di società per azioni a capitale fisso con sede legale e direzione generale in Italia avente per oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l'offerta di proprie azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi e che designa come gestore esterno una Sgr o un GEFIA UE secondo quanto previsto dall'articolo 38»;

5) alla lettera i-*quater*), alinea, le parole: «che gestisce direttamente il proprio patrimonio» sono soppresse;

6) alla lettera *l)*, le parole: «le Sicav e le Sicaf» sono sostituite dalle seguenti: «le Sicav in gestione esterna, le Sicaf e le Sicaf in gestione esterna»;

7) alla lettera *m)*, le parole: «e la Sicav» sono sostituite dalle seguenti: «, la Sicav e la Sicav in gestione esterna»;

8) alla lettera m-*ter*), le parole: «e la Sicaf» sono sostituite dalle seguenti: «, la Sicav in gestione esterna, la Sicaf e la Sicaf in gestione esterna»;

9) alla lettera q-*bis*), le parole: «e la Sicaf che gestiscono direttamente i propri patrimoni» sono sostituite dalle seguenti: «, la Sicaf»;

10) alla lettera q-*quinquies*), le parole: «e le azioni e altri strumenti finanziari partecipativi di Sicaf» sono sostituite dalle seguenti: «e di Sicav in gestione esterna, le azioni e altri strumenti partecipativi di Sicaf e di Sicaf in gestione esterna»;

b) all'articolo 35-*bis*:

1) al comma 6, dopo le parole: «da quello degli altri comparti» sono inserite le seguenti: «; delle obbligazioni contratte per conto del singolo comparto, la Sicav o la Sicaf risponde esclusivamente con il patrimonio del comparto medesimo. Sul patrimonio del singolo comparto non sono ammesse azioni dei creditori della società o nell'interesse della stessa, né azioni dei creditori del depositario o del sub depositario o nell'interesse degli stessi; del pari, sul patrimonio della Sicav o Sicaf non sono ammesse azioni dei creditori del depositario o del sub depositario o nell'interesse degli stessi. Gli atti compiuti in relazione alla gestione di un singolo comparto debbono recare espressa menzione del comparto; in mancanza la Sicav o la Sicaf ne risponde anche con il suo patrimonio generale»;

2) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

«6-*bis*. Ciascun comparto di Sicav e Sicaf costituisce a ogni effetto un Oicr.

6-*ter*. La distribuzione dei proventi relativi al singolo comparto può avvenire anche in assenza di utili complessivi della società; le perdite relative ad un comparto sono imputate esclusivamente al patrimonio del medesimo comparto e nei limiti dell'ammontare dello stesso.

6-*quater*. Qualora le attività della Sicav e della Sicaf eterogestite o del comparto, nel caso di Sicav e Sicaf multicomparto, non consentano di soddisfare le rispettive obbligazioni e non sussistano ragionevoli prospettive che tale situazione possa essere superata, si applica il comma 6-*bis* dell'articolo 57»;

c) all'articolo 35-*quinquies*, comma 5, dopo le parole: «gli articoli 2349, 2350, commi secondo e terzo,» sono inserite le seguenti: «2351, secondo comma, ultimo periodo,»;

d) all'articolo 35-*decies*, comma 1, alinea, le parole: «che gestiscono i propri patrimoni» sono soppresse;

e) l'articolo 38 è sostituito dal seguente:

«Art. 38 (*Sicav e Sicaf che designano un gestore esterno*). — 1. Le Sicav e Sicaf in gestione esterna rispettano le seguenti condizioni:

a) adottano la forma di società per azioni;

b) la sede legale e la direzione generale della società sono situate nel territorio della Repubblica;

c) dispongono di un capitale sociale almeno pari a quello previsto dall'articolo 2327 del codice civile;
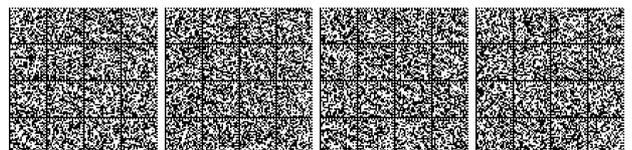
d) lo statuto prevede:

1) per le Sicav, come oggetto sociale esclusivo, l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante offerta al pubblico delle proprie azioni; per le Sicaf, come oggetto sociale esclusivo, l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante offerta al pubblico delle proprie azioni e degli altri strumenti finanziari partecipativi previsti dallo statuto stesso;

2) con riferimento all'intero patrimonio raccolto, l'affidamento della prestazione delle attività di cui all'articolo 33 a un gestore esterno e l'indicazione della società designata;

e) definiscono procedure idonee ad assicurare la continuità della gestione in caso di sostituzione del gestore esterno;

f) stipulano accordi con il gestore esterno per consentire al consiglio di amministrazione della società di disporre dei documenti e delle informazioni necessari a verificare il corretto adempimento degli obblighi del gestore nonché per definire la tempistica e le modalità di trasmissione di tali documenti e informazioni;

g) la stipula di un accordo tra il gestore esterno, se diverso da una Sgr, e il depositario che assicura a quest'ultimo la disponibilità delle informazioni necessarie per lo svolgimento dei propri compiti, secondo quanto previsto negli articoli 41-*bis*, comma 3, lettera *c)*, e 41-*ter*, comma 2, lettera *b)*.

2. La denominazione sociale della Sicav in gestione esterna contiene l'indicazione di società di investimento per azioni a capitale variabile in gestione esterna. La denominazione sociale della Sicaf in gestione esterna contiene l'indicazione di società di investimento per azioni a capitale fisso in gestione esterna. Tali denominazioni risultano in tutti i documenti della società. Alle Sicav e Sicaf in gestione esterna non si applicano gli articoli 2333, 2334, 2335 e 2336 del codice civile; per le Sicav in gestione esterna non sono ammessi i conferimenti in natura.

3. Nel caso di Sicav e Sicaf multicomparto in gestione esterna, ciascun comparto costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti da quello degli altri comparti. Il patrimonio di una medesima Sicav in gestione esterna può essere suddiviso in comparti costituiti esclusivamente da FIA o da OICVM.

4. In caso di scioglimento del contratto o di liquidazione del gestore esterno, il consiglio di amministrazione della Sicav o Sicaf in gestione esterna provvede a convocare tempestivamente l'assemblea dei soci per deliberare sulla sostituzione del gestore. Se entro due mesi dal verificarsi di una delle cause di cui al periodo precedente non è stata disposta la sostituzione del gestore esterno, la società si scioglie.

5. Si applicano gli articoli 35-*quater*, 35-*quinquies*, 35-*sexies*, 35-*septies*, 35-*octies* e 35-*novies*.

6. Il gestore esterno è responsabile del rispetto da parte delle Sicav e Sicaf gestite delle disposizioni loro applicabili ai sensi del presente decreto.

7. Al fine di verificare il rispetto del comma 6, la Banca d'Italia e la Consob possono, nell'ambito delle relative competenze e in armonia con le disposizioni dell'Unione europea, chiedere informazioni al gestore esterno sulle Sicav e Sicaf gestite nonché effettuare ispezioni e richiedere l'esibizione dei documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari presso tali società.

8. Nel caso delle Sicav e Sicaf in gestione esterna non riservate, l'avvio dell'operatività è subordinato all'approvazione dello statuto dalla Banca d'Italia su istanza del gestore esterno. La Banca d'Italia attesta la conformità dello statuto alle prescrizioni di legge e di regolamento e ai criteri generali e al contenuto minimo dello statuto dalla stessa predeterminati e accerta che la situazione tecnica od organizzativa del gestore esterno designato assicuri la capacità di quest'ultimo di gestire il patrimonio della Sicav o Sicaf nell'interesse degli investitori.

9. Il gestore esterno trasmette alla Banca d'Italia gli statuti delle Sicav e Sicaf in gestione esterna riservate e le relative modificazioni entro dieci giorni dagli adempimenti previsti dagli articoli 2330 e 2436 del codice civile»;

f) all'articolo 57, dopo il comma 6-*bis*.1 è inserito il seguente:

«6-*bis*.2. La procedura disciplinata dal comma 6-*bis* trova applicazione anche nei confronti delle Sicav e Sicaf in gestione esterna o dei relativi comparti, intendendosi le suddette disposizioni riferite alle Sicav e Sicaf in gestione esterna o ai relativi comparti in luogo dei fondi o dei comparti, e al gestore esterno designato ai sensi dell'articolo 38 in luogo della Sgr».

2. Le modifiche recate dal presente articolo si applicano a tutti i procedimenti relativi a Sicav e Sicaf in gestione esterna in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. La Banca d'Italia dispone la cancellazione di tutte le Sicav e Sicaf in gestione esterna dall'albo di cui all'articolo 35-*ter* del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Le Sicav e Sicaf in gestione esterna costituite prima della data di entrata in vigore della presente legge si adeguano alle nuove disposizioni entro dodici mesi dalla medesima data di entrata in vigore.

Art. 17.

Semplificazione delle modalità di rappresentanza per l'esercizio dei diritti di voto in assemblea

1. All'articolo 24, comma 1, lettera *c)*, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: «per singola assemblea nel rispetto dei limiti e con le modalità stabiliti con regolamento dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Consob» sono sostituite dalle seguenti: «per più assemblee, in deroga all'articolo 2372, secondo comma, del codice civile».

Art. 18.

Disposizioni in materia di limite all'attivo delle banche popolari

1. All'articolo 29, comma 2-*bis*, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto le-

gislativo 1° settembre 1993, n. 385, le parole: «8 miliardi di euro» sono sostituite dalle seguenti: «16 miliardi di euro».

Art. 19.

Delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto, per i profili di competenza, con il Ministro della giustizia, uno o più decreti legislativi per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e, ove necessario, delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti. I decreti legislativi di cui al presente articolo sono adottati, nel rispetto dei princìpi costituzionali e in particolare della tutela del risparmio, dell'ordinamento dell'Unione europea e del diritto internazionale nonché sulla base dei princìpi e criteri direttivi di cui al presente articolo, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) sostenere la crescita del Paese, favorire l'accesso delle imprese al capitale di rischio con particolare riguardo ai mercati regolamentati, favorire l'accesso delle piccole e medie imprese a forme alternative di finanziamento e la canalizzazione degli investimenti verso le imprese e rendere le imprese maggiormente attrattive per gli investitori internazionali;

b) aumentare la competitività del mercato nazionale e semplificare e razionalizzare la disciplina degli emittenti, ivi inclusi il relativo sistema sanzionatorio, la disciplina in tema di operazioni con parti correlate, anche con riferimento alle soglie di partecipazione, in linea con gli *standard* internazionali, e la possibilità di prevedere sistemi di moltiplicazione del diritto di voto, riducendo gli obblighi e gli oneri previsti a legislazione vigente;

c) facilitare il passaggio dalla quotazione nei mercati non regolamentati a quella nei mercati regolamentati;

d) rivedere le regole in materia di attività di investimento privato per favorirne la massima diffusione, garantendo la correttezza e l'adempimento degli obblighi informativi a tutela degli investitori;

e) semplificare le regole del governo societario anche tenendo conto delle regole previste dai codici di autodisciplina;

f) prevedere il riordino e l'aggiornamento della disciplina in materia di appello al pubblico risparmio, con particolare riguardo alle offerte al pubblico di titoli e alle offerte pubbliche di acquisto e scambio;

g) contemperare il livello degli oneri amministrativi imposti alle imprese con l'esigenza di assicurare l'efficienza, l'efficacia e la rilevanza dei controlli;

h) assicurare un sistema coerente e integrato dei controlli interni, eliminando sovrapposizioni o duplicazioni nelle funzioni e strutture di controllo e individuando altresì adeguate forme di coordinamento e di scambio di informazioni per un più efficace contrasto delle irregolarità rilevate;

i) aggiornare il regime di responsabilità di cui all'articolo 24, comma 6-*bis*, della legge 28 dicembre 2005, n. 262, tenuto conto della disciplina applicabile al sistema di vigilanza italiano nonché delle raccomandazioni e degli *standard* internazionali;

l) procedere a una complessiva razionalizzazione e al coordinamento del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, per assicurare una maggiore coerenza e semplificazione delle fonti normative.

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle Camere affinché su di essi sia espresso il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data della trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal comma 1 o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di novanta giorni.

4. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 1, il Governo, ove necessario, può emanare decreti correttivi e integrativi degli stessi nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al comma 2.

Capo II

DISCIPLINA DELLE AUTORITÀ NAZIONALI DI VIGILANZA

Art. 20.

Modifiche alla disciplina di cui all'articolo 24 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, con riferimento al risarcimento del danno

1. All'articolo 24 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, dopo il comma 6-*bis* è aggiunto il seguente:

«6-*ter*. Fermo restando quanto disposto dal comma 6-*bis*, chi ha subito un danno per effetto di un atto o di un comportamento posto in essere da un soggetto vigilato da una delle Autorità di cui al medesimo comma può agire contro di essa per ottenere soltanto il risarcimento del danno che sia conseguenza immediata e diretta della violazione di leggi e di regolamenti sulla cui osservanza è mancata la vigilanza dell'Autorità stessa».
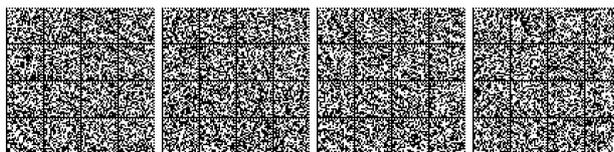
Art. 21.

Modifiche alla disciplina delle incompatibilità per i componenti e i dirigenti della Consob, della Banca d'Italia e dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni

1. L'articolo 29-*bis* della legge 28 dicembre 2005, n. 262, è sostituito dal seguente:

«Art. 29-*bis* (*Incompatibilità per i componenti e i dirigenti della CONSOB cessati dall'incarico*). — 1. I componenti degli organi di vertice e i dirigenti della Commissione nazionale per le società e la borsa, fino a un anno dalla cessazione dell'incarico, non possono intrattenere direttamente rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con i soggetti regolati né con società controllate da questi ultimi. I contratti conclusi in violazione del presente comma sono nulli. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai dirigenti che nell'ultimo anno di servizio sono stati responsabili esclusivamente di uffici di supporto. Le disposizioni occorrenti per l'attuazione del presente comma sono stabilite, in coerenza con il provvedimento di cui al comma 2, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai componenti degli organi di vertice e ai dirigenti della Banca d'Italia e dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni per un periodo, non superiore all'anno, stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».

2. All'articolo 4 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, le parole: «nei due anni precedenti» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno precedente»;

b) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-*bis*. Nelle ipotesi in cui l'incarico, la carica o l'attività professionale abbia carattere occasionale o non esecutivo o di controllo, il comma 1 non si applica. In tale circostanza è richiesta l'adozione di presidi organizzativi e di trasparenza atti a gestire potenziali conflitti di interesse.

1-*ter*. I presidi organizzativi di cui al comma 1-*bis* si applicano anche ai componenti dell'organo collegiale delle autorità amministrative indipendenti».

3. All'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «A tal fine le disposizioni occorrenti per l'attuazione della disposizione di cui al primo periodo del comma 1 dell'articolo 29-*bis* della legge 28 dicembre 2005, n. 262, sono stabilite, in coerenza con il provvedimento di cui al quarto periodo del comma 1 del citato articolo 29-*bis* della legge n. 262 del 2005, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.» sono soppresse.

Art. 22.

Poteri di contrasto dell'attività pubblicitaria riferibile a soggetti non autorizzati

1. All'articolo 7-*octies* del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-*bis*. La Consob può vietare lo svolgimento delle campagne pubblicitarie condotte tramite la rete *internet* o ogni altro mezzo di comunicazione quando hanno ad oggetto, direttamente o indirettamente, servizi e attività di investimento prestati da soggetti non abilitati ai sensi dell'articolo 18 del presente decreto».

2. All'articolo 36 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo il comma 2-*terdecies* è aggiunto il seguente:

«2-*quaterdecies*. La Consob può ordinare ai soggetti di cui al comma 2-*terdecies* la rimozione delle campagne pubblicitarie condotte attraverso le reti telematiche o di telecomunicazione, aventi ad oggetto servizi o attività di investimento prestati da chi non vi è abilitato».

Art. 23.

Modifiche ai poteri sanzionatori della Consob

1. Nella parte V del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo l'articolo 196-*bis* è aggiunto il seguente titolo:

«TITOLO II-*bis*. — DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 196-*ter* (*Impegni*). — 1. Per le violazioni di competenza della Consob, entro trenta giorni dalla notificazione della lettera di contestazione degli addebiti, il soggetto destinatario della stessa può presentare impegni tali da far venir meno i profili di lesione degli interessi degli investitori e del mercato oggetto della contestazione. A tal fine la Consob, valutata la gravità delle violazioni e l'idoneità di tali impegni anche in relazione alla tutela degli interessi lesi e previa eventuale consultazione degli operatori di settore, può, nei limiti previsti dall'ordinamento dell'Unione europea, rendere gli impegni assunti obbligatori per i soggetti destinatari del procedimento sanzionatorio e pubblicare gli impegni medesimi. Tale decisione può essere adottata per un periodo di tempo determinato e chiude il procedimento sanzionatorio senza accertare la violazione.

2. In caso di mancato rispetto degli impegni resi obbligatori ai sensi del comma 1, i limiti edittali massimi della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla normativa di riferimento sono aumentati del 10 per cento. Al fine di monitorare l'attuazione degli impegni, la Consob può esercitare i poteri di vigilanza a essa attribuiti al fine dell'accertamento della violazione contestata.

3. La Consob può d'ufficio riaprire il procedimento sanzionatorio se:

a) si modifica in modo determinante la situazione di fatto rispetto a un elemento su cui si fonda la decisione;

b) i soggetti interessati contravvengono agli impegni assunti;
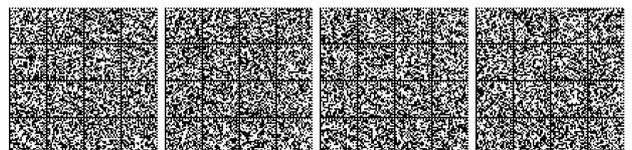
c) la decisione si fonda su informazioni trasmesse dalle parti che sono incomplete, inesatte o fuorvianti.

4. La Consob definisce con proprio provvedimento generale, in conformità con l'ordinamento dell'Unione europea e garantendo il diritto al contraddittorio, le regole procedurali che disciplinano la presentazione e la valutazione degli impegni di cui al presente articolo».

Art. 24.

Interpretazione autentica del comma 14 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 164 del 2007

1. Il comma 14 dell'articolo 19 del decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164, si intende riferito a tutti i soggetti in possesso dei requisiti di accesso all'Albo dei promotori finanziari di cui all'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 11 novembre 1998, n. 472, nel periodo precedente al trasferimento delle funzioni di tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari dalla Consob all'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari di cui all'articolo 31, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Capo III

MISURE DI PROMOZIONE DELL'INCLUSIONE FINANZIARIA

Art. 25.

Misure in materia di educazione finanziaria

1. Alla legge 20 agosto 2019, n. 92, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, dopo la parola: «culturale» è inserita la seguente: «, economica»;

b) all'articolo 1, comma 2, le parole: «diritto alla salute e al benessere della persona» sono sostituite dalle seguenti: «diritto alla salute, al benessere della persona, al risparmio e all'investimento, all'educazione finanziaria e assicurativa e alla pianificazione previdenziale, anche con riferimento all'utilizzo delle nuove tecnologie digitali di gestione del denaro, alle nuove forme di economia e finanza sostenibile e alla cultura d'impresa»;

c) all'articolo 3:

1) al comma 1, alinea, le parole: «con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca» sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del Ministero dell'istruzione e del merito»;

2) al comma 1, dopo la lettera *h)* è aggiunta la seguente:

«h-*bis*) educazione finanziaria e assicurativa e pianificazione previdenziale, anche con riferimento all'utilizzo delle nuove tecnologie digitali di gestione del denaro e alle nuove forme di economia e finanza sostenibile»;

3) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. Per l'insegnamento di cui alla lettera h-*bis*) del comma 1, il Ministero dell'istruzione e del merito determina i contenuti d'intesa con la Banca d'Italia, la Commissione nazionale per le società e la borsa, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, sentito il Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria e sentite le associazioni maggiormente rappresentative degli operatori e degli utenti bancari, finanziari e assicurativi»;

d) all'articolo 3, comma 2, dopo le parole: «e alla cittadinanza attiva» sono inserite le seguenti: «e l'educazione finanziaria».

2. All'articolo 24-*bis* del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: «Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero dell'istruzione e del merito»;

b) al comma 6, le parole: «Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro dell'istruzione e del merito»;

c) al comma 10 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dall'anno 2023, il Comitato, con propria delibera, approva il piano triennale di attività, in coerenza con il programma di cui al comma 3»;

d) dopo il comma 10 è inserito il seguente:

«10-*bis*. Il Ministero dell'istruzione e del merito, sentito il Comitato, sottoscrive appositi accordi con la Banca d'Italia, la Commissione nazionale per le società e la borsa, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione al fine di promuovere la cultura dell'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale, nel rispetto dell'autonomia scolastica e nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

Capo IV

MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEL PATRIMONIO DESTINATO

Art. 26.

Misure per rafforzare l'operatività del Patrimonio Destinato

1. Al fine di rafforzare l'operatività del Patrimonio Destinato, all'articolo 27 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4-*quater* è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le società risultanti da fusioni o scissioni possono soddisfare i requisiti di cui al primo periodo anche sulla base di uno o più bilanci *pro forma*, certificati da un revisore contabile»;

b) dopo il comma 4-*quater* è inserito il seguente:

«4-*quinquies*. Limitatamente all'operatività a condizioni di mercato di cui al comma 4, le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *h)*, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 febbraio 2021, n. 26, si applicano solo alle società nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna
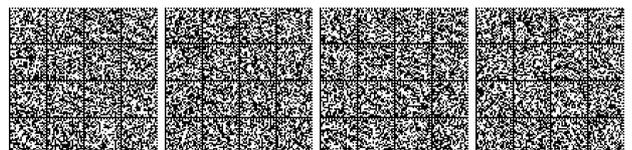
o di applicazione della sanzione ai sensi dell'articolo 63 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, anche non passata in giudicato».

Capo V

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 27.

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 3 della presente legge, pari a 3,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 marzo 2024

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

GIORGETTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* NORDIO

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 674):

Presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze, Giancarlo GIORGETTI (Governo MELONI-I), il 21 aprile 2023.

Assegnato alla 6ª Commissione (Finanze e tesoro), in sede referente, il 16 maggio 2023, con i pareri delle Commissioni 1ª (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica amministrazione, editoria, digitalizzazione), 2ª (Giustizia), 3ª (Affari esteri e difesa), 4ª (Politiche dell'Unione europea), 5ª (Programmazione economica, bilancio), 7ª (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport), 8ª (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica), 9ª (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) e 10ª (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale).

Esaminato dalla 6ª Commissione (Finanze e tesoro), in sede referente, il 30 maggio 2023; l'11, il 19, il 25 luglio 2023; il 3 agosto 2023; il 6, il 12, il 27 settembre 2023; il 3, il 4, il 10, 11 e il 17 ottobre 2023.

Esaminato in Aula e approvato il 24 ottobre 2023.

Camera dei deputati (atto n. 1515):

Assegnato alla VI Commissione (Finanze), in sede referente, il 30 ottobre 2023, con i pareri delle Commissioni I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), II (Giustizia), V (Bilancio, tesoro e programmazione), VII (Cultura, scienza e istruzione), X (Attività produttive, commercio e turismo), XI (Lavoro pubblico e privato) e XIV (Politiche dell'Unione europea).

Esaminato dalla VI Commissione (Finanze), in sede referente, l'8, il 10, il 23 e il 30 novembre 2023.

Esaminato in Aula il 5 febbraio 2024; approvato con modificazioni il 6 febbraio 2024.

Senato della Repubblica (atto n. 674-B):

Assegnato alla 6ª Commissione (Finanze e tesoro), in sede referente, il 9 febbraio 2024, con i pareri delle Commissioni 1ª (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione) e 5ª (Programmazione economica, bilancio).

Esaminato dalla 6ª Commissione (Finanze e tesoro), in sede referente, il 21 febbraio 2024.

Esaminato in Aula e approvato definitivamente il 27 febbraio 2024.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'articolo 30, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria), come modificato dalla presente legge:

«Art. 30 *(Offerta fuori sede)*. — 1. Per offerta fuori sede si intendono la promozione e il collocamento presso il pubblico:

a) di strumenti finanziari in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze dell'emittente, del proponente l'investimento o del soggetto incaricato della promozione o del collocamento;

b) di servizi e attività di investimento in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze di chi presta, promuove o colloca il servizio o l'attività.

2. Non costituisce offerta fuori sede:

a) l'offerta effettuata nei confronti di clienti professionali, come individuati ai sensi dell'articolo 6, commi 2-*quinquies* e 2-*sexies*;

b) l'offerta di propri strumenti finanziari rivolta ai componenti del consiglio di amministrazione ovvero del consiglio di gestione, ai dipendenti, nonché ai collaboratori non subordinati dell'emittente, della controllante ovvero delle sue controllate, effettuata presso le rispettive sedi o dipendenze.

b-bis*) le offerte di vendita o di sottoscrizione di azioni di propria emissione o di altri strumenti finanziari di propria emissione che permettano di acquisire o sottoscrivere tali azioni, purché emessi da emittenti con azioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani o di paesi dell'Unione europea, a condizione che siano effettuate dall'emittente attraverso i propri am-*

ministratori o il proprio personale con funzioni direttive per importi di sottoscrizione o acquisto superiori o uguali a euro 250.000. La presente lettera non si applica alle azioni emesse da Sicav e da Sicaf.

3. L'offerta fuori sede di strumenti finanziari può essere effettuata:

a) dai soggetti autorizzati allo svolgimento dei servizi previsti dall'articolo 1, comma 5, lettere *c)* e c-*bis*);

b) dalle Sgr, dalle società di gestione UE, dalle Sicav, dalle Sicaf, dai GEFIA UE e non UE, limitatamente alle quote o azioni di Oicr.

4. Le Sim, le imprese di investimento UE, le imprese di paesi terzi, le banche, gli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del Testo Unico bancario, le Sgr, le società di gestione UE, i GEFIA UE e non UE possono effettuare l'offerta fuori sede dei propri servizi e attività di investimento. Ove l'offerta abbia per oggetto servizi e attività prestati da altri intermediari, le Sim, le imprese di investimento UE, le imprese di paesi terzi e le banche devono essere autorizzate allo svolgimento dei servizi previsti dall'articolo 1, comma 5, lettere *c)* o c-*bis*).

5. Le Sim, le imprese di investimento UE, le imprese di paesi terzi diverse dalle banche possono procedere all'offerta fuori sede di prodotti diversi dagli strumenti finanziari e dai servizi e attività d'investimento, le cui caratteristiche sono stabilite con regolamento dalla CONSOB, sentita la Banca d'Italia .

6. L'efficacia dei contratti di collocamento di strumenti finanziari o di gestione di portafogli individuali conclusi fuori sede è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell'investitore. Entro detto termine l'investitore può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo al consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede o al soggetto abilitato; tale facoltà è indicata nei moduli o formulari consegnati all'investitore. Ferma restando l'applicazione della disciplina di cui al primo e al secondo periodo ai servizi di investimento di cui all'articolo 1, comma 5, lettere *c)*, c-*bis*) e *d)*, per i contratti sottoscritti a decorrere dal 1° settembre 2013 la medesima disciplina si applica anche ai servizi di investimento di cui all'articolo 1, comma 5, lettera *a)*. La medesima disciplina si applica alle proposte contrattuali effettuate fuori sede.

7. L'omessa indicazione della facoltà di recesso nei moduli o formulari comporta la nullità dei relativi contratti, che può essere fatta valere solo dal cliente.

8. Il comma 6 non si applica alle offerte pubbliche di vendita o di sottoscrizione di azioni con diritto di voto o di altri strumenti finanziari che permettano di acquisire o sottoscrivere tali azioni, purché le azioni o gli strumenti finanziari siano negoziati in mercati regolamentati italiani o di paesi dell'Unione Europea.

9. Il presente articolo si applica anche ai depositi strutturati e ai prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari.».

Note all'art. 2:

— Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 1, lettera w-*quater*.1 del citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dalla presente legge:

«Art. 1 *(Definizioni)*. — 1. Nel presente decreto legislativo si intendono per:

a) - w-*quater*. (*omissis*);

w-*quater*.1) "PMI": fermo quanto previsto da altre disposizioni di legge, le piccole e medie imprese, emittenti azioni quotate, che abbiano una capitalizzazione di mercato inferiore a 1 miliardo di euro. Non si considerano PMI gli emittenti azioni quotate che abbiano superato tale limite per tre anni consecutivi. La Consob stabilisce con regolamento le disposizioni attuative della presente lettera, incluse le modalità informative cui sono tenuti tali emittenti in relazione all'acquisto ovvero alla perdita della qualifica di PMI. La Consob pubblica l'elenco delle PMI tramite il proprio sito internet;

w-*quinquies*) "controparti centrali": i soggetti indicati nell'articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, concernente gli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni;».

Note all'art. 3:

— Si riporta il testo dell'articolo 26 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), come modificato dalla presente legge:

«Art. 26 *(Deroga al diritto societario e riduzione degli oneri per l'avvio)*. — 1. Nelle start-up innovative il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo stabilito dagli articoli 2446, comma secondo, e 2482-*bis*, comma quarto, del codice civile, è posticipato al secondo esercizio successivo. Nelle start-up innovative che si trovino nelle ipotesi previste dagli articoli 2447 o 2482-*ter* del codice civile l'assemblea convocata senza indugio dagli amministratori, in alternativa all'immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura dell'esercizio successivo. Fino alla chiusura di tale esercizio non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, punto n. 4), e 2545-*duodecies* del codice civile. Se entro l'esercizio successivo il capitale non risulta reintegrato al di sopra del minimo legale, l'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve deliberare ai sensi degli articoli 2447 o 2482-*ter* del codice civile.

2. L'atto costitutivo della PMI costituita in forma di società a responsabilità limitata può creare categorie di quote fornite di diritti diversi e, nei limiti imposti dalla legge, può liberamente determinare il contenuto delle varie categorie anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2468, commi secondo e terzo, del codice civile.

2-bis. *Le quote appartenenti alle categorie del comma 2, aventi eguale valore e conferenti eguali diritti, delle società di cui al medesimo comma possono esistere in forma scritturale ai sensi di quanto previsto dall'articolo 83-*bis *del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.*

2-ter. *Alle quote emesse in forma scritturale ai sensi del comma 2-*bis *si applica la disciplina di cui alla sezione I del capo IV del titolo II-*bis *della parte III del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.*

2-quater. *Per le società di cui al comma 2 che si avvalgano della disciplina del comma 2-*bis *è obbligatorio tenere il libro dei soci. Per le quote di partecipazione emesse in forma diversa da quella scritturale, devono essere indicati nel libro dei soci, distintamente per ogni categoria, il nome dei soci, la partecipazione di spettanza di ciascuno, i versamenti fatti sulle partecipazioni nonché le variazioni nelle persone dei soci. Per le quote emesse in forma scritturale, la società è tenuta ad aggiornare il libro dei soci conformemente a quanto previsto per le azioni dall'articolo 83-*undecies*, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Le risultanze del libro sono messe a disposizione dei soci, a loro richiesta, anche su supporto informatico in un formato comunemente utilizzato.*

3. L'atto costitutivo della società di cui al comma 2, anche in deroga all'articolo 2479, quinto comma, del codice civile, può creare categorie di quote che non attribuiscono diritti di voto o che attribuiscono al socio diritti di voto in misura non proporzionale alla partecipazione da questi detenuta ovvero diritti di voto limitati a particolari argomenti o subordinati al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative.

4. Alle start-up innovative di cui all'articolo 25, comma 2, non si applica la disciplina prevista per le società di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e all'articolo 2, commi da 36-*decies* a 36-*duodecies* del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

5. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2468, comma primo, del codice civile, le quote di partecipazione in PMI costituite in forma di società a responsabilità limitata possono costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari, anche attraverso i portali per la raccolta di capitali di cui all'articolo 30 del presente decreto, nei limiti previsti dalle leggi speciali.

6. Nelle PMI costituite in forma di società a responsabilità limitata, il divieto di operazioni sulle proprie partecipazioni stabilito dall'articolo 2474 del codice civile non trova applicazione qualora l'operazione sia compiuta in attuazione di piani di incentivazione che prevedano l'assegnazione di quote di partecipazione a dipendenti, collaboratori o componenti dell'organo amministrativo, prestatori di opera e servizi anche professionali.

7. L'atto costitutivo delle società di cui all'articolo 25, comma 2, e degli incubatori certificati di cui all'articolo 25, comma 5 può altresì
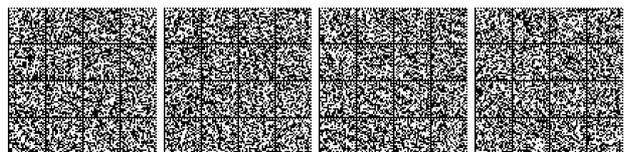
prevedere, a seguito dell'apporto da parte dei soci o di terzi anche di opera o servizi, l'emissione di strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nelle decisioni dei soci ai sensi degli articoli 2479 e 2479-*bis* del codice civile.

8. La start-up innovativa e l'incubatore certificato dal momento della loro iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 25, comma 8, sono esonerati dal pagamento dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria dovuti per gli adempimenti relativi alle iscrizioni nel registro delle imprese, nonché dal pagamento del diritto annuale dovuto in favore delle camere di commercio. L'esenzione è dipendente dal mantenimento dei requisiti previsti dalla legge per l'acquisizione della qualifica di start-up innovativa e di incubatore certificato e dura comunque non oltre il quinto anno di iscrizione. L'atto costitutivo della start-up innovativa, costituita ai sensi dell'articolo 4, comma 10-*bis*, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, nonché di quella costituita con atto pubblico, in caso di contestuale iscrizione nella citata sezione speciale di cui all'articolo 25, comma 8, è esente dal pagamento delle imposte di bollo e dei diritti di segreteria.».

— Si riporta il testo dell'articolo 100-*ter* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria), come modificato dalla presente legge:

«Art. 100-*ter (Offerte di crowdfunding)*. — 1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2468, primo comma, del codice civile, le quote di partecipazione in società a responsabilità limitata possono costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari, anche attraverso le piattaforme di crowdfunding, nei limiti previsti dal regolamento (UE) 2020/1503.

2. In alternativa a quanto stabilito dall'articolo 2470, secondo comma, del codice civile e dall'articolo 36, comma 1-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, *nonché, limitatamente alle quote rappresentative del capitale di piccole e medie imprese, dall'articolo 26, comma 2-*bis*, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,* per la sottoscrizione e per la successiva alienazione di quote rappresentative del capitale di società a responsabilità limitata:

a) la sottoscrizione può essere effettuata per il tramite di intermediari abilitati alla prestazione di uno o più dei servizi di investimento previsti dall'articolo 1, comma 5, lettere *a)*, *b)*, *c)*, c-*bis*), ed *e)*; gli intermediari abilitati effettuano la sottoscrizione delle quote in nome proprio e per conto dei sottoscrittori o degli acquirenti che abbiano aderito all'offerta di crowdfunding;

b) entro i trenta giorni successivi alla chiusura dell'offerta, gli intermediari abilitati depositano al registro delle imprese una certificazione attestante la loro titolarità di soci per conto di terzi, sopportandone il relativo costo; a tale fine, le condizioni di adesione pubblicate nella piattaforma di crowdfunding prevedono espressamente che l'adesione all'offerta di crowdfunding, in caso di buon fine della stessa e qualora l'investitore decida di avvalersi del regime alternativo di cui al presente comma, comporta il contestuale e obbligatorio conferimento di mandato agli intermediari incaricati affinché i medesimi:

1) effettuino l'intestazione delle quote in nome proprio e per conto dei sottoscrittori, tenendo adeguata evidenza dell'identità degli stessi e delle quote possedute;

2) rilascino, a richiesta del sottoscrittore o del successivo acquirente, una certificazione comprovante la titolarità delle quote; tale certificazione ha natura di puro titolo di legittimazione per l'esercizio dei diritti sociali, è nominativamente riferita al sottoscrittore, non è trasferibile, neppure in via temporanea né a qualsiasi titolo, a terzi e non costituisce valido strumento per il trasferimento della proprietà delle quote;

3) consentano ai sottoscrittori che ne facciano richiesta di alienare le quote secondo quanto previsto alla lettera *c)*;

4) accordino ai sottoscrittori e ai successivi acquirenti la facoltà di richiedere, in ogni momento, l'intestazione diretta a sé stessi delle quote di loro pertinenza;

c) l'alienazione delle quote da parte di un sottoscrittore o del successivo acquirente avviene mediante semplice annotazione del trasferimento nei registri tenuti dall'intermediario.

3. La scritturazione e il trasferimento delle quote di cui al comma 2 non comportano costi o oneri né per l'acquirente né per l'alienante. La successiva certificazione effettuata dall'intermediario, ai fini dell'esercizio dei diritti sociali, sostituisce ed esaurisce le formalità di cui all'articolo 2470, secondo comma, del codice civile.

4. Il regime alternativo di trasferimento delle quote di cui al comma 2 è chiaramente indicato nella piattaforma di crowdfunding, ove sono altresì predisposte apposite idonee modalità per consentire all'investitore di esercitare l'opzione oppure indicare l'intenzione di applicare il regime ordinario di cui all'articolo 2470, secondo comma, del codice civile e all'articolo 36, comma 1-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

5. L'esecuzione di sottoscrizioni, acquisti e alienazioni di strumenti finanziari emessi da società a responsabilità limitata ovvero di quote rappresentative del capitale delle medesime, effettuati secondo le modalità previste alle lettere *b)* e *c)* del comma 2, non necessita della stipulazione di un contratto scritto. Ogni corrispettivo, spesa o onere gravante sul sottoscrittore, acquirente o alienante è indicato nel portale dell'offerta, con separata e chiara evidenziazione delle condizioni praticate da ciascuno degli intermediari coinvolti, nonché in apposita sezione del sito internet di ciascun intermediario. In difetto, nulla è dovuto agli intermediari.

6. La scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento, di cui agli articoli 23 e 24 del regolamento (UE) 2020/1503, è resa disponibile agli investitori, come definiti dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera *i)*, del medesimo regolamento, secondo modalità e termini stabiliti dalla Consob.

7. Nei casi previsti dall'articolo 23, paragrafo 10, del regolamento (UE) 2020/1503, il titolare del progetto è responsabile delle informazioni fornite in una scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento, comprese le sue eventuali traduzioni.

8. Nei casi previsti dall'articolo 24, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2020/1503, il fornitore di servizi di crowdfunding è responsabile delle informazioni fornite in una scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento a livello di piattaforma, comprese le sue eventuali traduzioni.

9. I soggetti che prestano servizi di crowdfunding diversi da quelli disciplinati dal regolamento (UE) 2020/1503 pubblicano sul proprio sito web e includono nelle informazioni rese alla clientela relative al servizio prestato la seguente avvertenza: "Questo servizio di crowdfunding non è soggetto ad autorizzazione o vigilanza da parte della Banca d'Italia o della Consob. A questo servizio non si applicano le regole e le tutele previste dal regolamento europeo sui fornitori di servizi di crowdfunding n. 1503/2020.". L'avvertenza è attivata, in particolare, anche all'accesso al sito web del soggetto che presta il servizio e resta visibile per l'intera durata della navigazione.

10. Salvo quanto previsto dal presente articolo, le disposizioni del presente Capo non si applicano alle offerte di crowdfunding.».

Note all'art. 4:

— Si riporta il testo degli articoli 83-*sexies*, 102, 114-*bis*, 118, 148-*bis*, 165-*ter*, 165-*quater*, 165-*quinquies*, 165-*sexies*, 191-*ter*, e 193 del citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dalla presente legge:

«Art. 83-*sexies (Diritto d'intervento in assemblea ed esercizio del voto)*. — 1. La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione all'emittente, effettuata dall'intermediario, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto.

2. Per le assemblee dei portatori di strumenti finanziari ammessi alla negoziazione con il consenso dell'emittente nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani o di altri Paesi dell'Unione europea, la comunicazione prevista al comma 1 è effettuata dall'intermediario sulla base delle evidenze dei conti indicati all'articolo 83-*quater*, comma 3, relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea. Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'assemblea. Ai fini della presente disposizione si ha riguardo alla data della prima convocazione purché le date delle eventuali convocazioni successive siano indicate nell'unico avviso di convocazione; in caso contrario si ha riguardo alla data di ciascuna convocazione.

3. Per le assemblee diverse da quelle indicate al comma 2, lo statuto può richiedere che gli strumenti finanziari oggetto di comunicazione siano registrati nel conto del soggetto a cui spetta il diritto di voto a partire da un termine prestabilito, eventualmente prevedendo che essi non possano essere ceduti fino alla chiusura dell'assemblea. Qualora lo
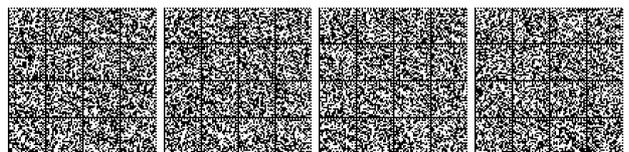
statuto non impedisca la cessione degli strumenti finanziari, l'eventuale cessione degli stessi comporta l'obbligo per l'intermediario di rettificare la comunicazione precedentemente inviata.

4. Le comunicazioni indicate nel comma 1 devono pervenire all'emittente entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data indicata nel comma 2, ultimo periodo ovvero il diverso termine stabilito dalla Consob, d'intesa con la Banca d'Italia con regolamento, oppure entro il successivo termine indicato nello statuto ai sensi del comma 3 e del comma 5. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute all'emittente oltre i termini indicati nel presente comma, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

5. Alle assemblee dei portatori di strumenti finanziari emessi dalle società cooperative si applicano i commi 1, 3 e 4. Con riferimento alle assemblee dei portatori di strumenti finanziari ammessi alla negoziazione con il consenso dell'emittente nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani o di altri Paesi dell'Unione europea, il termine indicato al comma 3 non può essere superiore a due giorni non festivi.».

«Art. 102 *(Obblighi degli offerenti e poteri interdittivi)*. — 1. La decisione ovvero il sorgere dell'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto o di scambio sono senza indugio comunicati alla Consob e contestualmente resi pubblici. La Consob stabilisce con regolamento i contenuti e le modalità di pubblicazione della comunicazione.

2. Non appena l'offerta sia stata resa pubblica, il consiglio di amministrazione o di gestione della società emittente e dell'offerente ne informano i rispettivi rappresentanti dei lavoratori o, in mancanza di rappresentanti, i lavoratori stessi.

3. Salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 2, l'offerente promuove l'offerta tempestivamente, e comunque non oltre venti giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, presentando alla Consob il documento d'offerta destinato alla pubblicazione. In caso di mancato rispetto del termine il documento d'offerta è dichiarato irricevibile e l'offerente non può promuovere un'ulteriore offerta avente a oggetto prodotti finanziari del medesimo emittente nei successivi dodici mesi.

4. Entro quindici giorni dalla presentazione del documento d'offerta, la Consob lo approva se esso è idoneo a consentire ai destinatari di pervenire ad un fondato giudizio sull'offerta. Con l'approvazione la Consob può indicare all'offerente informazioni integrative da fornire, specifiche modalità di pubblicazione del documento d'offerta nonché particolari garanzie da prestare. Il termine è di trenta giorni per le offerte aventi ad oggetto o corrispettivo prodotti finanziari non quotati *o negoziati in sistemi multilaterali di negoziazione.* Qualora si renda necessario richiedere all'offerente informazioni supplementari, tali termini sono sospesi, per una sola volta, fino alla ricezione delle stesse. Tali informazioni sono fornite entro il termine fissato dalla Consob, comunque non superiore a quindici giorni. Nell'ipotesi in cui, per lo svolgimento dell'offerta, la normativa di settore richieda autorizzazioni di altre autorità, la Consob approva il documento d'offerta entro cinque giorni dalla comunicazione delle autorizzazioni stesse. Decorsi i termini di cui al presente comma, il documento d'offerta si considera approvato.

4-*bis*. Limitatamente alle offerte pubbliche di scambio che abbiano ad oggetto obbligazioni e altri titoli di debito, l'offerente può richiedere alla Consob che l'offerta sia soggetta, anche in deroga alle disposizioni del presente capo, alla disciplina delle offerte al pubblico di vendita e di sottoscrizione, di cui al capo I del presente titolo. La Consob, entro quindici giorni dalla presentazione della richiesta, accoglie la medesima, ove ciò non contrasti con le finalità indicate nell'articolo 91.

5. Non appena il documento sia stato reso pubblico, il consiglio di amministrazione o di gestione della società emittente e dell'offerente lo trasmettono ai rispettivi rappresentanti dei lavoratori o, in mancanza di rappresentanti, ai lavoratori stessi.

6. In pendenza dell'offerta la Consob può:

a) sospenderla in via cautelare, in caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni del presente capo o delle norme regolamentari;

b) sospenderla, per un termine non superiore a trenta giorni, nel caso intervengano fatti nuovi o non resi noti in precedenza tali da non consentire ai destinatari di pervenire ad un fondato giudizio sull'offerta;

c) dichiararla decaduta, in caso di accertata violazione delle disposizioni o delle norme indicate nella lettera *a)*.

7. Ai fini dell'esercizio delle proprie funzioni di vigilanza sul rispetto delle disposizioni del presente capo, la Consob esercita i poteri previsti dall'articolo 115, comma 1, lettere *a)* e *b)*, nei confronti di chiunque appaia informato dei fatti. In caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni del presente capo o delle norme regolamentari si applica l'articolo 187-*octies*.

8. In presenza di indiscrezioni comunque diffuse tra il pubblico in merito ad una possibile offerta pubblica di acquisto o scambio e di irregolarità nell'andamento del mercato dei titoli interessati, ai potenziali offerenti si applica l'articolo 114, commi 5 e 6.».

«Art. 114-*bis (Informazione al mercato in materia di attribuzione di strumenti finanziari a esponenti aziendali, dipendenti o collaboratori)*. — 1. *Negli emittenti quotati, i piani di compensi* basati su strumenti finanziari a favore di componenti del consiglio di amministrazione ovvero del consiglio di gestione, di dipendenti o di collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato, ovvero di componenti del consiglio di amministrazione ovvero del consiglio di gestione, di dipendenti o di collaboratori di altre società controllanti o controllate sono approvati dall'assemblea ordinaria dei soci. Nei termini e con le modalità previsti dall'articolo 125-*ter*, comma 1, l'emittente mette a disposizione del pubblico la relazione con le informazioni concernenti:

a) le ragioni che motivano l'adozione del piano;

b) i componenti del consiglio di amministrazione ovvero del consiglio di gestione della società, delle controllanti o controllate, che beneficiano del piano;

b-*bis*) le categorie di dipendenti, o di collaboratori della società e delle società controllanti o controllate della società, che beneficiano del piano;

c) le modalità e le clausole di attuazione del piano, specificando se la sua attuazione è subordinata al verificarsi di condizioni e, in particolare, al conseguimento di risultati determinati;

d) l'eventuale sostegno del piano da parte del Fondo speciale per l'incentivazione della partecipazione dei lavoratori nelle imprese, di cui all'articolo 4, comma 112, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

e) le modalità per la determinazione dei prezzi o dei criteri per la determinazione dei prezzi per la sottoscrizione o per l'acquisto delle azioni;

f) i vincoli di disponibilità gravanti sulle azioni ovvero sui diritti di opzione attribuiti, con particolare riferimento ai termini entro i quali sia consentito o vietato il successivo trasferimento alla stessa società o a terzi.

2. *(abrogato)*.

3. La Consob definisce con proprio regolamento le informazioni, relative agli elementi indicati nel comma 1, che devono essere fornite in relazione alle varie modalità di realizzazione del piano, prevedendo informazioni più dettagliate per piani di particolare rilevanza.».

«Art. 118 *(Casi di inapplicabilità)*. — 1. Le disposizioni del presente capo non si applicano agli strumenti finanziari previsti dall'articolo 1, paragrafo 2, lettere *b)*, *c)* e *d)* del regolamento prospetto.

2. *(abrogato)*.».

«Art. 148-*bis (Limiti al cumulo degli incarichi)*. — . Con regolamento della CONSOB sono stabiliti limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo che i componenti degli organi di controllo delle società di cui al presente capo, possono assumere presso tutte le società di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII, del codice civile. La CONSOB stabilisce tali limiti avendo riguardo all'onerosità e alla complessità di ciascun tipo di incarico, anche in rapporto alla dimensione della società, al numero e alla dimensione delle imprese incluse nel consolidamento, nonché all'estensione e all'articolazione della sua struttura organizzativa.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2400, quarto comma, del codice civile, i componenti degli organi di controllo delle società di cui al presente capo, informano la CONSOB e il pubblico, nei termini e modi prescritti dalla stessa CONSOB con il regolamento di cui al comma 1, circa gli incarichi di amministrazione e controllo da essi rivestiti presso tutte le società di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII, del codice civile. La CONSOB dichiara la decadenza dagli incarichi assunti dopo il raggiungimento del numero massimo previsto dal regolamento di cui al primo periodo.».

«Art. 165-*ter (Ambito di applicazione)*. — *1. Sono soggette alle disposizioni contenute nella presente sezione le società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati, di cui all'articolo 119, le quali controllino società aventi sede legale in Stati i cui ordinamenti non garantiscono la trasparenza della costituzione, della situazione patrimoniale e finanziaria e della gestione delle società, nonché le società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati le quali siano collegate alle suddette società estere o siano da queste controllate.*

2. Si applicano le nozioni di controllo previste dall'articolo 93 e quelle di collegamento previste dall'articolo 2359, terzo comma, del codice civile.

3. Gli Stati di cui al comma 1 sono individuati con decreti del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dei seguenti criteri:

a) per quanto riguarda le forme e le condizioni per la costituzione delle società:

1) mancanza di forme di pubblicità dell'atto costitutivo e dello statuto, nonché delle successive modificazioni di esso;

2) mancanza del requisito di un capitale sociale minimo, idoneo a garantire i terzi creditori, per la costituzione delle società, nonché della previsione di scioglimento in caso di riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo il caso di reintegrazione entro un termine definito;

3) mancanza di norme che garantiscano l'effettività e l'integrità del capitale sociale sottoscritto, in particolare con la sottoposizione dei conferimenti costituiti da beni in natura o crediti alla valutazione da parte di un esperto appositamente nominato;

4) mancanza di forme di controllo, da parte di soggetti o organismi a ciò abilitati da specifiche disposizioni di legge, circa la conformità degli atti di cui al numero 1) alle condizioni richieste per la costituzione delle società;

b) per quanto riguarda la struttura delle società, mancanza della previsione di un organo di controllo distinto dall'organo di amministrazione, o di un comitato di controllo interno all'organo amministrativo, dotato di adeguati poteri di ispezione, controllo e autorizzazione sulla contabilità, sul bilancio e sull'assetto organizzativo della società, e composto da soggetti forniti di adeguati requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza;

c) per quanto riguarda il bilancio di esercizio:

1) mancanza della previsione dell'obbligo di redigere tale bilancio, comprendente almeno il conto economico e lo stato patrimoniale, con l'osservanza dei seguenti principi:

1.1) rappresentazione chiara, veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società e del risultato economico dell'esercizio;

1.2) illustrazione chiara dei criteri di valutazione adottati nella redazione del conto economico e dello stato patrimoniale;

2) mancanza dell'obbligo di deposito, presso un organo amministrativo o giudiziario, del bilancio, redatto secondo i principi di cui al numero 1);

3) mancanza dell'obbligo di sottoporre la contabilità e il bilancio delle società a verifica da parte dell'organo o del comitato di controllo di cui alla lettera *b)* ovvero di un revisore legale dei conti;

d) la legislazione del Paese ove la società ha sede legale impedisce o limita l'operatività della società stessa sul proprio territorio;

e) la legislazione del Paese ove la società ha sede legale esclude il risarcimento dei danni arrecati agli amministratori rimossi senza una giusta causa, ovvero consente che tale clausola sia contenuta negli atti costitutivi delle società o in altri strumenti negoziali;

f) mancata previsione di un'adeguata disciplina che impedisca la continuazione dell'attività sociale dopo l'insolvenza, senza ricapitalizzazione o prospettive di risanamento;

g) mancanza di adeguate sanzioni penali nei confronti degli esponenti aziendali che falsificano la contabilità e i bilanci.

4. Con i decreti del Ministro della giustizia, di cui al comma 3, possono essere individuati, in relazione alle forme e alle discipline societarie previste in ordinamenti stranieri, criteri equivalenti in base ai quali possano considerarsi soddisfatti i requisiti di trasparenza e di idoneità patrimoniale e organizzativa determinati nel presente articolo.

5. I decreti di cui al comma 3 possono individuare Stati i cui ordinamenti presentino carenze particolarmente gravi con riguardo ai profili indicati alle lettere *b)*, *c)* e *g)* del medesimo comma 3.

6. Con proprio regolamento la CONSOB detta criteri in base ai quali è consentito alle società italiane di cui all'articolo 119 di controllare imprese aventi sede in uno degli Stati di cui al comma 5. A tal fine sono prese in considerazione le ragioni di carattere imprenditoriale che motivano il controllo e l'esigenza di assicurare la completa e corretta informazione societaria.

7. In caso di inottemperanza alle disposizioni emanate ai sensi dei commi 5 e 6, la CONSOB può denunziare i fatti al tribunale ai fini dell'adozione delle misure previste dall'articolo 2409 del codice civile.».

«Art. 165-*quater (Obblighi delle società italiane controllanti)*. — 1. Le società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati, di cui all'articolo 119, le quali controllano società aventi sede legale in uno degli Stati determinati con i decreti di cui all'articolo 165-*ter*, comma 3, allegano al proprio bilancio di esercizio o bilancio consolidato, qualora siano tenute a predisporlo, il bilancio della società estera controllata, redatto secondo i principi e le regole applicabili ai bilanci delle società italiane o secondo i principi contabili internazionalmente riconosciuti.

2. Il bilancio della società estera controllata, allegato al bilancio della società italiana ai sensi del comma 1, è sottoscritto dagli organi di amministrazione, dal direttore generale e dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di quest'ultima, che attestano la veridicità e la correttezza della rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio. Al bilancio della società italiana è altresì allegato il parere espresso dall'organo di controllo della medesima sul bilancio della società estera controllata.

3. Il bilancio della società italiana controllante è corredato da una relazione degli amministratori sui rapporti intercorrenti fra la società italiana e la società estera controllata, con particolare riguardo alle reciproche situazioni debitorie e creditorie, e sulle operazioni compiute tra loro nel corso dell'esercizio cui il bilancio si riferisce, compresa la prestazione di garanzie per gli strumenti finanziari emessi in Italia o all'estero dai predetti soggetti. La relazione è altresì sottoscritta dal direttore generale e dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari. È allegato ad essa il parere espresso dall'organo di controllo.

4. Il bilancio della società estera controllata, allegato al bilancio della società italiana ai sensi del comma 1, è sottoposto a revisione da parte del revisore legale o della società di revisione legale incaricata della revisione del bilancio della società italiana; ove tale soggetto non operi nello Stato in cui ha sede la società estera controllata, deve avvalersi di altro idoneo revisore o società di revisione, assumendo la responsabilità dell'operato di quest'ultimo. Ove la società italiana, non avendone l'obbligo, non abbia incaricato della revisione legale dei conti un revisore legale o una società di revisione legale, deve comunque conferire tale incarico relativamente al bilancio della società estera controllata.

5. Il bilancio della società estera controllata, sottoscritto ai sensi del comma 2, con la relazione, i pareri ad esso allegati e il giudizio espresso dal soggetto responsabile della revisione ai sensi del comma 4, sono trasmessi alla CONSOB.».

«Art. 165-*quinquies (Obblighi delle società italiane collegate)*. — 1. Il bilancio delle società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati, di cui all'articolo 119, le quali siano collegate a società aventi sede legale in uno degli Stati determinati con i decreti di cui all'articolo 165-*ter*, comma 3, è corredato da una relazione degli amministratori sui rapporti intercorrenti fra la società italiana e la società estera collegata, con particolare riguardo alle reciproche situazioni debitorie e creditorie, e sulle operazioni compiute tra loro nel corso dell'esercizio cui il bilancio si riferisce, compresa la prestazione di garanzie per gli strumenti finanziari emessi in Italia o all'estero dai predetti soggetti. La relazione è altresì sottoscritta dal direttore generale e dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari. È allegato ad essa il parere espresso dall'organo di controllo.».

«Art. 165-*sexies (Obblighi delle società italiane controllate)*. — 1. Il bilancio delle società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati, di cui all'articolo 119, ovvero che hanno ottenuto rilevanti concessioni di credito, le quali siano controllate da società aventi sede legale in uno degli Stati determinati con i decreti di cui all'articolo 165-*ter*, comma 3, è corredato da una relazione degli amministratori sui rapporti intercorrenti fra la società italiana e la società estera controllante, nonché le società da essa controllate o ad essa collegate o sottoposte a comune controllo, con particolare riguardo alle reciproche situazioni debitorie e creditorie, e sulle operazioni compiute tra loro nel corso dell'esercizio cui il bilancio si riferisce, compresa la prestazione di garanzie per gli strumenti finanziari emessi in Italia o all'estero dai predetti soggetti. La relazione è altresì sottoscritta dal direttore generale e dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari. È allegato ad essa il parere espresso dall'organo di controllo.».

«Art. 191-*ter (Offerta al pubblico di sottoscrizione e di vendita e ammissione alle negoziazioni di quote o azioni di OICR aperti)*. — 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 193-*quinquies*, chiun-

que effettua un'offerta al pubblico in violazione degli articoli 98-*ter*, comma 1, e 98-*ter*.1, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da venticinquemila euro fino a cinque milioni di euro. La stessa sanzione si applica in caso di violazione dell'articolo 98, limitatamente ai casi di offerta al pubblico di quote o azioni di FIA chiusi per le quali l'Italia è lo Stato membro d'origine.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 193-*quinquies*, chiunque viola gli articoli 98-*ter*, comma 3, e 98-*ter*.1, commi 3 e 4, ovvero le relative disposizioni generali o particolari emanate dalla Consob ai sensi dell'articolo 98-*quater*, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro fino a cinque milioni di euro. Le medesime sanzioni si applicano alla violazione dell'articolo 101 e alla violazione dell'articolo 4 del regolamento (UE) 2019/1156, quando le stesse sono commesse nell'ambito di un'offerta di OICR aperti.

3. Se la violazione è commessa da una società o un ente, l'importo massimo delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 1 e 2 è elevato fino al dieci per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a cinque milioni di euro e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-*bis*.

4. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 1 e 2 si applicano nei confronti degli esponenti aziendali e del personale della società o dell'ente responsabile della violazione, nei casi previsti dall'articolo 190-*bis*, comma 1, lettera *a)*.

5. Alle violazioni previste dai commi 1 e 2 si applica l'articolo 190-*bis*, commi 2, 3 e 3-*bis*.

6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 1, importa la perdita temporanea dei requisiti di idoneità previsti dal presente decreto per gli esponenti aziendali dei soggetti abilitati e dei requisiti previsti per i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, per i consulenti finanziari autonomi e per gli esponenti aziendali delle società di consulenza finanziaria nonché l'incapacità temporanea ad assumere incarichi di amministrazione, direzione e controllo nell'ambito di società aventi titoli quotati nei mercati regolamentati e di società appartenenti al medesimo gruppo. La sanzione amministrativa accessoria ha durata non inferiore a due mesi e non superiore a tre anni.

7. Nei confronti dell'emittente o della persona che chiede l'ammissione alle negoziazioni di quote o azioni di Oicr aperti, in caso di violazione delle disposizioni contenute nell'articolo 113-*bis*, commi 1, 2, lettere *a)* e *b)*, e 4, ovvero delle relative disposizioni generali o particolari emanate dalla Consob, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a settecentocinquantamila euro.

8. Alle violazioni previste dal presente articolo si applica l'articolo 187-*quinquiesdecies*, comma 1-*quater*.».

«Art. 193 *(Sanzioni amministrative in tema di informazione societaria e doveri dei sindaci, dei revisori legali e delle società di revisione legale)*. — 1. Salvo che il fatto costituisca reato, nei confronti di società, enti o associazioni tenuti a effettuare le comunicazioni previste dagli articoli 114, commi 5, 7 e 9, 114-*bis*, 115, 154-*bis*, 154-*ter* e 154-*quater*, per l'inosservanza delle disposizioni degli articoli medesimi o delle relative disposizioni attuative, si applica una delle seguenti sanzioni amministrative:

a) una dichiarazione pubblica indicante la persona giuridica responsabile della violazione e la natura della stessa, quando questa sia connotata da scarsa offensività o pericolosità e l'infrazione contestata sia cessata;

b) un ordine di eliminare le infrazioni contestate, con eventuale indicazione delle misure da adottare e del termine per l'adempimento, e di astenersi dal ripeterle, quando le infrazioni stesse siano connotate da scarsa offensività o pericolosità;

c) una sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro dieci milioni, ovvero fino al cinque per cento del fatturato quando tale importo è superiore a euro dieci milioni e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-*bis*.

1.1. Se le comunicazioni indicate nel comma 1 sono dovute da una persona fisica, salvo che il fatto costituisca reato, in caso di violazione si applicano nei confronti di quest'ultima, una delle seguenti sanzioni amministrative:

a) una dichiarazione pubblica indicante la persona responsabile della violazione e la natura della stessa, quando questa sia connotata da scarsa offensività o pericolosità e l'infrazione contestata sia cessata;

b) un ordine di eliminare le infrazioni contestate, con eventuale indicazione delle misure da adottare e del termine per l'adempimento, e di astenersi dal ripeterle, quando le infrazioni stesse siano connotate da scarsa offensività o pericolosità;

c) una sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro due milioni.

1.2. Per le violazioni indicate nel comma 1, nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, nonché del personale, qualora la loro condotta abbia contribuito a determinare dette violazioni da parte della persona giuridica si applicano, nei casi previsti dall'articolo 190-*bis*, comma 1, lettera *a)*, le sanzioni amministrative previste dal comma 1.1.

1-*bis*.

1-*ter*.

1-*quater*. Le stesse sanzioni indicate ai commi 1, 1.1 e 1.2 si applicano, in caso di inosservanza delle disposizioni di attuazione emanate dalla Consob ai sensi dell'articolo 113-*ter*, comma 5, lettere *b)* e *c)*, nei confronti dei soggetti autorizzati dalla Consob all'esercizio del servizio di diffusione e di stoccaggio delle informazioni regolamentate.

1-*quinquies*.

1-*sexies*. Al soggetto di cui all'articolo 123-*ter*, comma 8-*bis*, che omette di verificare l'avvenuta predisposizione della seconda sezione della relazione si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila ad euro centomila.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, nei casi di omissione delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti e dei patti parasociali previste, rispettivamente dagli articoli 120, commi 2, 2-*bis*, 4 e 4-*bis*, e 122, commi 1, 2 e 5, nonché di violazione dei divieti previsti dagli articoli 120, comma 5, 121, commi 1 e 3, e 122, comma 4, nei confronti di società, enti o associazioni, si applica una delle seguenti sanzioni amministrative:

a) una dichiarazione pubblica indicante il soggetto responsabile della violazione e la natura della stessa, quando questa sia connotata da scarsa offensività o pericolosità e l'infrazione contestata sia cessata;

b) un ordine di eliminare le infrazioni contestate, con eventuale indicazione delle misure da adottare e del termine per l'adempimento, e di astenersi dal ripeterle, quando le infrazioni stesse siano connotate da scarsa offensività o pericolosità;

c) una sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro dieci milioni, ovvero fino al cinque per cento del fatturato quando tale importo è superiore a euro dieci milioni e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-*bis*.

2.1. Salvo che il fatto costituisca reato, ove le comunicazioni indicate nel comma 2 sono dovute da una persona fisica, in caso di violazione si applica una delle seguenti sanzioni amministrative:

a) una dichiarazione pubblica indicante la persona responsabile della violazione e la natura della stessa, quando questa sia connotata da scarsa offensività o pericolosità e l'infrazione contestata sia cessata, quando questa sia connotata da scarsa offensività o pericolosità e l'infrazione contestata sia cessata;

b) un ordine di eliminare le infrazioni contestate, con eventuale indicazione delle misure da adottare e del termine per l'adempimento, e di astenersi dal ripeterle, quando le infrazioni stesse siano connotate da scarsa offensività o pericolosità;

c) una sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro due milioni.

2.2. Per le violazioni indicate nel comma 2, nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, nonché del personale, qualora la loro condotta abbia contribuito a determinare dette violazioni da parte della persona giuridica si applicano, nei casi previsti dall'articolo 190-*bis*, comma 1, lettera *a)*, le sanzioni amministrative previste dal comma 2.1.

2.3. Nei casi di ritardo delle comunicazioni previste dall'articolo 120, commi 2, 2-*bis* e 4, non superiore a due mesi, l'importo minimo edittale delle sanzioni amministrative pecuniarie indicate nei commi 2 e 2.1 è pari a euro cinquemila.

2.4. Se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione come conseguenza della violazione stessa è superiore ai limiti massimi edittali indicati nei commi 1, 1.1, 2 e 2.1, del presente articolo, la sanzione amministrativa pecuniaria è elevata fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinabile.

2-*bis*.

3. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro un milione e cinquecentomila:

a) ai componenti del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione che commettono irregolarità nell'adempimento dei doveri previsti dall'articolo 149, commi 1, 4-*bis*, primo periodo, e 4-*ter*, ovvero omettono le comunicazioni previste dall'articolo 149, comma 3;

b)

3-*bis*. Salvo che il fatto costituisca reato, i componenti degli organi di controllo, i quali omettano di eseguire nei termini prescritti le comunicazioni di cui all'articolo 148-*bis*, comma 2, sono puniti con la sanzione amministrativa in misura pari al doppio della retribuzione annuale prevista per l'incarico relativamente al quale è stata omessa la comunicazione. Con il provvedimento sanzionatorio è dichiarata altresì la decadenza dall'incarico.

3-*ter*.

3-*quater*. Nel caso di violazione degli ordini previsti dal presente articolo si applica l'articolo 192-*bis*, comma 1-*quater*.».

— Si riporta il testo dell'articolo 19-*bis*, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE), come modificato dalla presente legge:

«Art. 19-*bis (Enti sottoposti a regime intermedio)*. — 1. Sono enti sottoposti a regime intermedio:

a) (*abrogata*);

b) le società di gestione dei mercati regolamentati;

c) le società che gestiscono i sistemi di compensazione e di garanzia;

d) le società di gestione accentrata di strumenti finanziari;

e) le società di intermediazione mobiliare;

f) le società di gestione del risparmio ed i relativi fondi comuni di diritto italiano dalle medesime gestiti;

f-*bis*) i fondi comuni di investimento di diritto italiano gestiti da società di gestione UE, GEFIA UE e non UE;

g) le società di investimento a capitale variabile e le società di investimento a capitale fisso;

h) gli istituti di pagamento di cui alla direttiva 2009/64/CE;

i) gli istituti di moneta elettronica;

l) gli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del TUB.

2. Il bilancio di esercizio e, ove applicabile, il bilancio consolidato degli enti sottoposti a regime intermedio è assoggettato a revisione legale ai sensi del presente decreto. Negli enti sottoposti a regime intermedio, nelle società controllate da enti sottoposti a regime intermedio, nelle società che controllano enti sottoposti a regime intermedio e nelle società sottoposte con questi ultimi a comune controllo, la revisione legale non può essere esercitata dal collegio sindacale.».

— Si riporta il testo degli articoli 2341-*ter* e 391-*bis* del Codice Civile, come modificato dalla presente legge:

«Art. 2341-*ter*. *(Pubblicità dei patti parasociali)*. — Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio *o con azioni negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione* i patti parasociali devono essere comunicati alla società e dichiarati in apertura di ogni assemblea. La dichiarazione deve essere trascritta nel verbale e questo deve essere depositato presso l'ufficio del registro delle imprese.

In caso di mancanza della dichiarazione prevista dal comma precedente i possessori delle azioni cui si riferisce il patto parasociale non possono esercitare il diritto di voto e le deliberazioni assembleari adottate con il loro voto determinante sono impugnabili a norma dell'articolo 2377.».

«Art. 2391-*bis*. *(Operazioni con parti correlate)*. — Gli organi di amministrazione delle società *con azioni quotate in mercati regolamentati* adottano, secondo princìpi generali indicati dalla Consob, regole che assicurano la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate e li rendono noti nella relazione sulla gestione; a tali fini possono farsi assistere da esperti indipendenti, in ragione della natura, del valore o delle caratteristiche dell'operazione.

I princìpi e le regole previsti dal primo comma si applicano alle operazioni realizzate direttamente o per il tramite di società controllate e disciplinano le operazioni stesse in termini di competenza decisionale, di motivazione e di documentazione. L'organo di controllo vigila sull'osservanza delle regole adottate ai sensi del primo comma e ne riferisce nella relazione all'assemblea.

La Consob, nel definire i principi indicati nel primo comma, individua, in conformità all'articolo 9-*quater* della direttiva 2007/36/CE, almeno:

a) le soglie di rilevanza delle operazioni con parti correlate tenendo conto di indici quantitativi legati al controvalore dell'operazione o al suo impatto su uno o più parametri dimensionali della società. La Consob può individuare anche criteri di rilevanza che tengano conto della natura dell'operazione e della tipologia di parte correlata;

b) regole procedurali e di trasparenza proporzionate rispetto alla rilevanza e alle caratteristiche delle operazioni, alle dimensioni della società ovvero alla tipologia di società, nonché i casi di esenzione dall'applicazione, in tutto o in parte, delle predette regole;

c) i casi in cui gli amministratori, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2391, e gli azionisti coinvolti nell'operazione sono tenuti ad astenersi dalla votazione sulla stessa ovvero misure di salvaguardia a tutela dell'interesse della società che consentono ai predetti azionisti di prendere parte alla votazione sull'operazione.».

Note all'art. 5:

— Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38 recante Esercizio delle opzioni previste dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 in materia di principi contabili internazionali, come modificato dalla presente legge:

«Art. 2 *(Ambito di applicazione)*. — 1. Il presente decreto si applica a:

a) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati di qualsiasi Stato membro dell'Unione europea, diverse da quelle di cui alla lettera *d)*;

a-bis*) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione di cui all'articolo 1, comma 5-*octies, *lettera* a), *del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;*

b) le società aventi strumenti finanziari diffusi tra il pubblico di cui all'articolo 116 testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, diverse da quelle di cui alla lettera *d)*;

c) le banche italiane di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; le società finanziarie italiane di cui all'articolo 59, comma 1), lettera *b)*, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che controllano banche o gruppi bancari iscritti nell'albo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ad eccezione delle imprese di cui alla lettera *d)*; le società di partecipazione finanziaria mista italiane di cui all'articolo 59 comma 1), lettera b-*bis*), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che controllano una o più banche o società finanziarie ovunque costituite qualora il settore di maggiore dimensione all'interno del conglomerato finanziario sia quello bancario determinato ai sensi del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142; le società di intermediazione mobiliare di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *e)*, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (SIM); le società finanziarie italiane che controllano SIM o gruppi di SIM iscritti nell'albo di cui all'articolo 11, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; le società di gestione del risparmio di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *o)*, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; le società finanziarie iscritte nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; le società finanziarie che controllano società finanziarie iscritte nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o gruppi finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; le agenzie di prestito su pegno di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; gli istituti di moneta elettronica di cui al titolo V-*bis* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; gli istituti di pagamento di cui al titolo V-*ter* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

d) le società che esercitano le imprese incluse nell'ambito di applicazione dell'articolo 88, commi 1 e 2, e quelle di cui all'articolo 95, commi 2 e 2-*bis*), del codice delle assicurazioni private;

e) le società incluse, secondo i metodi di consolidamento integrale, proporzionale e del patrimonio netto, nel bilancio consolidato redatto dalle società indicate alle lettere da *a)* a *d)*, diverse da quelle
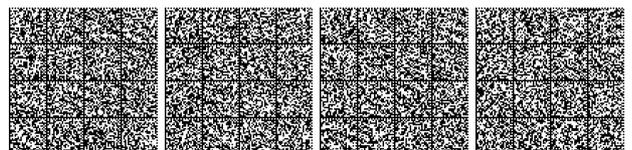
che possono redigere il bilancio in forma abbreviata, ai sensi dell'articolo 2435-*bis* del codice civile, e diverse da quelle indicate alle lettere da *a)* a *d)*;

f) le società diverse da quelle indicate alle lettere da *a)* ad *e)* e diverse da quelle che possono redigere il bilancio in forma abbreviata, ai sensi dell'articolo 2435-*bis* del codice civile, che redigono il bilancio consolidato;

g) le società diverse da quelle indicate alle lettere da *a)* ad *f)* e diverse da quelle che possono redigere il bilancio in forma abbreviata, ai sensi dell'articolo 2435-*bis* del codice civile.».

Note all'art. 6:

— Si riporta il testo dell'articolo 112, del citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dalla presente legge:

«Art. 112 *(Disposizioni di attuazione)*. — 1. La CONSOB detta con regolamento disposizioni di attuazione della presente sezione.».

Note all'art. 7:

— Si riporta il testo degli articoli 2412 e 2483 del Codice Civile, come modificato dalla presente legge:

«Art. 2412 *(Limiti all'emissione)*. — La società può emettere obbligazioni al portatore o nominative per somma complessivamente non eccedente il doppio del capitale sociale, *risultante dall'ultima delle iscrizioni di cui all'articolo 2444, primo comma* della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato. I sindaci attestano il rispetto del suddetto limite.

Il limite di cui al primo comma può essere superato se le obbligazioni emesse in eccedenza sono destinate alla sottoscrizione da parte di investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali. In caso di successiva circolazione delle obbligazioni, chi le trasferisce risponde della solvenza della società nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali.

Non è soggetta al limite di cui al primo comma, e non rientra nel calcolo al fine del medesimo, l'emissione di obbligazioni garantite da ipoteca di primo grado su immobili [c.c. 2831] di proprietà della società, sino a due terzi del valore degli immobili medesimi.

Al computo del limite di cui al primo comma concorrono gli importi relativi a garanzie comunque prestate dalla società per obbligazioni emesse da altre società, anche estere.

I commi primo e secondo non si applicano alle emissioni di obbligazioni destinate ad essere *sottoscritte, anche in sede di rivendita, esclusivamente da investitori professionali ai sensi delle leggi speciali, qualora tale previsione risulti tra le condizioni dell'emissione, ovvero ad essere* quotate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione ovvero di obbligazioni che danno il diritto di acquisire ovvero di sottoscrivere azioni.

Quando ricorrono particolari ragioni che interessano l'economia nazionale, la società può essere autorizzata con provvedimento dell'autorità governativa, ad emettere obbligazioni per somma superiore a quanto previsto nel presente articolo, con l'osservanza dei limiti, delle modalità e delle cautele stabilite nel provvedimento stesso.

Restano salve le disposizioni di leggi speciali relative a particolari categorie di società e alle riserve di attività.».

«Art. 2483 *(Emissione di titoli di debito)*. — Se l'atto costitutivo lo prevede, la società può emettere titoli di debito. In tal caso l'atto costitutivo attribuisce la relativa competenza ai soci o agli amministratori determinando gli eventuali limiti, le modalità e le maggioranze necessarie per la decisione.

I titoli emessi ai sensi del precedente comma possono essere sottoscritti soltanto da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali. In caso di successiva circolazione dei titoli di debito, chi li trasferisce risponde della solvenza della società nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali ovvero soci della società medesima.

Il secondo comma non si applica ai titoli destinati ad essere acquistati esclusivamente da investitori professionali ai sensi delle leggi speciali qualora tale previsione risulti tra le condizioni dell'emissione di cui al quarto comma, senza facoltà di modifica.

La decisione di emissione dei titoli prevede le condizioni del prestito e le modalità del rimborso ed è iscritta a cura degli amministratori presso il registro delle imprese. Può altresì prevedere che, previo consenso della maggioranza dei possessori dei titoli, la società possa modificare tali condizioni e modalità.

Restano salve le disposizioni di leggi speciali relative a particolari categorie di società e alle riserve di attività.».

Note all'art. 8:

— Si riporta il testo degli articoli 66-*bis* e 66-*ter* del citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dalla presente legge:

«Art. 66-*bis (Condizioni per la quotazione di determinate società)*. — 1. Il regolamento del mercato regolamentato può stabilire che le azioni di società controllanti, il cui attivo sia prevalentemente composto dalla partecipazione, diretta o indiretta, in una o più società con azioni quotate in mercati regolamentati, vengano negoziate in un segmento distinto del mercato.

2. La Consob determina con proprio regolamento:

a) (*abrogata*);

b) le condizioni in presenza delle quali non possono essere quotate le azioni di società controllate sottoposte all'attività di direzione e coordinamento di altra società;

c) (*abrogata*).».

«Art. 66-*ter (Provvedimenti di ammissione, sospensione ed esclusione di strumenti finanziari dalla quotazione e dalle negoziazioni adottati dal gestore della sede di negoziazione)*. — 1. Fatto salvo il potere della Consob di cui all'articolo 66-*quater*, comma 1, di richiedere la sospensione o l'esclusione di uno strumento finanziario dalle negoziazioni, il gestore di una sede di negoziazione può sospendere o escludere dalle negoziazioni gli strumenti finanziari che cessano di rispettare le regole del sistema, a meno che tale sospensione o esclusione non rischi di causare un danno rilevante agli interessi degli investitori o al funzionamento ordinato del mercato.

2. Il gestore di una sede di negoziazione che sospende o esclude dalle negoziazioni uno strumento finanziario, sospende o esclude anche gli strumenti finanziari derivati di cui all'Allegato I, sezione C, punti da 4 a 10, relativi o riferiti a detto strumento finanziario, qualora necessario per sostenere le finalità della sospensione o dell'esclusione dello strumento finanziario sottostante.

3. Il gestore di una sede di negoziazione rende pubbliche le decisioni di ammissione alla quotazione e alle negoziazioni, nonché di sospensione ed esclusione dalla quotazione e dalle negoziazioni, di strumenti finanziari e le comunica immediatamente alla Consob.

4. (*abrogato*).

5. (*abrogato*).

6. La Consob:

a) può ordinare la revoca di una decisione di sospensione degli strumenti finanziari dalle negoziazioni, entro cinque giorni di mercato aperto dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 3 se, sulla base degli elementi informativi diversi da quelli valutati, ai sensi del regolamento del mercato, dal gestore del mercato nel corso della propria istruttoria, ritiene la decisione contraria alle finalità di cui all'articolo 62, comma 1;

b) può chiedere al gestore del mercato regolamentato tutte le informazioni che ritenga utili per i fini di cui alla lettera *a)*.».

Note all'art. 9:

— Si riporta il testo dell'articolo 94, del citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dalla presente legge:

«Art. 94 *(Offerta al pubblico di titoli)*. — 1. L'offerta pubblica di titoli è disciplinata dal regolamento prospetto e dalle disposizioni attuative, nonché dalle disposizioni della presente sezione.

2. La Consob è l'autorità nazionale competente ai sensi dell'articolo 31 del regolamento di cui al comma 1.

3. Coloro che intendono effettuare un'offerta al pubblico di titoli presentano la domanda di approvazione del prospetto alla Consob, allegandone una bozza. *I termini per l'approvazione del prospetto previsti dall'articolo 20, paragrafi 2, 3 e 6, del regolamento prospetto decorrono dalla data di presentazione del progetto di prospetto. Qualora la Consob accerti che il progetto di prospetto non risponde ai criteri di completezza, comprensibilità e coerenza necessari per la sua approvazione ovvero che sono necessarie modifiche o informazioni supplementari, si applicano la procedura e i termini di cui all'articolo 20, paragrafo 4, del regolamento prospetto secondo l'approccio proporzionato previsto dall'articolo 41 del regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione, del 14 marzo 2019.*

4. Al fine di assicurare l'efficienza del procedimento di approvazione del prospetto avente ad oggetto titoli bancari, la Consob stipula accordi di collaborazione con la Banca d'Italia.

5. L'emittente o l'offerente, a seconda dei casi, nonché l'eventuale garante e le persone responsabili di talune parti delle informazioni contenute nel prospetto rispondono, queste ultime limitatamente a tali parti, dei danni subiti dall'investitore che abbia fatto ragionevole affidamento sulla veridicità e completezza delle informazioni contenute nel prospetto e in un suo eventuale supplemento, a meno che non provi di aver adottato ogni diligenza allo scopo di assicurare che le informazioni in questione fossero conformi ai fatti e non presentassero omissioni tali da alterarne il senso.

6. Le persone responsabili del prospetto e degli eventuali supplementi ai sensi del comma 5, sono chiaramente indicate nel prospetto con i loro nomi e la loro funzione o, nel caso di persone giuridiche, con la denominazione e la sede legale; è inoltre riportata una loro attestazione certificante che, per quanto a loro conoscenza, le informazioni del prospetto sono conformi ai fatti e che nel prospetto non vi sono omissioni tali da alterarne il senso.

7. (*abrogato*).

8. Nessuno può essere ritenuto civilmente responsabile esclusivamente in base alla nota di sintesi, redatta ai sensi dell'articolo 7 del regolamento prospetto o alla nota di sintesi specifica di un prospetto UE della crescita ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, del medesimo regolamento, comprese le sue eventuali traduzioni, a meno che la nota di sintesi sia fuorviante, imprecisa o incoerente se letta insieme con altre parti del prospetto o non offra, se letta insieme con le altre parti del prospetto, le informazioni chiave per aiutare gli investitori al momento di valutare l'opportunità di investire nei titoli.

9. Le azioni risarcitorie sono esercitate entro cinque anni dalla pubblicazione del prospetto, salvo che l'investitore provi di avere scoperto le falsità delle informazioni o le omissioni nei due anni precedenti l'esercizio dell'azione.».

Note all'art. 10:

— Si riporta il testo dell'articolo 114, del citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dalla presente legge:

«Art. 114 *(Comunicazioni al pubblico)*. — 1. Gli emittenti quotati comunicano al pubblico le informazioni privilegiate ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 596/2014, secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche di attuazione adottate dalla Commissione europea ai sensi del medesimo articolo 17, paragrafo 10. La Consob detta disposizioni per coordinare le funzioni attribuite al gestore del mercato con le proprie e può individuare compiti da affidargli per il corretto svolgimento delle funzioni previste dall'articolo 64, comma 2, lettera *d)*.

2. Gli emittenti quotati impartiscono le disposizioni occorrenti affinché le società controllate forniscano tutte le notizie necessarie per adempiere gli obblighi di comunicazione previsti dalla legge e dal regolamento (UE) n. 596/2014. Le società controllate trasmettono tempestivamente le notizie richieste.

3. Gli emittenti quotati, in caso di ritardo nella comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate, trasmettono su successiva richiesta della Consob la documentazione comprovante l'assolvimento dell'obbligo previsto dall'articolo 17, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 596/2014 e dalle relative norme tecniche di attuazione.

4.

5. La CONSOB può, anche in via generale, richiedere agli emittenti, ai soggetti che li controllano, agli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti, nonché ai soggetti che detengono una partecipazione rilevante ai sensi dell'articolo 120 o che partecipano a un patto previsto dall'articolo 122 che siano resi pubblici, con le modalità da essa stabilite, notizie e documenti necessari per l'informazione del pubblico. In caso di inottemperanza, la CONSOB provvede direttamente a spese del soggetto inadempiente.

6. Qualora gli emittenti, i soggetti che li controllano e gli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine oppongano, con reclamo motivato, che dalla comunicazione al pubblico delle informazioni, richiesta ai sensi del comma 5, possa derivare loro grave danno, gli obblighi di comunicazione sono sospesi. La CONSOB, entro sette giorni, può escludere anche parzialmente o temporaneamente la comunicazione delle informazioni, sempre che ciò non possa indurre in errore il pubblico su fatti e circostanze essenziali. Trascorso tale termine, il reclamo si intende accolto.

7. (*abrogato*).

8.

9. Al fine di garantire che il pubblico sia correttamente informato, la Consob può richiedere la pubblicazione delle raccomandazioni in materia di investimenti e delle altre informazioni che raccomandano o consigliano una strategia di investimento da parte degli emittenti quotati, dei soggetti abilitati, nonché dei soggetti in rapporto di controllo con essi, secondo le modalità stabilite con regolamento.

10. La Consob valuta, preventivamente e in via generale, con le modalità da essa stabilite, la sussistenza delle condizioni indicate dall'articolo 20, paragrafo 3, quarto comma, del regolamento (UE) n. 596/2014, con riguardo alle norme di autoregolamentazione dei soggetti che esercitano l'attività giornalistica, e comunica il relativo esito, nonché le medesime norme di autoregolamentazione, al Ministero dell'economia e delle finanze.

11.

12. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai soggetti italiani ed esteri che:

a) hanno chiesto o autorizzato l'ammissione di strumenti finanziari di propria emissione alla negoziazione su un mercato regolamentato italiano;

b) hanno chiesto o autorizzato la negoziazione degli strumenti finanziari di propria emissione su un sistema multilaterale di negoziazione italiano;

c) hanno autorizzato la negoziazione degli strumenti finanziari di propria emissione su un sistema organizzato di negoziazione italiano.».

Note all'art. 11:

— Si riporta il testo dell'articolo 106, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19):

«Art. 106 *(Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società ed enti)*. — 1. In deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2478-*bis*, del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie, l'assemblea ordinaria è convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.

2. Con l'avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le mutue assicuratrici possono prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione; le predette società possono altresì prevedere che l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2370, quarto comma, 2479-*bis*, quarto comma, e 2538, sesto comma, del codice civile, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio.

3. Le società a responsabilità limitata possono, inoltre, consentire, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2479, quarto comma, del codice civile e alle diverse disposizioni statutarie, che l'espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.

4. Le società con azioni quotate possono designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante previsto dall'articolo 135-*undecies* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, anche ove lo statuto disponga diversamente. Le medesime società possono altresì prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; al predetto rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi dell'articolo 135-*novies* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, del medesimo decreto.

5. Il comma 4 si applica anche alle società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione e alle società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante.

6. Le banche popolari, e le banche di credito cooperativo, le società cooperative e le mutue assicuratrici, anche in deroga all'articolo 150-*bis*, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385, all'art. 135-*duodecies* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e all'articolo 2539, primo comma, del codice civile e alle disposizioni statutarie che prevedono limiti al numero di deleghe conferibili ad uno stesso soggetto, possono designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante previsto dall'articolo 135-*undecies* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Le medesime banche, società e mutue possono altresì prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il predetto rappresentante designato. Non si applica l'articolo 135-*undecies*, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Il termine per il conferimento della delega di cui all'art. 135-*undecies*, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è fissato al secondo giorno precedente la data di prima convocazione dell'assemblea.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle assemblee tenute entro il 31 luglio 2021.

8. Per le società a controllo pubblico di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *m)*, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo ha luogo nell'ambito delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

8-*bis*. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle associazioni e alle fondazioni.».

Note all'art. 13:

— Si riporta il testo dell'articolo 2351 del Codice civile, come modificato dalla presente legge:

«Art. 2351 *(Diritto di voto)*. — Ogni azione attribuisce il diritto di voto.

Salvo quanto previsto dalle leggi speciali, lo statuto può prevedere la creazione di azioni senza diritto di voto, con diritto di voto limitato a particolari argomenti, con diritto di voto subordinato al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative. Il valore di tali azioni non può complessivamente superare la metà del capitale sociale.

Lo statuto può altresì prevedere che, in relazione alla quantità delle azioni possedute da uno stesso soggetto, il diritto di voto sia limitato a una misura massima o disporne scaglionamenti.

Salvo quanto previsto dalle leggi speciali, lo statuto può prevedere la creazione di azioni con diritto di voto plurimo anche per particolari argomenti o subordinato al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative. Ciascuna azione a voto plurimo può avere fino a un massimo di *dieci* voti.

Gli strumenti finanziari di cui agli articoli 2346, sesto comma, e 2349, secondo comma, possono essere dotati del diritto di voto su argomenti specificamente indicati e in particolare può essere ad essi riservata, secondo modalità stabilite dallo statuto, la nomina di un componente indipendente del consiglio di amministrazione o del consiglio di sorveglianza o di un sindaco. Alle persone così nominate si applicano le medesime norme previste per gli altri componenti dell'organo cui partecipano.».

Note all'art. 14:

— Si riporta il testo dell'articolo 106 del citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dalla presente legge:

«Art. 106 *(Offerta pubblica di acquisto totalitaria)*. — 1. Chiunque, a seguito di acquisti ovvero di maggiorazione dei diritti di voto, venga a detenere una partecipazione superiore alla soglia del trenta per cento ovvero a disporre di diritti di voto in misura superiore al trenta per cento dei medesimi promuove un'offerta pubblica di acquisto rivolta a tutti i possessori di titoli sulla totalità dei titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato in loro possesso.

1-*bis*. Nelle società diverse dalle PMI l'offerta di cui al comma 1 è promossa anche da chiunque, a seguito di acquisti, venga a detenere una partecipazione superiore alla soglia del venticinque per cento in assenza di altro socio che detenga una partecipazione più elevata.

1-*ter*. Gli statuti delle PMI possono prevedere una soglia diversa da quella indicata nel comma 1, comunque non inferiore al venticinque per cento né superiore al quaranta per cento. Se la modifica dello statuto interviene dopo l'inizio delle negoziazioni dei titoli in un mercato regolamentato, i soci che non hanno concorso alla relativa deliberazione hanno diritto di recedere per tutti o parte dei loro titoli; si applicano gli articoli 2437-*bis*, 2437-*ter* e 2437-*quater* del codice civile.

2. Per ciascuna categoria di titoli, l'offerta è promossa entro venti giorni a un prezzo non inferiore a quello più elevato pagato dall'offerente e da persone che agiscono di concerto con il medesimo, nei dodici mesi anteriori alla comunicazione di cui all'articolo 102, comma 1, per acquisti di titoli della medesima categoria. Qualora non siano stati effettuati acquisti a titolo oneroso di titoli della medesima categoria nel periodo indicato, l'offerta è promossa per tale categoria di titoli ad un prezzo non inferiore a quello medio ponderato di mercato degli ultimi dodici mesi o del minor periodo disponibile. Il medesimo prezzo si applica, in mancanza di acquisti a un prezzo più elevato, in caso di superamento della soglia relativa ai diritti di voto per effetto della maggiorazione ai sensi dell'articolo 127-*quinquies*.

2-*bis*. Il corrispettivo dell'offerta può essere costituito in tutto o in parte da titoli. Nel caso in cui i titoli offerti quale corrispettivo dell'offerta non siano ammessi alla negoziazione su di un mercato regolamentato in uno Stato comunitario ovvero l'offerente o le persone che agiscono di concerto con questi, abbia acquistato verso un corrispettivo in denaro, nel periodo di cui al comma 2 e fino alla chiusura dell'offerta, titoli che conferiscono almeno il cinque per cento dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea della società i cui titoli sono oggetto di offerta, l'offerente deve proporre ai destinatari dell'offerta, almeno in alternativa al corrispettivo in titoli, un corrispettivo in contanti.

3. La Consob disciplina con regolamento le ipotesi in cui:

a) la partecipazione indicata nei commi 1, 1-*bis* e 1-*ter* è acquisita mediante l'acquisto di partecipazioni o la maggiorazione dei diritti di voto, in società il cui patrimonio è prevalentemente costituito da titoli emessi da altra società di cui all'articolo 105, comma 1;

b) l'obbligo di offerta consegue ad acquisti superiori al cinque per cento o alla maggiorazione dei diritti di voto in misura superiore al cinque per cento dei medesimi, da parte di coloro che già detengono la partecipazione indicata nei commi 1 e 1-*ter* senza detenere la maggioranza dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria;

c) l'offerta, previo provvedimento motivato della Consob, è promossa ad un prezzo inferiore a quello più elevato pagato, fissando i criteri per determinare tale prezzo e purché ricorra una delle seguenti circostanze:

1) i prezzi di mercato siano stati influenzati da eventi eccezionali o vi sia il fondato sospetto che siano stati oggetto di manipolazione;

2) il prezzo più elevato pagato dall'offerente o dalle persone che agiscono di concerto con il medesimo nel periodo di cui al comma 2 sia il prezzo di operazioni di compravendita sui titoli oggetto dell'offerta effettuate a condizioni di mercato e nell'ambito della gestione ordinaria della propria attività caratteristica ovvero sia il prezzo di operazioni di compravendita che avrebbero beneficiato di una delle esenzioni di cui al comma 5;

d) l'offerta, previo provvedimento motivato della Consob, è promossa ad un prezzo superiore a quello più elevato pagato purché ciò sia necessario per la tutela degli investitori e ricorra almeno una delle seguenti circostanze:

1) l'offerente o le persone che agiscono di concerto con il medesimo abbiano pattuito l'acquisto di titoli ad un prezzo più elevato di quello pagato per l'acquisto di titoli della medesima categoria;

2) vi sia stata collusione tra l'offerente o le persone che agiscono di concerto con il medesimo e uno o più venditori;

3)

4) vi sia il fondato sospetto che i prezzi di mercato siano stati oggetto di manipolazione.

3-*bis*. La Consob, tenuto conto delle caratteristiche degli strumenti finanziari emessi, può stabilire con regolamento le ipotesi in cui l'obbligo di offerta consegue ad acquisti che determinino la detenzione congiunta di titoli e altri strumenti finanziari con diritto di voto sugli argomenti indicati nell'articolo 105, in misura tale da attribuire un potere complessivo di voto equivalente a quella di chi detenga la partecipazione indicata nei commi 1, 1-*bis* e 1-*ter*.

3-*ter*. I provvedimenti di cui alle lettere *c)* e *d)* del comma 3 sono resi pubblici con le modalità indicate nel regolamento di cui all'articolo 103, comma 4, lettera *f)*.

3-*quater*. L'obbligo di offerta previsto dal comma 3, lettera *b)*, non si applica alle PMI, a condizione che ciò sia previsto dallo statuto, sino alla data dell'assemblea convocata per approvare il bilancio relativo al quinto esercizio successivo alla quotazione.

4. L'obbligo di offerta non sussiste se la partecipazione indicata nei commi 1, 1-*bis* e 1-*ter* è detenuta a seguito di un'offerta pubblica di acquisto o di scambio rivolta a tutti i possessori di titoli per la totalità dei titoli in loro possesso, purché, nel caso di offerta pubblica di scambio, siano offerti titoli quotati in un mercato regolamentato di uno Stato comunitario o sia offerto come alternativa un corrispettivo in contanti.

5. La Consob stabilisce con regolamento i casi in cui il superamento della partecipazione indicata nei commi 1, 1-*bis* e 1-*ter* o nel comma 3, lettera *b)*, non comporta l'obbligo di offerta ove sia realizzato in presenza di uno o più soci che detengono il controllo o sia determinato da:

a) operazioni dirette al salvataggio di società in crisi;

b) trasferimento dei titoli previsti dall'articolo 105 tra soggetti legati da rilevanti rapporti di partecipazione;

c) cause indipendenti dalla volontà dell'acquirente;

d) operazioni ovvero superamenti della soglia di carattere temporaneo;

e) operazioni di fusione o di scissione;

f) acquisti a titolo gratuito.

5-bis. *L'obbligo di offerta non sussiste se le soglie sono superate per effetto della maggiorazione dei diritti di voto conseguente a un'operazione di fusione, trasformazione transfrontaliera o scissione proporzionale realizzata ai sensi del decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19, laddove in ciascuno dei suddetti casi non vi sia una modifica del rapporto di controllo, diretto o indiretto, sulla società risultante da dette operazioni.*

6. La Consob può, con provvedimento motivato, disporre che il superamento della partecipazione indicata nei commi 1, 1-*bis* e 1-*ter* o nel comma 3, lettera *b)*, non comporta obbligo di offerta con riguardo a casi riconducibili alle ipotesi di cui al comma 5, ma non espressamente previsti nel regolamento approvato ai sensi del medesimo comma.».

Note all'art. 15:

— Si riporta il testo dell'articolo 6, comma 2-*quater* del citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dalla presente legge:

«Art. 6 *(Poteri regolamentari)*. — 1.-2-*ter* (*omissis*).

2-*quater*. La Consob, sentita la Banca d'Italia, individua con regolamento:

a);

b) le condizioni alle quali i soggetti abilitati non sono obbligati a osservare le disposizioni regolamentari di cui al comma 2, lettera *b)*, numero 1), quando prestano i servizi di cui all'articolo 1, comma 5, lettere *b)* ed *e)*;

c) la disciplina specifica di condotta applicabile ai rapporti tra soggetti abilitati e clienti professionali;

d) le norme di condotta che non si applicano ai rapporti fra soggetti abilitati che prestano i servizi di cui all'articolo 1, comma 5, lettere *a)*, *b)* ed *e)*, e controparti qualificate, intendendosi per tali:

1) le Sim, le imprese di investimento UE, le banche, le imprese di assicurazione, gli Oicr, i gestori, i fondi pensione, *gli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103,* gli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del Testo Unico bancario, le società di cui all'articolo 18 del Testo Unico bancario, gli istituti di moneta elettronica, le fondazioni bancarie, i Governi nazionali e i loro corrispondenti uffici, compresi gli organismi pubblici incaricati di gestire il debito pubblico, le banche centrali e le organizzazioni sovranazionali a carattere pubblico;

2) le altre categorie di soggetti privati individuati con regolamento dalla Consob, sentita Banca d'Italia, nel rispetto dei criteri di cui alla direttiva 2014/65/UE e alle relative misure di esecuzione;

3) le categorie corrispondenti a quelle dei numeri 1) e 2) di soggetti di paesi non appartenenti all'Unione europea.

(*omissis*).».

— Per completezza di informazione, il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 (Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 agosto 1994, n. 196.

— Per completezza di informazione, il decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 (Attuazione della delega conferita dall'art. 2, comma 25, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di tutela previdenziale obbligatoria dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 marzo 1996, n. 52, S.O.

Note all'art. 16:

— Si riporta il testo degli articoli 1, comma 1, 35-*bis*, 35-*quinquies*, 35-*decies*, 57 del citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dalla presente legge:

«Art. 1 *(Definizioni)*. — 1. Nel presente decreto legislativo si intendono per:

a) "legge fallimentare": il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni;

b) "Testo Unico bancario" (T.U. bancario): il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni;

c) "CONSOB": la Commissione nazionale per le società e la borsa;

c-*bis*) "COVIP": la Commissione di vigilanza sui fondi pensione;

d) "IVASS": L'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni;

d-*bis*) "SEVIF": il Sistema europeo di vigilanza finanziaria composto dalle seguenti parti:

1) "ABE": Autorità bancaria europea, istituita con regolamento (UE) n. 1093/2010;

2) "AEAP": Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali, istituita con regolamento (UE) n. 1094/2010;

3) "AESFEM": Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, istituita con regolamento (UE) n. 1095/2010;

4) "Comitato congiunto": il Comitato congiunto delle Autorità europee di vigilanza, previsto dall'articolo 54 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010, del regolamento (UE) n. 1095/2010;

5) "CERS": Comitato europeo per il rischio sistemico, istituito dal regolamento (UE) n. 1092/2010;

6) "Autorità di vigilanza degli Stati membri": le autorità competenti o di vigilanza degli Stati membri specificate negli atti dell'Unione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010;

d-*ter*) "UE": l'Unione europea;

d-*ter*.1) "Meccanismo di Vigilanza Unico (MVU)": il sistema di vigilanza finanziaria composto dalla Banca Centrale Europea e dalle autorità nazionali competenti degli Stati membri che vi partecipano;

d-*ter*.2) "Meccanismo di Risoluzione Unico (MRU)": il sistema di risoluzione istituito ai sensi del Regolamento (UE) 806/2014, composto dal Comitato di Risoluzione Unico e dalle autorità nazionali di risoluzione degli Stati membri che vi partecipano;

d-*quater*) "impresa di investimento": l'impresa la cui occupazione o attività abituale consiste nel prestare uno o più servizi di investimento a terzi e/o nell'effettuare una o più attività di investimento a titolo professionale;

d-*quinquies*) "banca": la banca come definita dall'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, del Testo unico bancario;

d-*sexies*) "banca dell'Unione europea" o "banca UE": la banca avente sede legale e amministrazione centrale in un medesimo Stato dell'Unione europea diverso dall'Italia;

e) "società di intermediazione mobiliare" (Sim): l'impresa di investimento avente forma di persona giuridica con sede legale e direzione generale in Italia, diversa dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del T.U. bancario, autorizzata a svolgere servizi o attività di investimento;

e-*bis*) "Sim di classe 1": la Sim che soddisfa i requisiti previsti dall'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), lettera *b)*, del regolamento (UE) n. 575/2013;
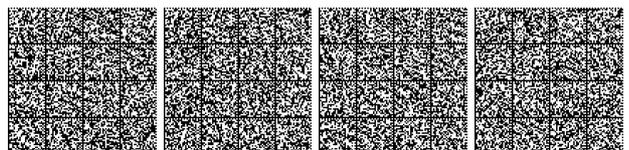
e-*ter*) "Sim di classe 1-minus": la Sim che soddisfa i requisiti previsti dall'articolo 1, paragrafo 2, lettere *a)* o *b)*, del regolamento (UE) 2019/2033, o la Sim destinataria di una decisione dell'autorità competente ai sensi dell'articolo 7-*undecies*, commi 3 o 4;

f) "impresa di investimento dell'Unione europea" o "impresa di investimento UE": l'impresa di investimento, diversa dalla banca, autorizzata a svolgere servizi o attività di investimento, avente sede legale e direzione generale in un medesimo Stato dell'Unione europea, diverso dall'Italia;

g) "impresa di paesi terzi": l'impresa che non ha la propria sede legale o direzione generale nell'Unione europea, la cui attività è corrispondente a quella di un'impresa di investimento UE o di una banca UE che presta servizi o attività di investimento;

h)

i) "società di investimento a capitale variabile" (Sicav): l'Oicr aperto costituito in forma di società per azioni a capitale variabile con sede legale e direzione generale in Italia avente per oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l'offerta di proprie azioni *e che gestisce direttamente il proprio patrimonio;*

i.1) "società di investimento a capitale variabile in gestione esterna" (Sicav in gestione esterna): l'Oicr aperto costituito in forma di società per azioni a capitale variabile con sede legale e direzione generale in Italia avente per oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l'offerta di proprie azioni e che designa come gestore esterno una Sgr o una società di gestione UE o un GEFIA UE secondo quanto previsto dall'articolo 38;

i-*bis*) "società di investimento a capitale fisso" (Sicaf): l'Oicr chiuso costituito in forma di società per azioni a capitale fisso con sede legale e direzione generale in Italia avente per oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l'offerta di proprie azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi *e che gestisce direttamente il proprio patrimonio;*

*i-*bis.*1) "società di investimento a capitale fisso in gestione esterna" (Sicaf in gestione esterna): l'Oicr chiuso costituito in forma di società per azioni a capitale fisso con sede legale e direzione generale in Italia avente per oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l'offerta di proprie azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi e che designa come gestore esterno una Sgr o un GEFIA UE secondo quanto previsto dall'articolo 38;*

i-*ter*) "personale": i dipendenti e coloro che comunque operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione aziendale, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato;

i-*quater*) società di investimento semplice (SiS): il FIA italiano costituito in forma di Sicaf e che rispetta tutte le seguenti condizioni:

1) il patrimonio netto non eccede euro 25 milioni;

2) ha per oggetto esclusivo l'investimento diretto del patrimonio raccolto in PMI non quotate su mercati regolamentati di cui all'articolo 2 paragrafo 1, lettera *f)*, primo alinea, del regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017 che si trovano nella fase di sperimentazione, di costituzione e di avvio dell'attività, in deroga all'articolo 35-*bis*, comma 1, lettera *f)*;

3) non ricorre alla leva finanziaria;

4) dispone di un capitale sociale almeno pari a quello previsto dall'articolo 2327 del codice civile, in deroga all'articolo 35-*bis*, comma 1, lettera *c)*;

j) "fondo comune di investimento": l'Oicr costituito in forma di patrimonio autonomo, suddiviso in quote, istituito e gestito da un gestore;

k) "Organismo di investimento collettivo del risparmio" (Oicr): l'organismo istituito per la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio, il cui patrimonio è raccolto tra una pluralità di investitori mediante l'emissione e l'offerta di quote o azioni, gestito in monte nell'interesse degli investitori e in autonomia dai medesimi nonché investito in strumenti finanziari, crediti, inclusi quelli erogati, a favore di soggetti diversi dai consumatori, a valere sul patrimonio dell'OICR, partecipazioni o altri beni mobili o immobili, in base a una politica di investimento predeterminata;

k-*bis*) "Oicr aperto": l'Oicr i cui partecipanti hanno il diritto di chiedere il rimborso delle quote o azioni a valere sul patrimonio dello stesso, secondo le modalità e con la frequenza previste dal regolamento, dallo statuto e dalla documentazione d'offerta dell'Oicr;

k-*ter*) "Oicr chiuso": l'Oicr diverso da quello aperto;

l) "Oicr italiani": i fondi comuni d'investimento, *le Sicav in gestione esterna, le Sicaf e le Sicaf in gestione esterna;*

m) "Organismi di investimento collettivo in valori mobiliari italiani" (OICVM italiani): il fondo comune di investimento*, la Sicav e la Sicav in gestione esterna* rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/65/CE;

m-*bis*) "Organismi di investimento collettivo in valori mobiliari UE" (OICVM *UE)*: gli Oicr rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/65/CE, costituiti in uno Stato dell'UE diverso dall'Italia;

m-*ter*) "Oicr alternativo italiano" (FIA italiano): il fondo comune di investimento, la Sicav*, la Sicav in gestione esterna, la Sicaf e la Sicaf in gestione esterna* rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/61/UE;

m-*quater*) "FIA italiano riservato": il FIA italiano la cui partecipazione è riservata a investitori professionali e alle categorie di investitori individuate dal regolamento di cui all'articolo 39;

m-*quinquies*) "Oicr alternativi UE (FIA UE)": gli Oicr rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/61/UE, costituiti in uno Stato dell'UE diverso dall'Italia;

m-*sexies*) "Oicr alternativi non UE (FIA non UE)": gli Oicr rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/61/UE, costituiti in uno Stato non appartenente all'UE;

m-*septies*) "fondo europeo per il venture capital" (EuVECA): l'Oicr rientrante nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 345/2013;

m-*octies*) "fondo europeo per l'imprenditoria sociale" (EuSEF); l'Oicr rientrante nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 346/2013;

m-*octies*.1) "fondo di investimento europeo a lungo termine" (ELTIF): l'Oicr rientrante nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 2015/760;

m-*octies*.2) "fondo comune monetario" (FCM): l'Oicr rientrante nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2017/1131;

m-*novies*) "Oicr feeder": l'Oicr che investe le proprie attività totalmente o in prevalenza nell'Oicr master;

m-*decies*) "Oicr master": l'Oicr nel quale uno o più Oicrfeeder investono totalmente o in prevalenza le proprie attività;

m-*undecies*) "clienti professionali" o "investitori professionali": i clienti professionali ai sensi dell'articolo 6, commi 2-*quinquies* e 2-*sexies*;

m-*undecies*.1) "Business Angel": gli investitori a supporto dell'innovazione che hanno investito in maniera diretta o indiretta una somma pari ad almeno euro 40.000 nell'ultimo triennio;

m-*duodecies*) "clienti al dettaglio o investitori al dettaglio": i clienti o gli investitori che non sono clienti professionali o investitori professionali;

n) "gestione collettiva del risparmio": il servizio che si realizza attraverso la gestione di Oicr e dei relativi rischi;

o) "società di gestione del risparmio" (SGR): la società per azioni con sede legale e direzione generale in Italia autorizzata a prestare il servizio di gestione collettiva del risparmio;

o-*bis*) "società di gestione UE": la società autorizzata ai sensi della direttiva 2009/65/CE in uno Stato dell'UE diverso dall'Italia, che esercita l'attività di gestione di uno o più OICVM;

p) "gestore di FIA UE" (GEFIA *UE)*: la società autorizzata ai sensi della direttiva 2011/61/UE in uno Stato dell'UE diverso dall'Italia, che esercita l'attività di gestione di uno o più FIA;

q) "gestore di FIA non UE" (GEFIA non *UE)*: la società autorizzata ai sensi della direttiva 2011/61/UE con sede legale in uno Stato non appartenente all'UE, che esercita l'attività di gestione di uno o più FIA;

q-*bis*) "gestore": la Sgr, la Sicav, *la Sicaf*, la società di gestione UE, il GEFIA UE, il GEFIA non UE, il gestore di EuVECA, il gestore di EuSEF, il gestore di ELTIF e il gestore di FCM;

q-*ter*) "depositario di Oicr": il soggetto autorizzato nel paese di origine dell'Oicr ad assumere l'incarico di depositario;

q-*quater*) "depositario dell'Oicr master o dell'Oicr feeder": il depositario dell'Oicr master o dell'Oicr feeder ovvero, se l'Oicr master o l'Oicr feeder è un Oicr UE o non UE, il soggetto autorizzato nello Stato di origine a svolgere i compiti di depositario;
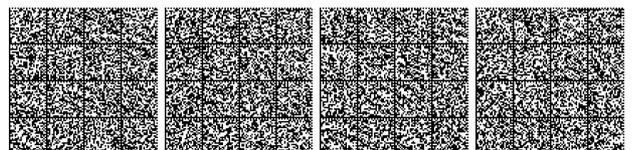
q-*quinquies*) "quote e azioni di Oicr": le quote dei fondi comuni di investimento, le azioni di Sicav *e di Sicav in gestione esterna, le azioni e altri strumenti partecipativi di Sicaf e di Sicaf in gestione esterna;*

r) "soggetti abilitati": le Sim, le imprese di investimento UE con succursale in Italia, le imprese di paesi terzi autorizzate in Italia, le Sgr, le società di gestione UE con succursale in Italia, le Sicav, le Sicaf, i GEFIA UE con succursale in Italia, i GEFIA non UE autorizzati in Italia, i GEFIA non UE autorizzati in uno Stato dell'UE diverso dall'Italia con succursale in Italia, nonché gli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del T.U. bancario, le banche italiane e le banche UE con succursale in Italia autorizzate all'esercizio dei servizi o delle attività di investimento;

r-*bis*) "Stato di origine della società di gestione armonizzata": lo Stato dell'UE dove la società di gestione UE ha la propria sede legale e direzione generale;

r-*ter*) "Stato di origine dell'OICR": Stato dell'UE in cui l'OICR è stato costituito;

r-*ter*.1) "indice di riferimento" o "benchmark": l'indice di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 3), del regolamento (UE) 2016/1011;

r-*ter*.2) "amministratore di indici di riferimento": la persona fisica o giuridica di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 6), del regolamento (UE) 2016/1011;

r-*quater*) "rating del credito": un parere relativo al merito creditizio di un'entità, così come definito dall'articolo 3, paragrafo 1, lettera *a)*, del regolamento (CE) n. 1060/2009;

r-*quinquies*) "agenzia di rating del credito": una persona giuridica la cui attività include l'emissione di rating del credito a livello professionale;

s) "servizi ammessi al mutuo riconoscimento": le attività e i servizi elencati nelle sezioni A e B dell'Allegato I al presente decreto, autorizzati nello Stato dell'UE di origine;

t) "offerta al pubblico di prodotti finanziari": ogni comunicazione rivolta a persone, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, che presenti sufficienti informazioni sulle condizioni dell'offerta e dei prodotti finanziari offerti così da mettere un investitore in grado di decidere di acquistare o di sottoscrivere tali prodotti finanziari, incluso il collocamento tramite soggetti abilitati;

u) "prodotti finanziari": gli strumenti finanziari e ogni altra forma di investimento di natura finanziaria; non costituiscono prodotti finanziari i depositi bancari o postali non rappresentati da strumenti finanziari;

v) "offerta pubblica di acquisto o di scambio": ogni offerta, invito a offrire o messaggio promozionale, in qualsiasi forma effettuati, finalizzati all'acquisto o allo scambio di prodotti finanziari e rivolti a un numero di soggetti e di ammontare complessivo superiore a quelli indicati nel regolamento previsto dall'articolo 100, comma 3, lettere *b)* e *c)*; non costituisce offerta pubblica di acquisto o di scambio quella avente a oggetto titoli emessi dalle banche centrali degli Stati comunitari;

w) "emittenti quotati": i soggetti, italiani o esteri, inclusi i trust, che emettono strumenti finanziari quotati in un mercato regolamentato italiano. Nel caso di ricevute di deposito ammesse alle negoziazioni in un mercato regolamentato, per emittente si intende l'emittente dei valori mobiliari rappresentati, anche qualora tali valori non sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato;

w-*bis*) soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa: gli intermediari assicurativi iscritti nella sezione *d)* del registro unico degli intermediari assicurativi di cui all'articolo 109 del decreto legislativo n. 209 del 2005, i soggetti dell'Unione europea iscritti nell'elenco annesso di cui all'articolo 116-*quinquies*, comma 5, del decreto legislativo n. 209 del 2005, quali le banche, le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento, anche quando operano con i collaboratori di cui alla sezione E del registro unico degli intermediari assicurativi di cui all'articolo 109 del decreto legislativo n. 209 del 2005;

w-*bis*.1) "prodotto di investimento al dettaglio e assicurativo preassemblato" o "PRIIP": un prodotto ai sensi all'articolo 4, numero 3), del regolamento (UE) n. 1286/2014;

w-*bis*.2) "prodotto d'investimento al dettaglio preassemblato" o "PRIP": un investimento ai sensi dell'articolo 4, numero 1), del regolamento (UE) n. 1286/2014;

w-*bis*.3) "prodotto di investimento assicurativo": un prodotto ai sensi dell'articolo 4, numero 2), del regolamento (UE) n. 1286/2014. Tale definizione non include: 1) i prodotti assicurativi non vita elencati all'allegato I della direttiva 2009/138/CE; 2) i contratti assicurativi vita, qualora le prestazioni previste dal contratto siano dovute soltanto in caso di decesso o per incapacità dovuta a lesione, malattia o disabilità; 3) i prodotti pensionistici che, ai sensi del diritto nazionale, sono riconosciuti come aventi lo scopo precipuo di offrire all'investitore un reddito durante la pensione e che consentono all'investitore di godere di determinati vantaggi; 4) i regimi pensionistici aziendali o professionali ufficialmente riconosciuti che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/41/CE o della direttiva 2009/138/CE; 5) i singoli prodotti pensionistici per i quali il diritto nazionale richiede un contributo finanziario del datore di lavoro e nei quali il lavoratore o il datore di lavoro non può scegliere il fornitore o il prodotto pensionistico;

w-*bis*.4) "ideatore di prodotti d'investimento al dettaglio preassemblati e assicurativi" o "ideatore di PRIIP": un soggetto di cui all'articolo 4, numero 4), del regolamento (UE) n. 1286/2014;

w-*bis*.5) "persona che vende un PRIIP": un soggetto di cui all'articolo 4, numero 5), del regolamento (UE) n. 1286/2014;

w-*bis*.6) "investitore al dettaglio in PRIIP": un cliente ai sensi dell'articolo 4, numero 6), del regolamento (UE) n. 1286/2014;

w-*bis*.7) "gestore del mercato": il soggetto che gestisce e/o amministra l'attività di un mercato regolamentato e può coincidere con il mercato regolamentato stesso;

w-*ter*) "mercato regolamentato": sistema multilaterale amministrato e/o gestito da un gestore del mercato, che consente o facilita l'incontro, al suo interno e in base alle sue regole non discrezionali, di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, in modo da dare luogo a contratti relativi a strumenti finanziari ammessi alla negoziazione conformemente alle sue regole e/o ai suoi sistemi, e che è autorizzato e funziona regolarmente e conformemente alla parte III;

w-*quater*) "emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine":

1) gli emittenti azioni ammesse alle negoziazioni in mercati regolamentati italiani o di altro Stato membro dell'Unione europea, aventi sede legale in Italia;

2) gli emittenti titoli di debito di valore nominale unitario inferiore ad euro mille, o valore corrispondente in valuta diversa, ammessi alle negoziazioni in mercati regolamentati italiani o di altro Stato membro dell'Unione europea, aventi sede legale in Italia;

3) gli emittenti valori mobiliari di cui ai numeri 1) e 2), aventi sede legale in uno Stato non appartenente all'Unione europea, che hanno scelto l'Italia come Stato membro d'origine tra gli Stati membri in cui i propri valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato. La scelta dello Stato membro d'origine resta valida salvo che l'emittente abbia scelto un nuovo Stato membro d'origine ai sensi del numero 4-*bis*) e abbia comunicato tale scelta;

4) gli emittenti valori mobiliari diversi da quelli di cui ai numeri 1) e 2), aventi sede legale in Italia o i cui valori mobiliari sono ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano, che hanno scelto l'Italia come Stato membro d'origine. L'emittente può scegliere un solo Stato membro d'origine. La scelta resta valida per almeno tre anni, salvo il caso in cui i valori mobiliari dell'emittente non sono più ammessi alla negoziazione in alcun mercato regolamentato dell'Unione europea, o salvo che l'emittente, nel triennio, rientri tra gli emittenti di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4-*bis*), della presente lettera;

4-*bis*) gli emittenti di cui ai numeri 3) e 4) i cui valori mobiliari non sono più ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato dello Stato membro d'origine, ma sono stati ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altri Stati membri e, se del caso, aventi sede legale in Italia oppure che hanno scelto l'Italia come nuovo Stato membro d'origine;

w-*quater*.1) "PMI": fermo quanto previsto da altre disposizioni di legge, le piccole e medie imprese, emittenti azioni quotate, che abbiano una capitalizzazione di mercato inferiore ai 500 milioni di euro. Non si considerano PMI gli emittenti azioni quotate che abbiano superato tale limite per tre anni consecutivi. La Consob stabilisce con regolamento le disposizioni attuative della presente lettera, incluse le modalità informative cui sono tenuti tali emittenti in relazione all'acquisto ovvero alla perdita della qualifica di PMI. La Consob pubblica l'elenco delle PMI tramite il proprio sito internet;

w-*quinquies*) "controparti centrali": i soggetti indicati nell'articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, concernente gli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni;

w-*sexies*) "provvedimenti di risanamento": i provvedimenti con cui sono disposte:

1) l'amministrazione straordinaria, nonché le misure adottate nel suo ambito;

2) le misure adottate ai sensi dell'articolo 60-*bis*.4;

3) le misure, equivalenti a quelle indicate ai punti 1 e 2, adottate da autorità di altri Stati dell'Unione europea;

w-*septies*) "depositari centrali di titoli o depositari centrali": i soggetti indicati nell'articolo 2, paragrafo 1, punto 1), del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli.

Omissis.».

«Art. 35-*bis (Costituzione)*. — 1. La Banca d'Italia, sentita la Consob, autorizza la costituzione delle Sicav e delle Sicaf se ricorrono le seguenti condizioni:

a) è adottata la forma di società per azioni nel rispetto delle disposizioni del presente capo;

b) la sede legale e la direzione generale della società sono situate nel territorio della Repubblica;

c) il capitale sociale è di ammontare non inferiore a quello determinato in via generale dalla Banca d'Italia;

d) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo siano idonei secondo quanto previsto dall'articolo 13;

e) i titolari delle partecipazioni indicate all'articolo 15, comma 1, hanno i requisiti e soddisfano i criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 14 e non ricorrono le condizioni per il divieto previsto dall'articolo 15, comma 2;

f) per le Sicav lo statuto prevede come oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante offerta delle proprie azioni; per le Sicaf lo statuto prevede come oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante offerta delle proprie azioni e degli strumenti finanziari partecipativi indicati nello statuto stesso;

g) la struttura del gruppo di cui è parte la società non è tale da pregiudicare l'effettivo esercizio della vigilanza sulla società e sono fornite almeno le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 15, comma 5;

h) è presentato, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto, un programma concernente l'attività iniziale nonché una relazione sulla struttura organizzativa.

2. La Banca d'Italia, sentita la Consob, con regolamento:

a) disciplina la procedura di autorizzazione prevista dal comma 1 e le ipotesi di decadenza dalla stessa;

b) individua la documentazione che i soci fondatori sono tenuti a presentare unitamente alla richiesta di autorizzazione e al contenuto del progetto di atto costitutivo e di statuto.

3. La Banca d'Italia attesta la conformità del progetto di atto costitutivo e di statuto alle prescrizioni di legge e di regolamento e, con riferimento alle Sicav e alle Sicaf diverse dai FIA riservati, ai criteri generali dalla stessa predeterminati.

4. I soci fondatori della Sicav o della Sicaf procedono alla costituzione della società ed ad effettuare i versamenti relativi al capitale iniziale sottoscritto entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione. Il capitale iniziale deve essere interamente versato.

5. La denominazione sociale della Sicav contiene l'indicazione di società di investimento per azioni a capitale variabile. La denominazione sociale della Sicaf contiene l'indicazione di società di investimento per azioni a capitale fisso. Tali denominazioni risultano in tutti i documenti delle società. Alla Sicav e alla Sicaf non si applicano gli articoli 2333, 2334, 2335 e 2336 del codice civile; per le Sicav non sono ammessi i conferimenti in natura.

6. Nel caso di Sicav e Sicaf multicomparto, ciascun comparto costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti da quello degli altri comparti *; delle obbligazioni contratte per conto del singolo comparto, la Sicav o la Sicaf risponde esclusivamente con il patrimonio del comparto medesimo. Sul patrimonio del singolo comparto non sono ammesse azioni dei creditori della società o nell'interesse della stessa, né azioni dei creditori del depositario o del sub depositario o nell'interesse degli stessi; del pari, sul patrimonio della Sicav o Sicaf non sono ammesse azioni dei creditori del depositario o del sub depositario o nell'interesse degli stessi. Gli atti compiuti in relazione alla gestione di un singolo comparto debbono recare espressa menzione del comparto; in mancanza la Sicav o la Sicaf ne risponde anche con il suo patrimonio generale.* Il patrimonio di una medesima Sicav può essere suddiviso in comparti costituiti esclusivamente da FIA o da OICVM.

6-bis. *Ciascun comparto di Sicav e Sicaf costituisce a ogni effetto un Oicr.*

6-ter. *La distribuzione dei proventi relativi al singolo comparto può avvenire anche in assenza di utili complessivi della società; le perdite relative ad un comparto sono imputate esclusivamente al patrimonio del medesimo comparto e nei limiti dell'ammontare dello stesso.*

6-quater. *Qualora le attività della Sicav e della Sicaf eterogestite o del comparto, nel caso di Sicav e Sicaf multicomparto, non consentano di soddisfare le rispettive obbligazioni e non sussistano ragionevoli prospettive che tale situazione possa essere superata, si applica il comma 6-*bis *dell'articolo 57.».*

«Art. 35-*quinquies (Capitale e azioni della Sicaf)*. — 1. Alla Sicaf non si applicano gli articoli da 2447-*bis* a 2447-*decies* del codice civile.

2. Le azioni della Sicaf possono essere nominative o al portatore secondo quanto stabilito dallo statuto. Le azioni al portatore attribuiscono un solo voto per ogni socio indipendentemente dal numero di azioni di tale categoria possedute.

3. Lo statuto della Sicaf indica le modalità di determinazione del valore delle azioni e degli eventuali strumenti finanziari partecipativi emessi.

4. Lo statuto della Sicaf può prevedere:

a) limiti all'emissione di azioni nominative;

b) particolari vincoli di trasferibilità delle azioni nominative;

c) l'esistenza di più comparti di investimento per ognuno dei quali può essere emessa una particolare categoria di azioni; in tal caso sono stabiliti i criteri di ripartizione delle spese generali tra i vari comparti;

d) la possibilità di emettere frazioni di azioni, fermo restando che l'attribuzione e l'esercizio dei diritti sociali sono comunque subordinati al possesso di almeno un'azione, secondo la disciplina del presente capo;

e) nel caso di Sicaf riservata e fermo restando quanto previsto dall'articolo 35-*bis*, comma 4, la possibilità di effettuare i versamenti relativi alle azioni sottoscritte in più soluzioni, a seguito dell'impegno dell'azionista a effettuare il versamento a richiesta della Sicaf stessa in base alle esigenze di investimento.

5. Alle Sicaf non si applicano gli articoli 2349, 2350, commi secondo e terzo, *2351, secondo comma, ultimo periodo,* e 2353 del codice civile. Alle Sicaf non riservate a investitori professionali e alle categorie di investitori individuate dal regolamento di cui all'articolo 39 non si applica, altresì, l'articolo 2356 del codice civile.

6. Le Sicaf non possono emettere obbligazioni.».

«Art. 35-*decies (Regole di comportamento e diritto di voto)*. — 1. Le Sgr, le Sicav e le Sicaf:

a) operano con diligenza, correttezza e trasparenza nel miglior interesse degli Oicr gestiti, dei relativi partecipanti e dell'integrità del mercato;

b) si organizzano in modo tale da ridurre al minimo il rischio di conflitti di interesse anche tra i patrimoni gestiti e, in situazioni di conflitto, agiscono in modo da assicurare comunque un equo trattamento degli Oicr gestiti;

c) adottano misure idonee a salvaguardare i diritti dei partecipanti agli Oicr gestiti e dispongono di adeguate risorse e procedure idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi;

d) assicurano la parità di trattamento nei confronti di tutti i partecipanti a uno stesso Oicr gestito nel rispetto delle condizioni stabilite dalla Consob, sentita la Banca d'Italia, in conformità al diritto dell'Unione europea. In relazione ai FIA riservati, trattamenti preferenziali nei confronti di uno o più investitori o categorie di investitori sono consentiti nel rispetto della direttiva 2011/61/UE e delle relative disposizioni attuative;

e) provvedono, nell'interesse dei partecipanti, all'esercizio dei diritti di voto inerenti agli strumenti finanziari di pertinenza degli Oicr gestiti, salvo diversa disposizione di legge.».

«Art. 57 *(Liquidazione coatta amministrativa)*. — 1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca d'Italia o della CONSOB, nell'ambito delle rispettive competenze, può disporre con decreto la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività e la

liquidazione coatta amministrativa delle SIM, delle società di gestione del risparmio, delle Sicav e delle Sicaf, anche quando ne sia in corso l'amministrazione straordinaria ovvero la liquidazione secondo le norme ordinarie, qualora le irregolarità nell'amministrazione ovvero le violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie o le perdite previste dall'articolo 56 siano di eccezionale gravità. Nei confronti delle Sim indicate all'articolo 55-*bis*, comma 1, la liquidazione è disposta se ricorrono i presupposti indicati all'articolo 17 del [decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180], ma non sussiste quella indicata all'articolo 20 del medesimo decreto per disporre la risoluzione.

2. La liquidazione coatta può essere disposta con il medesimo procedimento previsto dal comma 1, su istanza motivata degli organi amministrativi, dell'assemblea straordinaria, del commissario nominato ai sensi dell'articolo 7-*sexies*, dei commissari straordinari o dei liquidatori.

3. La direzione della procedura e tutti gli adempimenti a essa connessi spettano alla Banca d'Italia. Si applicano, in quanto compatibili, l'articolo 80, comma da 3 a 6, e gli articoli 81, 82, 83, 84, 85, 86, a eccezione dei commi 6 e 7, 87, commi 2 e 3, 88, 89, 90, 91, a eccezione dei commi 1-*bis* e 11-*bis*, 92, 92-*bis*, 93, 94 e 97 del Testo unico bancario, intendendosi le suddette disposizioni riferite alle Sim, alle società di gestione del risparmio, alle Sicav, alle Sicaf in luogo delle banche, e l'espressione "strumenti finanziari" riferita agli strumenti finanziari e al denaro. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 92-*bis* del Testo unico bancario alle società di gestione del risparmio, le disposizioni ivi contenute relative ai clienti iscritti nella sezione separata si intendono riferite ai fondi o ai comparti gestiti dalla società.

3-*bis*. Se è disposta la liquidazione coatta di una società di gestione del risparmio, i commissari liquidatori provvedono alla liquidazione o alla cessione dei fondi da questa gestiti e dei relativi comparti, esercitando a tali fini i poteri di amministrazione degli stessi. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 83, 84, comma 3, 86, ad eccezione dei commi 6 e 7, 87, commi 2 e 3, 88, 89, 90, 91 ad eccezione dei commi 1-*bis*, 2, 3 e 11-*bis*, 92, 92-*bis*, 93 e 94 del T.U. bancario, nonché i commi 4 e 5 del presente articolo. I partecipanti ai fondi o ai comparti hanno diritto esclusivamente alla ripartizione del residuo netto di liquidazione in misura proporzionale alle rispettive quote di partecipazione; dalla data dell'emanazione del decreto di liquidazione coatta amministrativa cessano le funzioni degli organi del fondo.

4. I commissari, trascorso il termine previsto dall'articolo 86, comma 5, del T.U. bancario e non oltre i trenta giorni successivi, sentiti i cessati amministratori, depositano presso la Banca d'Italia e, a disposizione degli aventi diritto, nella cancelleria del tribunale del luogo dove la SIM, la società di gestione del risparmio, la Sicav e la Sicaf hanno la sede legale, gli elenchi dei creditori ammessi, indicando i diritti di prelazione e l'ordine degli stessi, dei titolari dei diritti indicati nel comma 2 del predetto articolo, nonché dei soggetti appartenenti alle medesime categorie cui è stato negato il riconoscimento delle pretese. I clienti aventi diritto alla restituzione degli strumenti finanziari e del denaro relativi ai servizi e attività previsti dal presente decreto sono iscritti in apposita e separata sezione dello stato passivo. Il presente comma si applica in luogo dell'articolo 86, commi 6 e 7 del T.U. bancario.

5. Possono proporre opposizione allo stato passivo, relativamente alla propria posizione e contro il riconoscimento dei diritti in favore dei soggetti inclusi negli elenchi indicati nella disposizione del comma 4, i soggetti le cui pretese non siano state accolte, in tutto o in parte, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione prevista dall'articolo 86, comma 8, del T.U. bancario e i soggetti ammessi entro lo stesso termine decorrente dalla data di pubblicazione dell'avviso previsto dal medesimo comma 8. Il presente comma si applica in luogo dell'articolo 87, comma 1, del T.U. bancario.

6. Se il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa riguarda una SICAV o una Sicaf, i commissari, entro trenta giorni dalla nomina, comunicano ai soci il numero e la specie delle azioni risultanti di pertinenza di ciascuno secondo le scritture e i documenti della società.

6-*bis*. Qualora le attività del fondo o del comparto non consentano di soddisfare le obbligazioni dello stesso e non sussistano ragionevoli prospettive che tale situazione possa essere superata, uno o più creditori o la SGR possono chiedere la liquidazione del fondo al tribunale del luogo in cui la SGR ha la sede legale. Il tribunale, sentiti la Banca d'Italia e i rappresentanti legali della SGR, quando ritenga fondato il pericolo di pregiudizio, dispone la liquidazione del fondo con sentenza deliberata in camera di consiglio. In tale ipotesi, la Banca d'Italia nomina uno o più liquidatori, che provvedono secondo quanto disposto dal comma 3-*bis*, nonché un comitato di sorveglianza composto da tre membri, che nomina a maggioranza di voti il proprio presidente; possono essere nominati liquidatori anche SGR o enti. Il provvedimento della Banca d'Italia è pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Si applica agli organi liquidatori, in quanto compatibile, l'articolo 84, ad eccezione del comma 5, del Testo Unico bancario. Se la SGR che gestisce il fondo è successivamente sottoposta a liquidazione coatta amministrativa, i commissari liquidatori della SGR assumono l'amministrazione del fondo sulla base di una situazione dei conti predisposta dai liquidatori del fondo stesso. Le indennità spettanti ai liquidatori e ai componenti il comitato di sorveglianza sono determinate dalla Banca d'Italia in base ai criteri dalla stessa stabiliti e sono a carico della liquidazione.

6-*bis*.1. Qualora il fondo o il comparto sottoposto a liquidazione ai sensi del comma 6-*bis* sia privo di risorse liquide o queste siano stimate dai liquidatori insufficienti a soddisfare i crediti in prededuzione fino alla chiusura della liquidazione, i liquidatori pagano, con priorità rispetto a tutti gli altri crediti prededucibili, le spese necessarie per il funzionamento della liquidazione, le indennità e le spese per lo svolgimento dell'incarico degli organi liquidatori, le spese per l'accertamento del passivo, per la conservazione e il realizzo dell'attivo, per l'esecuzione di riparti e restituzioni e per la chiusura della liquidazione stessa, utilizzando dapprima le risorse liquide eventualmente disponibili della liquidazione, e poi le somme messe a disposizione dalla società di gestione del risparmio che gestisce il fondo o il comparto. Le somme anticipate dalla SGR sono recuperate sulle risorse liquide della procedura che si rendano successivamente disponibili, dopo il pagamento degli altri crediti prededucibili. Se la SGR è sottoposta a liquidazione coatta amministrativa ed è priva di risorse liquide o queste sono stimate dai commissari insufficienti a soddisfare le spese e le indennità di cui al primo periodo del presente comma, al fondo o al comparto si applica, in quanto compatibile, l'articolo 92-*bis* del Testo Unico bancario.

6-bis.*2. La procedura disciplinata dal comma 6-*bis *trova applicazione anche nei confronti delle Sicav e Sicaf in gestione esterna o dei relativi comparti, intendendosi le suddette disposizioni riferite alle Sicav e Sicaf in gestione esterna o ai relativi comparti in luogo dei fondi o dei comparti, e al gestore esterno designato ai sensi dell'articolo 38 in luogo della Sgr.*

6-*ter*. La procedura disciplinata dal presente articolo trova applicazione anche nei confronti della società posta al vertice del gruppo di Sim ai sensi dell'articolo 11 e delle altre componenti del gruppo, nonché, nel caso di Sim di classe 1, nei confronti della capogruppo ai sensi dell'articolo 60 del Testo Unico Bancario e delle altre componenti del gruppo. La liquidazione coatta amministrativa della capogruppo è disposta qualora le irregolarità nell'amministrazione ovvero le violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie o le perdite previste dall'articolo 56 siano di eccezionale gravità nonché quando le inadempienze nell'esercizio dell'attività prevista dall'articolo 61, comma 4, del Testo Unico bancario siano di eccezionale gravità. In caso di gruppo in cui sia inclusa una Sim indicata all'articolo 55-*bis*, comma 1, la liquidazione coatta amministrativa della capogruppo è disposta se ricorrono i presupposti di cui all'articolo 99, comma 2, del Testo Unico bancario e alle altre componenti del gruppo si applica altresì l'articolo 102-*bis* del Testo Unico bancario. Si applicano, in ogni caso, gli articoli 99, commi 3, 4, e 5, 101, 102, 103, 104, e 105 del Testo Unico bancario, intendendosi le suddette disposizioni riferite alle Sim in luogo delle banche, nonché, nel caso di Sim diverse da quelle di classe 1, alla società posta al vertice del gruppo ai sensi dell'articolo 11 in luogo della capogruppo. Salvo che per le Sim di classe 1, il riferimento all'articolo 64 del Testo Unico bancario, contenuto nell'articolo 105 del Testo Unico bancario, si intende effettuato all'articolo 11 del presente decreto.».

— Si riporta il testo dell'articolo 35-*ter* del citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58:

«Art. 35-*ter (Albi)*. — 1. Le Sicav e le Sicaf autorizzate in Italia sono iscritte in appositi albi tenuti dalla Banca d'Italia. L'albo delle Sicav è articolato in due sezioni distinte a seconda che le Sicav siano costituite in forma di OICVM o FIA.

2. La Banca d'Italia comunica alla Consob le iscrizioni all'albo di cui al comma 1.

3. I soggetti previsti dal comma 1 indicano negli atti e nella corrispondenza gli estremi dell'iscrizione all'albo.».
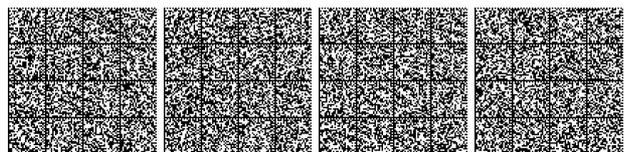
Note all'art. 17:

— Si riporta il testo dell'articolo 24, del citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dalla presente legge:

«Art. 24 *(Gestione di portafogli)*. — 1. Al servizio di gestione di portafogli si applicano le seguenti regole:

a) il cliente può impartire istruzioni vincolanti in ordine alle operazioni da compiere;

b) il cliente può recedere in ogni momento dal contratto, fermo restando il diritto di recesso del prestatore del servizio ai sensi dell'articolo 1727 del codice civile;

c) la rappresentanza per l'esercizio dei diritti di voto inerenti agli strumenti finanziari in gestione può essere conferita al prestatore del servizio con procura da rilasciarsi per iscritto e *per più assemblee, in deroga all'articolo 2372, secondo comma, del codice civile.*

1-*bis*. Nella prestazione del servizio di gestione di portafogli non devono essere accettati e trattenuti onorari, commissioni o altri benefici monetari o non monetari pagati o forniti da terzi o da una persona che agisce per conto di terzi, ad eccezione dei benefici non monetari di entità minima che possono migliorare la qualità del servizio offerto ai clienti e che, per la loro portata e natura, non possono essere considerati tali da pregiudicare il rispetto del dovere di agire nel migliore interesse dei clienti. Tali benefici non monetari di entità minima devono essere chiaramente comunicati ai clienti.

2. Sono nulli i patti contrari alle disposizioni del presente articolo; la nullità può essere fatta valere solo dal cliente.».

Note all'art. 18:

— Si riporta il testo dell'articolo 29, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), come modificato dalla presente legge:

«Art. 29 *(Norme generali)*. — 1. Le banche popolari sono costituite in forma di società cooperativa per azioni a responsabilità limitata.

2. Il valore nominale delle azioni non può essere inferiore a due euro.

2-*bis*. L'attivo della banca popolare non può superare *16 miliardi di euro*. Se la banca è capogruppo di un gruppo bancario, il limite è determinato a livello consolidato.

2-*ter*. In caso di superamento del limite di cui al comma 2-*bis*, l'organo di amministrazione convoca l'assemblea per le determinazioni del caso. Se entro un anno dal superamento del limite l'attivo non è stato ridotto al di sotto della soglia né è stata deliberata la trasformazione in società per azioni ai sensi dell'articolo 31 o la liquidazione, la Banca d'Italia, tenuto conto delle circostanze e dell'entità del superamento, può adottare il divieto di intraprendere nuove operazioni ai sensi dell'articolo 78, o i provvedimenti previsti nel titolo IV, capo I, sezione I, o proporre alla Banca centrale europea la revoca dell'autorizzazione all'attività bancaria e al Ministro dell'economia e delle finanze la liquidazione coatta amministrativa. Restano fermi i poteri di intervento e sanzionatori attribuiti alla Banca d'Italia dal presente decreto legislativo.

2-*quater*. La Banca d'Italia detta disposizioni di attuazione del presente articolo.

3.

4. Alle banche popolari non si applicano le disposizioni del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni.».

Note all'art. 19:

— Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 marzo 1998, n. 71, S.O.

— Si riporta il testo dell'articolo 24 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 (Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari):

«Art. 24. *(Procedimenti per l'adozione di provvedimenti individuali)*. — 1. Ai procedimenti della Banca d'Italia, della CONSOB, dell'ISVAP e della COVIP volti all'emanazione di provvedimenti individuali si applicano, in quanto compatibili, i principi sull'individuazione e sulle funzioni del responsabile del procedimento, sulla partecipazione al procedimento e sull'accesso agli atti amministrativi recati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. I procedimenti di controllo a carattere contenzioso e i procedimenti sanzionatori sono svolti nel rispetto dei principi della piena conoscenza degli atti istruttori, del contraddittorio, della verbalizzazione nonché della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie rispetto all'irrogazione della sanzione. Le notizie sottoposte per iscritto da soggetti interessati possono essere valutate nell'istruzione del procedimento. Le Autorità di cui al presente comma disciplinano le modalità organizzative per dare attuazione al principio della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie rispetto all'irrogazione della sanzione.

2. Gli atti delle Autorità di cui al comma 1 devono essere motivati. La motivazione deve indicare le ragioni giuridiche e i presupposti di fatto che hanno determinato la decisione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

3. Le Autorità di cui al comma 1 disciplinano con propri regolamenti l'applicazione dei principi di cui al presente articolo, indicando altresì i casi di necessità e di urgenza o le ragioni di riservatezza per cui è ammesso derogarvi.

4. Alle sanzioni amministrative irrogate dalla Banca d'Italia, dalla CONSOB, dall'ISVAP, dalla COVIP e dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato non si applicano le disposizioni sul pagamento in misura ridotta contenute nell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, salvo che per le sanzioni indicate dall'articolo 193, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, per la violazione delle disposizioni previste dall'articolo 120, commi 2, 3 e 4, del medesimo testo unico.

5.

6.

6-*bis*. Nell'esercizio delle proprie funzioni di controllo le Autorità di cui al comma 1 e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, i componenti dei loro organi nonché i loro dipendenti rispondono dei danni cagionati da atti o comportamenti posti in essere con dolo o colpa grave.».

— Il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 settembre 1993, n. 230, S.O.

— Il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 13 ottobre 2005, n. 239, S.O.

— Il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (Disciplina delle forme pensionistiche complementari) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*. 13 dicembre 2005, n. 289, S.O.

Note all'art. 20:

— Si riporta il testo dell'articolo 24, comma 6-*bis*, della legge 28 dicembre 2005, n. 262 (Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari) come modificato dalla presente legge:

«Art. 24 *(Procedimenti per l'adozione di provvedimenti individuali)*. — 1. Ai procedimenti della Banca d'Italia, della CONSOB, dell'ISVAP e della COVIP volti all'emanazione di provvedimenti individuali si applicano, in quanto compatibili, i principi sull'individuazione e sulle funzioni del responsabile del procedimento, sulla partecipazione al procedimento e sull'accesso agli atti amministrativi recati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. I procedimenti di controllo a carattere contenzioso e i procedimenti sanzionatori sono svolti nel rispetto dei principi della piena conoscenza degli atti istruttori, del contraddittorio, della verbalizzazione nonché della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie rispetto all'irrogazione della sanzione. Le notizie sottoposte per iscritto da soggetti interessati possono essere valutate nell'istruzione del procedimento. Le Autorità di cui al presente comma disciplinano le modalità organizzative per dare attuazione al principio della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie rispetto all'irrogazione della sanzione.

2. Gli atti delle Autorità di cui al comma 1 devono essere motivati. La motivazione deve indicare le ragioni giuridiche e i presupposti di fatto che hanno determinato la decisione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

3. Le Autorità di cui al comma 1 disciplinano con propri regolamenti l'applicazione dei principi di cui al presente articolo, indicando altresì i casi di necessità e di urgenza o le ragioni di riservatezza per cui è ammesso derogarvi.

4. Alle sanzioni amministrative irrogate dalla Banca d'Italia, dalla CONSOB, dall'ISVAP, dalla COVIP e dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato non si applicano le disposizioni sul pagamento in misura ridotta contenute nell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, salvo che per le sanzioni indi-

cate dall'articolo 193, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, per la violazione delle disposizioni previste dall'articolo 120, commi 2, 3 e 4, del medesimo testo unico.

5.

6.

6-*bis*. Nell'esercizio delle proprie funzioni di controllo le Autorità di cui al comma 1 e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, i componenti dei loro organi nonché i loro dipendenti rispondono dei danni cagionati da atti o comportamenti posti in essere con dolo o colpa grave.

6-ter. *Fermo restando quanto disposto dal comma 6-*bis*, chi ha subìto un danno per effetto di un atto o di un comportamento posto in essere da un soggetto vigilato da una delle Autorità di cui al medesimo comma può agire contro di essa per ottenere soltanto il risarcimento del danno che sia conseguenza immediata e diretta della violazione di leggi e di regolamenti sulla cui osservanza è mancata la vigilanza dell'Autorità stessa.».*

Note all'art. 21:

— Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190) come modificato dalla presente legge:

«Art. 4 *(Inconferibilità di incarichi nelle amministrazioni statali, regionali e locali a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati)*. — 1. A coloro che, *nell'anno precedente*, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato o finanziati dall'amministrazione o dall'ente pubblico che conferisce l'incarico ovvero abbiano svolto in proprio attività professionali, se queste sono regolate, finanziate o comunque retribuite dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico, non possono essere conferiti:

a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali;

b) gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;

c) gli incarichi dirigenziali esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici che siano relativi allo specifico settore o ufficio dell'amministrazione che esercita i poteri di regolazione e finanziamento.

1-bis. *Nelle ipotesi in cui l'incarico, la carica o l'attività professionale abbia carattere occasionale o non esecutivo o di controllo, il comma 1 non si applica. In tale circostanza è richiesta l'adozione di presìdi organizzativi e di trasparenza atti a gestire potenziali conflitti di interesse.*

1-ter. *I presìdi organizzativi di cui al comma 1*-bis *si applicano anche ai componenti dell'organo collegiale delle autorità amministrative indipendenti.».*

— Si riporta il testo del comma 40 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)», come modificato dalla presente legge:

«40. L'organismo di cui al comma 36 si avvale del proprio personale e di un contingente di personale anche con qualifica dirigenziale posto in posizione di distacco, comando o altro analogo istituto da amministrazioni pubbliche, incluse le autorità amministrative indipendenti. L'organismo rimborsa alle amministrazioni di appartenenza gli oneri relativi al citato personale; resta a carico dell'organismo anche l'eventuale attribuzione di un compenso aggiuntivo. Al termine del periodo di distacco, comando o altro analogo istituto e degli eventuali rinnovi, il predetto personale rientra nell'amministrazione di appartenenza, salvo che, a richiesta del personale interessato, l'organismo non lo immetta nel proprio organico a tempo indeterminato. Si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.».

Note all'art. 22:

— Si riporta il testo dell'articolo 7-*octies* del citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dalla presente legge:

«Art. 7-*octies (Poteri di contrasto all'abusivismo)*. — 1. La Consob può, nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto:

a) rendere pubblica, anche in via cautelare, la circostanza che il soggetto non è autorizzato allo svolgimento delle attività indicate dall'articolo 1, comma 5;

b) ordinare di porre termine alla violazione.

1-bis. *La Consob può vietare lo svolgimento delle campagne pubblicitarie condotte tramite la rete internet o ogni altro mezzo di comunicazione quando hanno ad oggetto, direttamente o indirettamente, servizi e attività di investimento prestati da soggetti non abilitati ai sensi dell'articolo 18 del presente decreto.».*

— Si riporta il testo dell'articolo 36 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi) come modificato dalla presente legge:

«Art. 36 *(Banche popolari e Fondo indennizzo risparmiatori)*. — 1. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, la parola: "2019" è sostituita dalla seguente: "2020".

2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 494, le parole "e aventi causa" sono sostituite dalle seguenti: "mortis causa, o il coniuge, il soggetto legato da unione civile, il convivente more uxorio o di fatto di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76, i parenti entro il secondo grado, ove siano succeduti nel possesso dei predetti strumenti finanziari in forza di trasferimento a titolo particolare per atto tra vivi";

b) al comma 496, primo periodo, dopo le parole "costo di acquisto," sono inserite le seguenti: "inclusi gli oneri fiscali,";

c) al comma 497, primo periodo, dopo le parole "costo di acquisto," sono inserite le seguenti: "inclusi gli oneri fiscali,";

d) al comma 500, secondo periodo, dopo le parole "titoli di Stato con scadenza equivalente" sono aggiunte le seguenti: "determinato ai sensi dei commi 3, 4 e 5 dell'articolo 9 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119";

e) al comma 501, i periodi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto sono sostituiti dai seguenti:

"Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalità di presentazione della domanda di indennizzo nonché i piani di riparto delle risorse disponibili. Con il medesimo decreto è istituita e disciplinata una Commissione tecnica per: l'esame delle domande e l'ammissione all'indennizzo del FIR all'indennizzo del FIR; la verifica delle violazioni massive, nonché della sussistenza del nesso di causalità tra le medesime e il danno subito dai risparmiatori; l'erogazione dell'indennizzo da parte del FIR. Le suddette verifiche possono avvenire anche attraverso la preventiva tipizzazione delle violazioni massive e la corrispondente identificazione degli elementi oggettivi e/o soggettivi in presenza dei quali l'indennizzo può essere direttamente erogato. Il decreto indica i tempi delle procedure di definizione delle istanze presentate entro il termine di cui al penultimo periodo e, in modo non tassativo, le fattispecie di violazioni massive. Il suddetto procedimento non si applica ai casi di cui al comma 502-*bis*. La citata Commissione è composta da nove membri in possesso di idonei requisiti di competenza, indipendenza, onorabilità e probità. Con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono nominati i componenti della Commissione tecnica e determinati gli emolumenti da attribuire ai medesimi, nel limite massimo di 1,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Ai relativi oneri si provvede mediante la corrispondente riduzione della dotazione del FIR. Qualora l'importo dei compensi da attribuire ai componenti della Commissione tecnica risulti inferiore al predetto limite massimo, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, l'importo eccedente confluisce nel FIR. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio. La domanda di indennizzo, corredata di idonea documentazione attestante i requisiti di cui al comma 494, è inviata entro il termine di centottanta giorni decorrenti dalla data individuata con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.";

f) dopo il comma 501 è inserito il seguente comma:

"501-*bis*. Le attività di supporto per l'espletamento delle funzioni della Commissione tecnica di cui al comma 501 sono affidate dal Ministero dell'economia e delle finanze, nel rispetto dei pertinenti princìpi dell'ordinamento nazionale e di quello dell'Unione europea, a società a capitale interamente pubblico, su cui l'amministrazione dello Stato esercita un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolge la propria attività quasi esclusivamente nei confronti della predetta amministrazione. Gli oneri e le spese relative alle predette attività sono a carico delle risorse finanziarie del FIR non oltre il limite massimo complessivo di 12,5 milioni di euro.";

g) il comma 502 è sostituito dal seguente:

"502. I risparmiatori di cui al comma 502-*bis* sono soddisfatti con priorità a valere sulla dotazione del FIR.";

h) dopo il comma 502, sono aggiunti i seguenti:

"502-*bis*. Previo accertamento da parte della Commissione tecnica di cui al comma 501 esclusivamente dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti nel presente comma, hanno diritto all'erogazione da parte del FIR di un indennizzo forfettario dell'ammontare determinato ai sensi dei precedenti commi 496 e 497 i risparmiatori persone fisiche, imprenditori individuali, anche agricoli, coltivatori diretti, in possesso delle azioni e delle obbligazioni subordinate delle banche di cui al comma 493 alla data del provvedimento di messa in liquidazione coatta amministrativa - ovvero i loro successori mortis causa o il coniuge, il soggetto legato da unione civile, il convivente more uxorio o di fatto, i parenti entro il secondo grado in possesso dei suddetti strumenti finanziari a seguito di trasferimento con atto tra vivi - che soddisfano una delle seguenti condizioni: *a)* patrimonio mobiliare di proprietà del risparmiatore di valore inferiore a 100.000 euro; *b)* ammontare del reddito complessivo del risparmiatore ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche inferiore a 35.000 euro nell'anno 2018, al netto di eventuali prestazioni di previdenza complementare erogate sotto forma di rendita. Il valore del patrimonio mobiliare di cui alla suddetta lettera *a)* risulta dal patrimonio mobiliare posseduto al 31 dicembre 2018, esclusi gli strumenti finanziari di cui al comma 494, nonché i contratti di assicurazione a capitalizzazione o mista sulla vita, calcolato secondo i criteri e le istruzioni approvati con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale per l'inclusione e le politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze del 13 aprile 2017, n. 138, recante approvazione del modello tipo di dichiarazione sostitutiva unica (DSU), nonché delle relative istruzioni per la compilazione, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159. Con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze previsto dal precedente comma 501 sono stabilite le modalità di presentazione dell'istanza di erogazione del menzionato indennizzo forfettario. Nell'erogazione degli indennizzi effettuata ai sensi del presente comma è data precedenza ai pagamenti di importo non superiore a 50.000 euro.

502-*ter*. Il limite di valore del patrimonio mobiliare di proprietà del risparmiatore, di cui al comma 502-*bis*, lettera *a)*, può essere elevato fino a 200.000 euro con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo assenso della Commissione europea. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 501, secondo periodo, è conseguentemente adeguato.".

2-*bis*. Al fine di promuovere e sostenere l'imprenditoria, di stimolare la competizione nel mercato e di assicurare la protezione adeguata dei consumatori, degli investitori e del mercato dei capitali, nonché di favorire il raccordo tra le istituzioni, le autorità e gli operatori del settore, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Banca d'Italia, la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), adotta, entro il 31 gennaio 2021, uno o più regolamenti per definire le condizioni e le modalità di svolgimento di una sperimentazione relativa alle attività di tecno-finanza (FinTech) volte al perseguimento, mediante nuove tecnologie quali l'intelligenza artificiale e i registri distribuiti, dell'innovazione di servizi e di prodotti nei settori finanziario, creditizio, assicurativo e dei mercati regolamentati.

2-*ter*. La sperimentazione di cui al comma 2-*bis* si conforma al principio di proporzionalità previsto dalla normativa dell'Unione europea ed è caratterizzata da:

a) una durata massima di diciotto mesi prorogabili per un massimo di ulteriori dodici mesi;

b) requisiti patrimoniali ridotti;

c) adempimenti semplificati e proporzionati alle attività che si intende svolgere;

d) tempi ridotti delle procedure autorizzative;

e) definizione di perimetri e limiti di operatività.

2-*quater*. Nel rispetto della normativa inderogabile dell'Unione europea, i regolamenti di cui al comma 2-*bis* stabiliscono o individuano i criteri per determinare:

a) i requisiti di ammissione alla sperimentazione;

a-*bis*) i casi in cui un'attività può essere ammessa a sperimentazione;

a-*ter*) i casi in cui è ammessa la proroga;

b) i requisiti patrimoniali;

c) gli adempimenti semplificati e proporzionati alle attività che si intende svolgere;

d) i perimetri di operatività;

e) gli obblighi informativi;

f) i tempi per il rilascio di autorizzazioni;

g) i requisiti di professionalità degli esponenti aziendali;

h) i profili di governo societario e di gestione del rischio;

i) le forme societarie ammissibili anche in deroga alle forme societarie previste dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e dal codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

l) le eventuali garanzie finanziarie;

m) l'*iter* successivo al termine della sperimentazione.

2-*quinquies*. Le misure di cui ai commi 2-*ter* e 2-*quater* possono essere differenziate e adeguate in considerazione delle particolarità e delle esigenze dei casi specifici; esse hanno carattere temporaneo e garantiscono adeguate forme di informazione e di protezione a favore di consumatori e investitori, nonché del corretto funzionamento dei mercati. L'operatività delle misure cessa al termine del relativo periodo, ovvero alla perdita dei requisiti o al superamento dei limiti operativi stabiliti, nonché negli altri casi previsti dai regolamenti di cui al comma 2-*bis*.

2-*sexies*. La sperimentazione non comporta il rilascio di autorizzazioni per l'esercizio di attività riservate da svolgersi al di fuori di essa. Lo svolgimento, nell'ambito della sperimentazione e nel rispetto dei limiti stabiliti dai provvedimenti di ammissione, di attività che rientrano nella nozione di servizi e attività di investimento non implica l'esercizio a titolo abituale di attività riservate e, pertanto, non necessita del rilascio di autorizzazioni ove sia prevista una durata massima di sei mesi, salvo il maggior termine della sperimentazione, che non può superare complessivamente il limite massimo di diciotto mesi, nei casi in cui sia concessa una proroga funzionale all'ottenimento dell'autorizzazione o dell'iscrizione prevista dalla legge per lo svolgimento abituale e a titolo professionale dell'attività medesima. Nel rispetto delle norme stabilite dai regolamenti di cui al comma 2-*bis* e delle finalità del periodo di sperimentazione, la Banca d'Italia, la CONSOB e l'IVASS, nell'ambito delle proprie competenze e delle materie seguite, adottano i provvedimenti per l'ammissione alla sperimentazione delle attività di cui al comma 2-*bis* e ogni altra iniziativa ad essi propedeutica. I provvedimenti per l'ammissione alla sperimentazione stabiliscono i limiti dell'attività di partecipazione alla sperimentazione con riguardo alla tipologia e alle modalità di prestazione del servizio di investimento, alla tipologia e al numero di utenti finali, al numero di operazioni, ai volumi complessivi dell'attività. Nel rispetto della normativa inderogabile dell'Unione europea, l'ammissione alla sperimentazione può comportare la deroga o la disapplicazione temporanee degli orientamenti di vigilanza o degli atti di carattere generale emanati dalle autorità di vigilanza, nonché delle norme o dei regolamenti emanati dalle medesime autorità di vigilanza, concernenti i profili di cui al comma 2-*quater*, lettere *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, *g)*, *h)*, *i)* e *l)*. Alle attività della Banca d'Italia, della CONSOB e dell'IVASS relative alla sperimentazione si applicano gli articoli 7 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, 4 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e 10 del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, nonché gli articoli 21 e 24, comma 6-*bis*, della legge 28 dicembre 2005, n. 262.

2-*septies*. La Banca d'Italia, la CONSOB e l'IVASS redigono annualmente, ciascuno per quanto di propria competenza, una relazione d'analisi sul settore tecno-finanziario, riportando quanto emerge dall'ap-

plicazione del regime di sperimentazione di cui al comma 2-*bis*, e segnalano eventuali modifiche normative o regolamentari necessarie per lo sviluppo del settore, la tutela del risparmio e la stabilità finanziaria.
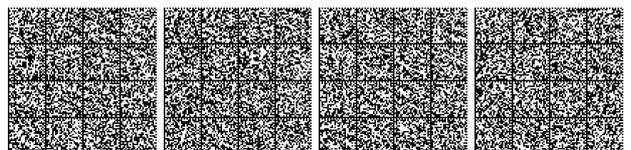
2-*octies*. È istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze il Comitato FinTech. Il Comitato ha il compito di individuare gli obiettivi, definire i programmi e porre in essere le azioni per favorire lo sviluppo della tecno-finanza, anche in cooperazione con soggetti esteri, nonché di formulare proposte di carattere normativo e agevolare il contatto degli operatori del settore con le istituzioni e con le autorità. Sono membri permanenti del Comitato il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro per gli affari europei, la Banca d'Italia, la CONSOB, l'IVASS, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, il Garante per la protezione dei dati personali, l'Agenzia per l'Italia digitale e l'Agenzia delle entrate. Il Comitato può invitare alle proprie riunioni, con funzioni consultive e senza diritto di voto, ulteriori istituzioni e autorità, nonché associazioni di categoria, imprese, enti e soggetti operanti nel settore della tecno-finanza. I regolamenti di cui al comma 2-*bis* stabiliscono le attribuzioni del Comitato. Per le attività svolte dal Comitato relative alla sperimentazione, i membri permanenti collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni, e non possono reciprocamente opporsi il segreto d'ufficio. Dall'attuazione delle disposizioni dei commi da 2-*bis* al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2-*novies*. Le autorità di vigilanza e di controllo sono autorizzate, singolarmente o in collaborazione tra loro, a stipulare accordi con una o più università sottoposte alla vigilanza del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con centri di ricerca ad esse collegati, aventi ad oggetto lo studio dell'applicazione alla loro attività istituzionale degli strumenti di intelligenza artificiale, di registri contabili criptati e di registri distribuiti, nonché la formazione del proprio personale. Agli oneri derivanti dagli accordi di cui al presente comma le autorità provvedono nell'ambito dei rispettivi stanziamenti di bilancio.

2-*decies*. All'articolo 24-*bis* del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. Dall'istituzione del Comitato di cui al comma 6 non devono derivare oneri a carico della finanza pubblica, salvo quanto previsto dal comma 9";

b) il comma 9 è sostituito dal seguente:

"9. Il Comitato opera attraverso riunioni periodiche, prevedendo, ove necessario, la costituzione di specifici gruppi di ricerca cui possono partecipare accademici ed esperti nella materia. La partecipazione al Comitato non dà titolo ad alcun emolumento o compenso o gettone di presenza. È fatta salva la corresponsione ai componenti del Comitato dei rimborsi delle spese di viaggio e di alloggio, sostenute per la partecipazione alle riunioni periodiche di cui al primo periodo, a valere sui fondi previsti dal comma 11".

2-*undecies*. All'articolo 48-*bis*, comma 1, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché ai risparmiatori di cui all'articolo 1, comma 494, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che hanno subito un pregiudizio ingiusto da parte di banche e loro controllate aventi sede legale in Italia, poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 16 gennaio 2018".

2-*duodecies*. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2019, n. 41, le parole: "ad operarvi nel periodo transitorio," sono sostituite dalle seguenti: "ad operare con le medesime modalità nel periodo transitorio,".

2-*terdecies*. La CONSOB ordina ai fornitori di connettività alla rete internet ovvero ai gestori di altre reti telematiche o di telecomunicazione, o agli operatori che in relazione ad esse forniscono servizi telematici o di telecomunicazione, la rimozione delle iniziative di chiunque nel territorio della Repubblica, attraverso le reti telematiche o di telecomunicazione, offre o svolge servizi o attività di investimento senza esservi abilitato. I destinatari degli ordini comunicati ai sensi del primo periodo hanno l'obbligo di inibire l'utilizzazione delle reti delle quali sono gestori o in relazione alle quali forniscono servizi. La CONSOB può stabilire con regolamento le modalità e i termini degli adempimenti previsti dal presente comma.

2-quaterdecies. *La Consob può ordinare ai soggetti di cui al comma 2-*terdecies *la rimozione delle campagne pubblicitarie condotte attraverso le reti telematiche o di telecomunicazione, aventi ad oggetto servizi o attività di investimento prestati da chi non vi è abilitato.».*

Note all'art. 24:

— Si riporta il testo dell'articolo 19 del decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164 (Attuazione della direttiva 2004/39/CE relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE, 93/6/CEE e 2000/12/CE e abroga la direttiva 93/22/CEE):

«Art. 19 *(Disposizioni finali e transitorie)*. — 1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il 1° novembre 2007.

2. Le SIM e le banche autorizzate in Italia alla data del 31 ottobre 2007 alla prestazione del servizio di negoziazione per conto proprio si intendono autorizzate alla prestazione dei servizi e delle attività di cui all'articolo 1, comma 5, lettere *a)* e *b)*, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, al ricorrere delle medesime condizioni, si intendono autorizzati alla prestazione dei servizi e delle attività di cui all'articolo 1, comma 5, lettere *a)* e *b)*, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, limitatamente agli strumenti finanziari derivati.

3. Le SIM e le banche autorizzate in Italia alla data del 31 ottobre 2007 alla prestazione del servizio di negoziazione per conto terzi si intendono autorizzate alla prestazione del servizio di cui all'articolo 1, comma 5, lettera *b)*, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

4. Le SIM, gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e le banche autorizzate in Italia alla data del 31 ottobre 2007 alla prestazione del servizio di collocamento, con preventiva sottoscrizione o acquisto a fermo, ovvero assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente, si intendono autorizzate alla prestazione del servizio di cui all'articolo 1, comma 5, lettera *c)*, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

5. Le SIM, gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e le banche autorizzate in Italia alla data del 31 ottobre 2007 alla prestazione del servizio di collocamento, senza preventiva sottoscrizione o acquisto a fermo, ovvero assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente, si intendono autorizzate alla prestazione del servizio di cui all'articolo 1, comma 5, lettera c-*bis*), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

6. Le SIM e le banche autorizzate in Italia alla data del 31 ottobre 2007 alla prestazione del servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi si intendono autorizzate alla prestazione del servizio di cui all'articolo 1, comma 5, lettera *d)*, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

7. Le SIM e le banche autorizzate in Italia alla data del 31 ottobre 2007 alla prestazione del servizio di ricezione e trasmissione di ordini nonchè mediazione si intendono autorizzate alla prestazione del servizio di cui all'articolo 1, comma 5, lettera *e)*, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

8. Le SIM e le banche autorizzate in Italia alla prestazione di uno o più servizi di investimento alla data del 31 ottobre 2007 si intendono autorizzate alla prestazione del servizio di cui all'articolo 1, comma 5, lettera *f)*, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

9. Le SGR autorizzate in Italia alla data del 31 ottobre 2007 si intendono autorizzate alla prestazione del servizio di cui all'articolo 1, comma 5, lettera *f)*, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

10. Le SIM, le SGR e le banche autorizzate in Italia alla data del 31 ottobre 2007 comunicano alle autorità competenti alla tenuta dei rispettivi albi entro il 30 novembre 2007 se non intendono avvalersi della disposizione di cui al comma 9.

11. Le società di gestione dei mercati regolamentati autorizzati in Italia alla data del 31 ottobre 2007 si intendono autorizzate all'esercizio dei mercati regolamentati di cui all'articolo 63, commi 1 e 3, e all'articolo 66, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

12. Le società di gestione dei mercati regolamentati che gestiscono sistemi di scambi organizzati multilaterali alla data del 31 ottobre 2007 si intendono autorizzate all'esercizio dell'attività di gestione di sistemi multilaterali di negoziazione.

13. I soggetti abilitati adeguano entro il 30 giugno 2008 i contratti in essere al 1° novembre 2007.

14. Fino al trasferimento delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 36, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e comunque non oltre il 31 dicembre 2017, la riserva di attività di cui all'articolo 18 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, non pregiudica la possibilità per i soggetti che, alla data del 31 ottobre 2007, prestano la consulenza in materia di investimenti, di continuare a svolgere
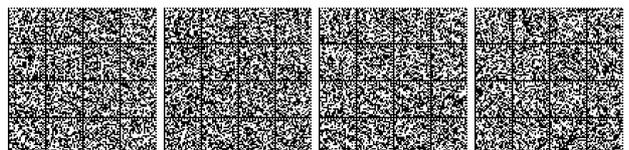
il servizio di cui all'articolo 1, comma 5, lettera *f)*, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti.

14-*bis*. Il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, adottato sentite la Banca d'Italia e la Consob, nomina, in sede di prima applicazione, i membri dell'organismo di cui all'articolo 18-*bis* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, fissando la durata in carica, i compensi e le attribuzioni. Alle relative spese provvede l'organismo mediante le risorse derivanti dai contributi e dalle altre somme versati dagli iscritti.».

— Si riporta il testo dell'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 11 novembre 1998, n. 472 recante norme per l'individuazione dei requisiti di onorabilità e di professionalità per l'iscrizione all'Albo unico dei promotori finanziari:

«Art. 4 *(Criteri valutativi della esperienza professionale)*. — 1. L'accesso all'Albo dei promotori finanziari è consentito a coloro che hanno acquistato una specifica esperienza professionale avendo svolto una delle sottoindicate attività:

a) agente di cambio, iscritto al ruolo unico nazionale o al ruolo speciale tenuti dal Ministero dell'economia e delle finanze;

b) negoziatore, abilitato ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge 2 gennaio 1991, n. 1 ;

c) funzionario di banca addetto ad uno dei servizi e attività di investimento previsti dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, o al settore della commercializzazione di prodotti finanziari della banca, ovvero personale preposto ad una dipendenza o ad un'altra unità operativa, o comunque responsabile della stessa, addetto ad uno dei predetti servizi e attività di investimento, ovvero responsabile del controllo interno;

d) funzionario di impresa di investimento o di società di gestione del risparmio addetto ad uno dei servizi e attività di investimento previsti dal decreto legislativo n. 58/1998 o all'attività di gestione collettiva del risparmio, ovvero personale preposto ad un'unità operativa, o comunque responsabile della stessa, di uno dei predetti servizi e attività di investimento o dell'attività di gestione collettiva del risparmio, ovvero responsabile del controllo interno.

2. Le attività di cui alle lettere *c)* e *d)* del comma 1, devono essere state svolte per uno o più periodi di tempo complessivamente pari ad almeno tre anni.

3. La documentazione da produrre per l'attestazione del possesso dei requisiti professionali di cui alle lettere *c)* e *d)* del comma 1, deve includere una dichiarazione autentica resa dal legale rappresentante del soggetto presso il quale è stata svolta l'esperienza professionale, attestante l'ufficio al quale il richiedente l'iscrizione all'Albo è stato addetto, le mansioni ricoperte ed il relativo periodo di svolgimento.

4. La dichiarazione di cui al precedente comma 3 può essere resa anche dal dirigente munito di firma sociale, ai sensi dello statuto, preposto alla funzione della gestione e dell'amministrazione del personale.».

— Si riporta il testo dell'articolo 31 del citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58:

«Art. 31 *(Consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede e Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari)*. — 1. Per l'offerta fuori sede le Sim, le banche italiane, le imprese di investimento e le banche UE, le imprese di paesi terzi, le Sgr, le società di gestione UE, le Sicav, le Sicaf, i GEFIA UE e non UE, gli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico bancario si avvalgono di consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, fermo restando quanto previsto dagli articoli 27, comma 2, e 29-*bis*, comma 2. I consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede stabiliti sul territorio della Repubblica di cui si avvalgono le imprese di investimento UE, le banche UE, le imprese di paesi terzi, le società di gestione UE, i GEFIA UE e non UE sono equiparati, ai fini dell'applicazione delle regole di condotta, a una succursale costituita nel territorio della Repubblica.

2. L'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede è svolta esclusivamente nell'interesse di un solo soggetto. Il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede promuove e colloca i servizi d'investimento e/o i servizi accessori presso clienti o potenziali clienti, riceve e trasmette le istruzioni o gli ordini dei clienti riguardanti servizi d'investimento o prodotti finanziari, promuove e colloca prodotti finanziari, presta consulenza in materia di investimenti ai clienti o potenziali clienti rispetto a detti prodotti o servizi finanziari. Il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede può promuovere e collocare contratti relativi alla concessione di finanziamenti o alla prestazione di servizi di pagamento per conto del soggetto nell'interesse del quale esercita l'attività di offerta fuori sede.

2-*bis*. I consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede non possono detenere denaro e/o strumenti finanziari dei clienti o potenziali clienti del soggetto per cui operano.

3. Il soggetto che conferisce l'incarico è responsabile in solido dei danni arrecati a terzi dal consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale.

3-*bis*. I soggetti di cui al comma 1 garantiscono che i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede comunichino immediatamente a qualsiasi cliente o potenziale cliente in che veste operano e quale soggetto rappresentano. I soggetti di cui al comma 1 adottano tutti i necessari controlli sulle attività esercitate dai consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede in modo che essi stessi continuino a rispettare le disposizioni del presente decreto e delle relative norme di attuazione. I soggetti che si avvalgono di consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede verificano che i medesimi possiedano le conoscenze e la competenza adeguate per essere in grado di prestare i servizi d'investimento o i servizi accessori e di comunicare accuratamente tutte le informazioni riguardanti i servizi proposti al cliente o potenziale cliente. I soggetti che nominano consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede adottano misure adeguate per evitare qualsiasi eventuale impatto negativo delle attività di questi ultimi che non rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2014/65/UE sulle attività esercitate dagli stessi per loro conto.

4. È istituito l'albo unico dei consulenti finanziari, nel quale sono iscritti in tre distinte sezioni i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria. Alla tenuta dell'albo provvede l'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari che è costituito dalle associazioni professionali rappresentative dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, dei consulenti finanziari autonomi, delle società di consulenza finanziaria e dei soggetti abilitati. Alle riunioni dell'assemblea dell'Organismo può assistere un rappresentante della Consob. L'Organismo ha personalità giuridica ed è ordinato in formadi associazione, con autonomia organizzativa e statutaria, nel rispetto del principio di articolazione territoriale delle proprie strutture e attività. L'Organismo esercita i poteri cautelari di cui all'articolo 7-*septies* e i poteri sanzionatori di cui all'articolo 196. I provvedimenti dell'Organismo sono pubblicati sul proprio sito internet. Lo statuto e il regolamento interno dell'Organismo, e le loro successive modifiche, sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze per l'approvazione, sentita la Consob. Il Ministero dell'economia e delle finanze nomina il Presidente del collegio sindacale dell'Organismo. Nell'ambito della propria autonomia finanziaria l'Organismo determina e riscuote i contributi e le altre somme dovute dagli iscritti, dai richiedenti l'iscrizione e da coloro che intendono sostenere la prova valutativa di cui al comma 5, nella misura necessaria per garantire lo svolgimento delle proprie attività. Il provvedimento con cui l'Organismo ingiunge il pagamento dei contributi dovuti ha efficacia di titolo esecutivo. Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, l'Organismo procede alla esazione delle somme dovute in base alle norme previste per la riscossione, mediante ruolo, delle entrate dello Stato, degli enti territoriali, degli enti pubblici e previdenziali. Esso provvede all'iscrizione all'albo, previa verifica dei necessari requisiti, alla cancellazione dall'albo nelle ipotesi stabilite dalla Consob con il regolamento di cui al comma 6, e svolge ogni altra attività necessaria per la tenuta dell'albo. L'Organismo opera nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti con regolamento della Consob, e sotto la vigilanza della medesima. All'Organismo, nell'esercizio dell'attività di vigilanza sui soggetti iscritti all'albo, si applica il regime di responsabilità previsto per l'esercizio delle funzioni di controllo da parte della Consob ai sensi dell'articolo 24, comma 6-*bis*, della legge 28 dicembre 2005, n. 262.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con regolamento adottato sentita la CONSOB, determina i requisiti di onorabilità e di professionalità per l'iscrizione dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede all'albo previsto dal comma 4. I requisiti di professionalità per l'iscrizione all'albo sono accertati sulla base di rigorosi criteri valutativi che tengano conto della pregressa esperienza professionale, validamente documentata, ovvero sulla base di prove valutative.

6. La CONSOB determina, con regolamento, i principi e i criteri relativi:

a) alla formazione dell'albo previsto dal comma 4 e alle relative forme di pubblicità;

b) ai requisiti di rappresentatività delle associazioni professionali dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, dei consulenti finanziari autonomi, delle società di consulenza finanziaria e dei soggetti abilitati;

c) all'iscrizione, alla cancellazione e alle cause di riammissione all'albo previsto dal comma 4;
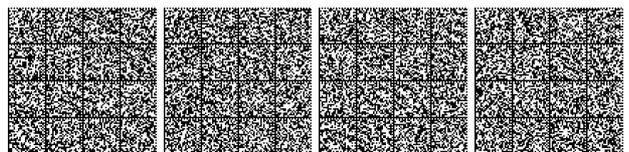
d) alle cause di incompatibilità;

d-*bis*) all'attività di vigilanza svolta dall'Organismo;

e) ai provvedimenti cautelari e alle sanzioni disciplinati, rispettivamente, dagli articoli 7-*septies* e 196 e alle violazioni cui si applicano le sanzioni previste dallo stesso articolo 196, comma 1;

f) all'esame, da parte della stessa CONSOB, dei reclami contro le delibere dell'Organismo di cui al comma 4, relative ai provvedimenti indicati alla lettera *c)*;

g) alle regole di presentazione e di comportamento che i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria devono osservare nei rapporti con la clientela;

h) alle modalità di tenuta della documentazione concernente l'attività svolta dai consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, dai consulenti finanziari autonomi e dalle società di consulenza finanziaria;

i) all'attività dell'Organismo di cui al comma 4;

l) alle modalità di aggiornamento professionale dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, dei consulenti finanziari autonomi e dei soggetti che svolgono, per conto delle società di cui all'articolo 18-*ter*, attività di consulenza in materia di investimenti nei confronti della clientela.

6-*bis*. Per le società di consulenza finanziaria di cui all'articolo 18-*ter*, la Consob adotta le disposizioni attuative dell'articolo 4-*undecies*.

7. L'Organismo può chiedere ai consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede o ai soggetti che si avvalgono dei medesimi, ai consulenti finanziari autonomi ed alle società di consulenza finanziaria la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti fissando i relativi termini. Esso può inoltre effettuare ispezioni e richiedere l'esibizione di documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari nonché procedere ad audizione personale. Nell'esercizio dell'attività ispettiva, l'Organismo può avvalersi, previa comunicazione alla Consob, della Guardia di Finanza che agisce con i poteri ad essa attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, utilizzando strutture e personale esistenti in modo da non determinare oneri aggiuntivi. I contenuti e le modalità di collaborazione tra l'Organismo e la Guardia di finanza sono definite in apposito protocollo d'intesa.».

Note all'art. 25:

— Si riporta il testo degli articoli 1 e 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92 (Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica) come modificato dalla presente legge:

«Art. 1 *(Princìpi)*. — 1. L'educazione civica contribuisce a formare cittadini responsabili e attivi e a promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale, *economica* e sociale delle comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri.

2. L'educazione civica sviluppa nelle istituzioni scolastiche la conoscenza della Costituzione italiana e delle istituzioni dell'Unione europea per sostanziare, in particolare, la condivisione e la promozione dei princìpi di legalità, cittadinanza attiva e digitale, sostenibilità ambientale e *diritto alla salute, al benessere della persona al risparmio e all'investimento, all'educazione finanziaria e assicurativa e alla pianificazione previdenziale, anche con riferimento all'utilizzo delle nuove tecnologie digitali di gestione del denaro, alle nuove forme di economia e finanza sostenibile e alla cultura d'impresa.».*

«Art. 3 *(Sviluppo delle competenze e obiettivi di apprendimento)*. — 1. In attuazione dell'articolo 2, *con decreto del Ministero dell'istruzione e del merito* sono definite linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica che individuano, ove non già previsti, specifici traguardi per lo sviluppo delle competenze e obiettivi specifici di apprendimento, in coerenza con le Indicazioni nazionali per il curricolo delle scuole dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, nonché con il documento Indicazioni nazionali e nuovi scenari e con le Indicazioni nazionali per i licei e le linee guida per gli istituti tecnici e professionali vigenti, assumendo a riferimento le seguenti tematiche:

a) Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, dell'Unione europea e degli organismi internazionali; storia della bandiera e dell'inno nazionale;

b) Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015;

c) educazione alla cittadinanza digitale, secondo le disposizioni dell'articolo 5;

d) elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al diritto del lavoro;

e) educazione ambientale, sviluppo eco-sostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari;

f) educazione alla legalità e al contrasto delle mafie;

g) educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni;

h) formazione di base in materia di protezione civile.

h-bis*) educazione finanziaria e assicurativa e pianificazione previdenziale, anche con riferimento all'utilizzo delle nuove tecnologie digitali di gestione del denaro e alle nuove forme di economia e finanza sostenibile.*

1-bis*. Per l'insegnamento di cui alla lettera h*-bis*) del comma 1, il Ministero dell'istruzione e del merito determina i contenuti d'intesa con la Banca d'Italia, la Commissione nazionale per le società e la borsa, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, sentito il Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria e sentite le associazioni maggiormente rappresentative degli operatori e degli utenti bancari, finanziari e assicurativi.*

2. Nell'ambito dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica sono altresì promosse l'educazione stradale, l'educazione alla salute e al benessere, l'educazione al volontariato e alla cittadinanza attiva *e l'educazione finanziaria*. Tutte le azioni sono finalizzate ad alimentare e rafforzare il rispetto nei confronti delle persone, degli animali e della natura.».

— Si riporta il testo dell'articolo 24-*bis* del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15 (Disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio) come modificato dalla presente legge:

«Art. 24-*bis (Disposizioni generali concernenti l'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale)*. — 1. Le disposizioni del presente articolo prevedono misure ed interventi intesi a sviluppare l'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale. Tali disposizioni assicurano l'efficacia, l'efficienza e la sistematicità delle azioni dei soggetti pubblici e privati in tema di educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale e riconoscono l'importanza dell'educazione finanziaria quale strumento per la tutela del consumatore e per un utilizzo più consapevole degli strumenti e dei servizi finanziari offerti dal mercato.

2. In conformità con la definizione dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), per educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale, ai fini del presente articolo, si intende il processo attraverso il quale le persone migliorano la loro comprensione degli strumenti e dei prodotti finanziari e sviluppano le competenze necessarie ad acquisire una maggiore consapevolezza dei rischi e delle opportunità finanziarie.

3. Il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il *Ministero dell'istruzione e del merito*, adotta, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il programma per una "Strategia nazionale per l'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale". La Strategia nazionale si conforma ai seguenti principi:

a) organizzare in modo sistematico il coordinamento dei soggetti pubblici e, eventualmente su base volontaria, dei soggetti privati già attivi nella materia, ovvero di quelli che saranno attivati dal programma, garantendo che gli interventi siano continui nel tempo, promuovendo lo scambio di informazioni tra i soggetti e la diffusione delle relative esperienze, competenze e buone pratiche, e definendo le modalità con cui le iniziative di educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale possano entrare in sinergia e collegarsi con le attività proprie del sistema nazionale dell'istruzione;

b) definire le politiche nazionali in materia di comunicazione e di diffusione di informazioni volte a promuovere l'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale;

c) prevedere la possibilità di stipulare convenzioni atte a promuovere interventi di formazione con associazioni rappresentative di categorie produttive, ordini professionali, associazioni dei consumatori, organizzazioni senza fini di lucro e università, anche con la partecipazione degli enti territoriali.

4. Lo schema del programma di cui al comma 3 è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente lo schema del programma alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia
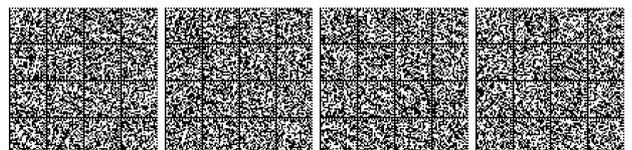
e per i profili finanziari sono espressi entro trenta giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine il programma può comunque essere adottato.

5. Il Governo trasmette annualmente alle Camere entro il 31 luglio una relazione sullo stato di attuazione della Strategia nazionale per l'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale. La relazione può contenere le eventuali proposte di modifica e di aggiornamento del programma di cui al comma 3, da adottare con le medesime procedure previste al comma 4.

6. Per l'attuazione della Strategia nazionale di cui al comma 3, con decreto da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il *Ministero dell'istruzione e del merito* e con il Ministro dello sviluppo economico, istituisce il Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria, con il compito di promuovere e programmare iniziative di sensibilizzazione ed educazione finanziaria.

7. Dall'istituzione del Comitato di cui al comma 6 non devono derivare oneri a carico della finanza pubblica, salvo quanto previsto dal comma 9.

8. Il Comitato, composto da undici membri, è presieduto da un direttore, nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, scelto fra personalità con comprovate competenze ed esperienza nel settore. I membri diversi dal direttore, anch'essi scelti fra personalità con comprovate competenze ed esperienza nel settore, sono designati: uno dal Ministro dell'economia e delle finanze, uno dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, uno dal Ministro dello sviluppo economico, uno dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, uno dalla Banca d'Italia, uno dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), uno dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), uno dalla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), uno dal Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, uno dall'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari (OCF). I membri del Comitato, nonché il direttore, durano in carica tre anni e l'incarico può essere rinnovato una sola volta.

9. Il Comitato opera attraverso riunioni periodiche, prevedendo, ove necessario, la costituzione di specifici gruppi di ricerca cui possono partecipare accademici ed esperti nella materia. La partecipazione al Comitato non dà titolo ad alcun emolumento o compenso o gettone di presenza. È fatta salva la corresponsione ai componenti del Comitato dei rimborsi delle spese di viaggio e di alloggio, sostenute per la partecipazione alle riunioni periodiche di cui al primo periodo, a valere sui fondi previsti dal comma 11.

10. Il Comitato ha il compito di individuare obiettivi misurabili, programmi e azioni da porre in essere, valorizzando le esperienze, le competenze e le iniziative maturate dai soggetti attivi sul territorio nazionale e favorendo la collaborazione tra i soggetti pubblici e privati. *A decorrere dall'anno 2023, il Comitato, con propria delibera, approva il piano triennale di attività, in coerenza con il programma di cui al comma 3.*

10-bis*. Il Ministero dell'istruzione e del merito, sentito il Comitato, sottoscrive appositi accordi con la Banca d'Italia, la Commissione nazionale per le società e la borsa, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione al fine di promuovere la cultura dell'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale, nel rispetto dell'autonomia scolastica e nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.*

11. Agli oneri derivanti dalle attività del Comitato, nel limite di un milione di euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

Note all'art. 26:

— Si riporta il testo dell'articolo 27 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19) come modificato dalla presente legge:

«Art. 27 *(Patrimonio Destinato)*. — 1. Al fine di attuare interventi e operazioni di sostegno e rilancio del sistema economico-produttivo italiano in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da "Covid-19", CDP S.p.A. è autorizzata a costituire un patrimonio destinato denominato "Patrimonio Rilancio", (di seguito il "Patrimonio Destinato") a cui sono apportati beni e rapporti giuridici dal Ministero dell'economia e delle finanze. Il Patrimonio Destinato può essere articolato in comparti. Il Patrimonio Destinato e ciascuno dei suoi comparti sono rispettivamente composti dai beni e dai rapporti giuridici attivi e passivi ad essi apportati, nonché dai beni e dai rapporti giuridici di tempo in tempo generati o comunque rivenienti dalla gestione delle loro rispettive risorse, ivi inclusi i mezzi finanziari e le passività rivenienti dalle operazioni di finanziamento. Il Patrimonio Destinato, o ciascuno dei suoi comparti, è autonomo e separato, a tutti gli effetti, dal patrimonio di CDP S.p.A. e dagli altri patrimoni separati costituiti dalla stessa. Il Patrimonio Destinato e ciascuno dei suoi comparti rispondono esclusivamente delle obbligazioni dai medesimi assunte, nei limiti dei beni e rapporti giuridici agli stessi apportati, ovvero generati o rivenienti dalla gestione. Sul Patrimonio Destinato non sono ammesse azioni dei creditori di CDP S.p.A. o nell'interesse degli stessi e, allo stesso modo, sul patrimonio di CDP S.p.A. non sono ammesse azioni dei creditori del Patrimonio Destinato o nell'interesse degli stessi. Le disposizioni del presente articolo non attribuiscono alle imprese diritti o interessi legittimi rispetto all'intervento del Patrimonio Destinato in loro favore.

2. Gli apporti del Ministero dell'economia e delle finanze sono effettuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Gli apporti sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta indiretta, nonché da ogni altro tributo o diritto. In caso di beni e rapporti giuridici diversi dai titoli di Stato, i relativi valori di apporto e di iscrizione nella contabilità del Patrimonio Destinato sono determinati sulla scorta della relazione giurata di stima prodotta da uno o più soggetti di adeguata esperienza e qualificazione professionale. A fronte di tali apporti, sono emessi da CDP, a valere sul Patrimonio Destinato e in favore del Ministero dell'economia e delle finanze, strumenti finanziari di partecipazione prevedendo che la loro remunerazione sia condizionata all'andamento economico del Patrimonio Destinato. Può essere restituita al Ministero dell'economia e delle finanze, con delibera del consiglio di amministrazione di CDP S.p.A., su richiesta del Ministero dell'economia e delle finanze, la quota degli apporti che risulti eventualmente eccedente, sulla base dei criteri di valutazione della congruità del patrimonio previsti dal decreto di cui al comma 5, rispetto alle finalità di realizzazione dell'affare per cui è costituito il Patrimonio Destinato come risultante dal piano economico-finanziario del Patrimonio Destinato, tempo per tempo aggiornato. Le modalità della restituzione sono stabilite nel decreto di cui al comma 5. I beni e i rapporti giuridici apportati sono intestati a CDP per conto del Patrimonio Destinato e sono gestiti da CDP a valere su di esso in conformità al presente articolo, al decreto di cui al comma 5 e al Regolamento del Patrimonio Destinato.

3. Il Patrimonio Destinato è costituito con deliberazione dell'assemblea di CDP S.p.A. che, su proposta del consiglio di amministrazione, identifica, anche in blocco, i beni e i rapporti giuridici compresi nel Patrimonio Destinato. Con la medesima deliberazione il revisore legale di CDP S.p.A. è incaricato della revisione dei conti del Patrimonio Destinato. La deliberazione è depositata e iscritta ai sensi dell'articolo 2436 del codice civile. Non si applica l'articolo 2447-*quater*, comma 2, del codice civile. Per ogni successiva determinazione, ivi inclusa la modifica del Patrimonio Destinato, la costituzione di comparti e la relativa allocazione di beni e rapporti giuridici, nonché quelle concernenti l'apporto di ulteriori beni e rapporti giuridici da parte del Ministero dell'economia e delle finanze o di altri soggetti pubblici si procede con deliberazione del consiglio di amministrazione di CDP S.p.A. Per la gestione del comparto riguardante i beni e i rapporti giuridici relativi agli interventi a favore delle società cooperative, CDP S.p.A. adotta modalità coerenti con la funzione sociale delle società cooperative, a carattere mutualistico e senza fine di speculazione privata. Ai fini della gestione del Patrimonio Destinato, il consiglio di amministrazione di CDP S.p.A. è integrato dai membri indicati dall'articolo 7, comma 1, lettere *c), d)* ed *f)*, della legge 13 maggio 1983, n. 197. Il consiglio di amministrazione di CDP S.p.A. definisce un sistema organizzativo e gestionale improntato alla massima efficienza e rapidità di intervento del Patrimonio Destinato, anche in relazione all'assetto operativo e gestionale e al modello dei poteri delegati. Il valore del Patrimonio Destinato, o di ciascuno dei comparti, può essere superiore al dieci per cento del patrimonio netto di CDP S.p.A. Di esso non si tiene conto in caso di costituzione di altri patrimoni destinati da parte di CDP S.p.A.

4. Le risorse del Patrimonio Destinato sono impiegate per il sostegno e il rilancio del sistema economico produttivo italiano, secondo le priorità definite, in relazione ai settori, alle filiere e agli obiettivi di politica industriale, nel Piano nazionale di riforma di cui all'articolo 10, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in apposito capitolo dedicato alla programmazione economica. Il Patrimonio Destinato opera nelle forme e alle condizioni previste dal quadro normativo dell'Unione Europea sugli aiuti di Stato adottato per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da "Covid-19" ovvero a condizioni di mercato. Gli interventi del Patrimonio Destinato hanno ad oggetto società per azioni, anche con azioni quotate in mercati regolamentati, comprese quelle costituite in forma cooperativa, che:

a) hanno sede legale in Italia;

b) non operano nel settore bancario, finanziario o assicurativo;
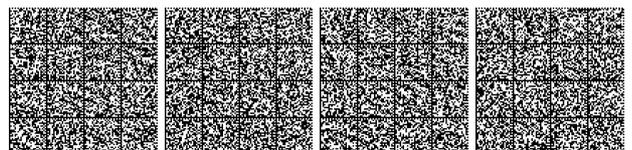
c) presentano un fatturato annuo superiore a euro cinquanta milioni.

4-*bis*. Gli interventi del Patrimonio Destinato nelle forme e alle condizioni previste dal quadro normativo dell'Unione Europea sugli aiuti di Stato adottato per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da "Covid-19", come definiti con il decreto di cui al comma 5, sono effettuati entro il 30 giugno 2022.

4-*ter*. Limitatamente all'operatività a condizioni di mercato di cui al comma 4, gli interventi del Patrimonio Destinato hanno ad oggetto anche le società di cui all'articolo 162-*bis*, comma 1, lettera *c)*, numero 1), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4-*quater*. Limitatamente all'operatività a condizioni di mercato di cui al comma 4, possono beneficiare degli interventi del Patrimonio Destinato nella forma di operazioni sul mercato primario tramite partecipazione ad aumenti di capitale e sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili, come disciplinati dal decreto di cui al comma 5, anche le società che presentano un risultato operativo positivo in due dei tre anni precedenti la data di richiesta di intervento, così come riportato dal bilancio consolidato o, se non disponibile, dal bilancio d'esercizio, approvato e assoggettato a revisione legale, non anteriore di diciotto mesi rispetto alla data di richiesta di intervento, senza che, in tal caso, rilevi l'utile riportato nel bilancio della società. *Le società risultanti da fusioni o scissioni possono soddisfare i requisiti di cui al primo periodo anche sulla base di uno o più bilanci pro forma, certificati da un revisore contabile.*

*4-*quinquies. *Limitatamente all'operatività a condizioni di mercato di cui al comma 4, le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera* h), *del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 febbraio 2021, n. 26, si applicano solo alle società nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna o di applicazione della sanzione ai sensi dell'articolo 63 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, anche non passata in giudicato.*

5. I requisiti di accesso, le condizioni, criteri e modalità degli interventi del Patrimonio Destinato sono definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello Sviluppo Economico. Lo schema di decreto è trasmesso al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati per l'espressione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano nel termine di quattordici giorni, decorso il quale il decreto può essere comunque adottato. Qualora necessario, gli interventi del Patrimonio Destinato sono subordinati all'approvazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. In via preferenziale il Patrimonio Destinato effettua i propri interventi mediante sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili, la partecipazione ad aumenti di capitale, l'acquisto di azioni quotate sul mercato secondario in caso di operazioni strategiche. Nella individuazione degli interventi, il decreto tiene in considerazione l'incidenza dell'impresa con riferimento allo sviluppo tecnologico, alle infrastrutture critiche e strategiche, alle filiere produttive strategiche, alla sostenibilità ambientale e alle altre finalità di cui al comma 86 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, alla rete logistica e dei rifornimenti, ai livelli occupazionali e del mercato del lavoro. Possono essere effettuati interventi relativi a operazioni di ristrutturazione di società che, nonostante temporanei squilibri patrimoniali o finanziari, siano caratterizzate da adeguate prospettive di redditività.

6. CDP S.p.A. adotta il Regolamento del Patrimonio Destinato nel rispetto dei criteri di cui al presente articolo e di quanto previsto dal decreto di cui al comma 5. L'efficacia del Regolamento è sospensivamente condizionata all'approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze. Il Regolamento disciplina, tra l'altro, le procedure e attività istruttorie e le operazioni funzionali al reperimento della provvista. La remunerazione di CDP S.p.A. a valere sul Patrimonio Destinato è pari ai costi sostenuti da CDP S.p.A. per la gestione del Patrimonio Destinato. Per il Patrimonio Destinato, che non contribuisce al risultato di CDP S.p.A., è redatto annualmente un rendiconto separato predisposto secondo i principi contabili internazionali IFRS e allegato al bilancio di esercizio di CDP S.p.A. I beni e i rapporti giuridici acquisiti per effetto degli impieghi del Patrimonio Destinato sono intestati a CDP S.p.A. per conto del Patrimonio Destinato e sono gestiti da CDP S.p.A. in conformità al presente articolo e al Regolamento del Patrimonio Destinato.

7. Per il finanziamento delle attività del Patrimonio Destinato o di singoli comparti è consentita, anche in deroga all'articolo 2412 del codice civile, l'emissione, a valere sul Patrimonio Destinato o su singoli comparti, di titoli obbligazionari o altri strumenti finanziari di debito. A tali emissioni non si applicano gli articoli da 2415 a 2420 del codice civile e, per ciascuna emissione, può essere nominato un rappresentante comune dei portatori dei titoli, il quale ne cura gli interessi e, in loro rappresentanza esclusiva, esercita i poteri stabiliti in sede di nomina e approva le modificazioni delle condizioni dell'operazione. Delle obbligazioni derivanti dalle operazioni di finanziamento risponde unicamente il Patrimonio Destinato. Non si applicano il divieto di raccolta del risparmio tra il pubblico previsto dall'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e la relativa regolamentazione di attuazione, né i limiti quantitativi alla raccolta previsti dalla normativa vigente.

8. Sulle obbligazioni del Patrimonio Destinato, in caso di incapienza del Patrimonio medesimo, è concessa la garanzia di ultima istanza dello Stato. Con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 5 sono stabiliti criteri, condizioni e modalità di operatività della garanzia dello Stato. La garanzia dello Stato è allegata allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Può essere altresì concessa con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che ne determina criteri, condizioni e modalità, la garanzia dello Stato a favore dei portatori dei titoli emessi ai sensi del comma 7 nel limite massimo di euro 20 miliardi.

9. Le operazioni di impiego e di investimento effettuate da CDP a valere sul Patrimonio Destinato e tutti gli atti ad esse funzionalmente collegati non attivano eventuali clausole contrattuali e/o statutarie di cambio di controllo o previsioni equipollenti che dovessero altrimenti operare.

10. Il decreto di cui al comma 5 può prevedere ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti di accesso la presentazione di dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Qualora il rilascio dell'informativa antimafia, ove richiesta, non sia immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati unica prevista dall'articolo 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, le istanze di accesso agli interventi del Fondo sono integrate da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il legale rappresentante attesta, sotto la propria responsabilità, di non trovarsi nelle condizioni ostative di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. CDP può procedere alla attuazione di quanto previsto dal presente articolo anche prima dei termini previsti dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Il rilascio della informazione antimafia interdittiva comporta la risoluzione del contratto di finanziamento ovvero il recesso per tutte le azioni sottoscritte o acquistate, alle condizioni stabilite, anche in deroga agli articoli 2437 e seguenti del codice civile, nel decreto di cui al comma 5.

11. Al fine di assicurare l'efficacia e la rapidità d'intervento e di rafforzare i presidi di legalità, CDP S.p.A. può stipulare protocolli di collaborazione e di scambio di informazioni con istituzioni e amministrazioni pubbliche, ivi incluse le autorità di controllo, regolazione e vigilanza e con l'autorità giudiziaria.

12. In relazione alla gestione del Patrimonio Destinato, CDP S.p.A. e i suoi esponenti aziendali operano con la dovuta diligenza professionale. Le operazioni di impiego effettuate nonché le garanzie concesse e gli atti e i pagamenti effettuati in esecuzione di tali operazioni o mediante impiego delle risorse finanziarie provenienti da tali operazioni, a valere sul Patrimonio Destinato, purché realizzati in conformità al relativo Regolamento, non sono soggetti all'azione revocatoria di cui all'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e di cui all'articolo 166 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.

13. I redditi e il valore della produzione del Patrimonio Destinato e dei suoi comparti sono esenti da imposte. Il Patrimonio Destinato e i suoi comparti non sono soggetti a ritenute e a imposte sostitutive delle imposte sui redditi sui proventi a qualsiasi titolo percepiti. Tutti gli atti, contratti, trasferimenti, prestazioni e formalità relativi alle operazioni, sotto qualsiasi forma, effettuate dal Patrimonio Destinato e dai suoi comparti, alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, alle garanzie anche reali di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi momento prestate, sono escluse dall'imposta sul valore aggiunto, dall'imposta sulle transazioni finanziarie, dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta indiretta, nonché ogni altro tributo o diritto. Gli interessi e gli altri proventi dei titoli emessi dal Patrimonio Destinato e dai suoi comparti sono soggetti al regime dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi di cui al d.lgs. 1° aprile 1996, n. 239 e d.lgs. 21 novembre 1997, n. 461, nella misura applicabile ai titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

14. Il Patrimonio Destinato cessa decorsi dodici anni dalla costituzione. La durata del Patrimonio Destinato può essere estesa o anticipata con delibera del consiglio di amministrazione di CDP S.p.A., su richiesta del Ministero dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia. L'eventuale cessazione anticipata, in tutto o con riferimento a singoli comparti, ha luogo sulla base dell'ultimo rendiconto approvato e della gestione medio tempore intercorsa fino alla data di cessazione. Alla cessazione del Patrimonio Destinato ovvero di singoli comparti, è approvato dal Consiglio di Amministrazione di CDP S.p.A.
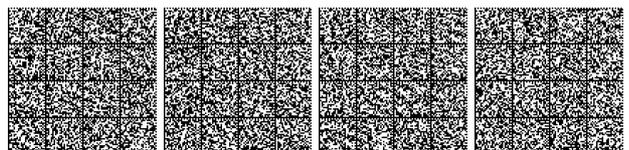
un rendiconto finale che, accompagnato da una relazione del Collegio Sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale, è depositato presso l'Ufficio del Registro delle Imprese. La liquidazione del Patrimonio Destinato ovvero di singoli comparti e il trasferimento al Ministero dell'economia e delle finanze degli eventuali residui della gestione avvengono secondo le modalità individuate nel Regolamento del Patrimonio Destinato. I trasferimenti di cui al presente comma sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta indiretta, nonché da ogni altro tributo o diritto.

15. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere integrati e modificati termini e condizioni contenuti nel presente articolo al fine di tenere conto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato tempo per tempo applicabile.

16. Ai fini dell'espletamento delle attività connesse al presente articolo, il Ministero dell'economia e delle finanze può affidare, con apposito disciplinare, un incarico di studio, consulenza, valutazione e assistenza nel limite massimo complessivo di euro 100.000 per l'anno 2020.

17. Ai fini degli apporti di cui al comma 2, è autorizzata per l'anno 2020 l'assegnazione a CDP di titoli di Stato, nel limite massimo di 44 miliardi di euro, appositamente emessi ovvero, nell'ambito del predetto limite, l'apporto di liquidità. Detti titoli non concorrono a formare il limite delle emissioni nette per l'anno 2020 stabilito dalla legge di bilancio e dalle successive modifiche. Ai fini della registrazione contabile dell'operazione, a fronte del controvalore dei titoli di Stato assegnati, il corrispondente importo è iscritto su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ed è regolato mediante pagamento commutabile in quietanza di entrata sul pertinente capitolo dello stato di previsione dell'entrata relativo all'accensione di prestiti. Il medesimo capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è utilizzato per gli apporti di liquidità. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 265. I titoli di Stato eventualmente non emessi e assegnati nell'anno 2020 possono esserlo, in alternativa all'apporto di liquidità, negli anni successivi e non concorrono al limite delle emissioni nette stabilito con le rispettive leggi di bilancio.

18. E autorizzata l'apertura di apposito conto corrente di tesoreria centrale fruttifero su cui confluiscono le disponibilità liquide del Patrimonio destinato. La remunerazione del conto, da allineare al costo delle emissioni di titoli di Stato nel periodo di riferimento, e le caratteristiche del suo funzionamento sono disciplinate in dettaglio nel decreto di cui al comma 5.

18-*bis*. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 31 gennaio di ciascun anno, trasmette alle Camere una relazione sugli effetti prodotti e sui risultati conseguiti dall'applicazione delle disposizioni del presente articolo e sul programma degli interventi e delle operazioni di sostegno e di rilancio del sistema economico-produttivo che si intende attuare.

18-*ter*. Al conto corrente di cui al comma 18 possono affluire anche le disponibilità liquide dei contribuenti che intendano investire i loro risparmi a sostegno della crescita dell'economia reale, rafforzando la capitalizzazione popolare delle imprese. Le disponibilità liquide del Patrimonio Destinato così costituite sono gestite dalla CDP S.p.A. assicurando il massimo coinvolgimento anche delle società di gestione del risparmio italiane per evitare ogni possibile effetto di spiazzamento del settore del private capital. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti termini e modalità di attuazione del presente comma.

18-*quater*. In ragione di quanto previsto al comma 18-*ter*, all'articolo 1, comma 2-*bis*, della legge 13 gennaio 1994, n. 43, le parole: "diverse dalle banche" sono soppresse.».

24G00041

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 16 febbraio 2024.

Autorizzazione alla «A.I.P.A. Associazione italiana per lo studio della psicologia analitica» a trasferire la sede periferica di Milano, con contestuale riduzione degli allievi per ciascun anno di corso, da 15 a 9 unità e, per l'intero corso, da 60 a 36 unità.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI ORDINAMENTI DELLA FORMAZIONE SUPERIORE
E DEL DIRITTO ALLO STUDIO

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)*, della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 11 dicembre 1998, prot. n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, le cui competenze sono confluite nell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca di cui all'art. 2, comma 138, della legge 24 novembre 2006, n. 286;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli *standard* minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 dicembre 2004, recante «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto 10 dicembre 2019, prot. n. 2511, con il quale è stata da ultimo nominata la Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il decreto 21 aprile 2023, prot. n. 540, con cui il segretario generale del MUR ha delegato il direttore generale della Direzione degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio, a sottoscrivere i decreti di riconoscimento degli istituti che ne facciano richiesta, una volta conclusa l'istruttoria normativamente prescritta;

Vista l'istanza del 24 settembre 2021 e successive integrazioni, con la quale la «A.I.P.A. Associazione italiana per lo studio della psicologia analitica» ha chiesto il trasferimento della sede periferica di Milano, da via Sacchini n. 23 a via Ludovico Muratori n. 32, con contestuale riduzione degli allievi per ciascun anno di corso, da 15 a 9 unità;

Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento, sull'istanza di riduzione allievi, in occasione della riunione del 24 ottobre 2023;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità espressa dall'ANVUR con delibera 17 gennaio 2024, n. 14, in merito all'istanza presentata dall'Istituto sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le motivazioni di cui in premessa e ai fini di cui all'art. 4 del regolamento 11 dicembre 1998, n. 509, la «A.I.P.A. Associazione italiana per lo studio della psicologia analitica» è autorizzata a trasferire la sede periferica di Milano, da via Sacchini n. 23 a via Ludovico Muratori n. 32.

2. Il numero massimo annuale di allievi ammissibili è ridotto da 15 a 9 unità e, per l'intero corso, da 60 a 36 unità.

Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero nonché nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 febbraio 2024

Il direttore generale: CERRACCHIO

24A01290

DECRETO 16 febbraio 2024.

Autorizzazione all'«Istituto Miller - Scuola di psicologia e terapia cognitivo comportamentale» a trasferire la sede periferica di Firenze.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI ORDINAMENTI DELLA FORMAZIONE SUPERIORE
E DEL DIRITTO ALLO STUDIO

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)*, della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 11 dicembre 1998, prot. n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, le cui competenze sono confluite nell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca di cui all'art. 2, comma 138, della legge 24 novembre 2006, n. 286;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli *standard* minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 dicembre 2004, recante «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto 10 dicembre 2019, prot. n. 2511, con il quale è stata da ultimo nominata la Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il decreto 21 aprile 2023, prot. n. 540, con cui il segretario generale del MUR ha delegato il direttore generale della Direzione degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio, a sottoscrivere i decreti di riconoscimento degli istituti che ne facciano richiesta, una volta conclusa l'istruttoria normativamente prescritta;

Vista l'istanza del 5 settembre 2023 e successive integrazioni, con la quale l'«Istituto Miller - Scuola di psicologia e terapia cognitivo comportamentale» ha chiesto il trasferimento della sede periferica di Firenze, da viale dei Mille n. 98 a via della Fortezza n. 6, mantenendo il medesimo numero di allievi;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità espressa dall'ANVUR con delibera 17 gennaio 2024, n. 14, in merito all'istanza presentata dall'Istituto sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le motivazioni di cui in premessa e ai fini di cui all'art. 4 del regolamento 11 dicembre 1998, n. 509, l'«Istituto Miller - Scuola di psicologia e terapia cogni-

tivo comportamentale» è autorizzato a trasferire la sede periferica di Firenze, da viale dei Mille n. 98 a via della Fortezza n. 6, mantenendo il medesimo numero di allievi.
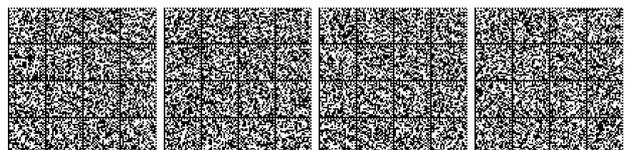
Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero nonché nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 febbraio 2024

Il direttore generale: CERRACCHIO

24A01291

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 26 febbraio 2024.

Liquidazione coatta amministrativa della «De Lorenzo Trasporti società cooperativa - in liquidazione», in Villanova d'Albenga e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «De Lorenzo Trasporti società cooperativa - in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla sopra citata revisione, dalla quale si evince che l'ultima situazione patrimoniale della cooperativa, aggiornata all'esercizio 2020, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 551.037,61, si riscontra una massa debitoria di euro 691.674,58 ed un patrimonio netto negativo di euro - 145.638,06;

Considerato che in data 19 novembre 2021 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato selezionato dalla Direzione generale servizi di vigilanza dall'elenco delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella Banca dati di cui alla direttiva ministeriale del 9 giugno 2022, in ottemperanza ai criteri citati negli articoli 3 e 4 della predetta direttiva, così come applicati ai sensi del punto 4, lettera *c)*, della direttiva ministeriale del 12 maggio 2023;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «De Lorenzo Trasporti società cooperativa - in liquidazione», con sede in Villanova D'Albenga (SV), (codice fiscale 01676200098) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Alberto Marchese, nato a Genova (GE) il 19 agosto 1970 (codice fiscale MRCLRT70M-19D969E), domiciliato in Savona (SV), piazza Mameli n. 2/6.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 26 febbraio 2024

Il Ministro: URSO

24A01272
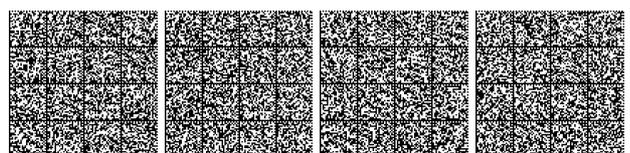
DECRETO 26 febbraio 2024.

Liquidazione coatta amministrativa della «Arkadia 2 società cooperativa sociale - onlus», in Terranuova Bracciolini e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista la sentenza del 16 dicembre 2022 n. 55/2022 del Tribunale di Arezzo, con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Arkadia 2 società cooperativa sociale - onlus»;

Considerato che, *ex* art. 297, comma 5 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, e successive modificazioni, la stessa è stata comunicata all'autorità competente perché disponga la liquidazione, nonché notificata e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti dall'art. 45 dello stesso decreto;

Ritenuta l'opportunità di omettere la comunicazione di avvio del procedimento *ex* art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con prevalenza dei principi di economicità e speditezza dell'azione amministrativa, atteso che l'adozione del decreto di liquidazione coatta amministrativa è atto dovuto e consequenziale alla dichiarazione dello stato di insolvenza e che il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della predetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato selezionato dalla Direzione generale servizi di vigilanza dall'elenco delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella banca dati di cui alla direttiva ministeriale del 9 giugno 2022, in ottemperanza ai criteri citati negli articoli 3 e 4 della predetta direttiva, così come applicati anche ai sensi del punto 4, lettera *c)*, della direttiva ministeriale del 12 maggio 2023;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Arkadia 2 società cooperativa sociale - onlus» con sede in Terranuova Bracciolini (AR) (codice fiscale 02227230519) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il rag. Luca Biagini, nato a Firenze (FI) il 7 maggio 1961 (codice fiscale BGNLCU61E07D612Y), domiciliato in Empoli (FI) - via Francesco Berni n. 5.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 26 febbraio 2024

Il Ministro: URSO

24A01273

DECRETO 26 febbraio 2024.

Liquidazione coatta amministrativa della «Autoservizi Garda Valsabbia società cooperativa - in liquidazione», in Vobarno e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Autoservizi Garda Valsabbia società cooperativa - in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Vista la nota con la quale la Confederazione cooperative italiane ha segnalato l'urgenza di adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa a causa di un atto di precetto, a seguito di decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Brescia;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2021, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo circolante di euro 201.979,00, si riscontrano debiti a breve di euro 401.508,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 58.845,00;

Considerato che in data 9 febbraio 2023 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e che il legale rappresentante ha comunicato formalmente la propria rinuncia alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato selezionato dalla Direzione generale servizi di vigilanza dall'elenco delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella banca dati di cui alla direttiva ministeriale del 9 giugno 2022, in ottemperanza ai criteri citati negli articoli 3 e 4 della predetta direttiva, così come applicati anche ai sensi del punto 4, lettera *c)*, della direttiva ministeriale del 12 maggio 2023;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Autoservizi Garda Valsabbia società cooperativa - in liquidazione», con sede in Vobarno (BS) (codice fiscale 03723400986) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Roberto Antonio Aiello, nato a Cosenza (CS) il 25 giugno 1982 (codice fiscale LLARRT82H25D086K), domiciliato in Milano (MI), Piazzetta Maurilio Bossi n. 4.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 26 febbraio 2024

Il Ministro: URSO

24A01274

DECRETO 26 febbraio 2024.

Liquidazione coatta amministrativa della «La Casa - società cooperativa edilizia in liquidazione», in Levanto e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Viste le risultanze ispettive, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «La Casa - società cooperativa edilizia» in liquidazione, aderente alla Lega nazionale delle cooperative e mutue;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al
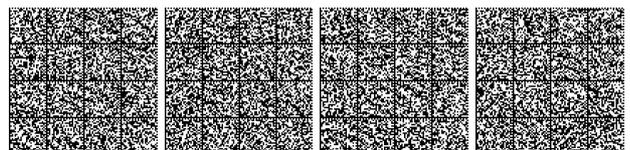
31 dicembre 2020, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 2.913.650,00, si riscontra una massa debitoria di euro 4.714.762,00 ed un patrimonio netto negativo di euro -1.812.889,00;

Considerato che in data 10 giugno 2022 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Preso atto che, nelle more del perfezionamento del procedimento suddetto, il Tribunale della Spezia ha dichiarato lo stato d'insolvenza della sopra citata società cooperativa con sentenza del 18 ottobre 2022;

Considerato che, *ex* art. 195, comma 4, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la predetta sentenza è stata comunicata al Ministero dello sviluppo economico perché disponga la liquidazione coatta amministrativa ed è stata inoltre notificata, affissa e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti per la sentenza dichiarativa dello stato di fallimento;

Visto il punto 4, lettera *c)*, della nuova direttiva ministeriale del 12 maggio 2023, che ha sostituito la precedente del 9 giugno 2022;

Visto il decreto direttoriale del 30 giugno 2023 che, all'art. 12, ha disposto la sostituzione delle fasce delle società cooperative così come previste dal decreto direttoriale del 1° agosto 2022, nelle more dell'adeguamento delle procedure informatizzate ai nuovi criteri della direttiva ministeriale del 12 maggio 2023 e fino alla chiusura dell'avviso relativo alle candidature di cui all'art. 2 del predetto decreto direttoriale;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato selezionato dalla Direzione generale servizi di vigilanza dall'elenco delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella banca dati di cui alla direttiva ministeriale del 9 giugno 2022, in ottemperanza ai criteri citati negli articoli 3 e 4 della predetta direttiva, così come applicati ai sensi del punto 4, lettera *c)*, della direttiva ministeriale del 12 maggio 2023;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «La Casa - società cooperativa edilizia» in liquidazione, con sede in Levanto (SP) (codice fiscale 00261660112) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Pier Luigi Passoni, nato a Torino (TO) il 9 settembre 1965 (codice fiscale PSS PLG 65P09 L219K), ivi domiciliato in corso Re Umberto n. 3.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 26 febbraio 2024

Il Ministro: URSO

24A01275

DECRETO 26 febbraio 2024.

Liquidazione coatta amministrativa della «Andropolis Ambiente - società cooperativa sociale - onlus in liquidazione», in Gardone Val Trompia e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Andropolis Ambiente - società cooperativa sociale - onlus in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Vista la nota del 5 maggio 2023, con la quale la Confederazione cooperative italiane ha segnalato l'urgenza di adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa, data la presenza di sette intimazioni di pagamento, due comunicazioni di revoca di affidamenti, nonché della chiusura del conto corrente e segnalazione di sofferenza da parte di Istituti di credito;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese e dalla situazione patrimoniale al 31 ottobre 2022, acquisita in sede di revisione, da cui si evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 1.226.477,00 si riscontra una massa debitoria di euro 2.370.022,00 ed un patrimonio netto negativo di euro -1.301.665,00;

Considerato che in data 15 maggio 2023 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e che il legale rappresentante ha comunicato formalmente la propria rinuncia alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto il punto 4, lettera *c)* della nuova direttiva ministeriale del 12 maggio 2023, che ha sostituito la precedente del 9 giugno 2022;

Visto il decreto direttoriale del 30 giugno 2023 che, all'art. 12, ha disposto la sostituzione delle fasce delle società cooperative così come previste dal decreto direttoriale del 1° agosto 2022, nelle more dell'adeguamento delle procedure informatizzate ai nuovi criteri della direttiva ministeriale del 12 maggio 2023 e fino alla chiusura dell'avviso relativo alle candidature di cui all'art. 2 del predetto decreto direttoriale;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato selezionato dalla Direzione generale servizi di vigilanza dall'elenco delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella banca dati di cui alla direttiva ministeriale del 9 giugno 2022, in ottemperanza ai criteri citati negli articoli 3 e 4 della predetta direttiva, così come applicati ai sensi del punto 4, lettera *c)*, della direttiva ministeriale del 12 maggio 2023;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Andropolis Ambiente - società cooperativa sociale - onlus in liquidazione», con sede in Gardone Val Trompia (BS) (codice fiscale 02773710989) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Alessandro Tantardini, nato a Cremona (CR) il 5 dicembre 1954 (codice fiscale TNTLSN54T05D15OA), ivi domiciliato in via G. Tibaldi n. 5.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 26 febbraio 2024

Il Ministro: URSO

24A01276

DECRETO 29 febbraio 2024.

Revoca del consiglio di amministrazione della «Mila società cooperativa edilizia», in Formia e nomina del commissario governativo.

IL DIRETTORE GENERALE
SERVIZI DI VIGILANZA

Visto l'art. 45, comma 1, della Costituzione;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 28, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) che radica nel Ministero delle Imprese e del Made in Italy la funzione di vigilanza ordinaria e straordinaria sulle cooperative;

Visto il decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto ministeriale 13 marzo 2018 relativo ai «Criteri di determinazione e liquidazione dei compensi spettanti ai commissari governativi, ai sensi dell'art. 2545-sexiesdexies del codice civile», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 114 del 18 maggio 2018;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del Made in italy;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 ottobre 2023, n. 173 e n. 174, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale del 1° dicembre 2023, con i quali sono stati adottati, rispettivamente, il «Regolamento di orga-

nizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle imprese e del made in Italy e dell'organismo indipendente di valutazione della *performance*» e il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;
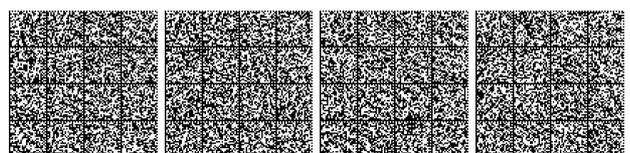
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri data 29 dicembre 2023, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 31 gennaio 2024 n. 203, con il quale è stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direttore generale della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del Made in italy - Dipartimento per i servizi interni, finanziari, territoriali e di vigilanza al dott. Giulio Mario Donato a decorrere dal 1° gennaio 2024;

Visto il decreto direttoriale 15 febbraio 2024, in corso di registrazione presso la Corte dei conti, concernente il conferimento al dott. Federico Risi dell'incarico di direzione della Divisione V «Scioglimenti, gestioni commissariali e altri provvedimenti a effetto sanzionatorio degli enti cooperativi» della direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Vista la direttiva del Ministro delle imprese e del Made in italy del 12 maggio 2023, registrata dalla Corte dei conti il 12 giugno 2023, al n. 925, che introduce nuove norme per la nomina dei commissari liquidatori delle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative nonché di società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e dei relativi Comitati di sorveglianza;

Richiamato il proprio decreto direttoriale del 30 giugno 2023 con cui, in attuazione della direttiva del Ministro delle imprese e del Made in italy del 12 maggio 2023, vengono disciplinate la tenuta e le modalità di iscrizione presso la banca dati dei professionisti e dei soggetti interessati all'attribuzione degli incarichi di commissario liquidatore, governativo e liquidatore degli enti cooperativi e di commissario liquidatore delle società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e delle altre procedure assimilate, nonché tutti i procedimenti di nomina dei professionisti e dei comitati di sorveglianza di competenza del Ministro delle imprese e del Made in italy e della direzione generale servizi di vigilanza (già direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società), ivi comprese le nomine relative ai casi di scioglimento per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, di gestioni commissariali ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, di sostituzione dei liquidatori volontari ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies* codice civile delle società cooperative, nonché quelle relative alle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative e delle società fiduciarie e delle società fiduciarie e di revisione con attivo patrimoniale inferiore a 50.000,00 euro;

Richiamato il proprio decreto direttoriale del 23 febbraio 2024, con il quale sono state apportate modifiche al sopra citato decreto del 30 giugno 2023;

Viste le risultanze dell'attività di vigilanza svolta, nei confronti della «Mila società cooperativa edilizia», ai sensi degli articoli 8 e ss. del decreto legislativo n. 220/2002, come riportate nel verbale di ispezione straordinaria, sottoscritto in data 7 settembre 2022, con il quale gli ispettori incaricati hanno proposto l'adozione del provvedimento di gestione commissariale di cui all'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Vista la nota prot. n. 301019 del 7 ottobre 2022, regolarmente consegnata nella casella di posta elettronica certificata del sodalizio, con la quale, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è stata trasmessa all'ente la comunicazione di avvio del procedimento per l'adozione del provvedimento proposto dagli ispettori, in quanto la cooperativa, sebbene diffidata, non ha eliminato talune gravi irregolarità, che di seguito si evidenziano:

«1. non è stata posta in essere alcuna iniziativa atta a definire i criteri di determinazione dei costi a consuntivo, né è stata effettuata una ricognizione delle posizioni attive e passive di ciascun socio, azioni necessarie per consentire il rispetto del principio di parità di trattamento e per garantire a tutti i soci la possibilità di raggiungere lo scopo per cui hanno stipulato il patto associativo; 2. Sono state adottate dall'organo amministrativo iniziative incoerenti riguardo all'istituto di esclusione del socio. Nello specifico, le ispettrici rilevano che – a seguito degli accertamenti e delle verifiche svolte – risultano inviate ai soci ritenuti morosi comunicazioni di esclusione dal diritto di voto con effetto retroattivo; 3. Non è stato modificato lo statuto sociale così come evidenziato nel punto 2 del provvedimento di diffida che rinvia alle osservazioni formulate dalle stesse ispettrici al punto 9 del verbale di rilevazione in merito alle previsioni ritenute non conformi alla normativa di riferimento. 4. Non sono state adottate iniziative opportune per la definizione di alcune controversie insorte sulla contestata proprietà di parte delle pertinenze relative ad alloggi del programma del Comparto Calegna Privato, tenuto conto dei sopralluoghi e delle perizie tecniche effettuate dal CTU nominato dal Tribunale, al fine di garantire il rispetto del contratto preliminare sottoscritto tra le parti come previsto dalla normativa di riferimento»;

Considerato che, a seguito delle controdeduzioni presentate dall'ente in relazione alla comunicazione di avvio del procedimento, in ragione della complessa situazione societaria e del significativo volume di documenti trasmessi dalle parti, la competente divisione di questa direzione generale ha ritenuto opportuno richiedere, con nota prot. n. 368835 del 12 dicembre 2022, un supplemento di verifica;

Visto il verbale del supplemento ispettivo, sottoscritto in data 3 agosto 2023, con il quale gli ispettori incaricati, avendo accertato il parziale adempimento delle diffide di cui al verbale del 7 settembre 2022, hanno confermato la proposta di adozione del provvedimento di gestione commissariale, «tenuto conto che: - l'ente ha avuto un ulteriore periodo di tempo particolarmente ampio dalla chiusura degli accertamenti all'attuale verifica senza tuttavia portare a piena regolarizzazione le situazioni già oggetto di diffida; - continuano a permanere, a giudizio delle sottoscritte, gravi criticità nei rapporti interpersonali tra parte dei soci e l'organo amministrativo, acclarate anche dal reiterarsi di azioni giudiziarie reciproche; le sottoscritte non ritengono che il reiterare le diffide inadempiute possa ragionevolmente condurre a un concreto adempimento nonché alla definizione di talune controversie in corso tra le parti in quanto profondamente deteriorato il rapporto al punto da inficiare la neutralità delle valutazioni da effettuarsi con grave danno per l'intera platea sociale che ne sostiene i costi. Ciò premesso, non si irro-

ga ulteriore diffida, ritenendo che la nomina di un soggetto esterno alla platea con i compiti di ridefinire ab origine l'effettiva situazione debitoria di ciascun socio nonché la convenienza, l'opportunità e l'imparzialità delle scelte operate anche con riguardo ai contenziosi ampiamente descritti ancora in essere sia da considerarsi l'unica soluzione, allo stato dei fatti, idonea a ristabilire l'equilibrio e la sintonia delle azioni degli organi sociali»;
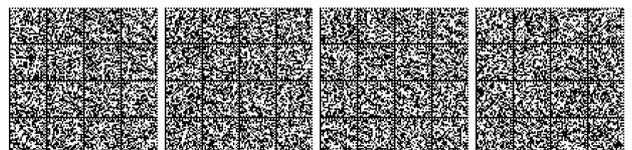
Attesa la valutazione positiva della proposta ispettiva effettuata dalla competente divisione di questa direzione generale, presupposto della successiva comunicazione di prosecuzione del procedimento, teso all'adozione del provvedimento di gestione commissariale, inviata alla società, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con nota prot. n. 291868 del 26 settembre 2023, regolarmente consegnata nella casella di posta elettronica certificata del sodalizio;

Considerato che, in riscontro a tale comunicazione sono pervenute, in data 11 ottobre 2023, con nota prot. n. 310018, memorie da parte dell'ente, contenenti osservazioni, ritenute non meritevoli di accoglimento, in quanto non dimostranti il superamento delle irregolarità rilevate;

Preso atto della documentazione fornita, nell'ambito del procedimento amministrativo avviato, sia dai soci esponenti che dagli altri componenti della platea sociale;

Preso atto del parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative, in data 30 novembre 2023, favorevole all'adozione del provvedimento di gestione commissariale;

Viste le ulteriori osservazioni tramesse dal legale rappresentate della cooperativa con nota prot. n. 41465 del 13 febbraio 2024;

Tenuto conto della terna di professionisti, iscritti alla «Banca dati dei Commissari» di questa Direzione generale e idonei a ricoprire l'incarico, fornita con nota prot. n. 21038 del 18 gennaio 2024 dall'associazione Legacoop, alla quale la cooperativa in argomento è aderente;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario governativo, è stato estratto, attraverso un sistema informatico, dalla Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi, secondo quanto previsto dal decreto direttoriale 30 giugno 2023;

Tenuto conto della rinuncia all'assunzione dell'incarico trasmessa, con nota prot. 28252 del 31 gennaio 2024, dal professionista, posizionato in prima posizione nel cluster creato;

Considerato che con nota prot. n. 41392 del 13 febbraio 2024, il professionista - in seconda posizione nel cluster-individuato per la procedura in oggetto, ha dichiarato la propria disponibilità allo svolgimento dell'attività di commissario governativo e l'assenza di cause di incompatibilità all'assunzione del predetto incarico oltre che di conflitto d'interesse;

Tenuto conto che l'individuazione della professionalità cui affidare l'incarico di commissario governativo è avvenuta sulla base delle disposizioni del decreto direttoriale 30 giugno 2023, antecedentemente alle modifiche apportate dal decreto direttoriale 23 febbraio 2024;

Per le finalità e le motivazioni descritte in premessa che qui si intendono integralmente richiamate;

Decreta:

Art. 1.

È revocato il consiglio di amministrazione della «Mila società cooperativa edilizia», codice fiscale n. 00979040599, con sede legale in Piazza Marconi 10, Formia (LT).

Art. 2.

È nominato commissario governativo della società «Mila società cooperativa edilizia» il dott. Cris Pino Cherubini, codice fiscale CHRCSP76C02H501Y, nato a Roma il 2 marzo 1976, con domicilio professionale in Roma alla via Roberto Rossellini, 51, per un periodo di tre mesi, salvo proroga per motivate esigenze rappresentate in apposita relazione, a decorrere dalla data del presente decreto.

Art. 3.

Al commissario governativo sono attribuiti i poteri del consiglio di amministrazione. Il commissario dovrà provvedere alla regolarizzazione dell'ente attraverso la risoluzione delle problematiche evidenziate in premessa e meglio delineate nell'ambito dell'ispezione straordinaria, in particolare per quanto attiene alla rideterminazione dei costi di costruzione degli alloggi e alla conseguenziale definizione dei debiti residui per ciascun socio; all'assegnazione degli alloggi non ancora in proprietà ove, all'esito delle operazioni citate, siano concretizzati i presupposti di regolarità delle relative posizioni; alla verifica della posizione catastale del villino del sig. Di Santo, al fine di rendere conforme la stessa alla effettiva condizione del bene per la successiva assegnazione in proprietà.

Spettano al commissario le valutazioni in relazione alla convenienza della instaurazione e/o prosecuzione dei giudizi, nell'esclusivo interesse della platea sociale.

Il commissario, nell'espletamento dei suoi compiti, dovrà attenersi alle prescrizioni già impartite in sede giurisdizionale e alle future decisioni che verranno rese dalla medesima autorità giudiziaria.

Art. 4.

Il compenso spettante al commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 13 marzo 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 114 del 18 maggio 2018.

Art. 5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 29 febbraio 2024

Il direttore generale: DONATO

24A01271
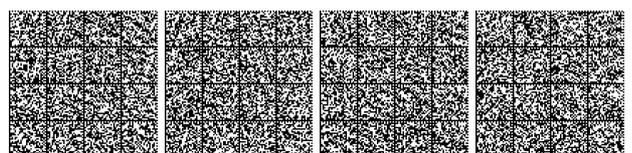
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 12 ottobre 2023.

Individuazione del soggetto attuatore e dei lotti funzionali del nuovo asse viario Sibari-Catanzaro della strada statale 106 Jonica da finanziare con le risorse di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, nonché dei criteri e delle modalità di erogazione e di revoca delle medesime risorse.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», e, in particolare, l'art. 11, commi 2-*bis* e 2-*ter*;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, recante «Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere *e)*, *f)* e *g)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti», ed in particolare l'art. 1, comma 1, lettera *a)*, che prevede l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di detenere e alimentare un sistema gestionale informatizzato contenente i dati necessari al monitoraggio della spesa per opere pubbliche e degli interventi correlati;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)», e, in particolare, l'art. 1, comma 869, che ha istituito il «Fondo unico ANAS» ;

Visto il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici» e, in particolare, l'art. 4, commi 2 e 3;

Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025», e, in particolare, l'art. 1, comma 511, che, per la realizzazione di lotti funzionali del nuovo asse viario Sibari-Catanzaro della strada statale 106 Jonica, ha autorizzato la spesa complessiva di 3.000 milioni di euro, di cui 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, 150 milioni di euro per l'anno 2027, 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2031, 250 milioni di euro per l'anno 2032 e 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2033 al 2037;

Visto, altresì, l'art. 1, comma 512, della medesima legge n. 197 del 2022, ai sensi del quale, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, «sono individuate le tratte, ossia i lotti funzionali, da finanziare con le risorse di cui al comma 511, nonché i criteri e le modalità di erogazione e di revoca delle risorse medesime, previa presentazione da parte del Commissario straordinario al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di un quadro completo ed aggiornato, riscontrabile nei sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, dei lotti in corso di realizzazione e da realizzare, con indicazione, per ciascun lotto, dei relativi costi, dello stato progettuale o realizzativo e delle risorse disponibili, nonché del cronoprogramma procedurale e finanziario»;

Visto il decreto-legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Nuovo codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 aprile 2021 con il quale l'ingegnere Massimo Simonini di ANAS S.p.a. è stato nominato, ai sensi dell'art. 4 del predetto decreto- legge n. 32 del 2019, Commissario straordinario per la strada statale 106 «Jonica» e per la E78 «Grosseto-Fano»;

Vista la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) 15 febbraio 2022, n. 1, recante «Fondo sviluppo e coesione 2021-2027 - Anticipazioni al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili»;

Vista la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) 2 agosto 2022, n. 35, recante «Fondo sviluppo e coesione 2021-2027. Assegnazione al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, ai sensi dell'art. 1, comma 178, lettera *d)*, della legge n. 178 del 2020 di risorse per fronteggiare l'aumento eccezionale dei prezzi in relazione agli interventi infrastrutturali di cui alla delibera CIPESS n. 1/2022»;

Vista la nota prot. n. 7548 del 28 febbraio 2023 con cui il Commissario straordinario, ai sensi dell'art. 1, comma 512, della citata legge n. 197 del 2022, ha trasmesso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un quadro completo e aggiornato dei lotti in corso di realizzazione e da realizzare, con indicazione, per ciascun lotto, dei relativi costi, dello stato progettuale o realizzativo e delle risorse disponibili, nonché del cronoprogramma procedurale e finanziario;

Preso atto, altresì, che con la predetta nota il Commissario straordinario ha comunicato che l'intervento di realizzazione dell'itinerario in variante Cutro-Crotone (primo stralcio della tratta Crotone-Catanzaro - CUP F71B20000650001), finanziato per 220 milioni di euro con delibera CIPESS n. 1/2022 a valere sulle risorse FSC 2021-2027, è stato suddiviso in due lotti funzionali (CUP F41B23000060001 da Cutro a Papanice e CUP F11B23000030001 da Papanice a Crotone), e che il finanziamento originariamente destinato alla tratta Crotone-Cutro, è da intendersi assegnato all'intervento di realizzazione della tratta Crotone-Papanice (lotto 2 - CUP F11B23000030001);

Vista la successiva nota prot. n. 5280 del 2 maggio 2023, con cui il Commissario straordinario ha comunicato «una revisione della programmazione procedurale e finanziaria degli interventi del Piano Commissariale, modificando gli scenari di attuazione già delineati e le previsioni di ripartizione delle risorse complessivamente disponibili per la realizzazione degli stessi…» e ha, altresì, dato atto della revoca del CUP F71B20000650001 di individuazione dell'intervento relativo alla realizzazione dell'itinerario in variante Cutro-Crotone (primo stralcio della tratta Crotone-

Catanzaro finanziato per 220 milioni di euro con delibera CIPESS n. 1/2022 a valere sulle risorse FSC 2021-2027, per le motivazioni comunicate con la nota prot. 26 del 28 febbraio 2023, di cui alla precedente presa d'atto;

Considerato che, con ulteriore nota prot. n. 17945 del 18 maggio 2023, il Commissario straordinario ha trasmesso le tabelle aggiornate recanti, in particolare, «…lo stato dei finanziamenti degli interventi prioritari relativi al tratto Sibari - Crotone - Catanzaro oggetto di assegnazione delle risorse»;

Considerata la determina n. 7353 del 26 maggio 2023 dell'Autorità responsabile del Piano di sviluppo e coesione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, avente ad oggetto l'assegnazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione - Anticipazioni 2021/2027 di cui alla citata delibera CIPESS n. 1 del 2022 a favore di alcuni interventi bandiera, tra i quali quello denominato «S.S. N. 106 stralcio 1° tratto Crotone Cutro. Lotto 2 - Da Papanice (km 9+000 – sv. compreso) a Crotone (fine intervento) - CUP: F11B23000030001»;

Considerata la determina n. 10640 del 28 luglio 2023 dell'Autorità responsabile del Piano di Sviluppo e Coesione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, avente ad oggetto l'assegnazione di risorse pari a euro 95.317.545,66 del Fondo per lo sviluppo e la coesione - Programmazione 2021/2027 di cui alla citata delibera Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile n. 35 del 2022 a favore dell'intervento denominato «S.S. N. 106 stralcio 1° tratto Crotone Cutro. Lotto 2 - Da Papanice (km 9+000 - sv. compreso) a Crotone (fine intervento) - CUP: F11B23000030001» ;

Considerata l'ulteriore nota prot. n. 28140 del 31 luglio 2023 con cui il Commissario ha trasmesso una proposta aggiornata di allocazione delle risorse di cui al citato art. 1, comma 511, della legge n. 197 del 2022, che tiene conto degli ulteriori finanziamenti assentiti, medio tempore, dall'Autorità responsabile del Piano di Sviluppo e Coesione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con le surrichiamate determine, nonché dell'aggiornamento dei progetti di fattibilità tecnico- economica dei lotti 1 e 2 dell'intervento denominato «SS 106 Radd - Nuovo asse di collegamento in variante alla SS106 Radd tra il viadotto Coserie (Rossano) e la SS534 (Sibari)» (CUP: F31B23000030001; F31B23000040001), a seguito dell'istruttoria svolta da parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici e delle osservazioni e prescrizioni formulate;

Considerata la nota prot. n. 7086 del 1° agosto 2023 con cui la società Anas S.p.a. ha richiesto al Dipartimento per la programmazione ed il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri la suddivisione del codice unico di progetto (CUP) F71B20000650001 (relativo all'intervento «SS 106 Jonica - Itinerario in variante su nuova sede Catanzaro - Crotone dallo svincolo di Simeri Crichi (CZ) al km 17+020 della SS106var allo svincolo di Passovecchio (KR) al km 250+800 della SS106 – Stralcio 1») nei due distinti CUP «derivati» F41B23000060001 e F11B23000030001;

Udita l'informativa resa dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), nella seduta del 3 agosto 2023, concernente la S.S. 106 «Jonica» e, in particolare, la citata scissione del CUP F71B20000650001 in due distinti CUP «derivati» F41B23000060001 e F11B23000030001;

Considerata la nota prot. n. 33148 del 19 settembre 2023 con cui il Commissario ha trasmesso una versione aggiornata dei cronoprogrammi procedurali e finanziari;

Considerato l'obbligo previsto a carico del Commissario straordinario, ai sensi dell'art. 1, comma 511, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, di inserimento nei sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato delle richiamate informazioni trasmesse al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Vista la nota prot. n. 36105 del 6 ottobre 2023 con cui il Ministero dell'economia e delle finanze ha espresso il proprio concerto;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente decreto individua il soggetto attuatore e i lotti funzionali del nuovo asse viario Sibari-Catanzaro della strada statale 106 «Jonica» da finanziare con le risorse di cui all'art. 1, comma 511, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, nonché i criteri e le modalità di erogazione e di revoca delle medesime risorse.

Art. 2.

Individuazione del soggetto attuatore, delle risorse e dei lotti funzionali da finanziare

1. Il Commissario straordinario per la strada statale 106 «Jonica» di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 aprile 2021 è il soggetto attuatore degli interventi necessari per la realizzazione di lotti funzionali del nuovo asse viario Sibari-Catanzaro della medesima strada statale.

2. Le risorse autorizzate ai sensi dell'art. 1, comma 511, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono pari a 3.000 milioni di euro.

3. Gli interventi di competenza del Commissario di cui al comma 1 sono ricompresi nel programma costituito dagli Allegati 1, 2 e 3 al presente decreto.

4. L'Allegato 1 reca gli interventi, tra quelli già individuati dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 aprile 2021, relativi alla tratta Sibari-Catanzaro e suddivisi in stralci funzionali, con le relative risorse, diverse da quelle di cui al comma 2, già disponibili.

5. L'Allegato 2 reca gli interventi, tra quelli già ricompresi nell'Allegato 1, caratterizzati da immediata cantierabilità, ai quali sono assegnate le risorse di cui al comma 2.

6. L'Allegato 3 reca i cronoprogrammi procedurali e finanziari degli interventi di cui all'Allegato 2, elaborati dal Commissario di cui al comma 1.

7. Tenuto conto che il valore finanziario del programma di interventi di cui all'allegato 2 corrisponde alle risorse disponibili di cui all'art. 1, comma 511, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il programma di interventi di cui all'allegato 1
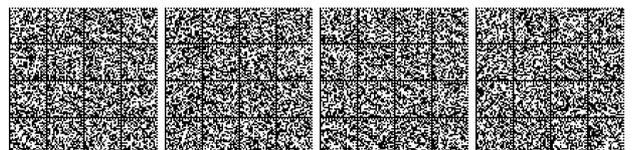
assume valore programmatico, ferma restando la possibilità di successivo finanziamento con le citate risorse ai sensi dell'art. 3 del presente decreto.

Art. 3.

Utilizzo delle economie e rimodulazione dei finanziamenti

1. Le disponibilità derivanti dalle economie conseguite in relazione all'avvenuto collaudo degli interventi di cui all'Allegato 2 sono destinate al finanziamento degli interventi di cui all'Allegato 1 per i quali risulti un fabbisogno finanziario, secondo l'ordine di priorità stabilito dal Commissario di cui all'art. 2, comma 1, previa presentazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di un quadro completo e aggiornato dello stato di avanzamento procedurale o realizzativo riscontrabile nei sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

2. Il soggetto attuatore, nel limite delle risorse disponibili per ciascun anno e previo assenso del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è autorizzato:

a) alla rimodulazione delle risorse nell'ambito degli interventi finanziati di cui all'Allegato 2;

b) alla realizzazione delle opere non finanziate di cui all'Allegato 1 secondo il relativo ordine di priorità, utilizzando le disponibilità finanziarie di cui al comma 1.

Art. 4.

Modalità di erogazione e di revoca delle risorse

1. La Direzione generale per le strade e le autostrade, l'alta sorveglianza sulle infrastrutture stradali e la vigilanza sui contratti concessori autostradali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede all'erogazione delle risorse di cui all'art. 1, comma 2, nei limiti delle risorse annualmente disponibili, con le stesse regole stabilite per gli interventi ANAS S.p.a. finanziati con modalità di contributo in conto impianti di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 14 settembre 2016, n. 17326, attuativo dell'art. 1, comma 869, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, effettuandone il trasferimento sul conto di tesoreria n. 20060 intestato ad ANAS (IBAN IT39K 01000 03245 350 200 020 060).

2. Nelle ipotesi di mancato rispetto dei termini previsti dai cronoprogrammi procedurali di cui all'Allegato 3 o di omessa alimentazione del sistema di monitoraggio, verificato sulla base dei sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, la Direzione generale per le strade e le autostrade, l'alta sorveglianza sulle infrastrutture stradali e la vigilanza sui contratti concessori autostradali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede alla revoca dei finanziamenti erogati. Le verifiche predette sono svolte periodicamente dalla stessa Direzione generale per le strade e le autostrade, l'alta sorveglianza sulle infrastrutture stradali e la vigilanza sui contratti concessori autostradali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

3. Nelle ipotesi di revoca di cui al comma 2, le risorse revocate sono riprogrammate, con separata evidenza, nell'ambito del Contratto di programma sottoscritto con ANAS in relazione alle priorità di finanziamento degli interventi sulla rete stradale di interesse nazionale e a riduzione dei fabbisogni finanziari. Dell'avvenuta revoca si dà adeguata informativa al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Art. 5.

Monitoraggio

1. Ai fini del monitoraggio degli interventi finanziati in base al presente decreto si applica il sistema di «Monitoraggio delle opere pubbliche - MOP» della «Banca dati delle pubbliche amministrazioni - BDAP» , ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

Art. 6.

Ammissibilità delle spese

1. Sono ammissibili esclusivamente le spese sostenute sulla base di quanto autorizzato al Commissario straordinario di cui all'art. 2, comma 1, e sulla base di contratti stipulati successivamente alla data del presente decreto.

2. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) non costituisce spesa ammissibile in quanto non dovuta.

Art. 7.

Modifiche al cronoprogramma

1. In caso di rimodulazione delle disponibilità annuali di cui all'art. 1, comma 511, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il Commissario, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del relativo provvedimento, presenta al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un nuovo cronoprogramma basato sull'effettiva capacità tecnico-amministrative di riduzione dei tempi di realizzazione degli interventi con il dettaglio delle modifiche alla sequenza delle attività, delle fasi di realizzazione e dei tempi di conclusione degli interventi.

2. Il cronoprogramma di cui al comma 1 è approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 ottobre 2023

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
SALVINI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
GIORGETTI

Registrato alla Corte dei conti il 15 febbraio 2024
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, reg. n. 520

ALLEGATO 1

STRADA STATALE 106 "JONICA"

ALLEGATO 1 - QUADRO RIEPILOGATIVO INTERVENTI TRONCO SIBARI - CROTONE - CATANZARO

				SUDDIVISIONE IN LOTTI FUNZIONALI					RISORSE DISPONIBILI		
N. intervento	CUP da DPCM	Cod Prog	Intervento	N. Lotto funz.	CUP Lotti funzionali	Cod Prog Lotti funzionali	Lotti funzionali	COSTO INTERVENTI	FSC 2014/2020	FSC 2021/2027	Fondo Unico Anas
1	F77H17002390001	CZ388	SS 106 Radd - Nuovo asse di collegamento in variante alla SS106 Radd tra il viadotto Coserie (Rossano) e la SS534 (Sibari)	1	F31B23000030001	CZ399	**Lotto 1** da Coserie (km 0+000) a Sv. Corigliano ovest compreso (km 17+000 circa)	556.241.717,05	151.000.000,00		
				2	F31B23000040001	CZ400	**Lotto 2** da Sv. Corigliano ovest (km 17+000 circa) a fine intervento (km 32+000 circa - compreso adeguamento SS534 verso mare)	419.314.539,11			
2	F71B01000190001	CZ372	SS 106 Jonica tratto Crotone Rossano - Nuovo asse di collegamento in variante alla SS106 tra il km 309+000 e il km 329+000 (viadotto Coserie escluso)					1.167.663.351,56			286.648.888,90
3	F11B16000610001	CZ373	SS 106 Jonica tratto Crotone Rossano - Nuovo asse di collegamento in variante alla SS106 tra il km 290+000 e il km 309+000					1.715.679.129,01	5.600.000,00		
4	F61B16000500001	CZ386	Strada Longobucco - Mirto – Crosia - Completamento Raccordo SS 106: Collegamento viario ponte di Cropalati - SS 106 Jonica Mirto – V Lotto					30.738.000,00	21.800.000,00		
5	F51B16000560001	CZ374	SS 106 Jonica tratto Crotone Rossano - Nuovo asse di collegamento in variante alla SS106 tra il km 256+000 e il km 290+000					1.484.762.934,74	5.700.000,00		
6	F71B16000480001	CZ375	SS 106 Jonica - Variante di Crotone dal km 241+250 al km 250+500 (Passovecchio)					213.326.079,99			108.268.374,65
7	F74E16000630001	CZ384	SS 106 Jonica - Manutenzione e messa in sicurezza dal Km 238+000 (Aeroporto S. Anna) al Km 241+700 (Sv. Papanice)					39.861.664,00	25.000.000,00		14.861.664,00
12	F71B20000650001	CZ391	Itinerario in variante su nuova sede Catanzaro – Crotone dallo svincolo di Simeri Crichi (CZ) al km 17+020 della SS106 VAR A allo svincolo di Passovecchio (KR) al km 250+800 della SS106 1^ Stralcio Crotone Cutro 2^ Stralcio Cutro Catanzaro	1.1	F41B23000060001	CZ393	**1^ Stralcio Lotto 1** da Cutro (km 0+000) a Papanice (km 9+000 – sv. escluso	410.018.494,39			39.998.292,01
				1.2	F11B23000030001	CZ395	**1^ Stralcio Lotto 2** da Papanice (km 9+000 – sv. compreso) a Crotone (fine intervento)	346.457.336,79		315.317.545,66	
				2.1	F81B23000020001	CZ394	**2^ Stralcio Lotto 1** da Catanzaro (km 0+000) a Sv. Uria compreso (km 7+500 circa)	571.579.405,17			
				2.2	F31B23000020001	CZ396	**2^ Stralcio Lotto 2** da Sv. Uria escluso (km 7+500 ca) a Sv. Cropani incluso (km 15+000 ca)	398.835.407,16			
				2.3	F11B23000040001	CZ397	**2^ Stralcio Lotto 3** da Sv. Cropani escluso (km 15+000 ca) a Sv. Marcedusa incluso (km 25+000 ca)	396.295.054,25			
				2.4	F91B23000030001	CZ398	**2^ Stralcio Lotto 4** da Sv. Marcedusa escluso (km 25+000 ca) a Sv. Petilino incluso (km 35+000 ca)	407.573.883,75			
								8.158.346.996,97	209.100.000,00	315.317.545,66	449.777.219,56

ALLEGATO 2

STRADA STATALE 106 "JONICA"

ALLEGATO 2 - QUADRO RIEPILOGATIVO ALLOCAZIONE RISORSE SU INTERVENTI PRIORITARI TRONCO SIBARI - CROTONE - CATANZARO

INTERVENTI COMMISSARIATI DPCM 16 aprile 2021				SUDDIVISIONE IN LOTTI FUNZIONALI					RISORSE PER COPERTURA FINANZIARIA	
N. intervento	CUP da DPCM	Cod Prog	Intervento	N. Lotto funz.	CUP Lotti funzionali	Cod Prog Lotti funzionali	Lotti funzionali	COSTO INTERVENTI	FINANZIAMENTI DISPONIBILI	QUOTA FINANZIAMENTO DA LB 2023
1	F77H17002390001	CZ388	SS 106 Radd - Nuovo asse di collegamento in variante alla SS106 Radd tra il viadotto Coserie (Rossano) e la SS534 (Sibari)	1	F31B23000030001	CZ399	**Lotto 1** da Coserie (km 0+000) a Sv. Corigliano ovest compreso (km 17+000 circa)	**556.241.717,05**	**151.000.000,00** FSC 2014/2020	**405.241.717,05**
				2	F31B23000040001	CZ400	**Lotto 2** da Sv. Corigliano ovest (km 17+000 circa) a fine intervento (km 32+000 circa - compreso adeguamento SS534 verso mare)	**419.314.539,11**		**419.314.539,11**
12	F71B20000650001	CZ391	Itinerario in variante su nuova sede Catanzaro – Crotone dallo svincolo di Simeri Crichi (CZ) al km 17+020 della SS106 VAR A allo svincolo di Passovecchio (KR) al km 250+800 della SS106 1^ Stralcio Crotone Cutro 2^ Stralcio Cutro Catanzaro	1.1	F41B23000060001	CZ393	**1^ Stralcio Lotto 1** da Cutro (km 0+000) a Papanice (km 9+000 – sv. escluso	**410.018.494,39**	**39.998.292,01** CDP 2016-2020	**370.020.202,38**
				1.2	F11B23000030001	CZ395	**1^ Stralcio Lotto 2** da Papanice (km 9+000 – sv. compreso) a Crotone (fine intervento)	**346.457.336,79**	**315.317.545,66** FSC 2021/2027	**31.139.791,13**
				2.1	F81B23000020001	CZ394	**2^ Stralcio Lotto 1** da Catanzaro (km 0+000) a Sv. Uria compreso (km 7+500 circa)	**571.579.405,17**		**571.579.405,17**
				2.2	F31B23000020001	CZ396	**2^ Stralcio Lotto 2** da Sv. Uria escluso (km 7+500 ca) a Sv. Cropani incluso (km 15+000 ca)	**398.835.407,16**		**398.835.407,16**
				2.3	F11B23000040001	CZ397	**2^ Stralcio Lotto 3** da Sv. Cropani escluso (km 15+000 ca) a Sv. Marcedusa incluso (km 25+000 ca)	**396.295.054,25**		**396.295.054,25**
				2.4	F91B23000030001	CZ398	**2^ Stralcio Lotto 4** da Sv. Marcedusa escluso (km 25+000 ca) a Sv. Petilino incluso (km 35+000 ca)	**407.573.883,75**		**407.573.883,75**
							TOTALE INTERVENTI PRIORITARI (CZ388 + CZ391)	**3.506.315.837,67**	**506.315.837,67**	**3.000.000.000,00**

STRADA STATALE 106 "JONICA"

ALLEGATO 3

CRONOPROGRAMMI INTERVENTI PRIORITARI TRONCO SIBARI – CROTONE - CATANZARO

CZ399
ex CZ388 - SS106 Jonica Lotto 1 - da Coserie (km 0+000) a Svincolo Corigliano ovest compreso (km 17+000 circa)

Attività	Inizio	Fine	Mesi	importi	%
PFTE e SIA	feb-23	mar-24	**14,1**	€ 6.273.259,85	7,79%
Completamento rev. PFTE post CSLLPP	mar-23	ago-23			
SIA	mag-23	ago-23			
indagini ambientali	giu-23	lug-23			
redazione SIA	mag-23	ago-23			
espropri art. 11	ott-23	ott-23			
Completamento VIARCH	feb-23	ago-23			
iter autorizzativo (VIA e CdS decisoria)	set-23	nov-23			
aggiornamento a seguito pareri	dic-23	gen-24			
espropri art. 16	nov-23	nov-23			
verifica PFTE	gen-24	feb-24			
approvazione PFTE	mar-24	mar-24			
GARA SU PFTE	apr-24	set-24	**6,1**	€ 200.000,00	3,34%
PE + MONIT AMB AO	ott-24	ago-25	**11,1**	€ 4.243.716,36	6,14%
progettazione esecutiva	ott-24	mar-25			
iter autorizzativo (verifica ottemperanza)	apr-25	mag-25			
verifica PE	giu-25	lug-25			
approvazione PE	ago-25	ago-25			
SAD attività propedeutiche (interferenze, espropri)	set-25	nov-25	**3,0**	€ 16.500.000,00	1,65%
Lavori	dic-25	dic-37	**147,1**	€ 442.230.208,92	81,08%
SAD in corso e O.I. (Direzione Lavori)	dic-25	dic-37	**147,1**	€ 86.794.531,92	81,08%
Lavori (gg)	1825		**181,4**	**€ 556.241.717,05**	100%

2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
4.882.489,98 €	2.675.104,56 €	23.145.738,28 €	45.000.000,00 €	45.000.000,00 €	45.000.000,00 €	30.000.000,00 €	30.000.000,00 €	30.000.000,00 €	40.000.000,00 €	50.000.000,00 €	50.000.000,00 €	55.000.000,00 €	55.000.000,00 €	50.538.384,23 €

CZ400
ex CZ388 - SS106 Jonica Lotto 1 - da Coserie (km 0+000) a Svincolo Corigliano ovest compreso (km 17+000 circa)

Attività	Inizio	Fine	Mesi	importi	%
PFTE e SIA	feb-23	mar-24	**14,1**	€ 5.221.333,33	7,79%
Completamento rev. PFTE post CSLLPP	mar-23	ago-23			
SIA	mag-23	ago-23			
indagini ambientali	giu-23	lug-23			
redazione SIA	mag-23	ago-23			
espropri art. 11	ott-23	ott-23			
Completamento VIARCH	feb-23	ago-23			
iter autorizzativo (VIA e CdS decisoria)	set-23	nov-23			
aggiornamento a seguito pareri	dic-23	gen-24			
espropri art. 16	nov-23	nov-23			
verifica PFTE	gen-24	feb-24			
approvazione PFTE	mar-24	mar-24			
GARA SU PFTE	apr-24	set-24	**6,1**	€ 200.000,00	3,34%
PE + MONIT AMB AO	ott-24	ago-25	**11,1**	€ 3.197.996,93	6,14%
progettazione esecutiva	ott-24	mar-25			
iter autorizzativo (verifica ottemperanza)	apr-25	mag-25			
verifica PE	giu-25	lug-25			
approvazione PE	ago-25	ago-25			
SAD attività propedeutiche (interferenze, espropri)	set-25	nov-25	**3,0**	€ 12.517.699,51	1,65%
Lavori	dic-25	dic-37	**147,1**	€ 332.817.190,72	81,08%
SAD in corso e O.I. (Direzione Lavori)	dic-25	dic-37	**147,1**	€ 65.360.318,61	81,08%
Lavori (gg)	1825		**181,4**	**€ 419.314.539,11**	100%

2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
4.063.773,58 €	2.170.037,59 €	17.522.510,52 €	45.000.000,00 €	45.000.000,00 €	45.000.000,00 €	30.000.000,00 €	30.000.000,00 €	30.000.000,00 €	30.500.000,00 €	35.000.000,00 €	30.000.000,00 €	25.000.000,00 €	25.000.000,00 €	25.058.217,41 €

CZ395
ex CZ391 - STRALCIO 1 Lotto 2: Papanice - Crotone

Attività	Inizio	Fine	Mesi	importi	%
Approvazione PFTE	mar-23	mar-23	**1,0**	€ 2.000.000,00	1,34%
Gara	apr-23	set-23	**6,0**	€ 200.000,00	8,30%
PD	ott-23	gen-25	**16,0**	€ 4.000.000,00	22,08%
indagini geognostiche	nov-23	dic-23			
progettazione definitiva	ott-23	gen-24			
espropri art. 11	feb-24	feb-24			
iter autorizzativo (VIA e CdS decisoria)	feb-24	ago-24			
aggiornamento a seguito pareri	set-24	ott-24			
espropri art. 16	nov-24	nov-24			
verifica PD	nov-24	dic-24			
approvazione PD	gen-25	gen-25			
PE	feb-25	set-25	**8,0**	€ 3.417.048,36	11,11%
progettazione esecutiva	feb-25	apr-25			
iter autorizzativo (verifica ottemperanza)	mag-25	giu-25			
verifica PE	lug-25	ago-25			
approvazione PE	set-25	set-25			
SAD attività propedeutiche (interferenze, espropri)	ott-25	dic-25	**3,0**	€ 15.153.432,17	4,15%
Lavori	gen-26	feb-29	**38,3**	€ 262.736.896,02	53,02%
SAD in corso e O.I. (Direzione Lavori)	gen-26	feb-29	**38,3**	€ 58.949.960,24	53,02%
Lavori (gg)	1150		**72,3**	**€ 346.457.336,79**	100%

2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
2.951.565,76 €	3.006.263,05 €	18.821.002,45 €	100.000.000,00 €	100.000.000,00 €	100.000.000,00 €	21.678.505,53 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €

CZ393
ex CZ391 - STRALCIO 1 Lotto 1: Cutro - Papanice

Attività	Inizio	Fine	Mesi	importi	%
PFTE e SIA	gen-23	mar-24	**15,2**	€ 4.519.941,95	8,31%
Completamento rev. PFT post CSLLPP	mar-23	ago-23			
SIA	mag-23	ago-23			
indagini ambientali	giu-23	lug-23			
redazione SIA	mag-23	ago-23			
espropri art. 11	ott-23	ott-23			
Completamento VIARCH	gen-23	giu-23			
iter autorizzativo (VIA e CdS decisoria)	set-23	nov-23			
aggiornamento a seguito pareri	dic-23	gen-24			
espropri art. 16	nov-23	nov-23			
verifica PFTE	gen-24	feb-24			
approvazione PFTE	mar-24	mar-24			
GARA SU PFTE	apr-24	set-24	**6,1**	€ 200.000,00	3,32%
PE	ott-24	ago-25	**11,1**	€ 3.028.953,74	6,10%
progettazione esecutiva	ott-24	mar-25			
iter autorizzativo (verifica ottemperanza)	apr-25	mag-25			
verifica PE	giu-25	lug-25			
approvazione PE	ago-25	ago-25			
SAD attività propedeutiche (interferenze, espropri)	set-25	nov-25	**3,0**	€ 13.879.558,44	1,64%
Lavori	dic-25	dic-37	**147,1**	€ 316.597.747,61	80,62%
SAD in corso e O.I. (Direzione Lavori)	dic-25	dic-37	**147,1**	€ 71.792.292,65	80,62%
Lavori (gg)	1210		**182,5**	**€ 410.018.494,39**	100%

2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
3.576.217,81 €	1.910.239,59 €	18.696.365,13 €	50.000.000,00 €	50.000.000,00 €	45.000.000,00 €	30.000.000,00 €	30.000.000,00 €	30.000.000,00 €	30.000.000,00 €	25.000.000,00 €	25.000.000,00 €	25.000.000,00 €	25.000.000,00 €	20.835.671,86 €

CZ394
ex CZ391 STRALCIO 2 Lotto 1 - da Catanzaro (km 0+000) a Svincolo Uria compreso (km 7+500 circa)

Attività	Inizio	Fine	Mesi	importi	%
PFTE e SIA	gen-23	mar-24	**15,2**	€ 5.930.868,99	8,31%
Completamento rev. PFT post CSLLPP	mar-23	ago-23			
SIA	mag-23	ago-23			
indagini ambientali	giu-23	lug-23			
redazione SIA	mag-23	ago-23			
espropri art. 11	ott-23	ott-23			
Completamento VIARCH	gen-23	giu-23			
iter autorizzativo (VIA e CdS decisoria)	set-23	nov-23			
aggiornamento a seguito pareri	dic-23	gen-24			
espropri art. 16	nov-23	nov-23			
verifica PFTE	gen-24	feb-24			
approvazione PFTE	mar-24	mar-24			
GARA SU PFTE	apr-24	set-24	**6,1**	€ 200.000,00	3,32%
PE	ott-24	ago-25	**11,1**	€ 3.750.000,00	6,10%
progettazione esecutiva	ott-24	mar-25			
iter autorizzativo (verifica ottemperanza)	apr-25	mag-25			
verifica PE	giu-25	lug-25			
approvazione PE	ago-25	ago-25			
SAD attività propedeutiche (interferenze, espropri)	set-25	nov-25	**3,0**	€ 8.117.875,40	1,64%
Lavori	dic-25	dic-37	**147,1**	€ 466.652.902,74	80,62%
SAD in corso e O.I. (Direzione Lavori)	dic-25	dic-37	**147,1**	€ 86.927.758,04	80,62%
Lavori (gg)	2043		**182,5**	**€ 571.579.405,17**	100%

2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
4.692.555,68 €	2.383.617,96 €	14.575.780,95 €	30.000.000,00 €	33.500.000,00 €	35.000.000,00 €	35.000.000,00 €	35.000.000,00 €	35.000.000,00 €	45.000.000,00 €	54.000.000,00 €	54.000.000,00 €	54.000.000,00 €	60.000.000,00 €	79.427.450,57 €

CZ396
ex CZ391 STRALCIO 2 Lotto 2 - da Svincolo Uria escluso (km 7+500 circa) a Sv. Cropani incluso (km 15+000 circa)

Attività	Inizio	Fine	Mesi	importi	%
PFTE e SIA	gen-23	mar-24	**15,2**	€ 4.077.984,14	8,31%
Completamento rev. PFT post CSLLPP	mar-23	ago-23			
SIA	mag-23	ago-23			
indagini ambientali	giu-23	lug-23			
redazione SIA	mag-23	ago-23			
espropri art. 11	ott-23	ott-23			
Completamento VIARCH	gen-23	giu-23			
iter autorizzativo (VIA e CdS decisoria)	set-23	nov-23			
aggiornamento a seguito pareri	dic-23	gen-24			
espropri art. 16	nov-23	nov-23			
verifica PFTE	gen-24	feb-24			
approvazione PFTE	mar-24	mar-24			
GARA SU PFTE	apr-24	set-24	**6,1**	€ 200.000,00	3,32%
PE	ott-24	ago-25	**11,1**	€ 2.616.666,65	6,10%
progettazione esecutiva	ott-24	mar-25			
iter autorizzativo (verifica ottemperanza)	apr-25	mag-25			
verifica PE	giu-25	lug-25			
approvazione PE	ago-25	ago-25			
SAD attività propedeutiche (interferenze, espropri)	set-25	nov-25	**3,0**	€ 5.664.473,06	1,64%
Lavori	dic-25	dic-37	**147,1**	€ 325.620.025,47	80,62%
SAD in corso e O.I. (Direzione Lavori)	dic-25	dic-37	**147,1**	€ 60.656.257,84	80,62%
Lavori (gg)	2043		**182,5**	**€ 398.835.407,16**	100%

2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
3.226.536,90 €	1.711.724,04 €	10.170.656,03 €	30.000.000,00 €	33.500.000,00 €	35.000.000,00 €	35.000.000,00 €	35.000.000,00 €	35.000.000,00 €	40.000.000,00 €	35.000.000,00 €	35.000.000,00 €	29.500.000,00 €	25.000.000,00 €	15.726.490,19 €

CZ397
ex CZ391 STRALCIO 2 Lotto 3 - da Sv. Cropani escluso (km 15+000 circa) a Sv. Marcedusa incluso (km 25+000 circa)

Attività	Inizio	Fine	Mesi	importi	%
PFTE e SIA	gen-23	mar-24	**15,2**	€ 4.050.735,83	8,31%
Completamento rev. PFT post CSLLPP	mar-23	ago-23			
SIA	mag-23	ago-23			
indagini ambientali	giu-23	lug-23			
redazione SIA	mag-23	ago-23			
espropri art. 11	ott-23	ott-23			
Completamento VIARCH	gen-23	giu-23			
iter autorizzativo (VIA e CdS decisoria)	set-23	nov-23			
aggiornamento a seguito pareri	dic-23	gen-24			
espropri art. 16	nov-23	nov-23			
verifica PFTE	gen-24	feb-24			
approvazione PFTE	mar-24	mar-24			
GARA SU PFTE	apr-24	set-24	**6,1**	€ 200.000,00	3,32%
PE	ott-24	ago-25	**11,1**	€ 2.600.000,00	6,10%
progettazione esecutiva	ott-24	mar-25			
iter autorizzativo (verifica ottemperanza)	apr-25	mag-25			
verifica PE	giu-25	lug-25			
approvazione PE	ago-25	ago-25			
SAD attività propedeutiche (interferenze, espropri)	set-25	nov-25	**3,0**	€ 5.628.393,61	1,64%
Lavori	dic-25	dic-37	**147,1**	€ 323.546.012,57	80,62%
SAD in corso e O.I. (Direzione Lavori)	dic-25	dic-37	**147,1**	€ 60.269.912,24	80,62%
Lavori (gg)	2043		**182,5**	**€ 396.295.054,25**	100%

2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
3.204.977,80 €	1.701.843,25 €	10.105.874,79 €	10.500.000,00 €	11.000.000,00 €	11.000.000,00 €	11.000.000,00 €	20.000.000,00 €	20.000.000,00 €	32.500.000,00 €	54.000.000,00 €	54.000.000,00 €	54.000.000,00 €	60.000.000,00 €	43.282.358,41 €

CZ398
ex CZ391 STRALCIO 2 Lotto 4 - da Sv. Marcedusa escluso (km 25+000 circa) a Sv. Petilino incluso (km 35+000)

Attività	Inizio	Fine	Mesi	importi	%
PFTE e SIA	gen-23	mar-24	**15,2**	€ 4.171.714,70	8,31%
Completamento rev. PFT post CSLLPP	mar-23	ago-23			
SIA	mag-23	ago-23			
indagini ambientali	giu-23	lug-23			
redazione SIA	mag-23	ago-23			
espropri art. 11	ott-23	ott-23			
Completamento VIARCH	gen-23	giu-23			
iter autorizzativo (VIA e CdS decisoria)	set-23	nov-23			
aggiornamento a seguito pareri	dic-23	gen-24			
espropri art. 16	nov-23	nov-23			
verifica PFTE	gen-24	feb-24			
approvazione PFTE	mar-24	mar-24			
GARA SU PFTE	apr-24	set-24	**6,1**	€ 200.000,00	3,32%
PE	ott-24	ago-25	**11,1**	€ 2.673.997,78	6,10%
progettazione esecutiva	ott-24	mar-25			
iter autorizzativo (verifica ottemperanza)	apr-25	mag-25			
verifica PE	giu-25	lug-25			
approvazione PE	ago-25	ago-25			
SAD attività propedeutiche (interferenze, espropri)	set-25	nov-25	**3,0**	€ 5.788.581,56	1,64%
Lavori	dic-25	dic-37	**147,1**	€ 332.754.354,36	80,62%
SAD in corso e O.I. (Direzione Lavori)	dic-25	dic-37	**147,1**	€ 61.985.235,35	80,62%
Lavori (gg)	2043		**182,5**	**€ 407.573.883,75**	100%

2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
3.300.697,35 €	1.745.712,66 €	10.393.494,93 €	10.500.000,00 €	11.000.000,00 €	11.000.000,00 €	11.000.000,00 €	20.000.000,00 €	20.000.000,00 €	33.500.000,00 €	50.000.000,00 €	50.000.000,00 €	55.000.000,00 €	55.000.000,00 €	65.133.978,82 €

24A01270

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 5 marzo 2024.

Ulteriori disposizioni di protezione civile finalizzate a consentire il completamento degli interventi finanziati con le risorse di cui all'articolo 1, commi 1028 e 1029, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e di cui all'articolo 24-*quater*, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, nel territorio della Regione Calabria. Proroga della vigenza delle contabilità speciali n. 6074, n. 6101 e n. 6116. (Ordinanza n. 1076).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante «Codice della protezione civile»;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 24 maggio 2017, con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 24 al 26 novembre 2016 nel territorio delle Province di Crotone e Reggio Calabria e nei giorni dal 22 al 25 gennaio 2017 nel territorio delle Province di Catanzaro, Crotone, Reggio Calabria e dei Comuni di Longobucco, Oriolo e Trebisacce in Provincia di Cosenza e di Vazzano in Provincia di Vibo Valentia;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 10 novembre 2017, con la quale il predetto stato di emergenza è stato prorogato di ulteriori centottanta giorni, nonché la delibera del Consiglio dei ministri del 24 luglio 2018, con la quale il predetto stato di emergenza è stato ulteriormente prorogato di sei mesi;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 473 del 4 agosto 2017, recante: «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 24 al 26 novembre 2016 nel territorio delle Province di Crotone e Reggio Calabria e nei giorni dal 22 al 25 gennaio 2017 nel territorio delle Province di Catanzaro, Crotone, Reggio Calabria e dei Comuni di Longobucco, Oriolo e Trebisacce in Provincia di Cosenza e di Vazzano in Provincia di Vibo Valentia»;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 577 del 15 febbraio 2019, recante: «Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Calabria nelle iniziative finalizzate a consentire il superamento della situazione di criticità determinatasi a seguito degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 24 al 26 novembre 2016 nel territorio delle Province di Crotone e Reggio Calabria e nei giorni dal 22 al 25 gennaio 2017 nel territorio delle Province di Catanzaro, Crotone, Reggio Calabria e dei Comuni di Longobucco, Oriolo e Trebisacce in Provincia di Cosenza e di Vazzano in Provincia di Vibo Valentia», con cui si è provveduto a regolare la prosecuzione degli interventi finanziati con gli stanziamenti disposti a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44 del decreto legislativo n. 1/2018;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 844 del 12 gennaio 2022, recante: «Ulteriori disposizioni di protezione civile finalizzate a consentire il completamento degli interventi finanziati con le risorse di cui all'art. 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 24 al 26 novembre 2016 nel territorio delle Province di Crotone e Reggio Calabria e nei giorni dal 22 al 25 gennaio 2017 nel territorio delle Province di Catanzaro, Crotone, Reggio Calabria e dei Comuni di Longobucco, Oriolo e Trebisacce in Provincia di Cosenza e di Vazzano in Provincia di Vibo Valentia. Proroga della vigenza della contabilità speciale n. 6074»;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri dell'8 agosto 2018, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 14 al 19 giugno 2018 nei territori dei Comuni di Reggio Calabria, di Bagnara Calabra e di Scilla, in Provincia di Reggio Calabria e di Joppolo e di Nicotera, in Provincia di Vibo Valentia nonché la successiva delibera del Consiglio dei ministri del 6 agosto 2019 con cui il predetto stato d'emergenza è stato prorogato fino al 6 agosto 2020;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 545 del 18 settembre 2018, recante: «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 14 al 19 giugno 2018 nei territori dei Comuni di Reggio Calabria, di Bagnara Calabra e di Scilla, in Provincia di Reggio Calabria e di Joppolo e di Nicotera, in Provincia di Vibo Valentia»;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 720 del 4 dicembre 2020, recante: «Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Calabria nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici avvenuti nei giorni dal 14 al 19 giugno 2018 nei territori dei Comuni di Reggio Calabria, di Bagnara Calabra e di Scilla, in Provincia di Reggio Calabria e di Joppolo e di Nicotera, in Provincia di Vibo Valentia», con cui si è provveduto a regolare la prosecuzione degli interventi finanziati con gli stanziamenti disposti a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44 del decreto legislativo n. 1/2018;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 852 del 24 gennaio 2022, recante: «Ulteriori disposizioni di protezione civile finalizzate a consentire il completamento degli interventi finanziati con le risorse di cui all'art. 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 14 al 19 giugno 2018 nei territori dei Comuni di Reggio Calabria, di Bagnara Calabra e di Scilla, in Provincia di Reggio Calabria e di Joppolo e di Nicotera, in Provincia di Vibo Valentia. Proroga della vigenza della contabilità speciale n. 6101»;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle Regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano a partire dal mese di ottobre 2018, e per fronteggiare le conseguenze del quale sono state stanziate prime risorse finanziarie;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 21 febbraio 2019, con la quale è stato integrato lo stanziamento delle
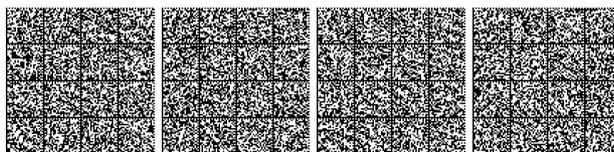
risorse finanziarie disposto con la delibera del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018, nonché la delibera del Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2021 per il riutilizzo delle economie;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 21 novembre 2019, con la quale il predetto stato di emergenza è stato prorogato per dodici mesi;

Visto l'art. 1, comma 4-*duodevicies*, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante: «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020», con il quale è stato stabilito che, in considerazione delle difficoltà gestionali derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga al limite di cui all'art. 24, comma 3, del citato decreto legislativo n. 1/2018, lo stato di emergenza dichiarato con la deliberazione dell'8 novembre 2018 di cui in rassegna, fosse ulteriormente prorogato di ulteriori dodici mesi senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, fissandone, pertanto, la scadenza all'8 novembre 2021;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, con la quale è stato disciplinato l'avvio degli interventi volti a fronteggiare la situazione di emergenza di cui trattasi e le successive modifiche e integrazioni disposte con le ulteriori ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 559 del 29 novembre 2018, n. 560 del 7 dicembre 2018, n. 564 del 27 dicembre 2018, n. 575 dell'8 febbraio 2019, n. 601 del 1° agosto 2019 e n. 696 del 18 agosto 2020;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 833 del 12 gennaio 2022, recante: «Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Calabria nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eventi meteorologici avversi verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla delibera del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018»;

Visto l'art. 1, commi 1028 e 1029 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», con i quali è stata autorizzata la spesa di 800 milioni di euro per l'anno 2019 e di 900 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 al fine di permettere l'avvio e la realizzazione di interventi strutturali e infrastrutturali di cui alle lettere *d)* ed *e)* dell'art. 25, comma 2, del citato decreto legislativo n. 1/2018, da realizzare secondo le modalità previste dall'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, finalizzati esclusivamente alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico nonché all'aumento del livello di resilienza delle strutture e infrastrutture individuate dai commissari delegati nominati a seguito di una serie di deliberazioni del Consiglio dei ministri di dichiarazione dello stato di emergenza, tra le quali anche la deliberazione dell'8 novembre 2018, di cui in rassegna, ed è stato istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze dal quale, le risorse finanziarie di cui trattasi, sono state trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri in ulteriore apposito fondo del Dipartimento della protezione civile, previa assegnazione delle medesime ai diversi contesti emergenziali interessati da disporsi con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile;

Visto l'art. 24-*quater*, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, recante: «Disposizioni urgenti in materia finanziaria e fiscale», con il quale al fine di far fronte alle esigenze derivanti dagli eventi calamitosi verificatisi nei mesi di settembre e ottobre dell'anno 2018 è stato istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito fondo per il successivo trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei ministri con una dotazione di 474,6 milioni di euro per l'anno 2019 e di 50 milioni di euro per l'anno 2020, destinato alle esigenze dei territori interessati nei settori di spesa dell'edilizia pubblica, comprese le manutenzioni e la sicurezza, della manutenzione della rete viaria e del dissesto idrogeologico, alla cui disciplina d'uso si provvede con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i ministri competenti, previa intesa da sancire in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 febbraio 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 88 del 13 aprile 2019, recante: «Approvazione del Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale», con il quale è stato adottato il predetto Piano nazionale comprensivo, tra l'altro, di misure di emergenza articolate nell'ambito di intervento 1 e nelle azioni 2 (Piano emergenza dissesto), 3 (Interventi urgenti di messa in sicurezza dei territori e delle infrastrutture di trasporto e di rete danneggiate da eventi emergenziali, finalizzati alla riduzione degli effetti degli eventi calamitosi di tipo idraulico e idrogeologico) e 4 (Interventi per la mitigazione del rischio idraulico ed idrogeologico e riduzione del rischio residuo, connesso con gli eventi emergenziali, nonché di ripristino delle strutture e delle infrastrutture danneggiate, finalizzati all'aumento del livello di resilienza delle stesse), da realizzare mediante l'impiego delle predette risorse finanziarie;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 79 del 3 aprile 2019, recante: «Assegnazione di risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145» e successive modifiche e integrazioni, con il quale è stato disciplinato l'impiego delle risorse stanziate dalla citata disposizione normativa, prevedendo, in particolare che:

il Piano degli investimenti da realizzare con le risorse finanziarie di cui trattasi potesse formare oggetto di rimodulazione in corso d'opera, in relazione ad esigenze straordinarie, nei limiti della quota parte delle risorse assegnate per ciascuna annualità ai soggetti beneficiari individuati ai sensi del medesimo decreto, previa autorizzazione del Capo del Dipartimento della protezione civile (art. 2, comma 1);
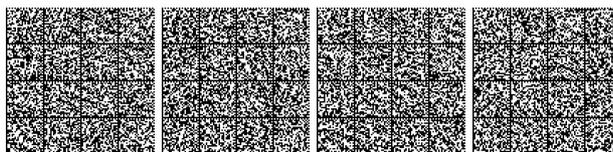
relativamente alle economie derivanti dall'attuazione dei piani delle tre annualità, fosse consentito di procedere a specifiche rimodulazioni finalizzate a consentirne l'utilizzo mediante nuovi interventi per i quali la stipula dei relativi contratti o la definizione delle connesse obbligazioni giuridi-

camente vincolanti avrebbe dovuto avvenire entro il 30 settembre successivo all'annualità di riferimento del piano a tale scopo rimodulato (art. 2, comma 4-*ter*);

gli interventi di cui trattasi fossero attuati con le modalità di cui alla richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018 (art. 2, comma 5);

con apposita ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile fossero individuate le modalità di completamento in ordinario dei piani degli interventi medesimi (art. 2, comma 6);

la rendicontazione delle risorse finanziarie utilizzate avvenisse ai sensi di quanto previsto dall'art. 27 del citato decreto legislativo n. 1/2018, applicandosi, conseguentemente, il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 27 marzo 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 80 del 6 aprile 2009 (art. 6, comma 2);

gli interventi realizzati con le risorse finanziarie di cui trattasi fossero monitorati ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 (art. 6, comma 3);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 aprile 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 115 del 18 maggio 2019, recante: «Assegnazione di risorse finanziarie di cui all'art. 24-*quater*, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136», e successive modifiche e integrazioni, con il quale è stato disciplinato l'impiego delle risorse stanziate dalla citata disposizione normativa, prevedendo, in particolare che:

il Piano degli investimenti da realizzare con le risorse finanziarie di cui trattasi potesse formare oggetto di rimodulazione in corso d'opera, in relazione ad esigenze straordinarie, nei limiti della quota parte delle risorse assegnate per ciascuna annualità ai soggetti beneficiari individuati ai sensi del medesimo decreto, previa autorizzazione del Capo del Dipartimento della protezione civile (art. 1, comma 5);

relativamente alle economie derivanti dall'attuazione dei piani delle tre annualità, fosse consentito di procedere a specifiche rimodulazioni finalizzate a consentirne l'utilizzo mediante nuovi interventi per i quali la stipula dei relativi contratti o la definizione delle connesse obbligazioni giuridicamente vincolanti avrebbe dovuto avvenire entro il 30 settembre successivo all'annualità di riferimento del piano a tale scopo rimodulato (art. 1, comma 7-*ter*);

gli interventi di cui trattasi fossero attuati con le modalità di cui alla richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018 (art. 1, comma 8);

con apposita ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile fossero individuate le modalità di completamento in ordinario dei piani degli interventi medesimi (art. 1, comma 9);

gli interventi realizzati con le risorse finanziarie di cui trattasi fossero monitorati ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 (art. 1, comma 8);

Visto l'art. 1, comma 4-*undevicies*, del richiamato decreto-legge n. 125/2020, convertito, con modificazioni dalla legge n. 159/2020, con il quale è stato stabilito che, in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di consentire, senza soluzione di continuità, la conclusione degli interventi finanziari con le risorse di cui all'art. 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e all'art. 24-*quater* del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, la durata delle contabilità speciali aperte ai sensi dell'art. 27 del citato decreto legislativo n. 1/2018 sulle quali sono confluite le richiamate risorse finanziarie, fosse prorogabile fino al 31 dicembre 2024 con apposita ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile, da adottare ai sensi dell'art. 25, comma 5, del medesimo decreto legislativo, previa verifica del cronoprogramma dei pagamenti disposto tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, stabilendo, altresì, che alle risorse disponibili sulle predette contabilità speciali relative agli stanziamenti disposti a valere sul Fondo per le emergenze nazionali si applicassero le procedure di cui all'art. 27 del richiamato decreto legislativo n. 1/2018;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 luglio 2019, 9 gennaio 2020 e 21 ottobre 2020;

Vista la nota della Regione Calabria del 21 novembre 2023, con cui è stata rappresentata l'esigenza di una proroga delle contabilità speciali aperte per la gestione delle emergenze sopra indicate, e si dà conto della verifica effettuata, alla data del 30 giugno 2023, dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale e del cronoprogramma dei pagamenti, limitatamente alle opere pubbliche, desumibili dal sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229;

Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza ai sensi dell'art. 1, comma 4-*undevicies*, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, con cui consentire senza soluzione di continuità la prosecuzione degli interventi finanziati con le risorse di cui all'art. 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e all'art. 24-*quater* del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136;

D'intesa con la Regione Calabria;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

Proroga della vigenza
della contabilità speciale n. 6074

1. Al fine di consentire senza soluzione di continuità il completamento degli interventi finanziati con le risorse stanziate ai sensi dell'art. 1, commi 1028 e 1029, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ovvero con esse cofinanziati, la vigenza della contabilità speciale n. 6074 aperta ai sensi dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 473/2017, già prorogata fino al 31 dicembre 2023 ai sensi dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 844/2022, è ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 2024.

Art. 2.

Proroga della vigenza
della contabilità speciale n. 6101

1. Al fine di consentire senza soluzione di continuità il completamento degli interventi finanziati con le risorse stanziate ai sensi dell'art. 1, commi 1028 e 1029, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ovvero con esse cofinanziati, la vigenza della contabilità speciale n. 6101, aperta ai sensi dell'ordinanza del

Capo del Dipartimento della protezione civile n. 545/2018, già prorogata fino al 31 dicembre 2023 ai sensi dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 852/2022, è ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 2024.

Art. 3.

Proroga della vigenza della contabilità speciale n. 6116

1. Al fine di consentire senza soluzione di continuità il completamento degli interventi finanziati con le risorse stanziate ai sensi dell'art. 1, commi 1028 e 1029, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e dell'art. 24-*quater* del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, ovvero con esse cofinanziati, la vigenza della contabilità speciale n. 6116, aperta ai sensi dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, già prorogata fino al 31 dicembre 2023 ai sensi dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 833/2022, è ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 2024.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 marzo 2024

Il Capo del Dipartimento: CURCIO

24A01367

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 1° marzo 2024.

Aggiornamento della scheda di prescrizione cartacea per tocilizumab nel trattamento della malattia da coronavirus 2019 (COVID-19). (Determina n. 18/2024).

IL DIRETTORE TECNICO-SCIENTIFICO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze recante «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto 8 gennaio 2024, n. 3 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «regolamento»);

Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore tecnico-scientifico dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 10-*bis* del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni;

Vista la determina AIFA n. 2/2023 del 13 gennaio 2023, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 20 del 25 gennaio 2023, relativa al «Regime di rimborsabilità e prezzo a seguito di nuove indicazioni terapeutiche di medicinali» del medicinale «Roactemra» (tocilizumab), alla quale è stata allegata la scheda di prescrizione per i farmaci per tocilizumab nel trattamento della malattia da coronavirus 2019 (COVID-19);

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica reso nella seduta del 11-12 ottobre 2023 con il quale si è ritenuto di dover aggiornare la scheda di prescrizione dei farmaci per tocilizumab nel trattamento della malattia da coronavirus 2019 (COVID-19) a seguito della negoziazione di farmaci a base di tocilizumab;

Ritenuto, pertanto, necessario aggiornare la scheda di prescrizione cartacea dei farmaci per tocilizumab nel trattamento della malattia da coronavirus 2019 (COVID-19), conformemente al parere della Commissione sopra citato;

Determina:

Art. 1.

Aggiornamento della scheda di prescrizione cartacea

È aggiornata la scheda di prescrizione cartacea per tocilizumab nel trattamento della malattia da coronavirus 2019 (COVID-19), di cui all'allegato alla presente determina, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Tale scheda sostituisce quella allegata alla determina AIFA n. 2/2023 del 13 gennaio 2023, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 20 del 25 gennaio 2023.

Restano invariate le altre condizioni negoziali del singolo principio attivo.

Art. 2.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° marzo 2024

Il direttore: RUSSO

ALLEGATO

SCHEDA DI PRESCRIZIONE AIFA PER TOCILIZUMAB NEL TRATTAMENTO DELLA MALATTIA DA CORONAVIRUS 2019 (COVID-19)

Da compilarsi ai fini della rimborsabilità SSN a cura di clinici operanti nei centri indicati dalla Regione per la gestione del COVID-19

Centro prescrittore ____

Medico prescrittore (cognome, nome) ____

Tel. ________________ e-mail ____

Paziente (cognome, nome) ____

Data di nascita _______________ sesso M ☐ F ☐ ____________________ peso (Kg) __________

Codice fiscale |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Tel.______________________________

ASL di residenza_________________ Regione _____________________ Prov._________________

Medico di Medicina Generale ___________________________________ recapito Tel. _________________

Indicazione autorizzata:

Tocilizumab è indicato per il trattamento della malattia da coronavirus 2019 (COVID-19) negli adulti in terapia con corticosteroidi sistemici e che necessitano di ossigenoterapia supplementare o ventilazione meccanica.

Indicazione rimborsata SSN:

Trattamento dei pazienti adulti ospedalizzati con COVID-19 grave, in ossigenoterapia ad alti flussi o in ventilazione meccanica non invasiva, e/o con livelli elevati degli indici di infiammazione sistemica.

Condizioni cliniche e criteri di rimborsabilità

Paziente con diagnosi di malattia da coronavirus 2019 (COVID-19) ospedalizzato con condizioni cliniche rapidamente ingravescenti in base a una delle seguenti condizioni:

- ☐ Paziente recentemente ospedalizzato ricoverato in terapia intensiva da meno di 24/48 ore che riceve ventilazione meccanica o ossigeno ad alti flussi.
- ☐ Paziente recentemente ospedalizzato con fabbisogno di ossigeno in rapido aumento che richiede ventilazione meccanica non invasiva o ossigeno ad alti flussi in presenza di elevati livelli di indici di flogosi (CRP≥75 mg/L).
- ☐ Paziente ospedalizzato in rapida progressione clinica dopo 24/48 ore di utilizzo di desametasone, o altri cortisonici. Per rapida progressione clinica si intende fabbisogno di ossigeno in rapido aumento, pur senza necessità di ventilazione non invasiva o ossigeno ad alti flussi, e con elevati livelli di indici di flogosi (CRP≥75 mg/L).

SCHEDA DI PRESCRIZIONE DI TOCILIZUMAB PER COVID-19		
☐ **Prima prescrizione**	**Posologia**	**Durata**
☐ 1 flaconcino EV 20 ml 20 mg/ml	8 mg/kg, da somministrare mediante infusione endovenosa della durata di 60 minuti	Unica infusione*
☐ 1 flaconcino EV 4 ml 20 mg/ml		
☐ 1 flaconcino EV 10 ml 20 mg/ml		
☐ **Seconda prescrizione ***		
☐ 1 flaconcino EV 20 ml 20 mg/ml	8 mg/kg, da somministrare mediante infusione endovenosa della durata di 60 minuti	Unica infusione
☐ 1 flaconcino EV 4 ml 20 mg/ml		
☐ 1 flaconcino EV 10 ml 20 mg/ml		
***** Se i segni o i sintomi clinici peggiorano o non migliorano dopo la prima dose, può essere somministrata un'ulteriore infusione di tocilizumab di 8 mg/kg. L'intervallo tra le due infusioni deve essere di almeno 8 ore. Nei soggetti di peso corporeo superiore a 100 kg non sono raccomandate dosi superiori a 800 mg per infusione (vedere RCP paragrafo 5.2). La prescrizione deve essere effettuata in accordo con il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto (RCP).		

Data_____________

Timbro e firma del medico prescrittore

24A01295

DETERMINA 1° marzo 2024.

Aggiornamento della Nota AIFA 87 di cui alla determina AIFA n. 1433/2019 del 27 settembre 2019. (Determina n. 19/2024).

IL DIRETTORE TECNICO-SCIENTIFICO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto 8 gennaio 2024, n. 3 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «regolamento»);

Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore tecnico-scientifico dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 10-*bis* del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 4, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, il quale stabilisce che la prescrizione dei medicinali rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) sia conforme alle condizioni e limitazioni previste dai provvedimenti della Commissione unica del farmaco;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Vista la determina AIFA del 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 - Revisione delle note CUF», pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 259 del 4 novembre 2004;

Vista la determina AIFA del 4 gennaio 2007 «Note AIFA 2006-2007 per l'uso appropriato dei farmaci», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 7 del 10 gennaio 2007, Supplemento ordinario n. 6;

Vista la determina AIFA n. 1433/2019 del 27 settembre 2019 di «Modifica della Nota AIFA 87, di cui alla determina AIFA del 4 gennaio 2007: "Note AIFA 2006-2007 per l'uso appropriato dei farmaci"», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 238 del 10 ottobre 2019;

Considerato il parere reso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella sua seduta del 5-7 luglio 2023, con cui si è ritenuto di dover aggiornare il testo della Nota AIFA 87 alla luce dell'inserimento in classe di rimborsabilità dei principi attivi a base di fesoterodina;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere, alla luce delle attuali informazioni tecnico-scientifiche, per le motivazioni di cui sopra e secondo la metodologia descritta nell'allegato alla presente determina, che costituisce parte integrante e sostanziale del provvedimento, alla modifica dell'allegato alla determina AIFA n. 1433/2019 del 27 settembre 2019, che sostituisce, aggiornandolo, l'attuale Nota AIFA 87;

Determina:

Art. 1.

Aggiornamento Nota 87

L'allegato al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, sostituisce il testo della Nota AIFA 87, annesso alla determina AIFA n. 1433/2019 del 27 settembre 2019, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 238 del 10 ottobre 2019.

Art. 2.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° marzo 2024

Il direttore: RUSSO

ALLEGATO

Nota 87

Farmaci per l'incontinenza urinaria da urgenza: • Fesoterodina • Ossibutina • Solifenacina • Tolterodina	La prescrizione a carico del SSN è limitata alle seguenti condizioni: pazienti affetti da incontinenza urinaria da urgenza, nei casi in cui il disturbo minzionale sia correlato a patologie del sistema nervoso centrale (ad es. ictus, morbo di Parkinson, traumi, tumori, spina bifida, sclerosi multipla): fesoterodina* ossibutina* solifenacina* tolterodina* *relativamente alle sole confezioni negoziate in classe A/RR Nota 87

Background

L'incontinenza urinaria da urgenza è una condizione medica diffusa in tutto il mondo con un significativo impatto sulla qualità di vita di quanti ne soffrono.

Per incontinenza urinaria da urgenza si intende la perdita involontaria di urina secondaria a contrazioni detrusoriali non inibite; tale forma di incontinenza (vescica iperattiva) è quindi secondaria ad una disfunzione del detrusore che va incontro ad attivazione involontaria di parti più o meno estese della muscolatura vescicale con conseguente aumento pressorio intravescicale tale da superare la pressione di chiusura uretrale. Generalmente tale forma di incontinenza è associata all'improvvisa sensazione di dover urinare. Nel 2012 l'International Continence Society ha coniato il termine di sindrome da vescica iperattiva (dal termine inglese Overactive Bladder - OAB-) per indicare un'entità clinica caratterizzata da urgenza minzionale, con o senza incontinenza da urgenza, pollachiuria diurna e nicturia (Abrams et al. 2002). Il meccanismo patogenetico sotteso a queste sindromi è un disturbo della fase di riempimento della vescica per cui, nella fase di riempimento, la vescica mantiene una bassa pressione per effetto del sistema simpatico sui recettori ß mentre il sistema parasimpatico presiede alla contrazione nella fase di svuotamento mediante stimolazione dei recettori muscarinici. Il mancato rilasciamento del detrusore nella fase di riempimento può essere dovuto sia ad una riduzione delle afferenze simpatiche che ad una iperattività del sistema parasimpatico (Abrams P et al 2017).

L'incontinenza urinaria da urgenza colpisce, con più alta incidenza, la popolazione affetta da patologie neurologiche. In particolare, la prevalenza nella popolazione dei pazienti neurologici varia secondo le patologie: fino al 70% nel morbo di Parkinson, fino al 97% nella sclerosi multipla efino al 100% nella lesione midollare traumatica. Oltre che per il suo impatto in termini epidemiologici, l'incontinenza urinaria nel paziente neurologico rappresenta un problema particolare in quanto oltre a rappresentare un ulteriore elemento di disagio alla disabilità di base, può diventare anche causa di insufficienza renale con conseguente riduzione della aspettativa di vita di questi pazienti.

Tale patologia ha risvolti medici, sociali e relazionali rilevanti; essa ha infatti un impatto gravoso sulla qualità di vita e si accompagna spesso a sintomi depressivi, scarsa produttività lavorativa, ridotta soddisfazione sessuale, cattiva qualità del sonno e, in genere, condizioni di salute deteriorate.

Evidenze disponibili

Il trattamento dell'incontinenza urinaria da urgenza e della OAB si avvale dell'utilizzo di farmaci e di strategie non farmacologiche. Le ultime includono modifiche dello stile di vita (intake di liquidi controllato, riduzione di alcool e caffè), terapie riabilitative pelvi-perineali, tecniche di neuromodulazione e procedure chirurgiche.

Il trattamento farmacologico di prima linea ha l'obiettivo di ridurre o sopprimere l'intensità delle contrazioni detrusoriali involontarie ed è rappresentato dai farmaci antimuscarinici ad azione periferica (Thuroff JW et al. 2011; Burkhardet FC al 2020). Il loro meccanismo d'azione consiste nel blocco variamente selettivo dei recettori muscarinici localizzati a livello del muscolo detrusore e dell'epitelio vescicale. Il blocco recettoriale indotto dai farmaci antimuscarinici riduce la capacità contrattile del muscolo detrusore con aumento della capacità vescicale e riduzione del numero delle minzioni giornaliere e degli episodi di urgenza minzionale e incontinenza urinaria da urgenza nei pazienti trattati (Yamada S et al. 2018). Le diverse molecole differiscono per il loro profilo farmacologico (affinità per i recettori muscarinici, altri meccanismi d'azione, caratteristiche farmacocinetiche come la solubilità lipidica, emivita e formulazione). Numerose revisioni sistematiche hanno valutato l'efficacia dei diversi farmaci antimuscarinici (Chapple CR, et al. 2008; Shamliyan TA, et al. 2008; McDonagh, et al. 2009; Madhuvrata P et al. 2012), le evidenze sono tra loro consistenti e indicano che sia le formulazioni a rilascio immediato che quelle a rilascio prolungato offrono un miglioramento clinicamente significativo dell'incontinenza urinaria da urgenza e della OAB e sono raccomandati dalle principali linee-guida internazionali (Sakakibara R et al. 2015; Nambiar A et al. 2014; Kurpad R et al 2014).
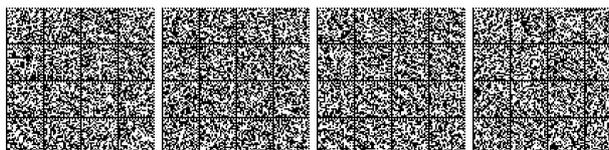
Particolari avvertenze

I farmaci antimuscarinici sono gravati da effetti collaterali di tipo colinergico in altri organi ed apparati, quali secchezza delle fauci, stitichezza, disturbi del visus, alterazione del ritmo cardiaco e deficit cognitivi e sono controindicati in presenza di glaucoma ad angolo stretto (o altre patologie associate a una diminuzione del deflusso dell'umore acqueo), uropatia da ostruzione, stasi gastrica o altre condizioni di alterata motilità gastrointestinale (ostruzione del tratto gastrointestinale, ileo paralitico, colite ulcerativa, mega-colon tossico). Tali effetti collaterali condizionano spesso l'aderenza terapeutica nel lungo periodo e devono essere attentamente valutati nel corso della terapia soprattutto nei soggetti più anziani (Vouri SM et al 2017; Vouri SM et al 2019).

Inoltre gli antimuscarinici, agendo sul sistema di trasmissione colinergica centrale, possono determinare, nel paziente anziano, un aumento del rischio di compromissione della funzionalità cognitiva e di declino cognitivo associato ad atrofia cerebrale (Callegari E et al. 2011; Risacher SL et al 2016).

Si rappresenta infine l'importanza della segnalazione delle reazioni avverse sospette che si verificano dopo l'autorizzazione dei medicinali, al fine di consentire un monitoraggio continuo del rapporto beneficio/rischio dei medicinali stessi. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare, in conformità con i requisiti nazionali, qualsiasi reazione avversa sospetta tramite il sistema nazionale di farmacovigilanza all'indirizzo https://www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse

Bibliografia

- Abrams P, Cardozo L, Fall M, et al. The standardisation of terminology of lower urinary tract function: report from the Standardisation Sub-committee of the International Continence Society. Neurourol Urodyn 2002;21:167-78.
- Abrams P, Cardozo L, Wagg A, Wein, A. (Eds) Incontinence 6th Edition (2017). ICI-ICS. International Continence Society, Bristol UK, ISBN: 978-0956960733.
- Callegari E, Malhotra B, Bungay PJ, et al. A comprehensive non-clinical evaluation of the CNS penetration potential of antimuscarinic agents for the treatment of overactive bladder. Br J Clin Pharmacol. 2011;72(2):235-46.
- Chapple CR, Khullar V, Gabriel Z, Muston D, Bitoun CE, Weinstein D. The effects of antimuscarinic treatments in overactive bladder: an update of a systematic review and meta-analysis. Eur Urol. 2008 Sep;54(3):543-62.
- Kurpad R, Kennelly MJ. The evaluation and management of refractory neurogenic overactive bladder. Curr Urol Rep. 2014;15(10):444.
- Burkhard F.C., Bosch J.L.H.R., Cruz F., et al. EAU Guidelines on Urinary Incontinence. © European Association of Urology 2020. Disponibile su https://uroweb.org/eau-guidelines/discontinued-topics/urinary-incontinence (ultimo accesso: 20/02/2024)
- Madhuvrata P, Cody JD, Ellis G, Herbison GP, Hay-Smith EJ. Which anticholinergic drug for overactive bladder symptoms in adults. Cochrane Database Syst Rev. 2012 Jan 18;1:CD005429.
- McDonagh, et al., Drug class review: agents for overactive bladder. Final report Update 4. Portland (OR): Oregon Health & Science University; 2009 Drug Class Reviews.
- Nambiar A, Lucas M. Chapter 4: Guidelines for the diagnosis and treatment of overactive bladder (OAB) and neurogenic detrusor overactivity (NDO). Neurourol Urodyn. 2014;33 Suppl 3:S21-5.
- Risacher SL, McDonald BC, Tallman EF, et al. for the Alzheimer's Disease Neuroimaging Initiative. Association Between Anticholinergic Medication Use and Cognition, Brain Metabolism, and Brain Atrophy in Cognitively Normal Older Adults. JAMA Neurol. 2016;73(6):721-32.
- Sakakibara R, Panicker J, Finazzi-Agro E, et al; Parkinson's Disease Subcomittee, The Neurourology Promotion Committee in The International Continence Society. A guideline for the management of bladder dysfunction in Parkinson's disease and other gait disorders. Neurourol Urodyn. 2015; 35(5):551-63.
- Shamliyan TA, Kane RL, Wyman J, et al. Systematic review: randomized, controlled trials of nonsurgical treatments for urinary incontinence in women. Ann Intern Med 2008; 148(6): p. 459-73.
- Thüroff JW, Abrams P, Andersson KE, et al. EAU guidelines on urinary incontinence. Eur Urol. 2011;59(3):387-400.
- Vouri SM, Schootman M, Strope SA, Xian H, Olsen MA. Antimuscarinic use and discontinuation in an older adult population. Arch Gerontol Geriatr. 2019 Jan - Feb;80:1-11. doi: 10.1016/j.archger.2018.09.005. Epub 2018 Sep 22. PubMed PMID: 30268971.
- Vouri SM, Kebodeaux CD, Stranges PM, Teshome BF. Adverse events and treatment discontinuations of antimuscarinics for the treatment of overactive bladder in older adults: A systematic review and meta-analysis. Arch Gerontol Geriatr. 2017;69:77-96.
- Yamada S, Ito Y, Nishijima S, Kadekawa K, Sugaya K. Basic and clinical aspects of antimuscarinic agents used to treat overactive bladder. Pharmacol Ther. 2018;189:130-148.

24A01296

DETERMINA 4 marzo 2024.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Tyenne», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 36/2024).

IL DIRETTORE TECNICO-SCIENTIFICO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze recante «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto 8 gennaio 2024, n. 3 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «regolamento»);

Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore tecnico - scientifico dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 10-*bis* del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*»;

Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativo ai medicinali per uso pediatrico;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019, recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021»;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la determina AIFA n. 146/2023 del 4 dicembre 2023, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 294 del 18 dicembre 2023, recante «Classificazione, ai sensi dell'art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano, a base di tocilizumab, "Tyenne"»;

Vista la domanda presentata in data 7 agosto 2023 con la quale la società Fresenius Kabi Deutschland Gmbh ha chiesto la riclassificazione, ai fini della rimborsabilità, del medicinale «Tyenne» (tocilizumab);

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta dell'11-12 ottobre 2023;

Visto il parere reso dal Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 24 e 27-29 novembre 2023;

Vista la delibera n. 2 del 30 gennaio 2024 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, adottata su proposta del sostituto del direttore generale, concernente l'approvazione dei medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;
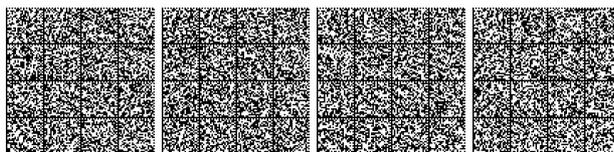
Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale TYENNE (tocilizumab) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

Indicazioni terapeutiche oggetto della negoziazione:

formulazione EV:

«Tyenne» in associazione con metotressato (MTX) è indicato per:

il trattamento dell'artrite reumatoide (AR) grave, attiva e progressiva negli adulti non precedentemente trattati con MTX;

il trattamento dell'AR attiva da moderata a grave in pazienti adulti che non abbiano risposto adeguatamente o siano intolleranti a precedente terapia con uno o più farmaci antireumatici modificanti la malattia (DMARD) o antagonisti del fattore di necrosi tumorale (TNF).

In questi pazienti «Tyenne» può essere somministrato in monoterapia in caso di intolleranza a MTX o quando sia inappropriato continuare un trattamento con MTX.

Tocilizumab ha dimostrato di ridurre la percentuale di progressione del danno articolare, come valutato mediante raggi X, e di migliorare le funzioni fisiche quando somministrato in associazione con metotressato.

«Tyenne» è indicato per il trattamento della malattia da coronavirus 2019 (COVID-19) negli adulti in terapia con corticosteroidi sistemici e che necessitano di ossigenoterapia supplementare o ventilazione meccanica;

«Tyenne» è indicato per il trattamento dell'artrite idiopatica giovanile sistemica (AIGs) attiva in pazienti di età uguale o superiore ai due anni che non abbiano risposto adeguatamente a precedente terapia con farmaci anti-infiammatori non steroidei (FANS) e corticosteroidi sistemici. «Tyenne» può essere somministrato in monoterapia (in caso di intolleranza a MTX o quando il trattamento con MTX risulti inappropriato) o in associazione con MTX;

«Tyenne» in combinazione con metotressato (MTX) è indicato per il trattamento della poliartritre idiopatica giovanile (AIGp; fattore reumatoide positivo o negativo e oligoartrite estesa) in pazienti di età uguale o superiore ai due anni che non abbiano risposto adeguatamente a precedente terapia con MTX. «Tyenne» può essere somministrato in monoterapia in caso di intolleranza a MTX o quando sia inappropriato continuare un trattamento con MTX;

«Tyenne» è indicato per il trattamento della sindrome da rilascio di citochine (CRS) indotta dai linfociti CAR-T (*chimeric antigen receptor t cell*) severa o potenzialmente letale negli adulti e nei pazienti pediatrici di età uguale o superiore a due anni;

formulazione SC in siringa pre-riempita:

«Tyenne» in associazione con metotressato (MTX) è indicato per:

il trattamento dell'artrite reumatoide (AR) grave, attiva e progressiva negli adulti non precedentemente trattati con MTX;

il trattamento dell'AR attiva da moderata a grave in pazienti adulti che non abbiano risposto adeguatamente o siano intolleranti a precedente terapia con uno o più farmaci antireumatici modificanti la malattia (DMARD) o antagonisti del fattore di necrosi tumorale (TNF).

In questi pazienti «Tyenne» può essere somministrato in monoterapia in caso di intolleranza a MTX o quando sia inappropriato continuare un trattamento con MTX.

Tocilizumab ha dimostrato di ridurre la percentuale di progressione del danno articolare, come valutato mediante raggi X, e di migliorare le funzioni fisiche quando somministrato in associazione con metotressato.

«Tyenne» è indicato per il trattamento dell'artrite idiopatica giovanile sistemica (AIGs) attiva in pazienti di età uguale o superiore a un anno che non abbiano risposto adeguatamente a precedente terapia con farmaci anti-infiammatori non steroidei (FANS) e corticosteroidi sistemici. «Tyenne» può essere somministrato in monoterapia (in caso di intolleranza a MTX o quando il trattamento con MTX risulti inappropriato) o in combinazione con MTX;

«Tyenne» in combinazione con metotressato (MTX) è indicato per il trattamento della poliartrite idiopatica giovanile (AIGp; fattore reumatoide positivo o negativo e oligoartrite estesa) in pazienti di età uguale o superiore ai due anni, che non abbiano risposto adeguatamente a precedente terapia con MTX. «Tyenne» può essere somministrato in monoterapia in caso di intolleranza a MTX o quando sia inappropriato continuare un trattamento con MTX;

«Tyenne» è indicato per il trattamento dell'arterite a cellule giganti (ACG) in pazienti adulti;

formulazione SC in penna pre-riempita:

«Tyenne» in associazione con metotressato (MTX) è indicato per:

il trattamento dell'artrite reumatoide (AR) grave, attiva e progressiva negli adulti non precedentemente trattati con MTX;

il trattamento dell'AR attiva da moderata a grave in pazienti adulti che non abbiano risposto adeguatamente o siano intolleranti a precedente terapia con uno o più farmaci antireumatici modificanti la malattia (DMARD) o antagonisti del fattore di necrosi tumorale (TNF).

In questi pazienti «Tyenne» può essere somministrato in monoterapia in caso di intolleranza a MTX o quando sia inappropriato continuare un trattamento con MTX.

Tocilizumab ha dimostrato di ridurre la percentuale di progressione del danno articolare, come valutato mediante raggi X, e di migliorare le funzioni fisiche quando somministrato in associazione con metotressato.

«Tyenne» è indicato per il trattamento dell'artrite idiopatica giovanile sistemica (AIGs) attiva in pazienti di età uguale o superiore a dodici anni che non abbiano risposto adeguatamente a precedente terapia con farmaci anti-infiammatori non steroidei (FANS) e corticosteroidi sistemici (vedere paragrafo 4.2). «Tyenne» può essere somministrato come monoterapia (in caso di intolleranza a MTX o quando il trattamento con MTX risulti inappropriato) o in associazione con MTX;

«Tyenne» in associazione con metotressato (MTX) è indicato per il trattamento della poliartrite idiopatica giovanile (AIGp; fattore reumatoide positivo o negativo e oligoartrite estesa) in pazienti di età uguale o superiore a dodici anni che non abbiano risposto adeguatamente a precedente terapia con MTX (vedere paragrafo 4.2). Può essere somministrato come monoterapia in caso di intolleranza a MTX o quando sia inappropriato continuare un trattamento con MTX;

«Tyenne» è indicato per il trattamento dell'arterite a cellule giganti (ACG) in pazienti adulti.

Confezione:

«20 mg/ml - concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro) 4 ml» 1 flaconcino - A.I.C. n. 050880018/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 113,74;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 187,72.

Confezione:

«20 mg/ml - concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro) 10 ml» 1 flaconcino - A.I.C. n. 050880032/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 284,36;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 469,31.

Confezione:

«20 mg/ml - concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro) 20 ml» 1 flaconcino - A.I.C. n. 050880057/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 568,72;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 938,62.

Confezione:

162 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) in penna pre-riempita 0,9 ml (180 mg/ml) - 4 penne preriempite - A.I.C. n. 050880119/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 795,77;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 1.313,34.

Confezione:

«162 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) 0,9 ml (180 mg/ml)» 4 siringhe preriempite - A.I.C. n. 050880083/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 795,77;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 1.313,34.

Sconto obbligatorio sul prezzo *ex factory*, da praticarsi alle strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese le strutture sanitarie private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, come da condizioni negoziali.

La società, fatte salve le disposizioni in materia di smaltimento scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019, n. 60, si impegna a mantenere una fornitura costante adeguata al fabbisogno del Servizio sanitario nazionale.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Art. 2.

Condizioni e modalità di impiego

Per l'indicazione terapeutica «"Tyenne" è indicato per il trattamento della malattia da coronavirus 2019 (COVID-19) negli adulti in terapia con corticosteroidi sistemici e che necessitano di ossigenoterapia supplementare o ventilazione meccanica»: prescrizione del medicinale soggetta a scheda di prescrizione cartacea (AIFA/ospedaliera) per tocilizumab nel trattamento della malattia da coronavirus 2019 (COVID-19).

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Tyenne» (tocilizumab) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - reumatologo, internista e clinici operanti nei centri indicati dalla regione per la gestione del COVID 19 (RRL).

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 4 marzo 2024

Il direttore: RUSSO

24A01297

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

DELIBERA 30 novembre 2023.

Potenziamento asse ferroviario Monaco–Verona. Galleria di base del Brennero: aumento del costo a vita intera, autorizzazione all'uso dei finanziamenti assegnati e nuova data di messa in esercizio - Programma delle infrastrutture strategiche legge 21 dicembre 2001, n. 443 (legge obiettivo) - (CUP I41J05000020005). (Delibera n. 37/2023).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

NELLA SEDUTA DEL 30 NOVEMBRE 2023

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, recante «Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei Ministri per la programmazione economica» e, in particolare, l'art. 16, concernente l'istituzione e le attribuzioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica, di seguito CIPE, nonché le successive disposizioni legislative relative alla composizione dello stesso Comitato, ed in particolare il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'art. 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229», convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, il quale all'art. 1-*bis* ha previsto che dal 1° gennaio 2021, per «rafforzare il coordinamento delle politiche pubbliche in vista del perseguimento degli obiettivi in materia di sviluppo sostenibile indicati dalla risoluzione A/70/L.I adottata dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015», il CIPE assuma «la denominazione di Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile», di seguito CIPESS, e che «a decorrere dalla medesima data… in ogni altra disposizione vigente, qualunque richiamo al CIPE deve intendersi riferito al CIPESS»;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», e successive modificazioni;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, recante «Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali», che all'art. 1, comma 5, ha istituito presso questo Comitato il «Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici», di seguito MIP, con il compito di fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle politiche di sviluppo la cui attività è funzionale all'alimentazione di una banca dati tenuta nell'ambito di questo stesso Comitato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità», e successive modificazioni;

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, recante «Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive» (cosiddetta «legge obiettivo»), che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;

Vista la delibera CIPE 21 dicembre 2001, n. 121, con la quale questo Comitato ha approvato il 1° Programma delle infrastrutture strategiche, che nell'allegato 1 include, nell'ambito del «Sistema valichi», il «Valico del Brennero», e nell'allegato 2, tra le opere che interessano la Provincia autonoma di Bolzano, la «Tratta corridoio ferroviario Brennero e Valico», e, tra le opere che interessano la Provincia autonoma di Trento, la «Tratta Bologna - Brennero e Valico» e vista la delibera 1° agosto 2014, n. 26, con la quale questo Comitato ha espresso parere sull'11° allegato infrastrutture al Documento di economia e finanza (DEF) 2013, che include, nella Tabella 0 - avanzamento Programma infrastrutture strategiche - la infrastruttura «Brennero traforo ferroviario ed interventi d'accesso»;

Considerato che l'intervento di cui sopra è ricompreso nella Intesa generale quadro tra Governo e Provincia autonoma di Bolzano, sottoscritta il 13 febbraio 2004;

Visto l'Accordo di Stato tra la Repubblica d'Austria e la Repubblica italiana del 30 aprile 2004, per la realizzazione di un tunnel ferroviario di base sull'asse del Brennero, firmato a Vienna il 30 aprile 2004, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 6 marzo 2006, n. 115;

Vista la normativa vigente in materia di codice unico di progetto, di seguito CUP, e in particolare:

1. la delibera di questo Comitato 27 dicembre 2002, n. 143, come successivamente integrata e modificata dalla successiva delibera 29 settembre 2004, n. 24, con la quale questo stesso Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP e ha stabilito che il CUP stesso deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti di investimento pubblico e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

2. la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», come modificata dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, il quale, all'art. 11, ha disposto che ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un CUP e, in particolare, ha previsto, tra l'altro, l'istituto della nullità degli «atti amministrativi adottati da parte delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autoriz-

zazione l'esecuzione di progetti di investimento pubblico» in assenza dei corrispondenti codici, che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso;
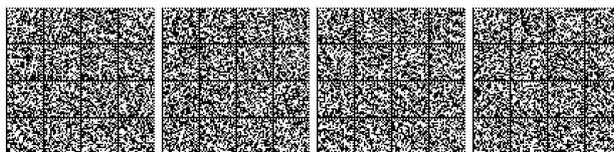
3. la legge 13 agosto 2010, n. 136, recante «Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia» e successive modificazioni, che all'art. 6 definisce le sanzioni applicabili in caso di mancata apposizione del CUP sugli strumenti di pagamento;

4. il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e, in particolare, l'art. 41, comma 1, concernente il rafforzamento dei sistemi di monitoraggio degli investimenti pubblici;

Vista la delibera CIPE del 25 luglio 2003, n. 63, con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di seguito MIT, è chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel Programma delle infrastrutture strategiche;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni recante «Norme in materia ambientale»;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», e successive modificazioni, le cui disposizioni rimangono in vigore ai sensi dell'art. 225, comma 10 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante il «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici», entrato in vigore il 1° aprile 2023 e le cui disposizioni, con i relativi allegati, hanno acquistato efficacia il 1° luglio 2023;

Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)» e, in particolare, l'art. 2, commi 232 e 233, concernenti la realizzazione per lotti costruttivi non funzionali di «specifici progetti prioritari ricompresi nei corridoi europei TEN-T e inseriti nel programma delle infrastrutture strategiche, aventi costi e tempi di realizzazione superiori, rispettivamente, a 2 miliardi di euro e a quattro anni dall'approvazione del progetto definitivo e non suddivisibili in lotti funzionali di importo inferiore a 1 miliardo di euro» in relazione ai quali è stabilito che «con l'autorizzazione del primo lotto costruttivo, il CIPE assume l'impegno programmatico di finanziare l'intera opera ovvero di corrispondere l'intero contributo finanziato e successivamente assegna, in via prioritaria, le risorse che si rendono disponibili (…), allo scopo di finanziare i successivi lotti costruttivi fino al completamento delle opere, tenuto conto del cronoprogramma»;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2010 che, ai fini dell'applicazione dell'art. 2, comma 232, della citata legge n. 191 del 2009, attribuisce particolare interesse strategico alla realizzazione della «Galleria di base del Brennero, ricompresa nell'Asse ferroviario del Corridoio 1, potenziamento Asse ferroviario Monaco Verona»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2010 che individua quale progetto prioritario ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 232, della medesima legge n. 191 del 2009 il «Potenziamento Asse ferroviario Monaco Verona, Galleria di base del Brennero»;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136», e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, recante «Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere *e)*, *f)* e *g)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti», e successive modificazioni;

Visto il regolamento UE n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti, di seguito TEN-T, e che abroga la decisione n. 661/2010/UE;

Visto il regolamento UE n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa, che modifica il regolamento UE n. 913/2010 e che abroga i regolamenti CE n. 680/2007 e CE n. 67/2010;

Viste le disposizioni in tema di controllo dei flussi finanziari e visti, in particolare:

1. l'art. 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante «Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che regolamenta il monitoraggio finanziario dei lavori relativi alle infrastrutture strategiche e agli insediamenti produttivi di cui agli articoli 161, comma 6-*bis*, e 176, comma 3, lettera *e)*, del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, disposizione richiamata all'art. 203, comma 2, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016;

2. la delibera di questo Comitato 28 gennaio 2015, n. 15, che - ai sensi del comma 3 del richiamato articolo 36 del decreto-legge n. 90 del 2014 - aggiorna le modalità di esercizio del sistema di monitoraggio finanziario di cui alla delibera di questo Comitato 5 maggio 2011, n. 45;

Visto l'allegato infrastrutture al Documento di economia e finanza (DEF) 2015 che include l'intervento «Potenziamento asse ferroviario Monaco-Verona: galleria di base del Brennero» nell'elenco delle venticinque opere prioritarie;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 9 giugno 2015, n. 194, e successive modificazioni, con il quale è stata soppressa la Struttura tecnica di missione istituita con decreto dello stesso Ministro 10 febbraio 2003, n. 356, e successive modificazioni, e ha disposto che i compiti di cui agli articoli 3 e 4 del medesimo decreto sono trasferiti alle competenti Direzioni generali del Ministero, alle quali è stata demandata la responsabilità di assicurare la coerenza tra i contenuti della relazione istruttoria e la relativa documentazione a supporto;

Visto il decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, recante «Attuazione della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (Rifusione)», come mo-

dificato dall'art. 5 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose» e convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, che ha previsto adeguamenti della preesistente normativa «al fine di semplificare e agevolare la realizzazione dei traguardi e degli obiettivi stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza … nonché di ridurre i tempi di realizzazione degli investimenti ferroviari», stabilendo, tra l'altro, che «entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e il gestore dell'infrastruttura ferroviaria provvedono alla sottoscrizione degli aggiornamenti annuali del contratto di programma (…). Gli aggiornamenti di importo pari o inferiore a 5 miliardi di euro complessivi sono approvati con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa informativa al CIPESS», salvo che si tratti di aggiornamenti di importo superiore a 5 miliardi di euro, al netto delle risorse finalizzate per legge a specifici interventi;

Vista la delibera di questo Comitato del 6 agosto 2015, n. 62, come aggiornata dalla delibera CIPE del 26 novembre 2020, n. 62, con la quale questo Comitato ha approvato lo schema di Protocollo di legalità licenziato nella seduta del 13 aprile 2015 dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, di seguito CCASGO, istituito con decreto 14 marzo 2003, emanato dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 7 dicembre 2021, con la quale sono state fornite «linee di indirizzo sull'azione del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) per l'anno 2022», prevedendo che i progetti ed i piani di investimenti pubblici sottoposti all'esame e all'approvazione di questo Comitato dovranno essere orientati alla sostenibilità;

Vista la nota DIPE del 21 gennaio 2022, n. 268, contenente indicazioni preliminari in materia di relazioni di sostenibilità per progetti infrastrutturali, relativa alle proposte che verranno sottoposte al CIPESS, inviata nelle more dell'emanazione della delibera di cui alla citata direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 2021;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204;

Vista la delibera CIPESS del 2 agosto 2022, n. 25, con la quale questo Comitato ha approvato il Contratto di programma 2022 – 2026, parte investimenti, tra il MIT e RFI, di seguito CdP-I, ai sensi del decreto legislativo, n. 112 del 2015;

Visto il CdP-I sottoscritto dal MIT e da RFI, rispettivamente, in data 19 e 20 dicembre 2022 e le relative tavole, tabelle e allegati, che ne costituiscono parte integrante;

Visti il Primo atto integrativo al Contratto di programma RFI 2022-2026 - parte Investimenti e il Primo atto integrativo al Contratto di programma RFI 2022- 2026 - parte Servizi, in merito ai quali il CIPESS è stato informato in data 20 luglio 2023, ai sensi dell'art. 15, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 5 luglio 2015, n. 112;

Vista la proposta di cui alla nota 6 ottobre 2023, n. 36057, con la quale il MIT ha chiesto l'inserimento all'ordine del giorno della prima riunione utile del Comitato della «Infrastruttura strategica di interesse nazionale *ex* art. 1 della legge n. 443/2001 "Legge obiettivo" potenziamento Asse ferroviario Monaco-Verona, Galleria di Base del Brennero (CUP: I41J05000020005). Approvazione del nuovo costo a vita intera, nuovo cronoprogramma dei lavori e autorizzazione all'uso dei finanziamenti assegnati», trasmettendo la relativa documentazione istruttoria;

Vista la nota del 6 ottobre 2023, n. 8709, con cui il Dipartimento per il coordinamento della politica economica, di seguito DIPE, ha chiesto al MIT chiarimenti istruttori in merito a:

1. diverso riparto delle risorse tra i vari lotti costruttivi rispetto all'aggiornamento 2023 del CDP - I di RFI, con sovra-copertura dei primi due lotti e insufficiente copertura per i lotti 3 e 4;

2. reiscrivibilità e utilizzabilità della somma di 15,285 milioni di euro (in perenzione amministrativa) eccedente il volume di investimento di 45 milioni di euro correlato all'assegnazione di cui alla delibera di questo Comitato n. 89 del 2004;

3. somme erogate dalle Province autonome di Bolzano e di Trento non riportate in delibera di questo Comitato n. 17 del 2016, per un importo pari a 3,9 milioni di euro;

Vista la nota dell'11 ottobre 2023, prot. n. 5818, con cui il MIT ha trasmesso un aggiornamento della proposta, con l'aggiunta di ulteriori risorse per circa 9 milioni di euro assegnate a valere sul Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche, e la parallela riduzione del fabbisogno residuo, la riarticolazione delle disponibilità tra i diversi lotti, con la precisazione che i lotti 5 e 6 sono unificati come «lotti a completamento» oltre alla segnalazione di nuovi fondi relativi al programma *Connecting Europe Facility*, di seguito CEF, ancora da contrattualizzare;

Considerato che durante la seduta preparatoria al CIPESS del 12 ottobre 2023 sono state stralciate dalle disponibilità le risorse cadute in perenzione per 15,285 milioni di euro derivanti dalla delibera CIPE n. 89 del 2004, che potranno essere riassegnate solo in esito all'espletamento della procedura di cui all'art. 34-*ter*, della sopra citata legge n. 196 del 2009;

Vista la nota del 17 ottobre 2023, prot. n. 37515, con cui il MIT ha chiesto temporaneamente di espungere l'argomento dall'ordine del giorno della seduta del Comitato del 18 ottobre 2023, al fine di completare gli approfondimenti richiesti durante la seduta preparatoria del 12 ottobre 2023;

Vista la nota del 15 novembre 2023, prot. n. 42299, con cui il MIT ha nuovamente chiesto l'inserimento all'ordine del giorno della prima riunione utile del Comitato della «Infrastruttura strategica di interesse nazionale *ex* art. 1 della legge n. 443/2001 "Legge obiettivo" potenziamento Asse ferroviario Monaco-Verona, Galleria di Base del Brennero (CUP: I41J05000020005). Approvazione del nuovo costo a vita intera, nuovo cronoprogramma dei lavori e autorizzazione all'uso dei finanziamenti assegnati», trasmettendo la relativa documentazione istruttoria aggiornata (note MIT nn. 6730 e 6733 entrambe del 15 novembre 2023) e, in particolare, il riscontro

alle richieste di chiarimenti formulate dalla Ragioneria Generale dello Stato, di seguito RGS, nel corso della riunione preparatoria del CIPESS tenutasi in data 12 ottobre 2023;

Vista la nota del 21 novembre 2023, prot. n. 6887, con cui il MIT ha trasmesso una serie di chiarimenti e documentazione integrativa;

Preso atto di quanto evidenziato nella documentazione trasmessa dal MIT, in particolare quella del 21 novembre, in parziale sostituzione di quanto ha preceduto, e in particolare:

sotto l'aspetto tecnico-procedurale:

1. La «Galleria di base del Brennero» è una infrastruttura finalizzata al transito merci/viaggiatori sull'asse ferroviario del Brennero (Monaco-Verona). L'opera è inclusa nella rete TEN-T, e fa parte del corridoio europeo Scandinavia-Mediterraneo, di seguito *Scan-Med.*

2. La società Galleria di base del Brennero - Brenner Basistunnel BBT SE è il soggetto «Promotore», incaricato alla progettazione e alla realizzazione della Galleria di Base del Brennero, ai sensi dell'Accordo di Stato tra la Repubblica d'Austria e la Repubblica italiana del 30 aprile 2004 e successive integrazioni. Le azioni della società BBT SE sono ripartite in uguale misura tra Austria ed Italia. La Österreichische Bundesbahnen Infrastruktur A.G. detiene il 50% del pacchetto azionario ed è socio unico per l'Austria. In Italia, la società di partecipazione Tunnel Ferroviario del Brennero, di seguito TFB S.p.a., detiene il restante 50%, e il capitale della TFB S.p.a. è controllato da Rete Ferroviaria Italiana, con quote di minoranza detenute dalle Province autonome di Bolzano e di Trento e dalla Provincia di Verona.

3. Il progetto prevede una galleria di base che si estende per oltre 56 km, di cui 24 km in territorio italiano e 32 km in territorio austriaco, e i relativi allacci alla linea storica in corrispondenza delle stazioni di Innsbruck - portale nord - e di Fortezza (Bolzano) - portale sud. La Galleria di Base del Brennero si compone di un cunicolo esplorativo, due gallerie principali e quattro gallerie di accesso laterali.

4. Con delibera di questo Comitato del 20 dicembre 2004, n. 89, è stato approvato, anche ai fini dell'attestazione di compatibilità ambientale e dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, il progetto preliminare della tratta italiana del «Potenziamento asse ferroviario Monaco-Verona: galleria di base del Brennero».

5. Con delibera di questo Comitato del 31 luglio 2009, n. 71, è stato approvato, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, il progetto definitivo dell'«Asse ferroviario Monaco-Verona: galleria di base del Brennero», con un limite di spesa, per la parte italiana, di 3.575 milioni di euro. Contestualmente il CIPE ha preso atto dell'articolazione in fasi del progetto: fase II/IIA relativa agli studi e fase III relativa ai lavori.

6. Con delibera di questo Comitato del 18 novembre 2010, n. 83, è stata autorizzata, ai sensi dell'art. 2, comma 232 e seguenti, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, la realizzazione dell'opera per lotti costruttivi, ed è stato autorizzato l'avvio della realizzazione del 1° lotto costruttivo, con un costo di 280 milioni di euro a carico dell'Italia, con conseguente aggiornamento del costo a vita intera per la parte di competenza italiana, pari a 4.140 milioni di euro, che costituisce il nuovo limite di spesa.

7. Con delibera di questo Comitato del 31 maggio 2013, n. 28, è stata individuata la nuova articolazione dell'opera in cinque lotti costruttivi ed è stato autorizzato l'avvio della realizzazione del 2° lotto costruttivo, con un costo di 297,26 milioni di euro a carico dell'Italia, interamente finanziato. Il costo aggiornato a vita intera per la parte di competenza italiana viene posto pari a 4.865 milioni di euro, costituendo nuovo limite di spesa.

8. Con delibera di questo Comitato del 29 aprile 2015, n. 44, è stata individuata la nuova articolazione dell'opera in sei lotti costruttivi ed è stato autorizzato l'avvio della realizzazione del 3° lotto costruttivo, con un costo di 920,02 milioni di euro a carico dell'Italia, interamente finanziato. Il costo aggiornato a vita intera per la parte di competenza italiana è pari a 4.400 milioni di euro, che costituisce il nuovo limite di spesa.

9. Con delibera di questo Comitato del 1° maggio 2016, n. 17, è stato autorizzato l'avvio della realizzazione del quarto lotto costruttivo della Galleria di Base del Brennero e confermato l'impegno programmatico al finanziamento dell'intera opera per la parte di competenza italiana.

10. Con delibera di questo Comitato del 1° dicembre 2016, n. 60, è stata infine prorogata la pubblica utilità dell'opera;

sotto l'aspetto attuativo:

1. Al 31 marzo 2023 sono stati scavati 157 km, pari a circa il 70% di quanto verrà complessivamente scavato, tra gallerie per transito treni, cunicolo esplorativo e altre gallerie con funzioni logistiche e di servizio. Attualmente, nell'intera area di progetto, sono attivi i seguenti cantieri: Mules, Aica, Hinterrigger, Isarco e stazione di Fortezza in Italia, Ahrental, Wolf, Valle Padaster e Sillschlucht (gola del torrente Sill) in Austria.

2. Dei 157 km scavati al 31 marzo 2023, 60 km sono di gallerie transito treni, 55 km di cunicolo esplorativo e 42 km di gallerie logistiche e di servizio. L'avanzamento totale degli scavi alla stessa data di riferimento negli ultimi 3 anni è stato:

2.1. - 123 km al 31 marzo 2020;

2.2. - 139,5 km al 31 marzo 2021;

2.3. - 151 km al 31 marzo 2022.

3. Il CUP assegnato all'opera è I41J05000020005.

4. Il cronoprogramma aggiornato del progetto di realizzazione dell'intervento prevede l'entrata in esercizio dell'opera ad ottobre 2032 con inizio dei lavori dei lotti costruttivi a completamento a gennaio 2026.

Sotto l'aspetto dello sviluppo sostenibile:

1. La Galleria di Base del Brennero porterà a un notevole miglioramento della mobilità nel cuore dell'Europa e in particolare nella sezione del corridoio TEN-T *Scan-Med* che si sviluppa in Italia, Austria e Germania.

2. Al momento della messa in esercizio dell'infrastruttura, la Galleria di Base del Brennero permetterà un aumento della mobilità pulita per effetto del trasferimento modale da gomma a rotaia e di una maggiore offerta di treni passeggeri. Il trasferimento modale strada - ferrovia, sia per merci che per passeggeri, consentirà dunque di ridurre sensibilmente i costi esterni della mobilità.
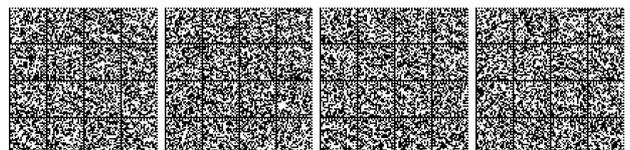
3. Lo spostamento in galleria del traffico merci che attualmente viaggia sulla già congestionata arteria autostradale del Brennero, e che in futuro è destinato ad aumentare ancora, avrà una serie di ricadute positive sull'habitat delle strette valli alpine attraversate, sia in termini di riduzione dell'inquinamento da rumore e da CO_2, che di un minor impatto sul paesaggio e quindi, in ultima analisi, comporterà un miglioramento complessivo della qualità della vita delle popolazioni limitrofe.

4. L'allegato «Bilancio della CO_2 per la Galleria di Base del Brennero» individua quattro scenari:

Central case: scenario più realistico che prevede una riduzione del 10% merci su strada al 2040;

Business as usual: + 20% di merci su strada al 2040;

Post Covid: +10% merci su strada al 2040;

Policy: +230% di merci su rotaia e -38% di merci su strada al 2040.

Le riduzioni di CO_2 al 2040 (espresse in *kt)* individuate dallo studio sono le seguenti e complessivamente producono in tutti gli scenari un calo delle emissioni ferrovia + strada superiori al 50%:

Tabella A:

		2019	*2030*	*2040*	*Variazione*
Central case scenario	***Road***	*801*	*549*	*245*	*-69,4%*
	Rail	*66*	*74*	*56*	*-15,2%*
Business as usual scenario	***Road***	*801*	*620*	*329*	*-58,9%*
	Rail	*66*	*79*	*56*	*-15,2%*
Post Covid Scenario	***Road***	*801*	*568*	*300*	*-62,5%*
	Rail	*66*	*72*	*51*	*-22,7%*
Policy Scenario	***Road***	*801*	*383*	*170*	*-78,8%*
	Rail	*66*	*95*	*72*	*9,1%*

Sotto l'aspetto finanziario:

1. L'accordo bilaterale siglato il 30 aprile 2004 dai governi di Italia ed Austria stabilisce che il costo complessivo della Galleria di Base del Brennero è finanziato pariteticamente dallo Stato austriaco (50%) e dallo Stato italiano (50%) per la parte nazionale, con una quota di cofinanziamento aggiuntiva dell'Unione europea.

2. Con delibera CIPE n. 17 del 2016, con la quale questo Comitato ha approvato il seguente quadro finanziario per la parte di competenza italiana:

Tabella B:

Lotto	**Costo a vita intera**	**Disponibilità**	**Fabbisogno**
Opere in corso (indagini geognostiche)	260,00	260,00	0,00
1° lotto costruttivo: opere civili connesse agli imbocchi	280,00	280,00	0,00
2° lotto costruttivo: interconnessioni in Austria, sottoattraversamento Isarco, e prosecuzione cunicolo lato Austria	297,26	297,26	0,00
3° lotto costruttivo: completamento cunicolo e gallerie principali lato Italia; lavori in ambito Sillschlucht e stazione Innsbruck	920,02	920,02	0,00
4° lotto costruttivo: completamento cunicolo e gallerie di linea lato Austria; gallerie principali Sillschlucht - Brennero: Stazione di Fortezza; progettazione armamento ferroviario e trazione elettrica intera tratta	1.250,00	1.250,00	0,00
5° lotto costruttivo: interventi di mitigazione e compensazione ambientale	455,00	21.54	433,46
6° lotto costruttivo: attrezzaggio tecnologico e messa in esercizio	937,72	0,00	937,72
Totale	**4.400,00**	**3.028,82**	**1.371,18**

3. Nel Contratto di programma MIT-RFI parte investimenti 2022-2026 - Aggiornamento 2023 le disponibilità complessive destinate a BBT SE ammontano a 3.542,81 milioni di euro così suddivisi:

Tabella C:

Intervento	Costo totale opere	Avanzamento al 31.03.2023	CdP-I 2022-2026 agg. 2023	Fabbisogno
Galleria di base del Brennero – quota Italia	**5267,84**	**1526,75**	**3542,81**	**1725,03**
Opere propedeutiche e progettazioni pregresse	260,00	260,00	260,00	0,00
1° lotto costruttivo	308,70	285,57	308,7	0,00
2° lotto costruttivo	414,67	361,24	414,67	0,00
3° lotto costruttivo	962,22	485,54	962,22	0,00
4° lotto costruttivo	1597,20	134,40	1597,2	0,00
Lotti costruttivi a completamento	1725,05	0,00	0,02	1725,03

4. Dalla proposta presentata dal MIT con nota 21 novembre 2023 emerge la variazione di costi e coperture rappresentate nelle seguenti due tabelle:

Tabella D:

	Delibera 17/2016	Proposta 21 novembre 2023	Variazione in milioni di euro
Costo aggiornato totale dell'opera - Costo a vita intera (CVI)	**8.800,000**	**10.535,680**	**1.735,680**
Costo base aggiornato		8.539,88	
Rischi (compreso adeguamento monetario)		1.092,47	
Adeguamento monetario preventivo per i costi ancora da sostenere		903,34	
Limite di spesa di competenza italiana - Impegno programmatico aggiornato	**4.400,000**	**5.267,840**	**867,840**
Copertura finanziaria disponibile di parte italiana	**3.028,820**	**3.905,687**	**876,867**
Fabbisogno residuo di parte italiana	**1.371,180**	**1.362,153**	**-9,027**

Tabella E:

<table>
<tr><th colspan="2">Galleria di base del Brennero</th><th>Coperture totali (21 novembre 2023)</th><th>Di cui Nuove coperture post delibera 17/2016</th></tr>
<tr><td colspan="2">NUOVO Costo a vita intera (approvato dal Consiglio di Sorveglianza di BBT SE in data 29/03/2023)</td><td>5.267,840</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">Somme già autorizzate con delibera n. 17/2016</td><td>315,000</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">Cap. 7007 MIT (Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche)</td><td>9,741</td><td>9,741</td></tr>
<tr><td colspan="2">TOTALE MIT</td><td>324,741</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">Somme già autorizzate con delibera n. 17/2016</td><td>1.813,811</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">Risorse cap. 7122/MEF post delibera CIPE n. 17/2016</td><td>Rimodulazione operata nel Contratto di Programma 2017-2021</td><td>58,240</td><td rowspan="2">492,039</td></tr>
<tr><td>Legge finanziaria 2017 art. 1 comma 140 assegnate dal CdP 2017 - 2021</td><td>433,799</td></tr>
<tr><td colspan="2">TOTALE MEF</td><td>2.305,850</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">Fondi UE già autorizzati</td><td>802,936</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">CEF 2022</td><td>350,000</td><td>350,000</td></tr>
<tr><td colspan="2">TOTALE UE</td><td>1.152,936</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">Province autonome di Trento e Bolzano e Provincia di Verona</td><td>122,160</td><td>69,680</td></tr>
<tr><td colspan="2">TOTALE Enti locali</td><td>122,160</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">TOTALE COPERTURE</td><td>3.905,687</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">FABBISOGNO TOTALE RESIDUO</td><td>1.362,153</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">Totale nuove coperture</td><td></td><td>921,460</td></tr>
<tr><td colspan="2">Nuove coperture Italia</td><td></td><td>571,460</td></tr>
<tr><td colspan="2">Nuove coperture UE</td><td></td><td>350,000</td></tr>
</table>

5. La seguente tabella indica disponibilità e fabbisogni residui dei singoli lotti:

***Tabella F*: Articolazione dei lotti costruttivi di competenza italiana: costi, disponibilità, fabbisogni e stato di attuazione** (*importi in milioni di euro*)

Indagini geognostiche e Lotti costruttivi	Costo a vita intera	Disponibilità	Fabbisogno
Indagini geognostiche	260,000	260,000	0,000
1° lotto costruttivo: opere civili connesse agli imbocchi	308,700	308,700	0,000
2° lotto costruttivo: interconnessioni in Austria, sottoattraversamento Isarco, e prosecuzione cunicolo lato Austria	414,670	414,670	0,000
3° lotto costruttivo: completamento cunicolo e gallerie principali lato Italia; lavori in ambito Sillschlucht e stazione Innsbruck	962,220	962,220	0,000
4° lotto costruttivo: completamento cunicolo e gallerie di linea lato Austria; gallerie principali Sillschlucht - Brennero: Stazione di Fortezza; progettazione armamento ferroviario e trazione elettrica intera tratta	1.597,200	1.597,200	0,000
5° lotto costruttivo: interventi di mitigazione e compensazione ambientale	377,000	362,897	14,103
6° lotto costruttivo: attrezzaggio tecnologico e messa in esercizio	1.348,050	0,000	1.348,050
Totale	**5.267,840**	**3.905,687**	**1.362,153**

Visto il citato decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante il «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici»;

Visto l’art. 225, comma 10, del sopra citato decreto legislativo n. 36 del 2023, il quale prevede che «per gli interventi ricompresi tra le infrastrutture strategiche di cui alla disciplina prevista dall’art. 163 e seguenti del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, già inseriti negli strumenti di programmazione approvati e per i quali la procedura di valutazione di impatto ambientale sia già stata avviata alla data di entrata in vigore del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 50/2016, i relativi progetti sono approvati secondo la disciplina prevista dall’art. 163 e seguenti del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo n. 163/2006»;

Tenuto conto dell’esame della proposta svolta ai sensi della delibera di questo Comitato 28 novembre 2018, n. 82, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica», così come modificata dalla delibera di questo Comitato 15 dicembre 2020, n. 79, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»;

Vista la nota DIPE predisposta congiuntamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica e dal Ministero dell’economia e delle finanze e posta a base dell’esame della presente proposta nell’odierna seduta del Comitato, contenente le valutazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera;

Considerato che ai sensi dell’art. 16, terzo comma, della legge 27 febbraio 1967, n. 48, e successive modificazioni, «In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio dei ministri, il Comitato è presieduto dal Ministro dell’economia e delle finanze in qualità di vicepresidente del Comitato stesso. In caso di assenza o di impedimento temporaneo anche di quest’ultimo, le relative funzioni sono svolte dal Ministro presente più anziano per età»;

Considerato il dibattito svoltosi durante la seduta odierna del Comitato;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Delibera:

Come previsto dall’art. 225, comma 10, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante il «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici», le disposizioni seguenti sono adottate ai sensi e per gli effetti dell’art. 165 e seguenti del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in quanto la procedura di valutazione di impatto ambientale dell’opera in esame era già stata avviata alla data di entrata in vigore del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

1. Approvazioni e disposizioni concernenti i lotti costruttivi

1.1 Il nuovo limite di spesa dell’opera è pari a 10.535,680 milioni di euro, di cui 5.267,840 milioni di euro di competenza italiana, con aumento del costo di competenza italiana pari a 867,840 milioni di euro, con una copertura finanziaria complessiva di 3.905,687 milioni di euro, di cui 1.152,936 milioni di euro di fonte UE e 2.752,751 milioni di euro di fonte italiana, come da tabella E in premessa, con un fabbisogno residuo di 1.362,153 milioni di euro.
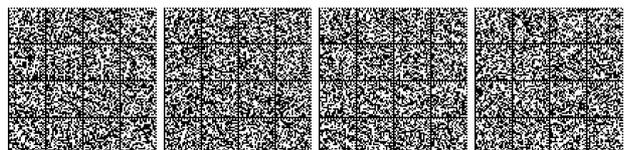
1.2 Ai sensi dell'art. 2 comma 232 della legge n. 191 del 2009 è individuata la seguente articolazione dei lotti costruttivi e delle relative disponibilità per la «Galleria di base del Brennero», sostitutiva di quella da ultimo individuata con la delibera di questo Comitato n. 17 del 2016:

Articolazione dei lotti costruttivi di competenza italiana: costi, disponibilità, fabbisogni e stato di attuazione (*importi in milioni di euro*)

Indagini geognostiche e Lotti costruttivi	Costo a vita intera	Disponibilità	Fabbisogno
Indagini geognostiche	260,000	260,000	0,000
1° lotto costruttivo: opere civili connesse agli imbocchi	308,700	308,700	0,000
2° lotto costruttivo: interconnessioni in Austria, sottoattraversamento Isarco, e prosecuzione cunicolo lato Austria	414,670	414,670	0,000
3° lotto costruttivo: completamento cunicolo e gallerie principali lato Italia; lavori in ambito Sillschlucht e stazione Innsbruck	962,220	962,220	0,000
4° lotto costruttivo: completamento cunicolo e gallerie di linea lato Austria; gallerie principali Sillschlucht - Brennero: Stazione di Fortezza; progettazione armamento ferroviario e trazione elettrica intera tratta	1.597,200	1.597,200	0,000
5° lotto e 6° lotto costruttivo: interventi di mitigazione e compensazione ambientale, attrezzaggio tecnologico e messa in esercizio	1725,050	362,897	1362.153
Totale	**5.267,840**	**3.905,687**	**1.362,153**

1.3 Il cronoprogramma di realizzazione dell'intervento prevede l'entrata in esercizio dell'opera ad ottobre 2032.
1.4 Il prospetto delle fonti è riportato nella tabella seguente:

Galleria di base del Brennero		Coperture totali	Di cui Nuove coperture post delibera 17/2016
NUOVO Costo a vita intera (approvato dal Consiglio di Sorveglianza di BBT SE in data 29/03/2023)		**5.267,840**	
Somme già autorizzate con delibera 17/2016		*315,000*	
cap. 7007 MIT (Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche)		*9,741*	*9,741*
TOTALE MIT		***324,741***	
Somme già autorizzate con delibera 17/2016		*1.813,811*	
Risorse cap. 7122/MEF post delibera CIPE n. 17/2016	Rimodulazione operata nel Contratto di Programma 2017-2021	*58,240*	492,039
	legge finanziaria 2017 art. 1 comma 140 assegnate dal CdP 2017 - 2021	*433,799*	
TOTALE MEF		***2.305,850***	
Fondi UE già autorizzati		*802,936*	
CEF 2022		*350,000*	*350,000*
TOTALE UE		***1.152,936***	
Province autonome di Trento e Bolzano e Provincia di Verona		*122,160*	69,680
TOTALE Enti locali		***122,160***	
TOTALE COPERTURE		***3.905,687***	
FABBISOGNO TOTALE RESIDUO		***1.362,153***	
Totale nuove coperture			**921,460**
Nuove coperture Italia			**571,460**
Nuove coperture UE			**350,000**

1.5 Per la copertura finanziaria a carico dell'Italia, sono assegnati ai sensi dell'art. 2, comma 233, della legge n. 191 del 2009, gli importi aggiuntivi, ad integrazione delle some già autorizzate dalla delibera di questo Comitato n. 17 del 2016:

1.5.1 ulteriori disponibilità statali risultanti dal CdP-I RFI - agg. 2023, pari a 492,039 milioni di euro, di cui 433,799 milioni di euro recati dalla legge finanziaria 2017, articolo 1, comma 140, ed attribuiti all'opera nell'ambito del Contratto di programma 2017 – 2021 e 58,240 milioni di euro derivanti dalla rimodulazione delle risorse del cap. 7122/MEF - piano gestionale 2, già disponibili a legislazione vigente, rimodulazione operata nel medesimo Contratto di programma per compensare la riduzione dei contributi UE registrata alla chiusura del programma TEN 2007-2013;

1.5.2 ulteriori contributi relative al finanziamento dell'opera da parte degli Enti locali pari 69,680 milioni di euro.

1.6 Questo Comitato conferma l'impegno programmatico a finanziare l'intera opera per la parte di competenza italiana, entro il limite di spesa di 5.267,84 milioni di euro, per un importo residuo da finanziare a carico dello Stato di 1.362,15 milioni di euro.

1.7 Il soggetto aggiudicatore è autorizzato a procedere alla contrattualizzazione dei successivi lotti costruttivi, nei limiti dei finanziamenti che saranno resi allo scopo disponibili.
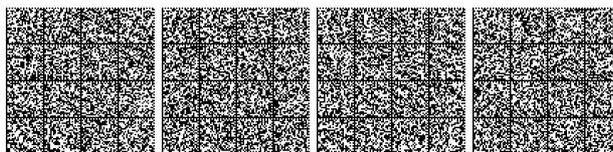
1.8 Il soggetto aggiudicatore provvederà a inserire nel bando di gara per l'affidamento dei lavori dell'opera, tra gli impegni dell'aggiudicatario, la rinuncia a qualunque pretesa risarcitoria, nonché a qualunque pretesa, anche futura, connessa all'eventuale mancato o ritardato finanziamento dell'intera opera o di lotti successivi.

2. Ulteriori disposizioni e prescrizioni

2.1 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti invierà al CIPESS, entro il termine di tre mesi dall'adozione della presente delibera, apposita informativa relativamente alle specifiche ulteriori informazioni di dettaglio di seguito riportate:

2.1.1. per i lotti finanziati e in corso di realizzazione, fornirà l'indicazione degli affidamenti perfezionati, dei contratti stipulati e dei pagamenti disposti;

2.1.2. per le attività non ancora realizzate o affidate indicherà i criteri adottati ai fini dell'aggiornamento della loro quantificazione economica;

2.1.3. per i lotti ancora da realizzare - che possono essere considerati anche complessivamente - indicherà i criteri utilizzati per la determinazione dell'adeguamento monetario;

2.1.4. La predetta informativa dovrà quindi indicare distintamente i maggiori costi già determinatisi e quelli allo stato previsti.

2.2 A partire dall'anno 2025 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti invierà al CIPESS, entro il mese di marzo, una informativa annuale sullo stato di attuazione degli interventi relativi ai lotti costruttivi finanziati, all'evoluzione dei costi con le relative motivazioni, all'assegnazione e all'incasso effettivo dei fondi UE, inclusi i fondi CEF. Tale informativa darà anche conto in particolare dell'evoluzione del costo dei lotti 5 e 6, dando evidenza sull'articolazione delle diverse fasi ed attività e evidenziando gli aggiornamenti rispetto a quanto sarà comunicato ai sensi del paragrafo precedente.

2.3 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà a svolgere le attività di supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti di vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa, tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera di questo Comitato n. 63 del 2003 sopra richiamata e segnalando tempestivamente a questo Comitato il profilarsi di eventuali ritardi rispetto al cronoprogramma, al fine di evitare incrementi di costo dell'opera.

2.4 Ai sensi della delibera di questo Comitato n. 24 del 2004, il CUP assegnato all'opera dovrà essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante l'opera stessa.

2.5 Ai sensi del decreto legislativo n. 229 del 29 dicembre 2011, articoli 5, 6 e 7, e in osservanza del principio che le informazioni comuni ai sistemi debbano essere inviate una sola volta, nonché per minimizzare le procedure e i connessi adempimenti, il soggetto aggiudicatore dell'opera BBT SE dovrà assicurare a questo Comitato flussi costanti di informazioni coerenti per contenuti con il sistema di Monitoraggio degli investimenti pubblici, di cui all'art. 1 della legge n. 144 del 1999, tramite accesso alla procedura informatica semplificata di monitoraggio presente nel sistema CUP.

2.6 Ai sensi della richiamata delibera di questo Comitato n. 15 del 2015, prevista all'art. 36, comma 3, del decreto-legge n. 90 del 2014, le modalità di controllo dei flussi finanziari sono adeguate alle previsioni della medesima delibera.

Il vice Presidente: GIORGETTI

Il segretario: MORELLI

Registrato alla Corte dei conti il 29 febbraio 2024
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 105

24A01281

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di rosuvastatina e acido acetilsalicilico, «Rosuvastatina e Acido acetilsalicilico IBSA».

Estratto determina AAM/PPA n. 156/2024 del 1° marzo 2024

Trasferimento di titolarità: AIN/2024/160.

Cambio nome: N1B/2024/128.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società IBSA Farmaceutici Italia S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via Martiri di Cefalonia n. 2 - 26900 Lodi, codice fiscale 10616310156.

Medicinale: ROSUVASTATINA E ACIDO ACETILSALICILICO IBSA.

Confezioni:

«5 mg/100 mg capsule rigide» 28 capsule in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. 048023016;

«10 mg/100 mg capsule rigide» 28 capsule in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. 048023028;

«20 mg/100 mg capsule rigide» 28 capsule in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. 048023030;

alla società DOC Generici S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Turati n. 40 - 20121 Milano, codice fiscale 11845960159.

Con variazione della denominazione del medicinale in ROSUCETIL.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A01278

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di acido alendronico, «Poronal».

Estratto determina AAM/PPA n. 157/2024 del 1° marzo 2024

Trasferimento di titolarità: AIN/2024/80.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società S.F. Group S.r.l. con sede legale in via Tiburtina n. 1143 - 00156 Roma, codice fiscale 0759983100.

Medicinale: PORONAL.

Confezione:

«70 mg compresse rivestite con film» 4 compresse - A.I.C. 037443013,

alla società Konpharma S.r.l. con sede legale in via Pietro della Valle n. 1, 00193 Roma, codice fiscale 08578171004.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A01279

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di quinapril idroclorotiazide, «Quinapril Idroclorotiazide Aurobindo».

Estratto determina AAM/PPA n. 164/2024 del 1° marzo 2024

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata, a seguito delle variazioni *worksharing* approvate dallo stato membro di riferimento (Germania):

Tipo II - C.I.2.b) Aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo per adeguamento all'*originator*.

Sono pertanto apportate modifiche ai paragrafi 4.4, 4.5 e 5.2 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e sezioni corrispondenti del foglio illustrativo, relativamente al medicinale QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO, A.I.C. n. 040177, nelle confezioni attualmente autorizzate.

Codice pratica: VC2/2023/510.

Numero di procedura: DE/H/5766/001-003/II/027.

Titolare A.I.C.: Aurobindo Pharma (Italia) S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via San Giuseppe n. 102 - 21047 Saronno (Varese); codice fiscale n. 06058020964

Gli stampati corretti e approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche e integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A01280

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio di taluni medicinali omeopatici

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 60/2024 del 29 febbraio 2024

1. È rinnovata l'autorizzazione all'immissione in commercio per i seguenti medicinali omeopatici descritti in dettaglio nell'allegata tabella, composta da pagine 91, che costituisce parte integrante della determina di cui al presente estratto, alle condizioni e con le specificazioni ivi indicate: RUMEX CRISPUS, RATANHIA, CYCLAMEN EUROPAEUM, ACONITUM NAPELLUS, LEDUM PALUSTRE, SABINA, CROTON TIGLIUM, DIOSCOREA VILLOSA.

2. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è Boiron con sede legale e domicilio fiscale in 2 avenue de l'Ouest Lyonnais - 69510 Messimy - Francia.

Stampati

1. Le confezioni dei medicinali, di cui all'allegata tabella, devono essere poste in commercio con le etichette e, ove richiesto, con il foglio illustrativo, conformi ai testi allegati alla presente determina e che costituiscono parte integrante della stessa.

2. Resta fermo l'obbligo in capo al titolare del rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio di integrare le etichette e il foglio illustrativo con le sole informazioni relative alla descrizione delle confezioni ed ai numeri di A.I.C. dei medicinali omeopatici oggetto di rinnovo con la presente determina.

3. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni le indicazioni di cui agli articoli 73, 77 e 79 del medesimo decreto legislativo devono essere redatte in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare del rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua estera.

4. In caso di inosservanza delle predette disposizioni si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento delle scorte

I lotti dei medicinali, di cui all'allegata tabella, già prodotti antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente determina, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Misure di farmacovigilanza

1. Per i medicinali omeopatici non è richiesta la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR).

2. Il titolare del rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto comunque a valutare regolarmente la sicurezza dei medicinali omeopatici e segnalare eventuali nuove informazioni che possano influire su tale profilo.

Decorrenza di efficacia della determina dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2014/303	RUMEX CRISPUS	050841016	"2 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	RUMEX CRISPUS	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/303	RUMEX CRISPUS	050841028	"3 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	RUMEX CRISPUS	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/303	RUMEX CRISPUS	050841030	"4 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	RUMEX CRISPUS	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/303	RUMEX CRISPUS	050841042	"5 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	RUMEX CRISPUS	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/303	RUMEX CRISPUS	050841055	"6 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	RUMEX CRISPUS	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/303	RUMEX CRISPUS	050841067	"7 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	RUMEX CRISPUS	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/303	RUMEX CRISPUS	050841079	"8 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	RUMEX CRISPUS	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C

Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2014/303	RUMEX CRISPUS	050841081	"9 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	RUMEX CRISPUS	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/303	RUMEX CRISPUS	050841093	"10 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	RUMEX CRISPUS	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/303	RUMEX CRISPUS	050841105	"11 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	RUMEX CRISPUS	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/303	RUMEX CRISPUS	050841117	"12 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	RUMEX CRISPUS	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/303	RUMEX CRISPUS	050841129	"13 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	RUMEX CRISPUS	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/303	RUMEX CRISPUS	050841131	"14 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	RUMEX CRISPUS	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/303	RUMEX CRISPUS	050841143	"15 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	RUMEX CRISPUS	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C

Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2014/303	RUMEX CRISPUS	050841156	"16 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	RUMEX CRISPUS	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/303	RUMEX CRISPUS	050841168	"17 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	RUMEX CRISPUS	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/303	RUMEX CRISPUS	050841170	"18 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	RUMEX CRISPUS	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/303	RUMEX CRISPUS	050841182	"19 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	RUMEX CRISPUS	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/303	RUMEX CRISPUS	050841194	"20 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	RUMEX CRISPUS	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/303	RUMEX CRISPUS	050841206	"21 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	RUMEX CRISPUS	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/303	RUMEX CRISPUS	050841218	"22 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	RUMEX CRISPUS	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C

Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2014/303	RUMEX CRISPUS	050841220	"23 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	RUMEX CRISPUS	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/303	RUMEX CRISPUS	050841232	"24 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	RUMEX CRISPUS	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/303	RUMEX CRISPUS	050841244	"25 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	RUMEX CRISPUS	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/303	RUMEX CRISPUS	050841257	"26 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	RUMEX CRISPUS	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/303	RUMEX CRISPUS	050841269	"27 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	RUMEX CRISPUS	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/303	RUMEX CRISPUS	050841271	"28 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	RUMEX CRISPUS	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/303	RUMEX CRISPUS	050841283	"29 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	RUMEX CRISPUS	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C

Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2014/303	RUMEX CRISPUS	050841295	"30 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	RUMEX CRISPUS	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/303	RUMEX CRISPUS	050841307	"200 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	RUMEX CRISPUS	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/303	RUMEX CRISPUS	050842018	"2 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	RUMEX CRISPUS	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/303	RUMEX CRISPUS	050842020	"3 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	RUMEX CRISPUS	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/303	RUMEX CRISPUS	050842032	"4 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	RUMEX CRISPUS	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/303	RUMEX CRISPUS	050842044	"5 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	RUMEX CRISPUS	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/303	RUMEX CRISPUS	050842057	"6 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	RUMEX CRISPUS	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C

Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2014/303	RUMEX CRISPUS	050842069	"7 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	RUMEX CRISPUS	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/303	RUMEX CRISPUS	050842071	"8 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	RUMEX CRISPUS	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/303	RUMEX CRISPUS	050842083	"9 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	RUMEX CRISPUS	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/303	RUMEX CRISPUS	050842095	"10 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	RUMEX CRISPUS	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/303	RUMEX CRISPUS	050842107	"11 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	RUMEX CRISPUS	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/303	RUMEX CRISPUS	050842119	"12 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	RUMEX CRISPUS	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/303	RUMEX CRISPUS	050842121	"13 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	RUMEX CRISPUS	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C

Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2014/303	RUMEX CRISPUS	050842133	"14 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	RUMEX CRISPUS	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/303	RUMEX CRISPUS	050842145	"15 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	RUMEX CRISPUS	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/303	RUMEX CRISPUS	050842158	"16 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	RUMEX CRISPUS	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/303	RUMEX CRISPUS	050842160	"17 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	RUMEX CRISPUS	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/303	RUMEX CRISPUS	050842172	"18 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	RUMEX CRISPUS	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/303	RUMEX CRISPUS	050842184	"19 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	RUMEX CRISPUS	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/303	RUMEX CRISPUS	050842196	"20 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	RUMEX CRISPUS	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C

Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2014/303	RUMEX CRISPUS	050842208	"21 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	RUMEX CRISPUS	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/303	RUMEX CRISPUS	050842210	"22 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	RUMEX CRISPUS	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/303	RUMEX CRISPUS	050842222	"23 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	RUMEX CRISPUS	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/303	RUMEX CRISPUS	050842234	"24 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	RUMEX CRISPUS	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/303	RUMEX CRISPUS	050842246	"25 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	RUMEX CRISPUS	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/303	RUMEX CRISPUS	050842259	"26 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	RUMEX CRISPUS	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/303	RUMEX CRISPUS	050842261	"27 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	RUMEX CRISPUS	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C

Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2014/303	RUMEX CRISPUS	050842273	"28 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	RUMEX CRISPUS	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/303	RUMEX CRISPUS	050842285	"29 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	RUMEX CRISPUS	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/303	RUMEX CRISPUS	050842297	"30 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	RUMEX CRISPUS	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/303	RUMEX CRISPUS	050842309	"200 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	RUMEX CRISPUS	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/303	RUMEX CRISPUS	050842893	"6K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	RUMEX CRISPUS	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/303	RUMEX CRISPUS	050842905	"9K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	RUMEX CRISPUS	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/303	RUMEX CRISPUS	050842917	"12K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	RUMEX CRISPUS	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C

Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2014/303	RUMEX CRISPUS	050842929	"18K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	RUMEX CRISPUS	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/303	RUMEX CRISPUS	050842931	"30K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	RUMEX CRISPUS	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/303	RUMEX CRISPUS	050842943	"35K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	RUMEX CRISPUS	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/303	RUMEX CRISPUS	050842956	"200K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	RUMEX CRISPUS	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/303	RUMEX CRISPUS	050842968	"1MK GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	RUMEX CRISPUS	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/303	RUMEX CRISPUS	050842970	"10MK GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	RUMEX CRISPUS	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/303	RUMEX CRISPUS	050842982	"50MK GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	RUMEX CRISPUS	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C

Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2014/303	RUMEX CRISPUS	050842994	"100MK GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	RUMEX CRISPUS	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/314	RATANHIA	050851017	"2 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	RATANHIA	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/314	RATANHIA	050851029	"3 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	RATANHIA	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/314	RATANHIA	050851031	"4 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	RATANHIA	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/314	RATANHIA	050851043	"5 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	RATANHIA	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/314	RATANHIA	050851056	"6 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	RATANHIA	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/314	RATANHIA	050851068	"7 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	RATANHIA	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C

Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2014/314	RATANHIA	050851070	"8 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	RATANHIA	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/314	RATANHIA	050851082	"9 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	RATANHIA	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/314	RATANHIA	050851094	"10 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	RATANHIA	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/314	RATANHIA	050851106	"11 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	RATANHIA	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/314	RATANHIA	050851118	"12 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	RATANHIA	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/314	RATANHIA	050851120	"13 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	RATANHIA	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/314	RATANHIA	050851132	"14 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	RATANHIA	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C

Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2014/314	RATANHIA	050851144	"15 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	RATANHIA	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/314	RATANHIA	050851157	"16 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	RATANHIA	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/314	RATANHIA	050851169	"17 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	RATANHIA	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/314	RATANHIA	050851171	"18 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	RATANHIA	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/314	RATANHIA	050851183	"19 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	RATANHIA	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/314	RATANHIA	050851195	"20 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	RATANHIA	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/314	RATANHIA	050851207	"21 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	RATANHIA	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C

Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2014/314	RATANHIA	050851219	"22 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	RATANHIA	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/314	RATANHIA	050851221	"23 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	RATANHIA	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/314	RATANHIA	050851233	"24 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	RATANHIA	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/314	RATANHIA	050851245	"25 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	RATANHIA	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/314	RATANHIA	050851258	"26 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	RATANHIA	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/314	RATANHIA	050851260	"27 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	RATANHIA	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/314	RATANHIA	050851272	"28 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	RATANHIA	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C

Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2014/314	RATANHIA	050851284	"29 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	RATANHIA	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/314	RATANHIA	050851296	"30 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	RATANHIA	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/314	RATANHIA	050851308	"200 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	RATANHIA	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/321	CYCLAMEN EUROPAEUM	050844012	"4 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	CYCLAMEN EUROPAEUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/321	CYCLAMEN EUROPAEUM	050844024	"5 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	CYCLAMEN EUROPAEUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/321	CYCLAMEN EUROPAEUM	050844036	"6 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	CYCLAMEN EUROPAEUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/321	CYCLAMEN EUROPAEUM	050844048	"7 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	CYCLAMEN EUROPAEUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C

Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2014/321	CYCLAMEN EUROPAEUM	050844051	"8 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	CYCLAMEN EUROPAEUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/321	CYCLAMEN EUROPAEUM	050844063	"9 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	CYCLAMEN EUROPAEUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/321	CYCLAMEN EUROPAEUM	050844075	"10 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	CYCLAMEN EUROPAEUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/321	CYCLAMEN EUROPAEUM	050844087	"11 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	CYCLAMEN EUROPAEUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/321	CYCLAMEN EUROPAEUM	050844099	"12 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	CYCLAMEN EUROPAEUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/321	CYCLAMEN EUROPAEUM	050844101	"13 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	CYCLAMEN EUROPAEUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/321	CYCLAMEN EUROPAEUM	050844113	"14 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	CYCLAMEN EUROPAEUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C

Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2014/321	CYCLAMEN EUROPAEUM	050844125	"15 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	CYCLAMEN EUROPAEUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/321	CYCLAMEN EUROPAEUM	050844137	"16 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	CYCLAMEN EUROPAEUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/321	CYCLAMEN EUROPAEUM	050844149	"17 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	CYCLAMEN EUROPAEUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/321	CYCLAMEN EUROPAEUM	050844152	"18 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	CYCLAMEN EUROPAEUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/321	CYCLAMEN EUROPAEUM	050844164	"19 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	CYCLAMEN EUROPAEUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/321	CYCLAMEN EUROPAEUM	050844176	"20 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	CYCLAMEN EUROPAEUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/321	CYCLAMEN EUROPAEUM	050844188	"21 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	CYCLAMEN EUROPAEUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C

Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2014/321	CYCLAMEN EUROPAEUM	050844190	"22 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	CYCLAMEN EUROPAEUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/321	CYCLAMEN EUROPAEUM	050844202	"23 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	CYCLAMEN EUROPAEUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/321	CYCLAMEN EUROPAEUM	050844214	"24 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	CYCLAMEN EUROPAEUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/321	CYCLAMEN EUROPAEUM	050844226	"25 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	CYCLAMEN EUROPAEUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/321	CYCLAMEN EUROPAEUM	050844238	"26 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	CYCLAMEN EUROPAEUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/321	CYCLAMEN EUROPAEUM	050844240	"27 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	CYCLAMEN EUROPAEUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/321	CYCLAMEN EUROPAEUM	050844253	"28 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	CYCLAMEN EUROPAEUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C

Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2014/321	CYCLAMEN EUROPAEUM	050844265	"29 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	CYCLAMEN EUROPAEUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/321	CYCLAMEN EUROPAEUM	050844277	"30 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	CYCLAMEN EUROPAEUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/321	CYCLAMEN EUROPAEUM	050844289	"200 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	CYCLAMEN EUROPAEUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/321	CYCLAMEN EUROPAEUM	050844834	"6K GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	CYCLAMEN EUROPAEUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/321	CYCLAMEN EUROPAEUM	050844846	"9K GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	CYCLAMEN EUROPAEUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/321	CYCLAMEN EUROPAEUM	050844859	"12K GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	CYCLAMEN EUROPAEUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/321	CYCLAMEN EUROPAEUM	050844861	"18K GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	CYCLAMEN EUROPAEUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
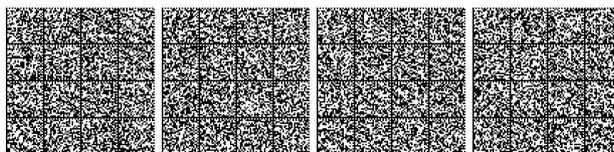
Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2014/321	CYCLAMEN EUROPAEUM	050844873	"30K GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	CYCLAMEN EUROPAEUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/321	CYCLAMEN EUROPAEUM	050844885	"35K GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	CYCLAMEN EUROPAEUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/321	CYCLAMEN EUROPAEUM	050844897	"200K GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	CYCLAMEN EUROPAEUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/321	CYCLAMEN EUROPAEUM	050844909	"1MK GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	CYCLAMEN EUROPAEUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/321	CYCLAMEN EUROPAEUM	050844911	"10MK GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	CYCLAMEN EUROPAEUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/321	CYCLAMEN EUROPAEUM	050844923	"50MK GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	CYCLAMEN EUROPAEUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/321	CYCLAMEN EUROPAEUM	050844935	"100MK GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	CYCLAMEN EUROPAEUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C

Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2014/321	CYCLAMEN EUROPAEUM	050844947	"4 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	CYCLAMEN EUROPAEUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/321	CYCLAMEN EUROPAEUM	050844950	"5 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	CYCLAMEN EUROPAEUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/321	CYCLAMEN EUROPAEUM	050844962	"6 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	CYCLAMEN EUROPAEUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/321	CYCLAMEN EUROPAEUM	050844974	"7 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	CYCLAMEN EUROPAEUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/321	CYCLAMEN EUROPAEUM	050844986	"8 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	CYCLAMEN EUROPAEUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/321	CYCLAMEN EUROPAEUM	050844998	"9 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	CYCLAMEN EUROPAEUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/321	CYCLAMEN EUROPAEUM	050845015	"10 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	CYCLAMEN EUROPAEUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C

Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2014/321	CYCLAMEN EUROPAEUM	050845027	"11 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	CYCLAMEN EUROPAEUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/321	CYCLAMEN EUROPAEUM	050845039	"12 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	CYCLAMEN EUROPAEUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/321	CYCLAMEN EUROPAEUM	050845041	"13 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	CYCLAMEN EUROPAEUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/321	CYCLAMEN EUROPAEUM	050845054	"14 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	CYCLAMEN EUROPAEUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/321	CYCLAMEN EUROPAEUM	050845066	"15 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	CYCLAMEN EUROPAEUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/321	CYCLAMEN EUROPAEUM	050845078	"16 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	CYCLAMEN EUROPAEUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/321	CYCLAMEN EUROPAEUM	050845080	"17 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	CYCLAMEN EUROPAEUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C

Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2014/321	CYCLAMEN EUROPAEUM	050845092	"18 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	CYCLAMEN EUROPAEUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/321	CYCLAMEN EUROPAEUM	050845104	"19 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	CYCLAMEN EUROPAEUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/321	CYCLAMEN EUROPAEUM	050845116	"20 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	CYCLAMEN EUROPAEUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/321	CYCLAMEN EUROPAEUM	050845128	"21 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	CYCLAMEN EUROPAEUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/321	CYCLAMEN EUROPAEUM	050845130	"22 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	CYCLAMEN EUROPAEUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/321	CYCLAMEN EUROPAEUM	050845142	"23 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	CYCLAMEN EUROPAEUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/321	CYCLAMEN EUROPAEUM	050845155	"24 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	CYCLAMEN EUROPAEUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C

Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2014/321	CYCLAMEN EUROPAEUM	050845167	"25 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	CYCLAMEN EUROPAEUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/321	CYCLAMEN EUROPAEUM	050845179	"26 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	CYCLAMEN EUROPAEUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/321	CYCLAMEN EUROPAEUM	050845181	"27 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	CYCLAMEN EUROPAEUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/321	CYCLAMEN EUROPAEUM	050845193	"28 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	CYCLAMEN EUROPAEUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/321	CYCLAMEN EUROPAEUM	050845205	"29 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	CYCLAMEN EUROPAEUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/321	CYCLAMEN EUROPAEUM	050845217	"30 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	CYCLAMEN EUROPAEUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/321	CYCLAMEN EUROPAEUM	050845229	"200 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	CYCLAMEN EUROPAEUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C

Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2014/321	CYCLAMEN EUROPAEUM	050845775	"6K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	CYCLAMEN EUROPAEUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/321	CYCLAMEN EUROPAEUM	050845787	"9K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	CYCLAMEN EUROPAEUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/321	CYCLAMEN EUROPAEUM	050845799	"12K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	CYCLAMEN EUROPAEUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/321	CYCLAMEN EUROPAEUM	050845801	"18K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	CYCLAMEN EUROPAEUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/321	CYCLAMEN EUROPAEUM	050845813	"30K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	CYCLAMEN EUROPAEUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/321	CYCLAMEN EUROPAEUM	050845825	"35K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	CYCLAMEN EUROPAEUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/321	CYCLAMEN EUROPAEUM	050845837	"200K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	CYCLAMEN EUROPAEUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C

Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2014/321	CYCLAMEN EUROPAEUM	050845849	"1MK GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	CYCLAMEN EUROPAEUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/321	CYCLAMEN EUROPAEUM	050845852	"10MK GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	CYCLAMEN EUROPAEUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/321	CYCLAMEN EUROPAEUM	050845864	"50MK GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	CYCLAMEN EUROPAEUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/321	CYCLAMEN EUROPAEUM	050845876	"100MK GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	CYCLAMEN EUROPAEUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/325	ACONITUM NAPELLUS	050832017	"2 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	ACONITUM NAPELLUS	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/325	ACONITUM NAPELLUS	050832029	"3 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	ACONITUM NAPELLUS	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/325	ACONITUM NAPELLUS	050832031	"4 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	ACONITUM NAPELLUS	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
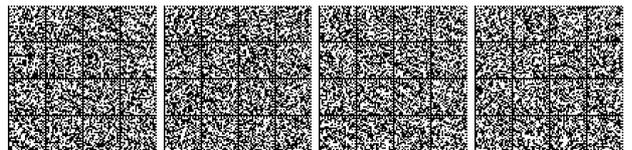
Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2014/325	ACONITUM NAPELLUS	050832043	"5 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	ACONITUM NAPELLUS	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/325	ACONITUM NAPELLUS	050832056	"6 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	ACONITUM NAPELLUS	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/325	ACONITUM NAPELLUS	050832068	"7 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	ACONITUM NAPELLUS	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/325	ACONITUM NAPELLUS	050832070	"8 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	ACONITUM NAPELLUS	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/325	ACONITUM NAPELLUS	050832082	"9 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	ACONITUM NAPELLUS	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/325	ACONITUM NAPELLUS	050832094	"10 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	ACONITUM NAPELLUS	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/325	ACONITUM NAPELLUS	050832106	"11 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	ACONITUM NAPELLUS	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
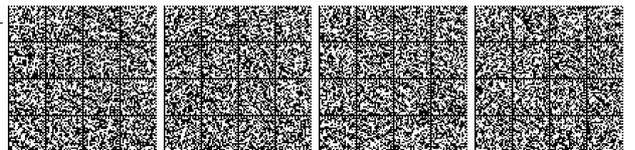
Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2014/325	ACONITUM NAPELLUS	050832118	"12 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	ACONITUM NAPELLUS	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/325	ACONITUM NAPELLUS	050832120	"13 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	ACONITUM NAPELLUS	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/325	ACONITUM NAPELLUS	050832132	"14 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	ACONITUM NAPELLUS	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/325	ACONITUM NAPELLUS	050832144	"15 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	ACONITUM NAPELLUS	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/325	ACONITUM NAPELLUS	050832157	"16 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	ACONITUM NAPELLUS	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/325	ACONITUM NAPELLUS	050832169	"17 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	ACONITUM NAPELLUS	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/325	ACONITUM NAPELLUS	050832171	"18 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	ACONITUM NAPELLUS	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C

Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2014/325	ACONITUM NAPELLUS	050832183	"19 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	ACONITUM NAPELLUS	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/325	ACONITUM NAPELLUS	050832195	"20 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	ACONITUM NAPELLUS	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/325	ACONITUM NAPELLUS	050832207	"21 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	ACONITUM NAPELLUS	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/325	ACONITUM NAPELLUS	050832219	"22 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	ACONITUM NAPELLUS	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/325	ACONITUM NAPELLUS	050832221	"23 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	ACONITUM NAPELLUS	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/325	ACONITUM NAPELLUS	050832233	"24 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	ACONITUM NAPELLUS	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/325	ACONITUM NAPELLUS	050832245	"25 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	ACONITUM NAPELLUS	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C

Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2014/325	ACONITUM NAPELLUS	050832258	"26 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	ACONITUM NAPELLUS	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/325	ACONITUM NAPELLUS	050832260	"27 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	ACONITUM NAPELLUS	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/325	ACONITUM NAPELLUS	050832272	"28 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	ACONITUM NAPELLUS	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/325	ACONITUM NAPELLUS	050832284	"29 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	ACONITUM NAPELLUS	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/325	ACONITUM NAPELLUS	050832296	"30 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	ACONITUM NAPELLUS	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/325	ACONITUM NAPELLUS	050832308	"200 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	ACONITUM NAPELLUS	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/325	ACONITUM NAPELLUS	050832892	"6K GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	ACONITUM NAPELLUS	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C

Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2014/325	ACONITUM NAPELLUS	050832904	"9K GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	ACONITUM NAPELLUS	BOIRON 2 avenue de l’Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/325	ACONITUM NAPELLUS	050832916	"12K GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	ACONITUM NAPELLUS	BOIRON 2 avenue de l’Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/325	ACONITUM NAPELLUS	050832928	"18K GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	ACONITUM NAPELLUS	BOIRON 2 avenue de l’Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/325	ACONITUM NAPELLUS	050832930	"30K GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	ACONITUM NAPELLUS	BOIRON 2 avenue de l’Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/325	ACONITUM NAPELLUS	050832942	"35K GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	ACONITUM NAPELLUS	BOIRON 2 avenue de l’Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/325	ACONITUM NAPELLUS	050832955	"200K GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	ACONITUM NAPELLUS	BOIRON 2 avenue de l’Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/325	ACONITUM NAPELLUS	050832967	"1MK GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	ACONITUM NAPELLUS	BOIRON 2 avenue de l’Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C

Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2014/325	ACONITUM NAPELLUS	050832979	"10MK GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	ACONITUM NAPELLUS	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/325	ACONITUM NAPELLUS	050832981	"50MK GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	ACONITUM NAPELLUS	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/325	ACONITUM NAPELLUS	050832993	"100MK GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	ACONITUM NAPELLUS	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/325	ACONITUM NAPELLUS	050833019	"2 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	ACONITUM NAPELLUS	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/325	ACONITUM NAPELLUS	050833021	"3 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	ACONITUM NAPELLUS	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/325	ACONITUM NAPELLUS	050833033	"4 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	ACONITUM NAPELLUS	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/325	ACONITUM NAPELLUS	050833045	"5 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	ACONITUM NAPELLUS	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C

Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2014/325	ACONITUM NAPELLUS	050833058	"6 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	ACONITUM NAPELLUS	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/325	ACONITUM NAPELLUS	050833060	"7 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	ACONITUM NAPELLUS	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/325	ACONITUM NAPELLUS	050833072	"8 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	ACONITUM NAPELLUS	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/325	ACONITUM NAPELLUS	050833084	"9 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	ACONITUM NAPELLUS	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/325	ACONITUM NAPELLUS	050833096	"10 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	ACONITUM NAPELLUS	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/325	ACONITUM NAPELLUS	050833108	"11 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	ACONITUM NAPELLUS	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/325	ACONITUM NAPELLUS	050833110	"12 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	ACONITUM NAPELLUS	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C

Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2014/325	ACONITUM NAPELLUS	050833122	"13 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	ACONITUM NAPELLUS	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/325	ACONITUM NAPELLUS	050833134	"14 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	ACONITUM NAPELLUS	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/325	ACONITUM NAPELLUS	050833146	"15 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	ACONITUM NAPELLUS	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/325	ACONITUM NAPELLUS	050833159	"16 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	ACONITUM NAPELLUS	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/325	ACONITUM NAPELLUS	050833161	"17 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	ACONITUM NAPELLUS	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/325	ACONITUM NAPELLUS	050833173	"18 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	ACONITUM NAPELLUS	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/325	ACONITUM NAPELLUS	050833185	"19 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	ACONITUM NAPELLUS	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C

Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2014/325	ACONITUM NAPELLUS	050833197	"20 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	ACONITUM NAPELLUS	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/325	ACONITUM NAPELLUS	050833209	"21 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	ACONITUM NAPELLUS	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/325	ACONITUM NAPELLUS	050833211	"22 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	ACONITUM NAPELLUS	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/325	ACONITUM NAPELLUS	050833223	"23 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	ACONITUM NAPELLUS	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/325	ACONITUM NAPELLUS	050833235	"24 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	ACONITUM NAPELLUS	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/325	ACONITUM NAPELLUS	050833247	"25 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	ACONITUM NAPELLUS	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/325	ACONITUM NAPELLUS	050833250	"26 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	ACONITUM NAPELLUS	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C

Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2014/325	ACONITUM NAPELLUS	050833262	"27 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	ACONITUM NAPELLUS	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/325	ACONITUM NAPELLUS	050833274	"28 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	ACONITUM NAPELLUS	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/325	ACONITUM NAPELLUS	050833286	"29 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	ACONITUM NAPELLUS	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/325	ACONITUM NAPELLUS	050833298	"30 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	ACONITUM NAPELLUS	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/325	ACONITUM NAPELLUS	050833300	"200 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	ACONITUM NAPELLUS	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/325	ACONITUM NAPELLUS	050833312	"4 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	ACONITUM NAPELLUS	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/325	ACONITUM NAPELLUS	050833324	"5 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	ACONITUM NAPELLUS	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C

Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2014/325	ACONITUM NAPELLUS	050833336	"6 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	ACONITUM NAPELLUS	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/325	ACONITUM NAPELLUS	050833348	"7 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	ACONITUM NAPELLUS	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/325	ACONITUM NAPELLUS	050833351	"8 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	ACONITUM NAPELLUS	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/325	ACONITUM NAPELLUS	050833363	"9 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	ACONITUM NAPELLUS	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/325	ACONITUM NAPELLUS	050833375	"10 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	ACONITUM NAPELLUS	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/325	ACONITUM NAPELLUS	050833387	"11 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	ACONITUM NAPELLUS	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/325	ACONITUM NAPELLUS	050833399	"12 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	ACONITUM NAPELLUS	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C

Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2014/325	ACONITUM NAPELLUS	050833401	"13 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	ACONITUM NAPELLUS	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/325	ACONITUM NAPELLUS	050833413	"14 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	ACONITUM NAPELLUS	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/325	ACONITUM NAPELLUS	050833425	"15 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	ACONITUM NAPELLUS	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/325	ACONITUM NAPELLUS	050833437	"16 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	ACONITUM NAPELLUS	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/325	ACONITUM NAPELLUS	050833449	"17 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	ACONITUM NAPELLUS	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/325	ACONITUM NAPELLUS	050833452	"18 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	ACONITUM NAPELLUS	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/325	ACONITUM NAPELLUS	050833464	"19 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	ACONITUM NAPELLUS	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C

Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2014/325	ACONITUM NAPELLUS	050833476	"20 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	ACONITUM NAPELLUS	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/325	ACONITUM NAPELLUS	050833488	"21 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	ACONITUM NAPELLUS	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/325	ACONITUM NAPELLUS	050833490	"22 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	ACONITUM NAPELLUS	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/325	ACONITUM NAPELLUS	050833502	"23 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	ACONITUM NAPELLUS	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/325	ACONITUM NAPELLUS	050833514	"24 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	ACONITUM NAPELLUS	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/325	ACONITUM NAPELLUS	050833526	"25 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	ACONITUM NAPELLUS	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/325	ACONITUM NAPELLUS	050833538	"26 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	ACONITUM NAPELLUS	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C

Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2014/325	ACONITUM NAPELLUS	050833540	"27 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	ACONITUM NAPELLUS	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/325	ACONITUM NAPELLUS	050833553	"28 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	ACONITUM NAPELLUS	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/325	ACONITUM NAPELLUS	050833565	"29 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	ACONITUM NAPELLUS	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/325	ACONITUM NAPELLUS	050833577	"30 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	ACONITUM NAPELLUS	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/325	ACONITUM NAPELLUS	050833589	"31 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	ACONITUM NAPELLUS	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/325	ACONITUM NAPELLUS	050833591	"32 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	ACONITUM NAPELLUS	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/325	ACONITUM NAPELLUS	050833603	"33 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	ACONITUM NAPELLUS	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C

Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2014/325	ACONITUM NAPELLUS	050833615	"34 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	ACONITUM NAPELLUS	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/325	ACONITUM NAPELLUS	050833627	"35 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	ACONITUM NAPELLUS	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/325	ACONITUM NAPELLUS	050833639	"36 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	ACONITUM NAPELLUS	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/325	ACONITUM NAPELLUS	050833641	"37 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	ACONITUM NAPELLUS	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/325	ACONITUM NAPELLUS	050833654	"38 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	ACONITUM NAPELLUS	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/325	ACONITUM NAPELLUS	050833666	"39 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	ACONITUM NAPELLUS	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/325	ACONITUM NAPELLUS	050833678	"40 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	ACONITUM NAPELLUS	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C

Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2014/325	ACONITUM NAPELLUS	050833680	"41 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	ACONITUM NAPELLUS	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/325	ACONITUM NAPELLUS	050833692	"42 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	ACONITUM NAPELLUS	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/325	ACONITUM NAPELLUS	050833704	"43 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	ACONITUM NAPELLUS	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/325	ACONITUM NAPELLUS	050833716	"44 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	ACONITUM NAPELLUS	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/325	ACONITUM NAPELLUS	050833728	"45 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	ACONITUM NAPELLUS	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/325	ACONITUM NAPELLUS	050833730	"46 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	ACONITUM NAPELLUS	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/325	ACONITUM NAPELLUS	050833742	"47 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	ACONITUM NAPELLUS	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C

Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2014/325	ACONITUM NAPELLUS	050833755	"48 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	ACONITUM NAPELLUS	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/325	ACONITUM NAPELLUS	050833767	"49 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	ACONITUM NAPELLUS	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/325	ACONITUM NAPELLUS	050833779	"50 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	ACONITUM NAPELLUS	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/325	ACONITUM NAPELLUS	050833781	"51 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	ACONITUM NAPELLUS	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/325	ACONITUM NAPELLUS	050833793	"52 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	ACONITUM NAPELLUS	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/325	ACONITUM NAPELLUS	050833805	"53 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	ACONITUM NAPELLUS	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/325	ACONITUM NAPELLUS	050833817	"54 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	ACONITUM NAPELLUS	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C

Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2014/325	ACONITUM NAPELLUS	050833829	"55 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	ACONITUM NAPELLUS	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/325	ACONITUM NAPELLUS	050833831	"56 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	ACONITUM NAPELLUS	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/325	ACONITUM NAPELLUS	050833843	"57 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	ACONITUM NAPELLUS	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/325	ACONITUM NAPELLUS	050833856	"58 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	ACONITUM NAPELLUS	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/325	ACONITUM NAPELLUS	050833868	"59 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	ACONITUM NAPELLUS	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/325	ACONITUM NAPELLUS	050833870	"60 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	ACONITUM NAPELLUS	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/325	ACONITUM NAPELLUS	050833882	"400 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	ACONITUM NAPELLUS	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C

Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2014/325	ACONITUM NAPELLUS	050833894	"6K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	ACONITUM NAPELLUS	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/325	ACONITUM NAPELLUS	050833906	"9K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	ACONITUM NAPELLUS	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/325	ACONITUM NAPELLUS	050833918	"12K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	ACONITUM NAPELLUS	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/325	ACONITUM NAPELLUS	050833920	"18K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	ACONITUM NAPELLUS	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/325	ACONITUM NAPELLUS	050833932	"30K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	ACONITUM NAPELLUS	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/325	ACONITUM NAPELLUS	050833944	"35K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	ACONITUM NAPELLUS	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/325	ACONITUM NAPELLUS	050833957	"200K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	ACONITUM NAPELLUS	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C

Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2014/325	ACONITUM NAPELLUS	050833969	"1MK GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	ACONITUM NAPELLUS	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/325	ACONITUM NAPELLUS	050833971	"10MK GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	ACONITUM NAPELLUS	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/325	ACONITUM NAPELLUS	050833983	"50MK GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	ACONITUM NAPELLUS	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/325	ACONITUM NAPELLUS	050833995	"100MK GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	ACONITUM NAPELLUS	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/360	LEDUM PALUSTRE	050834011	"2 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	LEDUM PALUSTRE	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/360	LEDUM PALUSTRE	050834023	"3 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	LEDUM PALUSTRE	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/360	LEDUM PALUSTRE	050834035	"4 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	LEDUM PALUSTRE	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C

Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2014/360	LEDUM PALUSTRE	050834047	"5 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	LEDUM PALUSTRE	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/360	LEDUM PALUSTRE	050834050	"6 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	LEDUM PALUSTRE	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/360	LEDUM PALUSTRE	050834062	"7 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	LEDUM PALUSTRE	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/360	LEDUM PALUSTRE	050834074	"8 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	LEDUM PALUSTRE	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/360	LEDUM PALUSTRE	050834086	"9 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	LEDUM PALUSTRE	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/360	LEDUM PALUSTRE	050834098	"10 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	LEDUM PALUSTRE	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/360	LEDUM PALUSTRE	050834100	"11 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	LEDUM PALUSTRE	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
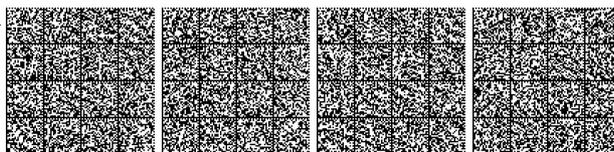
Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2014/360	LEDUM PALUSTRE	050834112	"12 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	LEDUM PALUSTRE	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/360	LEDUM PALUSTRE	050834124	"13 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	LEDUM PALUSTRE	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/360	LEDUM PALUSTRE	050834136	"14 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	LEDUM PALUSTRE	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/360	LEDUM PALUSTRE	050834148	"15 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	LEDUM PALUSTRE	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/360	LEDUM PALUSTRE	050834151	"16 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	LEDUM PALUSTRE	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/360	LEDUM PALUSTRE	050834163	"17 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	LEDUM PALUSTRE	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/360	LEDUM PALUSTRE	050834175	"18 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	LEDUM PALUSTRE	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
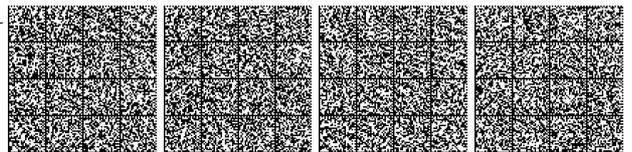
Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2014/360	LEDUM PALUSTRE	050834187	"19 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	LEDUM PALUSTRE	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/360	LEDUM PALUSTRE	050834199	"20 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	LEDUM PALUSTRE	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/360	LEDUM PALUSTRE	050834201	"21 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	LEDUM PALUSTRE	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/360	LEDUM PALUSTRE	050834213	"22 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	LEDUM PALUSTRE	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/360	LEDUM PALUSTRE	050834225	"23 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	LEDUM PALUSTRE	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/360	LEDUM PALUSTRE	050834237	"24 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	LEDUM PALUSTRE	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/360	LEDUM PALUSTRE	050834249	"25 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	LEDUM PALUSTRE	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C

Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2014/360	LEDUM PALUSTRE	050834252	"26 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	LEDUM PALUSTRE	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/360	LEDUM PALUSTRE	050834264	"27 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	LEDUM PALUSTRE	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/360	LEDUM PALUSTRE	050834276	"28 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	LEDUM PALUSTRE	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/360	LEDUM PALUSTRE	050834288	"29 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	LEDUM PALUSTRE	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/360	LEDUM PALUSTRE	050834290	"30 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	LEDUM PALUSTRE	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/360	LEDUM PALUSTRE	050834302	"200 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	LEDUM PALUSTRE	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/360	LEDUM PALUSTRE	050834896	"6K GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	LEDUM PALUSTRE	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C

Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2014/360	LEDUM PALUSTRE	050834908	"9K GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	LEDUM PALUSTRE	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/360	LEDUM PALUSTRE	050834910	"12K GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	LEDUM PALUSTRE	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/360	LEDUM PALUSTRE	050834922	"18K GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	LEDUM PALUSTRE	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/360	LEDUM PALUSTRE	050834934	"30K GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	LEDUM PALUSTRE	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/360	LEDUM PALUSTRE	050834946	"35K GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	LEDUM PALUSTRE	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/360	LEDUM PALUSTRE	050834959	"200K GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	LEDUM PALUSTRE	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/360	LEDUM PALUSTRE	050834961	"1MK GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	LEDUM PALUSTRE	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C

Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2014/360	LEDUM PALUSTRE	050834973	"10MK GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	LEDUM PALUSTRE	BOIRON 2 avenue de l’Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/360	LEDUM PALUSTRE	050834985	"50MK GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	LEDUM PALUSTRE	BOIRON 2 avenue de l’Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/360	LEDUM PALUSTRE	050834997	"100MK GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	LEDUM PALUSTRE	BOIRON 2 avenue de l’Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/360	LEDUM PALUSTRE	050835014	"2 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	LEDUM PALUSTRE	BOIRON 2 avenue de l’Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/360	LEDUM PALUSTRE	050835026	"3 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	LEDUM PALUSTRE	BOIRON 2 avenue de l’Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/360	LEDUM PALUSTRE	050835038	"4 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	LEDUM PALUSTRE	BOIRON 2 avenue de l’Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/360	LEDUM PALUSTRE	050835040	"5 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	LEDUM PALUSTRE	BOIRON 2 avenue de l’Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C

Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2014/360	LEDUM PALUSTRE	050835053	"6 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	LEDUM PALUSTRE	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/360	LEDUM PALUSTRE	050835065	"7 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	LEDUM PALUSTRE	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/360	LEDUM PALUSTRE	050835077	"8 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	LEDUM PALUSTRE	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/360	LEDUM PALUSTRE	050835089	"9 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	LEDUM PALUSTRE	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/360	LEDUM PALUSTRE	050835091	"10 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	LEDUM PALUSTRE	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/360	LEDUM PALUSTRE	050835103	"11 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	LEDUM PALUSTRE	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/360	LEDUM PALUSTRE	050835115	"12 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	LEDUM PALUSTRE	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C

Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2014/360	LEDUM PALUSTRE	050835127	"13 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	LEDUM PALUSTRE	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/360	LEDUM PALUSTRE	050835139	"14 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	LEDUM PALUSTRE	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/360	LEDUM PALUSTRE	050835141	"15 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	LEDUM PALUSTRE	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/360	LEDUM PALUSTRE	050835154	"16 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	LEDUM PALUSTRE	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/360	LEDUM PALUSTRE	050835166	"17 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	LEDUM PALUSTRE	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/360	LEDUM PALUSTRE	050835178	"18 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	LEDUM PALUSTRE	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/360	LEDUM PALUSTRE	050835180	"19 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	LEDUM PALUSTRE	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C

Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2014/360	LEDUM PALUSTRE	050835192	"20 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	LEDUM PALUSTRE	BOIRON 2 avenue de l’Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/360	LEDUM PALUSTRE	050835204	"21 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	LEDUM PALUSTRE	BOIRON 2 avenue de l’Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/360	LEDUM PALUSTRE	050835216	"22 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	LEDUM PALUSTRE	BOIRON 2 avenue de l’Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/360	LEDUM PALUSTRE	050835228	"23 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	LEDUM PALUSTRE	BOIRON 2 avenue de l’Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/360	LEDUM PALUSTRE	050835230	"24 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	LEDUM PALUSTRE	BOIRON 2 avenue de l’Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/360	LEDUM PALUSTRE	050835242	"25 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	LEDUM PALUSTRE	BOIRON 2 avenue de l’Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/360	LEDUM PALUSTRE	050835255	"26 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	LEDUM PALUSTRE	BOIRON 2 avenue de l’Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C

Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2014/360	LEDUM PALUSTRE	050835267	"27 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	LEDUM PALUSTRE	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/360	LEDUM PALUSTRE	050835279	"28 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	LEDUM PALUSTRE	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/360	LEDUM PALUSTRE	050835281	"29 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	LEDUM PALUSTRE	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/360	LEDUM PALUSTRE	050835293	"30 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	LEDUM PALUSTRE	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/360	LEDUM PALUSTRE	050835305	"200 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	LEDUM PALUSTRE	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/360	LEDUM PALUSTRE	050835317	"4 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	LEDUM PALUSTRE	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/360	LEDUM PALUSTRE	050835329	"5 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	LEDUM PALUSTRE	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C

Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2014/360	LEDUM PALUSTRE	050835331	"6 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	LEDUM PALUSTRE	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/360	LEDUM PALUSTRE	050835343	"7 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	LEDUM PALUSTRE	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/360	LEDUM PALUSTRE	050835356	"8 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	LEDUM PALUSTRE	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/360	LEDUM PALUSTRE	050835368	"9 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	LEDUM PALUSTRE	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/360	LEDUM PALUSTRE	050835370	"10 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	LEDUM PALUSTRE	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/360	LEDUM PALUSTRE	050835382	"11 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	LEDUM PALUSTRE	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/360	LEDUM PALUSTRE	050835394	"12 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	LEDUM PALUSTRE	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C

Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2014/360	LEDUM PALUSTRE	050835406	"13 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	LEDUM PALUSTRE	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/360	LEDUM PALUSTRE	050835418	"14 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	LEDUM PALUSTRE	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/360	LEDUM PALUSTRE	050835420	"15 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	LEDUM PALUSTRE	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/360	LEDUM PALUSTRE	050835432	"16 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	LEDUM PALUSTRE	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/360	LEDUM PALUSTRE	050835444	"17 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	LEDUM PALUSTRE	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/360	LEDUM PALUSTRE	050835457	"18 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	LEDUM PALUSTRE	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/360	LEDUM PALUSTRE	050835469	"19 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	LEDUM PALUSTRE	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C

Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2014/360	LEDUM PALUSTRE	050835471	"20 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	LEDUM PALUSTRE	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/360	LEDUM PALUSTRE	050835483	"21 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	LEDUM PALUSTRE	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/360	LEDUM PALUSTRE	050835495	"22 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	LEDUM PALUSTRE	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/360	LEDUM PALUSTRE	050835507	"23 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	LEDUM PALUSTRE	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/360	LEDUM PALUSTRE	050835519	"24 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	LEDUM PALUSTRE	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/360	LEDUM PALUSTRE	050835521	"25 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	LEDUM PALUSTRE	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/360	LEDUM PALUSTRE	050835533	"26 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	LEDUM PALUSTRE	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C

Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2014/360	LEDUM PALUSTRE	050835545	"27 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	LEDUM PALUSTRE	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/360	LEDUM PALUSTRE	050835558	"28 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	LEDUM PALUSTRE	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/360	LEDUM PALUSTRE	050835560	"29 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	LEDUM PALUSTRE	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/360	LEDUM PALUSTRE	050835572	"30 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	LEDUM PALUSTRE	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/360	LEDUM PALUSTRE	050835584	"31 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	LEDUM PALUSTRE	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/360	LEDUM PALUSTRE	050835596	"32 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	LEDUM PALUSTRE	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/360	LEDUM PALUSTRE	050835608	"33 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	LEDUM PALUSTRE	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C

Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2014/360	LEDUM PALUSTRE	050835610	"34 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	LEDUM PALUSTRE	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/360	LEDUM PALUSTRE	050835622	"35 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	LEDUM PALUSTRE	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/360	LEDUM PALUSTRE	050835634	"36 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	LEDUM PALUSTRE	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/360	LEDUM PALUSTRE	050835646	"37 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	LEDUM PALUSTRE	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/360	LEDUM PALUSTRE	050835659	"38 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	LEDUM PALUSTRE	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/360	LEDUM PALUSTRE	050835661	"39 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	LEDUM PALUSTRE	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/360	LEDUM PALUSTRE	050835673	"40 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	LEDUM PALUSTRE	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C

Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2014/360	LEDUM PALUSTRE	050835685	"41 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	LEDUM PALUSTRE	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/360	LEDUM PALUSTRE	050835697	"42 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	LEDUM PALUSTRE	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/360	LEDUM PALUSTRE	050835709	"43 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	LEDUM PALUSTRE	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/360	LEDUM PALUSTRE	050835711	"44 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	LEDUM PALUSTRE	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/360	LEDUM PALUSTRE	050835723	"45 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	LEDUM PALUSTRE	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/360	LEDUM PALUSTRE	050835735	"46 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	LEDUM PALUSTRE	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/360	LEDUM PALUSTRE	050835747	"47 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	LEDUM PALUSTRE	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C

Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2014/360	LEDUM PALUSTRE	050835750	"48 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	LEDUM PALUSTRE	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/360	LEDUM PALUSTRE	050835762	"49 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	LEDUM PALUSTRE	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/360	LEDUM PALUSTRE	050835774	"50 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	LEDUM PALUSTRE	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/360	LEDUM PALUSTRE	050835786	"51 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	LEDUM PALUSTRE	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/360	LEDUM PALUSTRE	050835798	"52 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	LEDUM PALUSTRE	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/360	LEDUM PALUSTRE	050835800	"53 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	LEDUM PALUSTRE	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/360	LEDUM PALUSTRE	050835812	"54 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	LEDUM PALUSTRE	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C

Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2014/360	LEDUM PALUSTRE	050835824	"55 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	LEDUM PALUSTRE	BOIRON 2 avenue de l’Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/360	LEDUM PALUSTRE	050835836	"56 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	LEDUM PALUSTRE	BOIRON 2 avenue de l’Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/360	LEDUM PALUSTRE	050835848	"57 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	LEDUM PALUSTRE	BOIRON 2 avenue de l’Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/360	LEDUM PALUSTRE	050835851	"58 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	LEDUM PALUSTRE	BOIRON 2 avenue de l’Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/360	LEDUM PALUSTRE	050835863	"59 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	LEDUM PALUSTRE	BOIRON 2 avenue de l’Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/360	LEDUM PALUSTRE	050835875	"60 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	LEDUM PALUSTRE	BOIRON 2 avenue de l’Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/360	LEDUM PALUSTRE	050835887	"400 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	LEDUM PALUSTRE	BOIRON 2 avenue de l’Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C

Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2014/360	LEDUM PALUSTRE	050835899	"6K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	LEDUM PALUSTRE	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/360	LEDUM PALUSTRE	050835901	"9K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	LEDUM PALUSTRE	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/360	LEDUM PALUSTRE	050835913	"12K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	LEDUM PALUSTRE	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/360	LEDUM PALUSTRE	050835925	"18K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	LEDUM PALUSTRE	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/360	LEDUM PALUSTRE	050835937	"30K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	LEDUM PALUSTRE	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/360	LEDUM PALUSTRE	050835949	"35K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	LEDUM PALUSTRE	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/360	LEDUM PALUSTRE	050835952	"200K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	LEDUM PALUSTRE	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C

Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2014/360	LEDUM PALUSTRE	050835964	"1MK GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	LEDUM PALUSTRE	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/360	LEDUM PALUSTRE	050835976	"10MK GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	LEDUM PALUSTRE	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/360	LEDUM PALUSTRE	050835988	"50MK GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	LEDUM PALUSTRE	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/360	LEDUM PALUSTRE	050835990	"100MK GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	LEDUM PALUSTRE	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/391	SABINA	050836016	"4 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	SABINA	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/391	SABINA	050836028	"5 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	SABINA	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/391	SABINA	050836030	"6 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	SABINA	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
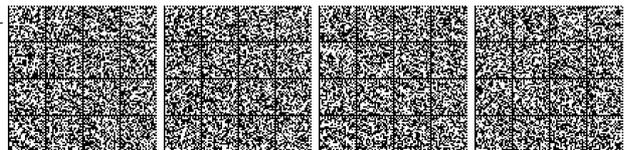
Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2014/391	SABINA	050836042	"7 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	SABINA	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/391	SABINA	050836055	"8 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	SABINA	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/391	SABINA	050836067	"9 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	SABINA	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/391	SABINA	050836079	"10 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	SABINA	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/391	SABINA	050836081	"11 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	SABINA	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/391	SABINA	050836093	"12 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	SABINA	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/391	SABINA	050836105	"13 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	SABINA	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C

Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2014/391	SABINA	050836117	"14 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	SABINA	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/391	SABINA	050836129	"15 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	SABINA	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/391	SABINA	050836131	"16 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	SABINA	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/391	SABINA	050836143	"17 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	SABINA	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/391	SABINA	050836156	"18 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	SABINA	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/391	SABINA	050836168	"19 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	SABINA	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/391	SABINA	050836170	"20 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	SABINA	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C

Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2014/391	SABINA	050836182	"21 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	SABINA	BOIRON 2 avenue de l’Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/391	SABINA	050836194	"22 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	SABINA	BOIRON 2 avenue de l’Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/391	SABINA	050836206	"23 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	SABINA	BOIRON 2 avenue de l’Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/391	SABINA	050836218	"24 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	SABINA	BOIRON 2 avenue de l’Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/391	SABINA	050836220	"25 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	SABINA	BOIRON 2 avenue de l’Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/391	SABINA	050836232	"26 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	SABINA	BOIRON 2 avenue de l’Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/391	SABINA	050836244	"27 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	SABINA	BOIRON 2 avenue de l’Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C

Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2014/391	SABINA	050836257	"28 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	SABINA	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/391	SABINA	050836269	"29 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	SABINA	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/391	SABINA	050836271	"30 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	SABINA	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/391	SABINA	050836283	"200 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	SABINA	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/391	SABINA	050836941	"4 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	SABINA	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/391	SABINA	050836954	"5 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	SABINA	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/391	SABINA	050836966	"6 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	SABINA	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C

Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2014/391	SABINA	050836978	"7 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	SABINA	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/391	SABINA	050836980	"8 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	SABINA	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/391	SABINA	050836992	"9 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	SABINA	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/391	SABINA	050837018	"10 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	SABINA	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/391	SABINA	050837020	"11 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	SABINA	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/391	SABINA	050837032	"12 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	SABINA	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/391	SABINA	050837044	"13 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	SABINA	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C

Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2014/391	SABINA	050837057	"14 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	SABINA	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/391	SABINA	050837069	"15 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	SABINA	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/391	SABINA	050837071	"16 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	SABINA	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/391	SABINA	050837083	"17 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	SABINA	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/391	SABINA	050837095	"18 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	SABINA	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/391	SABINA	050837107	"19 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	SABINA	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/391	SABINA	050837119	"20 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	SABINA	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C

Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2014/391	SABINA	050837121	"21 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	SABINA	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/391	SABINA	050837133	"22 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	SABINA	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/391	SABINA	050837145	"23 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	SABINA	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/391	SABINA	050837158	"24 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	SABINA	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/391	SABINA	050837160	"25 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	SABINA	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/391	SABINA	050837172	"26 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	SABINA	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/391	SABINA	050837184	"27 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	SABINA	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C

Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2014/391	SABINA	050837196	"28 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	SABINA	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/391	SABINA	050837208	"29 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	SABINA	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/391	SABINA	050837210	"30 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	SABINA	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/391	SABINA	050837222	"200 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	SABINA	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/432	CROTON TIGLIUM	050846017	"4 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	CROTON TIGLIUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/432	CROTON TIGLIUM	050846029	"5 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	CROTON TIGLIUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/432	CROTON TIGLIUM	050846031	"6 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	CROTON TIGLIUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C

Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2014/432	CROTON TIGLIUM	050846043	"7 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	CROTON TIGLIUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/432	CROTON TIGLIUM	050846056	"8 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	CROTON TIGLIUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/432	CROTON TIGLIUM	050846068	"9 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	CROTON TIGLIUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/432	CROTON TIGLIUM	050846070	"10 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	CROTON TIGLIUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/432	CROTON TIGLIUM	050846082	"11 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	CROTON TIGLIUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/432	CROTON TIGLIUM	050846094	"12 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	CROTON TIGLIUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/432	CROTON TIGLIUM	050846106	"13 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	CROTON TIGLIUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
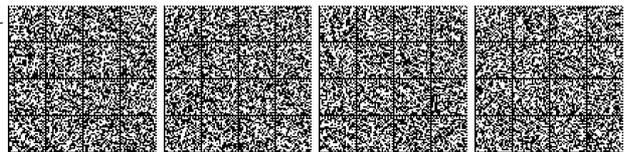
Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2014/432	CROTON TIGLIUM	050846118	"14 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	CROTON TIGLIUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/432	CROTON TIGLIUM	050846120	"15 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	CROTON TIGLIUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/432	CROTON TIGLIUM	050846132	"16 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	CROTON TIGLIUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/432	CROTON TIGLIUM	050846144	"17 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	CROTON TIGLIUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/432	CROTON TIGLIUM	050846157	"18 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	CROTON TIGLIUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/432	CROTON TIGLIUM	050846169	"19 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	CROTON TIGLIUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/432	CROTON TIGLIUM	050846171	"20 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	CROTON TIGLIUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C

Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2014/432	CROTON TIGLIUM	050846183	"21 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	CROTON TIGLIUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/432	CROTON TIGLIUM	050846195	"22 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	CROTON TIGLIUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/432	CROTON TIGLIUM	050846207	"23 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	CROTON TIGLIUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/432	CROTON TIGLIUM	050846219	"24 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	CROTON TIGLIUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/432	CROTON TIGLIUM	050846221	"25 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	CROTON TIGLIUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/432	CROTON TIGLIUM	050846233	"26 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	CROTON TIGLIUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/432	CROTON TIGLIUM	050846245	"27 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	CROTON TIGLIUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C

Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2014/432	CROTON TIGLIUM	050846258	"28 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	CROTON TIGLIUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/432	CROTON TIGLIUM	050846260	"29 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	CROTON TIGLIUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/432	CROTON TIGLIUM	050846272	"30 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	CROTON TIGLIUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/432	CROTON TIGLIUM	050846284	"200 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	CROTON TIGLIUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/432	CROTON TIGLIUM	050846942	"4 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	CROTON TIGLIUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/432	CROTON TIGLIUM	050846955	"5 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	CROTON TIGLIUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/432	CROTON TIGLIUM	050846967	"6 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	CROTON TIGLIUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C

Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2014/432	CROTON TIGLIUM	050846979	"7 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	CROTON TIGLIUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/432	CROTON TIGLIUM	050846981	"8 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	CROTON TIGLIUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/432	CROTON TIGLIUM	050846993	"9 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	CROTON TIGLIUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/432	CROTON TIGLIUM	050848011	"10 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	CROTON TIGLIUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/432	CROTON TIGLIUM	050848023	"11 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	CROTON TIGLIUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/432	CROTON TIGLIUM	050848035	"12 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	CROTON TIGLIUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/432	CROTON TIGLIUM	050848047	"13 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	CROTON TIGLIUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C

Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2014/432	CROTON TIGLIUM	050848050	"14 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	CROTON TIGLIUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/432	CROTON TIGLIUM	050848062	"15 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	CROTON TIGLIUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/432	CROTON TIGLIUM	050848074	"16 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	CROTON TIGLIUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/432	CROTON TIGLIUM	050848086	"17 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	CROTON TIGLIUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/432	CROTON TIGLIUM	050848098	"18 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	CROTON TIGLIUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/432	CROTON TIGLIUM	050848100	"19 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	CROTON TIGLIUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/432	CROTON TIGLIUM	050848112	"20 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	CROTON TIGLIUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C

Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2014/432	CROTON TIGLIUM	050848124	"21 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	CROTON TIGLIUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/432	CROTON TIGLIUM	050848136	"22 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	CROTON TIGLIUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/432	CROTON TIGLIUM	050848148	"23 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	CROTON TIGLIUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/432	CROTON TIGLIUM	050848151	"24 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	CROTON TIGLIUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/432	CROTON TIGLIUM	050848163	"25 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	CROTON TIGLIUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/432	CROTON TIGLIUM	050848175	"26 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	CROTON TIGLIUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/432	CROTON TIGLIUM	050848187	"27 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	CROTON TIGLIUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C

Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2014/432	CROTON TIGLIUM	050848199	"28 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	CROTON TIGLIUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/432	CROTON TIGLIUM	050848201	"29 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	CROTON TIGLIUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/432	CROTON TIGLIUM	050848213	"30 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	CROTON TIGLIUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/432	CROTON TIGLIUM	050848225	"200 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	CROTON TIGLIUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/436	DIOSCOREA VILLOSA	050807015	"2 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	DIOSCOREA VILLOSA	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/436	DIOSCOREA VILLOSA	050807027	"3 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	DIOSCOREA VILLOSA	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/436	DIOSCOREA VILLOSA	050807039	"4 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	DIOSCOREA VILLOSA	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C

Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2014/436	DIOSCOREA VILLOSA	050807041	"5 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	DIOSCOREA VILLOSA	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/436	DIOSCOREA VILLOSA	050807054	"6 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	DIOSCOREA VILLOSA	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/436	DIOSCOREA VILLOSA	050807066	"7 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	DIOSCOREA VILLOSA	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/436	DIOSCOREA VILLOSA	050807078	"8 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	DIOSCOREA VILLOSA	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/436	DIOSCOREA VILLOSA	050807080	"9 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	DIOSCOREA VILLOSA	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/436	DIOSCOREA VILLOSA	050807092	"10 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	DIOSCOREA VILLOSA	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/436	DIOSCOREA VILLOSA	050807104	"11 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	DIOSCOREA VILLOSA	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C

Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2014/436	DIOSCOREA VILLOSA	050807116	"12 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	DIOSCOREA VILLOSA	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/436	DIOSCOREA VILLOSA	050807128	"13 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	DIOSCOREA VILLOSA	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/436	DIOSCOREA VILLOSA	050807130	"14 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	DIOSCOREA VILLOSA	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/436	DIOSCOREA VILLOSA	050807142	"15 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	DIOSCOREA VILLOSA	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/436	DIOSCOREA VILLOSA	050807155	"16 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	DIOSCOREA VILLOSA	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/436	DIOSCOREA VILLOSA	050807167	"17 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	DIOSCOREA VILLOSA	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/436	DIOSCOREA VILLOSA	050807179	"18 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	DIOSCOREA VILLOSA	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C

Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2014/436	DIOSCOREA VILLOSA	050807181	"19 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	DIOSCOREA VILLOSA	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/436	DIOSCOREA VILLOSA	050807193	"20 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	DIOSCOREA VILLOSA	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/436	DIOSCOREA VILLOSA	050807205	"21 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	DIOSCOREA VILLOSA	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/436	DIOSCOREA VILLOSA	050807217	"22 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	DIOSCOREA VILLOSA	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/436	DIOSCOREA VILLOSA	050807229	"23 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	DIOSCOREA VILLOSA	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/436	DIOSCOREA VILLOSA	050807231	"24 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	DIOSCOREA VILLOSA	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/436	DIOSCOREA VILLOSA	050807243	"25 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	DIOSCOREA VILLOSA	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C

Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2014/436	DIOSCOREA VILLOSA	050807256	"26 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	DIOSCOREA VILLOSA	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/436	DIOSCOREA VILLOSA	050807268	"27 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	DIOSCOREA VILLOSA	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/436	DIOSCOREA VILLOSA	050807270	"28 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	DIOSCOREA VILLOSA	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/436	DIOSCOREA VILLOSA	050807282	"29 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	DIOSCOREA VILLOSA	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/436	DIOSCOREA VILLOSA	050807294	"30 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	DIOSCOREA VILLOSA	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/436	DIOSCOREA VILLOSA	050807306	"200 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	DIOSCOREA VILLOSA	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/436	DIOSCOREA VILLOSA	050807318	"2 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	DIOSCOREA VILLOSA	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C

Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2014/436	DIOSCOREA VILLOSA	050807320	"3 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	DIOSCOREA VILLOSA	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/436	DIOSCOREA VILLOSA	050807332	"4 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	DIOSCOREA VILLOSA	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/436	DIOSCOREA VILLOSA	050807344	"5 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	DIOSCOREA VILLOSA	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/436	DIOSCOREA VILLOSA	050807357	"6 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	DIOSCOREA VILLOSA	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/436	DIOSCOREA VILLOSA	050807369	"7 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	DIOSCOREA VILLOSA	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/436	DIOSCOREA VILLOSA	050807371	"8 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	DIOSCOREA VILLOSA	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/436	DIOSCOREA VILLOSA	050807383	"9 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	DIOSCOREA VILLOSA	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C

Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2014/436	DIOSCOREA VILLOSA	050807395	"10 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	DIOSCOREA VILLOSA	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/436	DIOSCOREA VILLOSA	050807407	"11 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	DIOSCOREA VILLOSA	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/436	DIOSCOREA VILLOSA	050807419	"12 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	DIOSCOREA VILLOSA	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/436	DIOSCOREA VILLOSA	050807421	"13 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	DIOSCOREA VILLOSA	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/436	DIOSCOREA VILLOSA	050807433	"14 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	DIOSCOREA VILLOSA	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/436	DIOSCOREA VILLOSA	050807445	"15 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	DIOSCOREA VILLOSA	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/436	DIOSCOREA VILLOSA	050807458	"16 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	DIOSCOREA VILLOSA	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C

Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2014/436	DIOSCOREA VILLOSA	050807460	"17 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	DIOSCOREA VILLOSA	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/436	DIOSCOREA VILLOSA	050807472	"18 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	DIOSCOREA VILLOSA	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/436	DIOSCOREA VILLOSA	050807484	"19 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	DIOSCOREA VILLOSA	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/436	DIOSCOREA VILLOSA	050807496	"20 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	DIOSCOREA VILLOSA	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/436	DIOSCOREA VILLOSA	050807508	"21 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	DIOSCOREA VILLOSA	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/436	DIOSCOREA VILLOSA	050807510	"22 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	DIOSCOREA VILLOSA	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/436	DIOSCOREA VILLOSA	050807522	"23 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	DIOSCOREA VILLOSA	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C

Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2014/436	DIOSCOREA VILLOSA	050807534	"24 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	DIOSCOREA VILLOSA	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/436	DIOSCOREA VILLOSA	050807546	"25 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	DIOSCOREA VILLOSA	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/436	DIOSCOREA VILLOSA	050807559	"26 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	DIOSCOREA VILLOSA	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/436	DIOSCOREA VILLOSA	050807561	"27 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	DIOSCOREA VILLOSA	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/436	DIOSCOREA VILLOSA	050807573	"28 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	DIOSCOREA VILLOSA	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/436	DIOSCOREA VILLOSA	050807585	"29 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	DIOSCOREA VILLOSA	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/436	DIOSCOREA VILLOSA	050807597	"30 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	DIOSCOREA VILLOSA	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C

Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2014/436	DIOSCOREA VILLOSA	050807609	"200 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	DIOSCOREA VILLOSA	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C

24A01283

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Trental»

Estratto determina IP n. 113 del 19 febbraio 2024

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale TRENTAL 400 mg *filmtabletta* 100 *filmtabletta* dall'Ungheria con numero di autorizzazione OGYI-T-1118/02, intestato alla società Neuraxpharm Hungary Kft. 1052 Budapest, Szervita tér 8. Ungheria e prodotto da Sanofi s.r.l. Strada Statale 17, Km 22, 67019 - Scoppito (AQ), Italia, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: Farmed s.r.l. con sede legale in via Cavallerizza a Chiaia n. 8 - 80121 Napoli (NA).

Confezione:

«Trental» «400 mg compresse a rilascio modificato» 30 compresse in blister PVC/AL.

Codice A.I.C. n.: 044436032 (in base 10) 1BD2L0 (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa a rilascio modificato.

Composizione: una compressa a rilascio modificato contiene:

principio attivo: 400 mg di pentossifillina;

eccipienti: nucleo della compressa: magnesio stearato, talco, povidone, idrossietilcellulosa; film di rivestimento: eritrosina (E 127), macrogol 8000, titanio diossido (E 171), ipromellosa, talco.

Inserire al paragrafo 5 del foglio illustrativo e sul confezionamento secondario le seguenti condizioni di conservazione:

Come conservare «Trental»: non conservare a temperatura superiore a 25°C.

Officine di confezionamento secondario:

Gxo Logistics Pharma Italy S.p.a. - via Amendola n. 1 - 20049 Caleppio di Settala (MI);

S.C.F. s.r.l. - via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago d'Adda (LO);

De Salute s.r.l. - via Biasini n. 26 - 26015 Soresina (CR);

Columbus Pharma s.r.l. - via dell'Artigianato n. 1 - 20032 Cormano (MI).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:

«Trental» «400 mg compresse a rilascio modificato» 30 compresse in blister PVC/AL.

Codice A.I.C. n.: 044436032.

Classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione:

«Trental» «400 mg compresse a rilascio modificato» 30 compresse in blister PVC/AL.

Codice A.I.C. n.: 044436032.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A01298

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Xyzal»

Estratto determina IP n. 114 del 19 febbraio 2024

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale XYZAL 5 mg 3×10 *comprimate filmate* dalla Romania con numero di autorizzazione 2074/2009/10, intestato alla società UCB Pharma GmbH Alfred-Nobel-Str. 10, 40789 Monheim, Germania e prodotto da Aesica Pharmaceuticals s.r.l. - via Praglia n. 15 - 10044 Pianezza (TO), Italia, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: Farma 1000 s.r.l. con sede legale in via Camperio Manfredo n. 9 - 20123 Milano (MI).

Confezione:

«Xyzal» «5 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister AL/OPA/AL/PVC.

Codice A.I.C. n.: 049594029 (in base 10) 1H9HPF (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Composizione: ogni compressa rivestita con film contiene:

principio attivo: 5 mg di levocetirizina dicloridrato;

eccipienti: nucleo: cellulosa microcristallina, lattosio monoidrato, silice colloidale, magnesio stearato; rivestimento: ipromellosa (E464), titanio diossido (E171) e macrogol 400.

Officine di confezionamento secondario:

De Salute s.r.l. - via Biasini n. 26 - 26015 Soresina (CR);

Gxo Logistics Pharma Italy S.p.a. - via Amendola n. 1 - 20049 Caleppio di Settala (MI);

Pharma Partners s.r.l. - via E. Strobino n. 55/57 - 59100 Prato (PO);

S.C.F. s.r.l. - via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago d'Adda (LO).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:

«Xyzal» «5 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister AL/OPA/AL/PVC.

Codice A.I.C. n.: 049594029.

Classe di rimborsabilità: C-nn.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione:

«Xyzal» «5 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister AL/OPA/AL/PVC.

Codice A.I.C. n.: 049594029.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il ti-

tolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A01299

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DELL'EMILIA

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, art. 29, comma 5 - regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, si rende noto che la Camera di commercio dell'Emilia, in conseguenza della cessazione dell'attività connessa all'utilizzo del marchio della ditta di seguito elencata ha provveduto al ritiro del medesimo ed alla cancellazione della stessa dal registro degli assegnatari dei marchi di identificazione dei metalli preziosi.

Marchio	Impresa	Indirizzo
19 PC	Dallavalle Renato	Corso Gramsci n. 9 - Fiorenzuola D'Arda (PC)

24A01294

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI GENOVA

Nomina del conservatore del registro delle imprese

La giunta della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Genova, con provvedimento n. 73 del 26 febbraio 2024 ha provveduto, ai sensi dell'art. 8, della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modificazioni e integrazioni, alla nomina, *ad interim*, del conservatore del registro delle imprese, a far data dal 12 marzo 2024, nella persona del dirigente di ruolo dott. Marco Razeto.

24A01293

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Ricostituzione del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per la Regione Umbria

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 26 febbraio 2024 è stato ricostituito il comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per la Regione Umbria. Il testo integrale del decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed è consultabile all'indirizzo: www.lavoro.gov.it - sezione pubblicità legale.

24A01277

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di aree demaniali marittime del compendio denominato Madonna Nicopeja, nel Comune di Venezia, località Lido Alberoni.

Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Direzione generale per la vigilanza sulle Autorità di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne di concerto con l'Agenzia del demanio, riportato nel registro decreti al n. 1 del 3 gennaio 2024, registrato alla Corte dei conti - ufficio controllo atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica - con il n. 154 in data 26 gennaio 2024 - si è provveduto alla sdemanializzazione ai sensi dell'art. 35 del cod. nav., di aree con sovrastante manufatto pertinenziale per complessivi m² 7619, ubicati nel Comune di Venezia, località Lido Alberoni compendio denominato Madonna Nicopeja (VE), individuato al foglio 44 particelle n. 93 e n. 397 del catasto terreni e al foglio 44 particelle n. 93 subalterno 1 e n. 397 del catasto fabbricati del medesimo comune, così come risulta nelle planimetrie e negli atti catastali acquisiti, a far data dal 3 gennaio 2024, avendo perduto, da quella data, la natura di demanio marittimo per il venir meno dei requisiti morfologici e funzionali di tale tipologia di beni.

Il presente avviso è valido a tutti gli effetti di legge.

24A01339

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Pubblicazione sul sito web del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie del decreto 21 febbraio 2024, relativo al bando per l'annualità 2023 del «Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale».

Si comunica che sul sito www.affariregionali.it in data 23 febbraio 2024, è stato pubblicato il decreto dipartimentale datato 21 febbraio 2024 relativo al bando per l'annualità 2023 del «Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale» - Annualità 2023.

Le domande vanno presentate, a pena di esclusione, entro i quattro mesi successivi alla data di pubblicazione del decreto sul sito www.affariregionali.it e indicata nel sito stesso.

Comunicazioni o richieste di chiarimento, possono essere inoltrate alla casella di posta del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie: affariregionali@pec.governo.it

24A01292

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2024-GU1-060) Roma, 2024 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	**€**	**438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	**€**	**239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1a Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	**€**	**68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	**€**	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2a Serie Speciale destinata agli atti della UE:			
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	**€**	**168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	**€**	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3a Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	**€**	**65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	**€**	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4a serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	**€**	**167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	**€**	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 383,93)*	- annuale	**€**	**819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	**€**	**431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	**€**	**86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	**€**	**55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	**€**	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	**€**	**180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.
Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.
Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C